Tesserae iuris, II.2 (2021)
ISSN 2724-2013

Tesserae iuris

II.2 (2021)

UNIVERSITAS
STUDIORUM

© 2021, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice
via Sottoriva, 9 - 46100 Mantova (MN)
P. IVA 02346110204
www.universitas-studiorum.it

Drafting and layout:
Luigi Diego Di Donna

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Tesserae iuris

ISSN 2724-2013
Periodico scientifico
S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

Direttore Responsabile
Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Comitato di Direzione
Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)
Fabio Botta (Univ. di Cagliari)
Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)
Iole Fargnoli (Univ. Statale di Milano)
Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)
Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)
Luigi Garofalo (Univ. di Padova)
Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)
Dario Mantovani (Collège de France)
Luigi Pellecchi (Univ. di Pavia)
Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)
Andrea Trisciuoglio (Univ. di Torino)

Comitato Scientifico
Francesco Arcaria (Univ. di Catania)
Martin Avenarius (Univ. di Colonia)
Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)
Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)
Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)
Giovanna Coppola (Univ. di Messina)
Francisco Cuena Boy (Univ. Cantabria Santander)
Federico De Bujan (Univ. UNED Madrid)
Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)
Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)
Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)
Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)
Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)
Fausto Goria (Univ. di Torino)
Peter Groeschler (Univ. di Magonza)

Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)
David Kremer (Univ. di Paris V Descartes)
Paola Lambrini (Univ. di Padova)
Sergio Lazzarini (Univ. dell'Insubria)
Andrea Lovato (Univ. di Bari A. Moro)
Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)
Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)
Francesco Milazzo (Univ. di Catania)
Paul Mitchell (UCL London)
Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)
Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)
Antonio Palma (Univ. di Napoli Federico II)
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)
Roberto Scevola (Univ. di Padova)
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)
Silvia Schiavo (Univ. di Ferrara)
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)
Daniil Tuzov (Univ. di San Pietroburgo Vyssaja Škola Ekonomiki)

Comitato di Redazione
Lorena Atzeri (Univ. Statale di Milano)
Federico Battaglia (Univ. di Milano Bicocca)
Diane Baudoin (Collège de France)
Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Univ. Jagellonica)
Alessia Carrera (Univ. di Torino)
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)
Federica De Iuliis (Univ. di Parma)
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)
David Magalhães (Univ. di Coimbra)
Giorgia Maragno (Univ. di Ferrara)
Jorge Menabrito Paz (Univ. di Città del Messico - UNAM)
Ana Mohino Manrique (Univ. di Madrid - UNED)
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)
Marios Tantalos (Univ. di Groningen)

Finalità e declaratoria del periodico
Tesserae iuris (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità". Il periodico viene pubblicato due volte l'anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di "embargo", mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l'inserimento in fascia "A" ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l'indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

Processo di referaggio
Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene

seguito in ogni sua fase dal Direttore Responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell'inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l'intero *iter* di valutazione.

Codice etico e selezione dei contenuti
La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all'interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all'identità dell'autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell'originalità dell'articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore Responsabile.

Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati
Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto Romano (s.s.d. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità") e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche"; Area 11 "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche"; Area 12 "Scienze giuridiche" (cfr. D.M. 855/2015). All'occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio "Foglio di stile", che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for Papers*.

Partizioni interne
La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, '*Periscopio*', raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, '*Sul tavolo*', propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, '*A proposito di*', è destinata a recensioni 'con titolo'. Infine, la quinta e ultima sezione, '*Sullo scaffale*', segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell'antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un'impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.

Saggi

Tesserae iuris, II.2 (2021)
issn 2724-2013

D. 26.10.7, 26.10.2, 26.10.4 e l'*accusatio suspecti tutoris*: la competenza del *praetor tutelaris* e del *praefectus urbi* sulla *remotio tutoris* e quella del *praetor urbanus* sulla *missio in possessionem rei servandae causa*

Francesco Arcaria
Università di Catania

1. Tre frammenti ricompresi dal Lenel[1] all'interno della terza rubrica del primo dei *libri de omnibus tribunalibus* di Ulpiano, *De suspectis tutoribus et curatoribus*, pongono, a mio avviso, delicati problemi in ordine alla competenza di alcuni organi giusdicenti dell'*ordo iudiciorum* e della *cognitio extra ordinem* in materia di *accusatio suspecti tutoris* e di *remotio tutoris*.

Il primo di questi testi che viene in considerazione è

D. 26.10.7 (Ulp. 1 *de omn. trib.*): *Impuberibus quidem non permittitur suspectos facere: adulescentibus plane volentibus suspectos facere curatores suos permittitur, dummodo exconsilio necessariorum id faciant*. 1. *Si fraus non sit admissa, sed lata neglegentia, quia ista prope fraudem accedit, removeri hunc quasi suspectum oportet*. 2. *Praeterea accesserunt quaedam species ex epistula imperatoris nostri et divi Severi ad Atrium Clonium: nam adversus eos, qui, ne alimenta decernantur, sui copiam perseverant non facere, ut suis rebus careant praecipitur reique servandae causa pupillus in possessionem mittatur eius, qui suspectus sententia sua factus est, quaeque mora deteriora futura sunt curatore dato distrahi iubentur*. 3. *Item si quis tutor datus non compareat, solet edictis evocari, novissimeque si copiam sui non fecerit, ut suspectus removeri ob hoc ipsum, quod copiam sui non fecit. Quod et perraro et diligenti habita inquisitione faciendum est*.

Nel *principium* Ulpiano afferma ovvio (*quidem*) che agli impuberi non è permesso di accusare i tutori di essere *suspectos* (*Impuberibus … facere*)[2], mentre ai minori di venticinque anni, che chiaramente lo vogliano, è permesso di farlo nei confronti dei propri curatori (*adulescentibus … permittitur*), purché ciò avvenga *ex consilio necessariorum* (*dummodo … faciant*).

1. Lenel, *Palingenesia*, 993.

2. Secondo Tomulescu, *An exception*, 146, dal testo in esame e da D. 26.10.1.6 (Ulp. 35 *ad ed.*: *Consequens est, ut videamus, qui possunt suspectos postulare: et sciendum est quasi publicam esse hanc actionem, hoc est omnibus patere*) si evincerebbe «that, in the classical epoch, the ward could not demand the dismissal of a tutor as suspect, but anyone having the character of judicial representative could do it in his name». Nel medesimo senso vd., più recentemente, Wojciech, *Reddere iura*, 108 n. 63. Ma vd. pure Brutti, *Il diritto privato*, 158 e n. 53 e Courtney, *A Commentary*, 538.

Il passo è stato ritenuto interpolato dal Solazzi[3], che, con dovizia di argomentazioni, ha ravvisato precisi indizi dell'intervento compilatorio nella frase *quidem non permittitur suspectos facere: adulescentibus plane*[4], nell'omissione di *tutores* nella frase iniziale *impuberibus quidem non permittitur suspectos facere*, nell'inutilità del termine *volentibus* ed in alcuni aspetti stilistici (quali la ripetizione di *permittitur* per due volte e l'inciso finale *id faciant*)[5]. Inoltre, esigendo il testo ed ugualmente I. 1.26.4[6] che l'accusa fosse promossa dal minore di venticinque anni *ex consilio necessariorum*, «questa limitazione è davvero sospetta, perché la necessità di ricorrere al consiglio dei parenti, dove vien meno quello del *curator*, poteva essere sentita nella nuova epoca, non nell'epoca classica, allorché il *consilium curatoris* non era indispensabile»[7].

E della stessa opinione sono stati l'Albertario[8], il quale ha ritenuto genuino il passo delle Istituzioni giustinianee ed interpolato il testo ulpianeo, nel senso che i compilatori avrebbero sostituito in quest'ultima fonte il termine *adulescentes* (*adulescentibus*) in luogo dell'originario *puberes*, il Lenel[9] ed il Laprat[10].

Al di là di quanto ora evidenziato, il testo appare importante perché Ulpiano sottolinea l'indispensabilità – rimarcata anche dalle Istituzioni di Giustiniano[11] – del ricorso al *consilium necessariorum*, che, declinato qui nel senso di parere del nucleo familiare[12] al quale l'*adulescens*, ancora privo di una completa capacità di agire, dovesse riferirsi prima di attivarsi processual-

3. Solazzi, *La minore età*, 164-165.

4. Ankum, *La captiva adultera*, 199, ritiene che il termine *plane*, che ricorre in tale frase, fosse utilizzato da Ulpiano per indicare «une opposition à ce qui précède».

5. Un esame approfondito di tutte le ricorrenze del verbo *permittere* nelle opere ulpianee consente di concludere in senso favorevole alla sua genuinità, lasciando il suo utilizzo l'impressione che Ulpiano sentisse quasi la necessità psicologica di corroborare le sue affermazioni con la forza derivante da un'autorità esterna: De Bonfils, *Honores*, 214-215 e n. 53.

6. *Impuberes non possunt tutores suos suspectos postulare: puberes autem curatores suos ex consilio necessariorum suspectos possunt arguere: et ita divi Severus et Antoninus rescripserunt*. Cfr. Berger, *Zur Lehre vom Tutor suspectus*, 46-47.

7. Solazzi, *La minore età*, 165.

8. Albertario, *Di alcune innovazioni giustinianee*, 255-256.

9. Lenel, *Die cura minorum*, 184.

10. Laprat, *Le crimen suspecti tutoris*, 201 e 253.

11. I. 1.26.4: ... *puberes autem curatores suos ex consilio necessariorum suspectos possunt arguere* ...

12. Rudorff, *Das Recht der Vormundschaft*, 181 e n. 1 e Hanard, *Essai sur la cognatio*, 732.

mente contro il proprio curatore, consente di congetturare[13] che si trattasse di un residuo di un'antica e lata competenza prima esistente in capo al *consilium domesticum*. Conclusione, questa, che non contrasta con lo scopo di quest'ultimo *consilium*, che aveva il compito di sostenere le scelte o, al contrario, di disapprovare i comportamenti dei sottoposti liberi, membri della *familia*, i quali, ponendosi potenzialmente contro gli interessi della *civitas*, avrebbero potuto coinvolgere l'intera famiglia stessa nel giudizio di riprovazione sociale, ciò che si sarebbe potuto verificare anche nel caso di una temeraria azione intentata dagli *adulescentes* contro il proprio curatore.

Dubbi di genuinità ancora maggiori sono stati poi avanzati in ordine al primo paragrafo, in cui Ulpiano chiarisce che, se non sia stata commessa una frode, ma una grave negligenza (*Si fraus non sit admissa, sed lata neglegentia*), giacché quest'ultima si avvicina alla prima (*quia ista prope fraudem accedit*), *removeri hunc quasi suspectum oportet*.

Il Pernice[14] appunta i suoi strali sul termine *hunc*, che rimane «vollkommen in der Luft» e richiede «eine active Construction», e sulla menzione della *neglegentia*, dal momento che «*neglegentiam admittere* ist ein zweifelhalter Ausdruck, und die *lata neglegentia*, die der *fraus* nahetritt, überhaupt, namentlich aber hier, recht verdächtig». E di questo parere è anche il Kunkel[15], secondo cui il termine «*neglegentia* ist kein Wort klassisch».

Il De Medio[16] condivide l'interpolazione di *hunc* alla luce del fatto che nel *principium* lo stesso Ulpiano discorreva di tutori al plurale (*suspectos*) e si sofferma a lungo sulla non genuinità dell'equiparazione della rimozione del tutore per grave negligenza a quella avvenuta per dolo[17]. E tale conclusione è fatta propria dal Rotondi[18], dal Lenel[19] e dal Solazzi[20], che ritiene un'aggiunta l'inciso *quasi suspectum*, con la conseguenza che la frase *removeri hunc quasi suspectum oportet* non sarebbe stata scritta in questa forma da Ulpiano oppure sarebbe appartenuta ad un contesto diverso dall'attuale[21].

13. Spina, *I volti della fides*, 128 e n. 145.
14. Pernice, *Parerga*, 174 n. 9. Ma vd. pure Pernice, *Marcus Antistius Labeo*, 186 n. 4.
15. Kunkel, *Diligentia*, 318.
16. De Medio, *Studi sulla culpa lata*, 20-22.
17. Così anche Albertario, *Le valutazioni quantitative*, 302 e n. 3. Cfr. Levy, *Die Haftung mehrerer Tutoren*, 35 n. 1.
18. Rotondi, *La misura della responsabilità*, 98 e n. 2.
19. Lenel, *Culpa lata*, 278-279.
20. Solazzi, *La minore età*, 260-261.
21. Solazzi, *Tutor suspectus*, 147.

Il Beseler[22] fa discendere l'intervento dei compilatori giustinianei, a dire il vero in maniera eccessiva, dalla ricorrenza nel testo dall'aggettivo dimostrativo *ista*.

Il Berger[23] immagina che Ulpiano non avesse usato il verbo *admittere* ma un altro similare, ammette l'interpolazione della frase *quia ista prope fraudem accedit*[24] e congettura che il lemma *hunc* fosse stato aggiunto da un copista[25] e, quindi, che tra il *principium* ed il primo paragrafo sarebbe stata presente, nell'opera originale, un'ignota proposizione giustificativa appunto del termine *hunc*.

Comunque sia, il frammento rivela tutta la sua importanza in quanto attesta che Ulpiano componeva la frattura tra l'accertamento di una condotta rilevante benché *sine fraude* (*Si fraus non sit admissa*)[26] e la pronuncia di *suspectus* mediante un'interpretazione o, forse meglio, un artificio finalizzato a creare una finzione di equivalenza (*quia ista prope fraudem accedit*) tra due situazioni, una reale colposa (*lata neglegentia*) ed una ideale dolosa, a condizione però che la *culpa* fosse di tale gravità (*lata*) da potere essere assimilata al dolo. E quanto ciò sia vero è dimostrato dal termine *quasi*, che, lungi dal potere essere considerato un'aggiunta giustinianea[27], dimostra in modo palese che Ulpiano, ben consapevole di esaminare un caso esorbitante dalla fattispecie tipica che conduceva ad una pronuncia di *suspectus*, operasse un notevole sforzo ermeneutico volto ad estendere gli effetti di tale dichiarazione in forza appunto dell'estrema vicinanza tra le due condotte[28]. Il che ridimensiona molte delle critiche interpolazionistiche di cui si è detto, consentendo così

22. Beseler, *Beiträge zur Kritik* III, 133. Ma vd. pure Beseler, *Beiträge zur Kritik* IV, 246.
23. Berger, *Zur Lehre vom Tutor suspectus*, 68-69 e n. 3.
24. *Contra* Binding, *Die Normen*, 735 n. 53 e 769 e *Culpa*, 26 e nn. 2-3.
25. *Contra* Solazzi, *Tutor suspectus*, 147-248, secondo cui si sarebbe trattato di un intervento compilatorio.
26. Sulla menzione, nel testo, della *fraus* vd. Krüger - Kaser, *Fraus*, 167. E, in proposito, MacCormack, *The liability of the tutor*, 384-385, ritiene che «the problem raised by the text is wheter the grounds stated by Ulpian for the removal of a tutor as *suspectus* are exhaustive. It may be that Ulpian is saying that a tutor can be removed only if there has been *fraus* or *lata neglegentia*. A better approach is to regard him as commenting primarily on *fraus*. A tutor may be removed as *suspectus* for *fraus* and *fraus* is deemed to include *lata neglegentia*. Ulpian does not exclude the possibility that other, less serious misdealings may ground an application for the removal of the tutor».
27. Cfr. Berger, *Zur Lehre vom Tutor suspectus*, 42 n. 2.
28. Che l'avverbio *quasi* costituisca la spia lessicale di una *fictio* è contestato da Casarotti, *Recensione di A. Spina, I volti della fides*, 692.

di superare diversi dubbi di genuinità già evidenziati, ciò che invero è stato riconosciuto dalla dottrina più recente[29] e che può dirsi anche alla luce di un altro testo ulpianeo, D. 26.10.8[30], dal quale si evince, *a contrario*, come la *remotio tutoris* fosse un provvedimento idoneo a colpire non solo il *tutor suspectus*, ma anche il *quasi suspectus*, che si fosse reso inadempiente sotto il profilo della *fides* e della *diligentia*[31].

Nel secondo paragrafo, introdotto dall'avverbio *praeterea*, Ulpiano precisa che altre fattispecie furono aggiunte da un'*epistula* di Settimio Severo ed Antonino Caracalla[32] inviata ad Atrio Clonio (*accesserunt … Clonium*), con la quale si prescriveva che coloro i quali persistessero nel rifiutare di presentarsi, al fine di impedire che fossero decretati gli alimenti[33], fossero privati del loro patrimonio (*nam … praecipitur*)[34] e che, allo scopo di conservarlo, il pupillo fosse immesso nel possesso dei beni di chi era stato giudicato *suspectus* a causa di questa sua intenzione (*reique … est*). E, quanto alle cose destinate a deteriorarsi con il passare del tempo, si ordinava che fossero vendute, una volta nominato un curatore (*quaeque … iubentur*).

Il Solazzi[35], dopo avere puntualizzato che l'esordio del testo dimostra trattarsi di altri casi in cui, come nel paragrafo precedente, non aveva luogo l'*accusatio suspecti tutoris*, sospetta di interpolazione la frase *in possessionem mit-*

29. MacCormack, *The liability of the tutor*, 384; MacCormack, *Culpa*, 181 e 183; Hübner, *Subjektivismus*, 735 e n. 86; Massetto, *Ricerche sul deposito*, 308-309 n. 198; Albanese, *Le persone*, 500 n. 364; Voci, *Diligentia*, 50 e n. 41, 90-91 e n. 22 e 92 e n. 26.

30. D. 26.10.8 (Ulp. 61 *ad ed.*): *Suspectum tutorem eum putamus, qui moribus talis est, ut suspectus sit: enimvero tutor quamvis pauper est, fidelis tamen et diligens, removendus non est quasi suspectus*.

31. Così, giustamente, A. Spina, *I volti della fides*, 155-156. Ma vd. pure Martínez de Morentin Llamas, *Tutela y curatela*, 17, secondo cui il termine *neglegentia* deve essere inteso come «una falta de la obligada *fides*, pues sospechoso es *qui non ex fide tutelam gerit, licet solvendo est*».

32. Sulla titolatura di questa costituzione vd. Morabito, *Les réalités de l'esclavage* 23 n. 21 e 351 e, più recentemente, Babusiaux, *Mentions emphatiques*, 46 e n. 23.

33. Sul punto vd. Kehoe, *Investment*, 29. Di Mario, *Lex commissoria*, 138 n. 35, annovera il testo tra quelli che attestano il rifiuto del tutore di fornire gli alimenti al pupillo «affermando a torto la propria povertà». Ma di quest'ultima specificazione non vi è alcuna traccia nel testo.

34. Gualandi, *Legislazione*, 102, non dubita che tale frase fosse derivata dal testo dell'*epistula*.

35. Solazzi, *La minore età*, 261-262; Solazzi, *Tutor suspectus*, 147-148; Solazzi, *Sull'actio rationibus distrahendis*, 208.

tatur eius, qui suspectus sententia sua factus est, perché mancante del termine *bonorum* ed esprimente un concetto sicuramente estraneo ad Ulpiano e, per di più, inutile nella parte finale *eius, qui suspectus sententia sua factus est* alla luce del fatto che, adottandosi il provvedimento più radicale della rimozione, diventerebbe del tutta superflua la pressione sul tutore con la *missio in possessionem*, ciò che si evince dalla scomparsa di tale frase in I. 1.26.9[36], che riproduce la regola classica. Anche se va detto che, a proposito di quest'ultima frase, questo stesso autore[37] ha successivamente mutato opinione, dubitando che si tratti di un glossema, ma mantenendo comunque ferma l'idea che la frase del testo designante la *missio* in favore del pupillo come *rei servandae causa* – la cui concessione da parte di Settimio Severo ed Antonino Caracalla non può però mettersi in dubbio – non sia genuina.

Tale ricostruzione è stata però confutata dal Berger[38], il quale, oltre a non condividere le affermazioni in ordine all'*incipit* del frammento, non dà alcun rilievo alla mancata menzione del lemma *bonorum* perché sottinteso dal termine *possessionem* e, quindi, verosimilmente oggetto di una svista dell'amanuense e, inoltre, corregge *sententia* in *absentia*, ritenendo infine che, laddove la proposizione *qui suspectus sententia sua factus est* fosse stata introdotta dai commissari giustinianei, il redattore delle Istituzioni non l'avrebbe eliminata. E, più recentemente, l'Albanese[39] ha ritenuto «sostanzialmente genuino» il testo in esame.

Ulpiano, mediante un'interpretazione (*Praeterea accesserunt quaedam species*) corroborata dall'*epistula* imperiale, qualifica dunque la mancata presentazione in giudizio come un'attività fraudolenta ai danni del pupillo e, al contempo, attesta che i tentativi di evitare la prestazione degli alimenti dovessero essere assai ricorrenti nella prassi[40]. Ed è importante rimarcare[41]

36. I. 1.26.9: *Si quis tutor copiam sui non faciat, ut alimenta pupillo decernantur, cavetur epistula divorum Severi et Antonini, ut in possessionem bonorum eius pupillus mittatur: et quae mora deteriora futura sunt, dato curatore distrahi iubentur. Ergo ut suspectus removeri poterit qui non praestat alimenta*.

37. Solazzi, *Il concorso* I, 34 n. 1, II, 12 n. 3 e IV, 195.

38. Berger, *Zur Lehre vom Tutor suspectus*, 48, 71-72 e 74.

39. Albanese, *Le persone*, 501 n. 367.

40. Sull'obbligo del tutore di provvedere opportunamente, con il patrimonio del pupillo, alle spese necessarie per il sostentamento, appunto gli *alimenta*, dell'impubere vd. Albanese, *Le persone*, 480 e n. 263.

41. Spina, *I volti della fides*, 146.

che, come si evince dalla frase *sui copiam perseverant non facere*[42], l'assenza in giudizio[43], secondo il giurista, dovesse avere il carattere della reiterazione e, in aggiunta a ciò, connotata peculiarmente da un dolo specifico (*ne alimenta decernantur*).

Quanto poi al tipo di giudizio ed all'organo ad esso preposto e non esplicitato da Ulpiano, un elemento decisivo è costituito dalla carica rivestita dal destinatario dell'*epistula* di Settimio Severo ed Antonino Caracalla, *Atrius Clonius*, che sappiamo essere stato pretore tutelare tra il 209 ed il 211 d.C. [44].

Tuttavia, questa conclusione può valere solamente per la prima parte del testo, nella quale leggiamo che Settimio Severo ed Antonino Caracalla avevano stabilito che chi persistesse nel rifiutare di presentarsi in giudizio, al fine di impedire che fossero decretati gli alimenti, fosse privato del suo patrimonio, ma non per la parte immediatamente successiva, in cui si afferma che gli stessi imperatori avevano anche deciso che, al fine di conservarlo, il pupillo fosse immesso nel possesso dei beni di chi era stato giudicato *suspectus* a motivo di questa sua intenzione (*reique … est*), con la conseguenza che si ordinava la vendita delle cose destinate a deteriorarsi con il passare del tempo, una volta nominato un *curator bonorum*[45].

E, invero, per comprendere questa aporia, bisogna ricordare, per un verso, che nel procedimento cognitorio dell'*accusatio suspecti tutoris*, dall'evanescente ed ibrida connotazione penale e ad iniziativa pubblica, all'accoglimento dell'accusa non conseguiva, di regola, una vera e propria pena, ma solo la rimozione del *tutor* dichirato *suspectus*, con *decretum* dell'organo giudicante

42. Sul verbo *perseverant*, che ricorre in tale frase, vd. Levy, *Die Haftung mehrerer Tutoren*, 35 n. 1.

43. Sulle cui conseguenze vd. Kaser, *Ruhende und verdrängende Hausgewalt*, 45 e n. 2.

44. Sulla vita e la carriera di Quinto Atrio Clonio, che fu *consul suffectus* sotto Caracalla e completò il suo *cursus honorum* come *legatus Augusti pro praetore* della Spagna citeriore al tempo di Alessandro Severo o poco dopo, vd. Coriat, *La palingénésie des constitutions impériales*, 900 e n. 89; Coriat, *Le prince législateur*, 78, 83 e 312; Nasti, *Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana*, 142 e n. 44 (ivi ampia letteratura citata). Altra letteratura citata in Gualandi, *Legislazione imperiale*, 101 n. 36.

45. Nessun dubbio esiste in ordine al fatto che il *curator* menzionato nel testo fosse il *curator bonorum*, da nominarsi appunto in seguito all'immissione del pupillo nel possesso dei beni del tutore: Solazzi, *Curator impuberis*, 7; Solazzi, *Il concorso* II, 12 e n. 3; Solazzi, *Il concorso* III, 88-89; Pérez Álvarez, *Observaciones sobre D.17.1.22.10*, 356-357 n. 2 e 371 n. 47. Sulla qualifica di *datus* a proposito del *curator*, che compare nel testo (*curatore dato*) ed in altre fonti, vd. Biscotti, *Curare bona*, 103 n. 127 e Biscotti, *Custodia*, 43 n. 54.

comportante l'*infamia*, e, per altro verso, che, in età severiana, competenti a decidere su tale *accusatio* erano – come è attestato da D. 26.10.1.3 dello stesso Ulpiano: *Damus autem ius removendi suspectos tutores Romae praetoribus, in provinciis praesidibus earum* – i *praetores* a Roma ed il *praeses* nelle province.

Il testo in esame è allora importante perché dissipa ogni dubbio in ordine al fatto che, al pari del pretore urbano, anche quello tutelare potesse decidere giudizi di tal fatta, ciò che trova un preciso appiglio nel plurale *praetores* di cui al testo ulpianeo ora ricordato[46] ed in C. 5.47.1, un rescritto del 197 d.C. inviato ad un tale *Tertius* significativamente ancora di Settimio Severo ed Antonino Caracalla[47] come l'*epistula* ad Atrio Clonio, ma non è altrettanto

46. Che al pretore tutelare fosse attribuita anche la competenza alla rimozione di tutori e curatori è ritenuto probabile da Jörs, *Untersuchungen zur Gerichtsverfassung*, 40 e Palazzolo, *Potere imperiale*, 212 n. 24 e, dubitativamente, da Kaser - Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, 464 n. 32 e da Spagnuolo Vigorita, *Imperium mixtum*, 146-147 n. 59.

47. C. 5.47.1: *Si contra matris ultimam voluntatem Fuscinium filio communi tutorem datum probaveris, eum sine damno existimationis a tutela removendum praetor decernet. Quae rescriptio, si in fraude convictus fuerit, non suffragabitur*. Che il *praetor* qui menzionato sia il *tutelaris* è ritenuto probabile da Palazzolo, *Potere imperiale*, 212-213. Con questo rescritto – del quale ho avuto modo di occuparmi in *Le costituzioni*, 56-58 – il richiedente è rinviato alla *cognitio extra ordinem* del pretore tutelare per la *remotio suspecti tutoris* ed in esso non vi è alcuna traccia di un'assunzione della lite da parte dell'imperatore e del relativo invio della decisione ad un suo subalterno, ma, al contrario e più semplicemente, di un'istruzione data dall'autorità imperiale al magistrato specificamente competente per la materia di cui si tratta. Da ciò si evince allora che gli imperatori non avevano alcun interesse ad invadere la giurisdizione dei magistrati e dei funzionari per il semplice motivo che l'autorità imperiale si accontentava, in maniera assai lungimirante, di limitare fortemente, appunto per mezzo dei rescritti, il potere discrezionale degli organi giusdicenti. Non vi era perciò alcuna ragione di ingerirsi nell'ambito della loro giurisdizione, che, come è dimostrato in maniera inconfutabile dai tanti rinvii contenuti nei rescritti al giudice *cuius de ea re notio est* ovvero al *iudex competens*, rimaneva dunque formalmente intatta, giacché tanto i vecchi magistrati repubblicani quanto i nuovi funzionari imperiali giudicanti *extra ordinem* avevano perduto ogni autonomia ed erano diventati fedeli esecutori della volontà imperiale a tal punto che preferivano rivolgersi direttamente all'imperatore anziché esercitare quel potere discrezionale in teoria sempre loro spettante. Ed è proprio da questo rilievo che discende la conseguenza che il *rescriptum* imperiale viene in sostanza a prendere il posto del responso giurisprudenziale, dal momento che i privati trovano ora assai più producente rivolgersi all'imperatore piuttosto che ai giuristi. L'avere considerato il *rescriptum* come una specie di *responsum* imperiale, che rispetto a quello giurisprudenziale presentava anche il vantaggio di non potere essere contraddetto in quanto proveniente dal 'principe giureconsulto', aiuta dunque a comprendere perché l'indubbia ingerenza esercitata dal potere imperiale per mezzo

decisivo nel dare una risposta all'interrogativo se il pretore tutelare potesse disporre anche la *missio in possessionem rei servandae causae* nei beni del *tutor suspectus* in favore del *pupillus*.

Ora, come risulta dalla stretta concatenazione delle due disposizioni dell'*epistula* (privazione del patrimonio e *missio in possessionem*) legate tra loro dal *que* posposto a *rei*, *prima facie* sembrerebbe doversi riconoscere al *praetor tutelaris* tale potere, ma il condizionale è d'obbligo.

Infatti, nel caso della *missio in possessionem* del pupillo nei beni del tutore a garanzia degli alimenti dovutigli si possono formulare due ipotesi: o ritenere che la giurisdizione sulla rimozione dei tutori fosse considerata esclusiva, cosicché qualunque mezzo processuale, anche di origine estranea alla *cognitio*, mirante alla protezione dell'interesse dei *pupilli*, sarebbe stato necessariamente assorbito nell'ambito della giurisdizione del pretore tutelare e, quindi, del processo *extra ordinem*, o, al contrario, immaginare che, trattandosi di un rimedio previsto dall'editto non ai fini dell'accertamento del rapporto controverso, ma semplicemente allo scopo della tutela interinale di una situazione processuale, il *praetor* (urbano o peregrino) ne avesse la competenza anche nei riguardi della *remotio tutoris*. Ed è chiaro che, mentre nella prima ipotesi dovremmo ammettere non solo l'estensione della *missio in possessionem* alla *remotio suspecti tutoris*, ma anche un assorbimento della competenza e della disciplina processuale della *missio* nelle mani del *praetor tutelaris*, nella seconda saremmo invece costretti a pensare a due competenze separate, quella del pretore tutelare per l'accertamento della *remotio tutoris* e quella del pretore urbano per la concessione del provvedimento cautelare di *missio in possessionem*. Con la conseguenza che tra questi due pretori vi fosse una necessitata collaborazione, in quanto in un singolo processo doveva essere adottato un provvedimento – quale appunto la *missio in possessionem* – per il quale il pretore tutelare non era competente, sicché quest'ultimo era costretto a rimandare le parti davanti al pretore urbano (o peregrino).

---

dei rescritti non venne attuata configurando questo tipo di *constitutio principis* come atto processuale vero e proprio, snaturandosene così l'origine ed il carattere di atto avente valore esclusivamente interpretativo. Ciò che è confermato dall'ingombrante presenza di rescritti di età severiana aventi valore unicamente interpretativo, per mezzo dei quali l'imperatore si limitava solamente a definire il punto di diritto controverso e, talora implicitamente e talaltra esplicitamente, rinviava le parti al giudice competente, al quale solo, accertata la verità dei fatti, sarebbe poi spettata la definizione della controversia e l'emanazione della sentenza.

Sul piano astratto, la prima soluzione sembrerebbe la più attendibile, se non addirittura scontata, dal momento che il pretore tutelare era fornito di *imperium* al pari degli altri pretori (*urbanus*, *peregrinus*, *fideicommissarius*, *fiscalis*, *de liberalibus causis*, *hastarius*)[48] e la *missio in possessionem* era espressione dell'*imperium* magistratuale[49], potendosi addirittura congetturare che il *praetor tutelaris* emanasse anch'esso, al pari del pretore urbano, degli editti contenenti la previsione della *missio in possessionem rei servandae causa* in favore dei pupilli[50].

Tuttavia, sulla scorta di quanto altrove[51] ho cercato di dimostrare a proposito della *missio in possessionem fideicommissorum servandorum causa* concessa in analogia con la *missio in possessionem legatorum servandorum causa* ed anche sulla base di una riconosciuta ricorrenza di procedimenti «all'interno dell'*ordo*, e quindi di una utilizzazione del diritto onorario in ausilio del diritto straordinario» affermata dall'Impallomeni[52] proprio in riferimento alla *missio in possessionem* di cui al testo in esame, credo che vada accolta la seconda soluzione, dovendosi così leggere il passo di Ulpiano nel senso che la competenza in materia di *remotio suspecti tutoris* spettasse al pretore tutelare e, invece, quella sulla *missio in possessionem rei servandae causa* in favore dei *pupilli* rimanesse ancora in capo al pretore urbano (o peregrino).

E, in questo senso, non mi sentirei affatto di escludere che, per quanto nel testo ulpianeo non si menzionino né il *praetor tutelaris* né il *praetor urbanus*, l'esistenza di due competenze separate per la *remotio tutoris* e l'emanazione del provvedimento cautelare della *missio* da parte rispettivamente del pretore tutelare e del pretore dell'*ordo* fosse il motivo od uno dei motivi di

48. Come è stato evidenziato da Palazzolo, *Potere imperiale*, 210-211 e Palazzolo, *Processo civile*, 103, per tutti questi pretori, anche se concettualmente si tratta di *iurisdictio mandata*, cioè di delega da parte dell'imperatore, in realtà si era andata definendo una competenza propria, ben precisata nei suoi poteri e nei suoi limiti, nei cui confronti il *princeps* non aveva alcun potere di supremazia, trattandosi non di funzionari imperiali, ma di magistrati appartenenti al vecchio ordine repubblicano.

49. D. 2.1.4 (Ulp. 1 *ad ed.*): *Iubere caveri praetoria stipulatione et in possessionem mittere imperii magis est quam iurisdictionis*.

50. L'esistenza di editti dei pretori fedecommissario e tutelare, analoghi se non addirittura identici a quelli del pretori urbano, peregrino e provinciale, è affermata da Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 221, il quale però non cita alcuna fonte che possa suffragare la sua asserzione, ed è invece decisamente negata da Krüger, *Geschichte der Quellen*, 93.

51. Arcaria, *Missio in possessionem*, *passim*.

52. Impallomeni, *L'efficacia del fedecommesso*, 84.

dubbio che avevano indotto Atrio Clonio a chiedere lumi a Settimio Severo e Caracalla, i quali dispongono l'utilizzo, all'interno della *cognitio extra ordinem* del pretore tutelare, di un tipico rimedio pretorio quale era appunto la *missio in possessionem rei servandae causa*.

Infatti, se è noto che tale *missio* inizialmente, cioè nel processo dell'*ordo*, fosse uno strumento coercitivo-cautelare adoperato per assicurare il regolare svolgimento del processo, data l'inesistenza nel processo formulare di un procedimento contumaciale, trovando applicazione nel caso in cui l'*in ius vocatus* non avesse ottemperato all'invito del *vocans* di presentarsi in giudizio, è altrettanto risaputo che l'applicazione di questo rimedio all'interno della *cognitio extra ordinem* non trovava alcuna giustificazione, dal momento che, in questo nuovo sistema, il processo poteva iniziare, continuare a svolgersi sino alla fine e concludersi con una sentenza anche in contumacia, cioè in assenza del convenuto, che, nel testo in esame, era il *tutor suspectus*.

Pertanto, Atrio Clonio avrebbe potuto procedere tranquillamente ad emanare una sentenza dichiarativa dello *status* di *suspectus* nei confronti del *tutor* che non si era presentato in giudizio e, in effetti, che a ciò egli avesse provveduto si evince dalla parte finale del frammento, in cui si afferma che tale tutore *suspectus factus est* a causa del suo comportamento.

Il suo dubbio e, quindi, il suo rivolgersi agli imperatori era però giustificato dal fatto che l'assenza in giudizio del tutore non era stata occasionale, ma reiterata (*sui copiam perseverant non facere*), arrecando così un grave nocumento al *pupillus*, al quale occorreva porre riparo.

Settimio Severo e Caracalla rispondono che, a carico del *tutor suspectus*, si dovesse disporre la privazione del patrimonio e, in favore del *pupillus*, la *missio in possessionem rei servandae causae*, che, però, a mio avviso, non sarebbe stata adottata dal pretore tutelare, competente solamente a dichiarare *suspectus* il tutore, bensì dal pretore urbano (o peregrino).

Conclusione, questa, che mi sembra avvalorata, in via analogica, da un rescritto emanato nel 204 d.C. significativamente ancora di Settimio Severo ed Antonino Caracalla e riguardante l'*indefensio*, C. 2.12.3[53], in cui viene in considerazione la *missio in possessionem rei servandae causae* contemplante,

53. C. 2.12.3 *Eum, qui res agit heredum, a quibus tibi deberi fideicommissum dicis, evoca ad pretorem virum clarissimum, qui aut respondere tibi cogetur aut administratione negotiorum secundum formam iurisdictionis prohibebitur. Deliberabit autem praetor, si non defendat heredes, debeatne te mittere in possessionem, secutus iurisdictionem, quae exerceri adversus indefensos solet*.

tra le ragioni per le quali viene concessa, l'ipotesi del pupillo, il quale, convenuto, dai creditori, non fosse difeso né dal tutore né da altri.

Ebbene, come credo di avere dimostrato[54], il *praetor* menzionato (due volte) in tale provvedimento, lungi dal potere essere individuato nel pretore fedecommissario, è invece l'*urbanus* e gli imperatori indicano al richiedente *Pomponius* la via del rimedio pretorio anziché quella *extra ordinem* per un istituto, quale il fedecommesso, la cui tutela era all'epoca dei Severi attribuita ai consoli ed al *praetor fideicommissarius*, esprimendo così un preciso indirizzo di politica giudiziaria imperiale consistente nel privilegiare il rimedio pretorio della *missio in possessionem* rispetto ad altri provvedimenti esecutivi del procedimento *extra ordinem* e, quindi, nel tenere distinte e separate le competenze per la concessione della *missio*, spettante al pretore urbano, e l'accertamento del diritto, di pertinenza del pretore fedecommissario.

Quanto ciò sia vero è poi confermato da un altro testo ulpianeo, D. 2.12.2[55], che enumera una serie alquanto numerosa di provvedimenti, che potremmo definire 'd'urgenza', che, secondo un'*oratio in senatu recitata* di Marco Aurelio, il *praetor* menzionato nel testo poteva adottare anche *diebus feriaticis*. E si tratta di provvedimenti che si riferiscono tanto ad istituti (ed a relative competenze processuali) regolati dall'editto pretorio e, tra questi, per quel che qui più ci interessa, la *missio in possessionem rei servandae causae*, quanto ad istituti che ne erano estranei, e la cui normale tutela processuale aveva luogo all'interno della *cognitio extra ordinem*. Infatti, anche in questo caso ritengo di avere dimostrato[56] che tale *praetor* fosse quello *urbanus*, attestando quindi tale frammento l'esistenza di competenze distinte e separate per l'accertamento del diritto e l'emanazione dei provvedimenti cautelari e d'urgenza, dovendosi conseguentemente ritenere che, in riferimento ai secondi, previsti nell'editto pretorio, si avesse una competenza unica del pretore formulare a

54. Arcaria, *Missio in possessionem*, 265-269.

55. D. 2.12.2 (Ulp. 5 *ad ed.*): *Eadem oratione divus Marcus in senatu recitata effecit de aliis speciebus praetorem adiri etiam diebus feriaticis: ut puta ut tutores aut curatores dentur, ut officii admoneantur cessantes, excusationes allegentur, alimenta constituantur, aetate probentur, ventris nomine in possessionem mittatur, vel rei servandae causa, vel legatorum fideivecommissorum, vel damni infecti: item de testamentis exhibendis: ut curator detur honorum eius, cui an heres exstaturus sit incertum est: aut de alendis liberis parentibus patronis: aut de adeunda suspecta hereditate: aut ut aspectu atrox iniuria aestimetur: vel fideicommissaria libertas praestanda.*

56. Arcaria, *Missio in possessionem*, 263-265.

prescindere dalla materia trattata, il cui accertamento sarebbe stato devoluto, a seconda dei casi, ai magistrati dell'*ordo* od a quelli della *cognitio*.

E, in analogia con quanto avvenuto per la *missio in possessionem fideicommissorum servandorum causa*[57], si può immaginare che anche il trasferimento di competenza della *missio in possessionem rei servandae causa* in favore dei pupilli di cui a D. 26.10.7.2 dal pretore urbano a quello tutelare dovette avere luogo negli anni immediatamente susseguenti a Caracalla, più precisamente con Alessandro Severo, ciò avvenendo in seguito alla trasformazione della sua originaria funzione cautelare-coercitiva in una nuova, decisamente esecutiva.

Peraltro, che la competenza alla *remotio suspecti tutoris* conseguente all'accertamento dello *status* di *suspectus* nei confronti del *tutor* che non si fosse presentato in giudizio fosse del pretore tutelare giudicante *extra ordinem* mi sembra trovare conferma nel terzo ed ultimo paragrafo, in cui Ulpiano afferma che, parimenti (*Item*), se chi è stato nominato tutore non compaia in giudizio (*si* ... *compareat*), è solito essere convocato mediante editti (*solet* ... *evocari*) e, se non sia comparso nuovamente (*novissimeque* ... *fecerit*)[58], suole essere rimosso come *suspectus* per il fatto stesso di non essersi presentato (*ut* ... *fecit*), il che deve essere pronunciato assai di rado e dopo una diligente indagine (*Quod* ... *est*).

Il Solazzi[59], dopo avere sottolineato che l'avverbio iniziale *Item* prova che nel frammento si continuasse l'esposizione dei casi della stessa specie, ha ritenuto interpolati l'inciso *ut suspectus* – affermazione, questa, revocata però in dubbio in un successivo scritto[60] – e le frasi *ob hoc ipsum, quod copiam sui non fecit*, quale motivo inutilmente ripetuto, e – seguito sul punto dall'Aru[61] – *Quod et perraro et diligenti habita inquisitione faciendum est*, in quanto emblema enunciante una riserva che si rinviene sviluppata in D. 27.2.6 di Trifonino[62], con la conseguenza che, del testo, sarebbe stata genuina sola-

57. Arcaria, *Missio in possessionem*, 292-297.

58. Sul termine *novissime*, che ricorre in tale frase, vd. Levy, *Die Haftung mehrerer Tutoren*, 35 nt. 1.

59. Solazzi, *La minore età*, 262-263 e Solazzi, *Tutor suspectus*, 148-149.

60. Solazzi, *Fantasie*, 183 n. 1: «è dubbio e probabilmente da escludere che sia emblematico *ut suspectus*; la locuzione presso i classici significa che il tutore è rimosso come se fosse sospetto, come se fosse stato dichiarato sospetto in base al *crimen suspecti*».

61. Aru, *Il processo civile contumaciale*, 168.

62. D. 27.2.6 (Tryph. 14 *disp.*): *Si absens sit tutor et alimenta pupillus desideret, si quidem neglegentia et nimia cessatio in administratione tutoris obiciatur, quae etiam ex hoc arguatur,*

mente la prima parte, in relazione alla quale sarebbe lecito però dubitare che essa si riferisse al tutore testamentario, dal momento che la soppressione del termine *testamento* davanti a *datus* non avrebbe lasciato tracce[63].

Come per il paragrafo precedente, anche in questo caso queste conclusioni non sono state accolte dal Berger[64], il quale, pur condividendo l'interpolazione della frase finale *Quod et perraro et diligenti habita inquisitione faciendum est*, ha rigettato l'idea che la frase *ob hoc ipsum, quod copiam sui non fecit* sia di fattura compilatoria, perché la forza del discorso poggia sull'inciso *ob hoc ipsum*, giudicando così il frammento sostanzialmente genuino. Conclusione, questa, fatta propria anche, più di recente, dall'Albanese[65].

Il testo è dunque chiaro: alla pronuncia di *suspectus* ed alla sua conseguente *remotio* si può giungere solamente in seguito al fallito esperimento di una serie di convocazioni edittali ed in seguito ad un'istruzione condotta con particolare scrupolo e serietà[66], con la conseguenza che solo qualora il tutore non vi avesse ottemperato, sarebbe scattato il provvedimento di rimozione[67] – adottato, secondo il Pernice[68], con *decretum* e *pro tribunali* – appunto per il fatto stesso di non essersi presentato.

Pertanto, come bene è stato messo in luce dalla Spina[69], Ulpiano rimarca l'emergere del dolo del tutore da un'assenza verificatasi nonostante i ripetuti tentativi di convocazione, che escluderebbero la mancata presentazione per mera colpa, ma, al contempo, ammonisce che l'*accusatio suspecti tutoris* in

---

quod per absentia eius deserta derelictaque sunt pupilli negotia, evocatis adfinibus atque amicis tutoris praetor edicto proposito causa cognita etiam absente tutore vel removendum eum, qui dignus tali nota videbitur, decernet vel adiungendum curatorem: et ita qui datus erit, expediet alimenta pupillo. Si vero necessaria absentia tutori set inprovisa acciderit, forte quod subito ad cognitionem principalem profectus nec rei suae providere nec consulere pupillo potuerit et speratur redire et idoneus sit tutor nec expediat alium adiungi et pupillus alimenta de re sua postulet: recte constituetur ad hoc solum, ut ex re pupilli alimenta expediat.

63. Solazzi, *Fantasie*, 182-183.

64. Berger, *Zur Lehre mehrerer Tutoren*, 48, 72 e 76.

65. Albanese, *Le persone*, 499-500 n. 361, 501 n. 369 e 502 n. 371.

66. Così anche Desanti, *De confirmando tutore*, 170-171, secondo cui «il termine '*inquisitio*', e la corrispondente voce '*inquirere*', rimandano essenzialmente all'indagine approfondita, diligente, scrupolosa contrapposta – sul piano del metodo – all'indagine sommaria, superficiale».

67. Sul punto vd. anche Kaser, *Ruhende und verdrängende Hausgewalt*, 45 e n. 2.

68. Pernice, *Parerga*, 173 e n. 5.

69. Spina, *I volti della fides*, 147-148.

simili casi dovesse avere luogo solo raramente (*perraro*)[70] e dopo un'acribica e puntuale indagine. È possibile allora che il giurista sottolineasse la necessità di un'istruzione di tal fatta a causa della particolare delicatezza dell'ipotesi prospettata nel testo: la mancata comparizione del tutore, pur non integrando di per sé un atto fraudolento, ma essendo equiparabile al dolo unicamente laddove fosse accompagnata da inequivocabili supporti probatori, poteva condurre alla rimozione del tutore. E, in ogni caso, la chiusa del testo *et perraro et diligenti habita inquisitione faciendum est* attesta in maniera palese che tale procedura fosse vista da Ulpiano con sfavore, ciò che può essere addebitato al fatto che egli ritenesse preferibile evitare la *remotio* del tutore che non si fosse reso mai disponibile a causa di una sua assenza fisica, che, in quanto reiterata, poteva essere addebitata anche a fondati e giustificati motivi[71]. Ciò che, insieme all'evidenza letterale che il tutore fosse stato *datus*, lascia immaginare che quest'ultimo si trovasse in una situazione nella quale il *munus*, laddove ritenuto eccessivo od inopportuno, poteva essere evitato mediante lo strumento delle *excusationes*, le quali, operando come rimedio preventivo, sarebbero state preferibili all'esperimento di un'*accusatio suspecti tutoris*, che, una volta intrapresa, si sarebbe caratterizzata per l'estremo rigore anche sotto il profilo probatorio.

Al di là di ciò, quello che occorre mettere qui in rilievo è che il paragrafo in esame riguardava un tutore che, proprio perché non presentatosi in giudizio, veniva a trovarsi nello stato di *absens*, rendendo così necessari l'introduzione di una procedura contumaciale[72] e, a questo scopo, il ricorso da parte dell'organo procedente agli *edicta*, ciò avvenendo «perché la *denuntiatio*, col suo carattere essenzialmente privato, non poteva mai porre il convenuto in istato di contumacia»[73]. La citazione per mezzo di *edicta* era posteriore alla manca-

70. Sull'utilizzo di tale avverbio nella giurisprudenza romana e, in particolare, da parte di Ulpiano vd., con citazione di fonti e letteratura, Spina, *I volti della fides*, 147 n. 189. Ma vd. pure, in precedenza, Honoré, *Ulpian*, 72-73 e n. 793 e 197 e n. 81.

71. E questo perché, secondo Bellodi Ansaloni, *Ricerche sulla contumacia*, 116, «il giudice è tenuto comunque a ricercare la *veritas rei*. Soltanto su questa base ha senso ammettere che si svolgano processi contumaciali».

72. Sul punto vd. Obarrio Moreno, *El proceso por contumacia*, 65-66, che correla il paragrafo in esame a D. 40.12.27.2 (Ulp. 2 *De off. cons.*): *Quod si is, qui pro sua libertate litigat, desit, contradictor vero praesens sit, melius erit inaugeri causam eius sententiamque proferri: si enim liquebit, contra libertatem dabit: evenire autem potest, ut etiam absens vincat: nam potst sententia etiam secundum libertatem ferri*.

73. Aru, *Il processo civile contumaciale*, 141.

ta comparizione in giudizio del tutore, al quale, peraltro, doveva essere stata in qualche modo comunicata la causa che veniva intentata nei suoi confronti, e tale comunicazione, dal momento che non lo rendeva immediatamente contumace, non poteva essere stata fatta che a mezzo di *denuntatio* privata[74].

Quanto poi all'organo giusdicente che aveva disposto l'*evocatio edictis* di cui al testo (*solet edictis evocari*)[75], si deve ritenere, con l'Aru[76], che si trattasse del pretore tutelare e, quindi, che D. 26.10.7.3 costituisca una precisa conferma del fatto che la competenza alla *remotio suspecti tutoris* conseguente all'accertamento dello *status* di *suspectus* nei confronti del *tutor* che non si fosse presentato in giudizio di cui al paragrafo precedente spettasse a questo medesimo organo giudicante *extra ordinem*.

2. Ed è proprio in relazione a tale competenza che viene in considerazione il secondo frammento:

> D. 26.10.2 (Ulp. 1 *de omn. trib.*): *Libertus quoque si fraudulenter gessisse tutelam filiorum patroni probetur, ad praefectum urbis remittetur puniendus*.

Ulpiano afferma che anche il liberto, se è provato che abbia gestito fraudolentemente la tutela dei figli del patrono (*Libertus … probetur*), sarà rimesso al *praefectus urbi* affinché sia punito (*ad praefectum … puniendus*).

Il testo, che è riprodotto nelle Istituzioni giustinianee (1.26.11) con la sola aggiunta dell'inciso *vel nepotum* subito dopo il termine *filiorum*[77] e l'utilizzo

74. *Contra* Boyé, *La denuntiatio*, 160 n. 14, secondo cui il paragrafo in esame e D. 27.2.6 e D. 38.17.2.41 «visent le cas de tuteurs qui n'ont pas rempli leurs functions et non l'hypothèse d'un defaut sur une première citation». Cfr. Guasco, *Gli atti introduttivi*, 71-72, secondo cui l'*evocatio edictis* di cui al testo poteva essere disposta anche successivamente ad un procedimento fallito di *denuntiatio ex auctoritate* o di *evocatio litteris*, con la conseguenza che tale *evocatio* sarebbe potuta essere promossa direttamente se gli interessati avessero avuto già conoscenza di un'irreperibilità del tutore negligente oppure in seconda battuta a seguito appunto di una *denuntiatio* non andata a buon fine.

75. Sul punto vd. Boyé, *La denuntiatio*, 191, secondo cui, «quand *evocare* est accompagné de la mention des *edicta* et des *litterae*, à l'exclusion des *denuntiationes*, il ne désigne évidemment qu'un acte officiel», ed anche, seppure limitatamente, Biscardi, *Le papyrus*, 326 e n. 30.

76. Aru, *Il processo civile contumaciale*, 142.

77. Su questa diversità vd. Berger, *Zur Lehre vom Tutor suspectus*, 48 e Ebrard, *Über die Quellen*, 330 e n. 6. Secondo Chiazzese, *Confronti Testuali*, 223-224 e n. 6, l'aggiunta *vel nepotum* a *filiorum* sarebbe una delle tante utilizzate dai commissari giustinianei al fine di integrare l'elenco delle persone alle quali una determinata norma si riferiva, senza ampliare

del verbo *remittere* al presente (*remittitur*) invece che al futuro (*remittetur*)[78], costituisce una delle rare testimonianze delle conseguenze punitive connesse all'*accusatio suspecti tutoris* e, nel nostro caso, in particolare al compimento di attività esplicitamente fraudolente[79] da parte di un liberto, la cui repressione – giustificata dallo speciale legame fiduciario esistente tra quest'ultimo ed il *patronus* e la sua famiglia «in un doppio intreccio che coinvolge tanto la *fides* del rapporto di patronato, quanto la *fides* di colui il quale *tutelam gessit*»[80] – è affidata al *praefectus urbi*.

Se quindi la competenza di questo alto funzionario imperiale[81] e le severe misure sanzionatorie da esso irrogate nei confronti del liberto erano legittimate sia dalla gravità del suo agire e sia dalla sua qualità personale di tale soggetto agente, che hanno indotto il Cosentini[82] a ravvisare nel testo in esame un'ipotesi di ingratitudine dei liberti verso i patroni perseguibile mediante un'*accusatio ingrati* ed attestata da D. 37.14.19[83], si poneva tuttavia il problema di un conflitto di competenza con il pretore tutelare, al quale, come si è visto nel paragrafo precedente, spettava la *remotio suspecti tutoris* conseguente all'accertamento appunto dello *status* di *tutor suspectus*. E ciò, perché, come bene è stato sottolineato dallo Spagnuolo Vigorita[84], «l'inflizione di una pena, prevista in alcune fattispecie di maggior gravità nel profilo oggettivo e soggettivo, appariva estranea alla configurazione tipica del *crimen suspecti*».

Ulpiano acclarava perciò che, in questi casi più gravi, la competenza fosse del *praefectus urbi* e, pur non esplicitandolo per nulla, lasciava intendere che

tuttavia la portata genuina della norma medesima, la quale presupponeva già nel testo originario anche i soggetti che vennero inseriti per completezza nella redazione giustinianea. Ciò che si verificava, ad esempio, per la menzione del pupillo insieme al minore, del curatore al tutore, del tutore testamentario al legittimo, della donna all'uomo e viceversa, degli acquirenti a titolo particolare all'erede e, appunto come nel testo in esame, dei nipoti ai figli.

78. Ciò che avviene perché il verbo al presente sembra conferire maggiore efficacia alla formulazione di un principio giuridico: Chiazzese, *Confronti Testuali*, 209 e n. 1.

79. L'avverbio *fraudulenter* è ritenuto non classico da Beseler, *Unklassische Wörter*, 81. Cfr. Krüger - Kaser, *Fraus*, 158.

80. Spina, *I volti della fides*, 114.

81. Sulla quale vd. Kaser, *Die Geschichte der Patronatsgewalt*, 129-130 e n. 1; Schiller, *The Jurists*, 338; Wilinski, *Intorno all'accusatio*, 561 e n. 10; de Churruca, *Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi*, 313 e n. 70.

82. Cosentini, *Studi sui liberti*, 211 e n. 2 e 220 n. 1.

83. D. 37.14.19 (Paul. 1 *sent.*): *Ingratus libertus est, qui patrono obsequium non praestat vel res eius filiorumve tutelam administrare detractat*.

84. Spagnuolo Vigorita, *Imperium mixtum*, 121.

il pretore tutelare, competente appunto solo per la rimozione del *tutor suspectus*, dovesse rimettere il liberto alla *cognitio* del primo[85]. Ciò che, lungi da essere una mera supposizione[86], trova una precisa conferma in C. 5.37.4[87] del 213 d.C. e, soprattutto, in un altro passo dello stesso giurista, D. 26.10.1.8, in cui si precisa che, se un plebeo fosse stato accusato davanti al *praetor* di atti alquanto atroci commessi durante la tutela (*Si quis de plebeis ob facta atrociora in tutela admissa fuerit apud praetorem accusatus*), egli sarebbe stato rimesso al *praefectus urbi* per essere severamente punito (*remittitur ad praefectum urbis graviter puniendus*): le due fattispecie sono accomunate dalla repressione di comportamenti assai riprovevoli (fraudolenti in D. 26.10.2 e, genericamente, *atrociora* in D. 26.10.1.8) e dalla condizione dell'*accusatus* (plebeo in 26.10.2 e liberto in D. 26.10.1.8) e collegate certamente tra loro dalla congiunzione *quoque*, «di verosimile origine compilatoria»[88], che compare all'inizio di D. 26.10.2.

Pertanto, il testo in esame appare importante perché attesta che il richiamo da parte di Ulpiano al *praefectus urbi* era finalizzato a prevenire l'insorgenza di veri e propri conflitti di competenza causati dall'indeterminatezza dei confini esistenti tra le concorrenti competenze in materia di accertamento dello *status* di *tutor suspectus* e di conseguente *remotio* del tutore dei due diversi organi giusdicenti *extra ordinem* a ciò preposti, quali, appunto, il *praetor tutelaris* ed il *praefectus urbi*.

3. E sempre al pretore tutelare fa riferimento il terzo ed ultimo frammento, nonostante questo testo sembrerebbe alludere, *prima facie*, al pretore formulare:

> D. 26.10.4 (Ulp. 1 *de omn. trib.*): *Hae enim causae faciunt, ut integra existimatione tutela vel cura quis abeat*. 1. *Decreto igitur debebit causa removendi significari, ut appareat de existimatione*. 2. *Quid ergo si non significaverit causam remotionis decreto suo? Papinianus ait debuisse dici hunc integrae esse famae, et est verum*. 3. *Si praetor sententia sua non removerit tutela, sed gerere prohibuit, dicendum est magis esse, ut et hic desinat tutor esse*. 4. *Qui nihil gesserunt, non possunt suspecti postulari, verum ob ignaviam vel neglegentiam vel dolum, si dolo fecerunt, possunt removeri*.

85. Così anche Spagnuolo Vigorita, *Imperium mixtum*, 121 e 147 e n. 61.
86. Cfr. Pernice, *Parerga*, 170 e n. 4.
87. C. 5.37.4 (Imp. Antoninus A. *Proculae*): *Nisi eam pecuniam, quam constiterit libertum paternum tutorem filiae tuae rationi eius debere, vel deposuerit vel in praediorum comparationem converterit, remittetur ad praefectum urbis, secundum ea quae constituta sunt arbitrio eius puniendus*.
88. Spina, *I volti della fides*, 113.

Nel *principium*, Ulpiano – in evidente continuità con l'ultimo paragrafo del frammento immediatamente precedente (D. 26.10.3.18)[89], in cui segnalava che la rimozione del tutore per mera colpa determinava l'abbandono dell'*officium tutoris*, precisava che la rimozione poteva essere dovuta a lentezza, rusticità, indolenza, semplicioneria o stupidità ed individuava le condotte che comportavano, o meno, l'*infamia* – afferma che tali condotte (*Hae causae*) portano infatti (*enim faciunt*) all'abbandono dell'ufficio di tutore o curatore, ma ne mantengono intatta la reputazione (*ut integra existimatione tutela vel cura quis abeat*)[90].

Secondo il Solazzi[91], dal momento che D. 26.10.4 è collegato con quello precedente ed il *principium* contiene una giustificazione o, meglio, una ricapitolazione della massima enunciata in D. 26.10.3.18, non si può dubitare che, al pari di quest'ultimo passo, anche in D. 26.10.4pr. l'inciso *vel cura* sia stato inserito dai compilatori. Opinione, questa, che è stata condivisa anche dal Lenel[92] (seppure in maniera dubitativa) e dal Levy[93] e, al contrario, non accolta dal Kaser[94], il quale ritiene che il *principium* ed i primi due paragrafi di D. 26.10.4 siano «sachlich klassisch».

Comunque sia, come si legge nel primo paragrafo, proprio perché il tutore conservava integra la propria reputazione, il motivo della sua *remotio* doveva essere necessariamente esplicitato nel *decretum* (*Decreto igitur debebit causa removendi significari*)[95], in modo tale che vi fosse chiarezza in ordine alla sorte della sua *existimatio*[96] (*ut appareat de existimatione*)[97].

89. D. 26.10.3.18 (Ulp. 35 *ad ed.*): *Qui ob segnitiam vel rusticitatem inertiam simplicitatem vel ineptiam remotus sit, in hanc causa est, ut integra existimatione tutela vel cura abeat. Sed et si quis ob fraudem non removebit aliquem, sed ei adiunxerit, non erit famosus, quia non est abire tutela iussus*.

90. Sull'inciso *integra existimatio*, che si rinviene anche nel secondo paragrafo del medesimo testo nella forma di *integra fama*, e sulla costruzione *tutela abeat* invece di *a tutela abeat* vd. Berger, *Zur Lehre vom Tutor suspectus*, 43-44 e 77 n. 1 e Kaser, *Infamia*, 231 e n. 58.

91. Solazzi, *La minore età*, 164 e 289 e Solazzi, *Istituti tutelari*, 215.

92. Lenel, *Die cura minorum*, 184.

93. Levy, *Die Haftung mehrerer Tutoren*, 35 nt. 1.

94. Kaser, *Infamia*, 253 n. 151.

95. Sulla classicità, o meno, dell'espressione *causa removendi*, che ricorre in questa frase, vd. Kaser, *Zur juristischen Terminologie*, 108 e n. 45.

96. Sulla quale vd., ampiamente, Greenidge, *Infamia*, 1-17 e, più limitatamente, Kaser, *Infamia*, 231 e n. 58 e Saller, *Patriarchy*, 200.

97. Sul significato del verbo *apparere*, che ricorre in questa frase finale (*appareat*), vd., recentemente, Damon, *C. Iuli Caesaris commentariorum*, 102; Damon, *Studies on the Text*

Il provvedimento di rimozione era dunque adottato con un *decretum* – la cui forma potrebbe confermare il «valore urgente e interinale della *remotio tutoris*»[98] – del quale Ulpiano non specifica però quale fosse l'organo emanante[99], che il Mancuso[100] ha ravvisato nel pretore formulare.

E di *decretum*, ugualmente senza indicarne espressamente l'organo emanante, Ulpiano discorre anche nel secondo paragafo, in cui ricorda che, qualora in questo provvedimento non fosse stata indicata la *causa remotionis*[101] del tutore (*Quid ergo si non significaverit causam remotionis decreto suo*)[102], Papininiano si era espresso in favore dell'integrità della sua reputazione (*Papinianus ait debuisse dici hunc integrae esse famae*)[103]. Opinione, questa, accolta dallo stesso Ulpiano invocando un criterio di verità (*et est verum*): al dubbio procedimentale che si poneva allorquando il *decretum* fosse carente della causa di rimozione Papiniano rispondeva allora facendo ricorso ad una presunzione di *favor suspecti tutoris*[104].

Anche in questo caso, il Mancuso[105] ha ritenuto che dietro il termine *suo* specificativo del lemma *decreto* (*decreto suo*) si nasconda il *praetor* dell'*ordo*.

A me sembra, però, che questa ricostruzione non possa essere accolta alla luce di quanto leggiamo nel terzo paragrafo, e cioè che, se il *praetor sententia sua* non abbia rimosso il tutore ma gli abbia proibito di gestirla (*Si praetor sententia sua*

of Caesar's Bellum civile, 246 e n. 64; Riesenweber, *Wie rauh war Caesar?*, 878.

98. Spina, *I volti della fides*, 138.

99. Genericamente di «magistrato» discorre Rizzelli, *Adulterium*, 14 nt. 42.

100. Mancuso, *Decretum praetoris*, 353 e 397.

101. Su questa espressione e sulla sua classicità, o meno, vd. Pringsheim, *Subsidiarität*, 259 n. 4; Beseler, *Unklassische Wörter*, 89; Kaser, *Zur juristischen Terminologie*, 108 e n. 45; Honoré, *Ulpian*, 68 e n. 595.

102. Greenidge, *Infamia*, 139, evidenzia l'estrema importanza dell'esplicitazione della ragione della *remotio tutoris*, in maniera tale che, nel caso di mero errore o di semplice mancanza di diligenza, rimanesse intatta l'*existimatio*. Ma vd. pure, più recentemente, Atzeri, *Die infamia*, 149.

103. Secondo Solazzi, *Tutor suspectus*, 146 n. 4 e Solazzi, *Istituti tutelari*, 213-214, l'*hunc*, che compare in tale frase, è opera dei compilatori, i quali, avendo scritto nel *principium tutela vel cura quis abeat*, avrebbero dovuto inserire nel secondo paragrafo un pronome che abbracciasse tutori e curatori e, inoltre, la circostanza che si fa dipendere l'*infamia* dalla *causa remotionis* ed il fatto che si mantiene integra la fama del tutore rimosso se il motivo non fosse stato espresso nel *decretum* lasciano pensare che ci si riferisse ad un giudizio nel quale non di dava luogo alla pronuncia *tutorem suspectus esse*.

104. Così, giustamente, Spina, *I volti della fides*, 158.

105. Mancuso, *Decretum praetoris*, 353 e 397.

non removerit tutela, sed gerere prohibuit), si deve dire che è preferibile che anche costui cessi di essere tutore (*dicendum est magis esse, ut et hic desinat tutor esse*)[106].

Il Taubenschlag[107], il Berger[108] ed il Levy[109] ritengono il passo interpolato dal momento che il tutore, al quale è stata vietata la gestione, conserva comunque il titolo e, invero, che l'*interdictio administrationis* non facesse perdere la qualità di *tutor* è giustamente desumibile dal quanto accadeva al *tutor legitimus*, il quale manteneva la sua qualità di tutore nonostante la *gestio* fosse stata affidata ad altri. E questa opinione è condivisa dal Solazzi[110], il quale – dopo avere sottolineato che il provvedimento di proibizione della gestione nei confronti del tutore aveva carattere interinale laddove non fosse stato completato dalla nomina di un altro tutore che assumeva l'amministrazione ed avere rimarcato l'utilizzo del verbo *removerit* al congiuntivo e del verbo *prohibuit* – non esclude tuttavia il dubbio che vi potesse essere anche una proibizione della gestione che equivalesse alla rimozione.

In maniera più articolata ed ingegnosa, il Kniep[111] – prendendo le mosse dalla convinzione che la *postulatio suspecti tutoris* non avrebbe mai dato luogo ad una procedura cognitoria, né nell'ambito delle *legis actiones*, né in quello della procedura formulare, e che a Roma l'editto avrebbe scisso l'istanza in due fasi, nella prima delle quali il magistrato avrebbe pronunciato attraverso il proprio decreto la *remotio* del tutore e nella seconda un *iudex* avrebbe dichiarato nella propria *sententia* che il tutore *suspectum tutorem videri* in risposta ad una formula pregiudiziale rilasciata dal pretore (che avrebbe compreso soltanto l'*intentio*: *an Numerius Negidius ut suspectus tutor removendus sit*) – ha immaginato che Ulpiano originariamente non avrebbe scritto *Si praetor sententia sua non removerit tutela*, bensì *Si praetor sententia a iudice data non removerit tutela*. Ma a questa ricostruzione può giustamente obiettarsi che

> «si ha difficoltà a piegare l'*accusatio suspecti tutoris* alle regole di un processo ordinario e che non sembra potersi evincere dalle fonti la separazione dei due stadi, nel senso che diversi giudicanti avessero emesso la *sententia* ed il *decretum*, dal momento che lo stesso magistrato appare rimanere competente per l'intero processo cognitorio ed emettere

106. Sul termine *hic*, che compare in tale frase, vd. Beseler, *Et ideo*, 72.
107. Taubenschlag, *Vormundschaftsrechtliche Studien*, 42.
108. Berger, *Zur Lehre vom Tutor suspectus*, 88.
109. Levy, *Die Haftung mehrerer Tutoren*, 35 n. 1.
110. Solazzi, *Tutor suspectus*, 182-183 e n. 2 e, più ampiamente, Solazzi, *Sull'actio rationibus distrahendis*, 207-209.
111. Kniep, *Gai Institutionum*, 286.

due decisioni cronologicamente riunite insieme: egli pronuncia *suspectum tutorem videri* e poi ordina la rimozione dello stesso»[112].

Dal punto di vista contenutistico, basterà limitarsi a riportare testualmente le condivisibili affermazioni della Spina[113], secondo la quale il contenuto della *sententia praetoris*

«può declinarsi non già nella rimozione del tutore, ma in un divieto di *gerere* l'incarico, e i contenuti di provvedimenti pretori – rimozione e divieto di ingerenza gestoria – nel discorso ulpianeo sembrano essere ritenuti equivalenti. Appare preferibile ritenere che colui al quale sia stata interdetta dal pretore la gestione del patrimonio pupillare, smetta di essere tutore (*desinat tutor esse*), esattamente come il tutore rimosso. L'obiettivo, dunque, parrebbe l'allontanamento del tutore sospetto dall'amministrazione tutelare, dalla gestione materiale dei beni».

Ma, al di là di questi rilievi, la parte del testo che più ci interessa è quella nella quale Ulpiano afferma che il provvedimento con il quale il *praetor* non rimuoveva il tutore, ma gli proibiva la gestione, era una *sententia* (*praetor sententia sua*).

Ora, la qualifica di tale provvedimento come *sententia* pone all'interprete di fronte ad un problema di non facile soluzione, dal momento che Ulpiano, mentre nei due paragrafi precedenti discorreva di *decretum*, nel paragrafo in esame fa invece riferimento ad una sentenza, che, in quanto tale, non poteva certo essere emanata dal pretore formulare.

Il Solazzi[114] risolve sbrigativamente la questione immaginando che il termine *sententia* sia stato rimaneggiato e concludendo che anche in D. 26.10.4.3, come in D. 26.10.4.2, Ulpiano avrebbe detto *decreto suo* e, quindi, che il *praetor* fosse il pretore urbano.

Più recentemente, il Mancuso[115] si è chiesto se al *decretum* pretorio possa anche attribuirsi il significato ed il valore di sentenza, cioè se esso possa talvolta identificarsi in un provvedimento decisorio con il quale il pretore ponesse fine ad una controversia portata alla sua *cognitio* ed ha concluso che, nelle fonti (D. 5.1.75 e 34.2.35.1) e tra queste pure D. 26.10.4.3, il termine *sententia* viene spesso impiegato come sinonimo di *decretum*, anche se il suo significato non è quello di 'sentenza', bensì di 'opinione', 'parere', risultando

112. Di Mario, *Lex commissoria*, 133 n. 133. Ma vd. pure, in precedenza, Solazzi, *La minore età*, 262 n. 1.
113. Spina, *I volti della fides*, 137.
114. Solazzi, *Tutor suspectus*, 74 n. 4 e Solazzi, *Sull'actio rationibus distrahendis*, 208.
115. Mancuso, *Decretum praetoris*, 396-398.

comunque evidente che si tratta, quasi sempre, della manifestazione autoritativa di un'opinione alla quale si attribuisce efficacia normativa, quanto meno nei confronti dei destinatari. Il che, però, non esclude che, in altre testimonianze[116], si faccia menzione di una *sententia*, rimanendo, quanto meno, incerto il riferimento al *decretum*, con la conseguenza che da tutte queste fonti si evince il concretizzarsi dell'attività decretale del pretore in una pronunzia talvolta di carattere 'dichiarativo' e talaltra 'costitutivo'. E ciò, a prescindere dalla circostanza che alcune di queste attestazioni possano avere subìto dei rimaneggiamenti allo scopo di adeguarne la portata al nuovo processo *extra ordinem* ed al conseguente mutato carattere della sentenza.

In senso decisamente contrario si è però espresso il Metro[117], il quale, dopo avere sottolineato che il decreto pretorio di cui a D. 26.10.4.1-2 concerne la rimozione di un tutore e nulla ha dunque a che fare con la funzione giudicante, rientrando di pieno diritto fra quei provvedimenti che si possono definire di 'volontaria giurisdizione', si chiede perché mai si parla di *sententia* in D. 26.10.4.3 ed a questo interrogativo risponde che qui tale termine è evidentemente usato nel senso generico (più che di 'parere' od 'opinione') di 'disposizione' del pretore. E, sempre a proposito della ricor-

116. D. 4.4.18pr. (Ulp. 11 *ad ed.*): *Minor autem magistratus contra sententiam maiorum non restituet*; D. 6.2.8 (Gai. 7 *ad ed. prov.*): *De pretio vero soluto nihil exprimitur: unde potest coniectura capi, quasi nec sententia praetoris ea sit, ut requiratur, an solutum sit pretium*; D. 27.1.37pr.-1 (Scaev. 2 *resp.*): *Qui testamento tutor datus fuerat, adito praetore dixit se tres liberos habere, adiecit praeterea habenti patruum legitimum tutorem se vitiose tutorem datum. Praetor ita decrevit: 'si legitimum tutorem habenti tutor datus es, non est tibi necessaria excusatio'. Quaero, cum nemo patruus impuberi tutor esset, an nihilo minus tutor remansit. Respondi secundum ea quae proponerentur, quamvis iustas excusationis causas haberet, non tamen esse excusatum propter vitium pronuntiationis. Item quaero, si adquievisset sententiae, an ob id, quod non gessit tutelam, utilis actio in hunc dari debeat. Respondi, si errore potius (quod se pro iure trium liberorum, quod allegabat, excusatum crederet) quam malitia ad administratione cessasset, utilem actionem non dandam*; D. 42.1.2 (Ulp. 6 *ad ed.*): *Qui pro tribunali conoscit, non semper tempus iudicati servat, sed nonnumquam artat, nonnumquam prorogat pro causae qualitate et quantitate vel personarum obsequio vel contumacia. Sed perraro intra statutum tempus sententiae exsequentur, veluti si alimenta constituantur vel minori viginti quinque annis subvenitur*; D. 42.1.57 (Ulp. 2 *disp.*): *Quidam consulebat, an valeret sententia a minore viginti quinque annis iudice data. Et aequissimum est tueri sententiam ab eo dictam, nisi minor decem et octo annis sit. Certe si magistratum minor gerit, dicendum est iurisdictionem eius non improbari. Et si forte ex consensu iudex minor datus sit scientibus his, qui in eum consentiebant, rectissime dicitur valere sententiam. Proinde si minor praetor, si consul ius dixerit sententiamve protulerit, valebit: princeps enim, qui ei magistratum dedit, omnia gerere decrevit*.
117. Metro, *Decreta praetoris*, 38-39.

renza dei termini *decretum* e *sententia* in riferimento al *praetor*, lo stesso autore[118] cita proprio D. 5.1.75[119], in ordine al quale ricorda come la dottrina sia unanime nel riconoscere che ci si riferisca alla *cognitio extra ordinem*, dal momento che il pretore menzionato in tale testo viene comunemente identificato con il *praetor fideicommissarius*. Pretore, quest'ultimo, al quale allude pure D. 34.2.35pr.-1[120], in cui, pur non discorrendosi di *decretum*, leggiamo che una controversia in materia di fedecommessi era stata decisa dal *praetor* con *sententia*[121].

Pertanto, essendo notorio[122] – e, come si è già detto, riconosciuto dallo stesso Mancuso – che nel processo *extra ordinem* si oblitera la differenza terminologica fra *decretum* e *sententia*, nessuna meraviglia deve destare il fatto che in D. 26.10.4.3 si parli di *praetor* e di *sententia*, giacché il pretore espressamente menzionato in questo paragrafo e sottinteso nei due precedenti non è, come comunemente si ritiene, il pretore formulare, ma il *praetor tutelaris*[123], che, in quanto pretore, seppure speciale, poteva certamente adottare *extra ordinem* provvedimenti decisori qualificati indifferentemente, al pari di quelli del *praetor fideicommissarius*, sia come *sententiae* e sia come *decreta*.

Nel quarto ed ultimo paragrafo, Ulpiano precisa che coloro i quali non hanno compiuto atti di gestione (*Qui nihil gesserunt*) non possono essere accusati di essere *suspecti* (*non possunt suspecti postulari*), ma possono essere rimossi per indolenza o negligenza o, se operarono dolosamente, per dolo (*verum ob ignaviam vel neglegentiam vel dolum, si dolo fecerunt, possunt removeri*).

118. Metro, *Decreta praetoris*, 40.

119. D. 5.1.75 (Iul. 36 *dig.*): *Si praetor iusserit eum a quo debitum petebatur adesse et ordine edictorum peracto pronuntiaverit absentem debere, non utique iudex, qui de iudicato cognoscit, debet de praetoris sententia cognoscere: alioquin lusoria erunt huiusmodi edicta et decreta praetorum.*

120. D. 34.2.35pr.-1 (Paul. 14 *resp.*): *'Titiae amicae meae, cum qua sine mendacio vixi, auri pondo quinque dari volo': quaero, an heredes ad praestationem integrae materiae auri an ad pretium et quantum praestandum compellendi sint. Paulus respondit aut aurum ei, de qua quaeritur, praestari oportere, aut pretium auri, quanti comparari potest. Item quaero, si lite contestata praetor ita pronuntiavit, ut materia praestetur, an tutores audiendi sint ab hac sententia pupillum, adversus quem pronuntiatum est, apud successorem eius in integrum restituere volentes. Paulus respondit praetorem, qui auro legato certi ponderis materiam praestare iussit, recte pronuntiasse videri.*

121. Metro, *Decreta praetoris*, 39-40.

122. Carrelli, *Decretum*, 215-216.

123. Di questa opinione è, seppure dubitativamente, anche D'Ors, *Rescriptos*, 37 n. 69.

Il Solazzi[124], dopo avere evidenziato la chiara contrapposizione testuale tra la *postulatio suspecti* e la *remotio tutoris*, ritiene un'aggiunta la menzione del dolo (*vel dolum, si dolo fecerunt*) e, quindi, che il frammento originario contenesse il solo riferimento all'*ignavia* ed alla *neglegentia*, dal momento che l'astensione dalla *gestio* per il tutore che sa di essere stato nominato è volontaria e dolosa, non competendo perciò al caso del *dolus* una menzione distinta dall'*ignavia*. E rimarca[125] la circostanza che i compilatori non si accontentarono di aggiungere l'inciso *vel dolum*, ma calcarono la mano con l'inserimento della frase immediatamente successiva *si dolo fecerunt*, che appare superflua ed oziosa, «quasi temessero che l'aggiunta non spiccasse abbastanza e non fosse avvertito dal lettore l'interesse della correzione».

Il Berger[126] ammette e ribadisce tale interpolazione, ma rifiuta ciò che si legge nel testo depurato da questo intervento compilatorio e conclude che la mera inattività del tutore non è ancora un motivo di accusa, come nel caso del *tutor* gravemente malato o che debba assentarsi *rei publicae causa*.

Ma ancora il Solazzi[127] ha replicato affermando che, se Ulpiano avesse voluto dire che solamente l'inerzia colpevole poteva dar luogo all'*accusatio*, si sarebbe espresso diversamente, non costruendo l'antitesi *non possunt suspecti postulari - verum possunt removeri*, bensì affermando, più semplicemente, *qui ob ignaviam vel neglegentiam nihil gesserunt possunt suspecti postulari*. Inoltre, il tutore che *nihil gerit*, se ha l'amministrazione della tutela, è sempre colpevole, come, del resto, è dimostrato dai due stessi esempi addotti dal Berger. Il *tutor* che deve assentarsi *rei publicae causa* ha certo diritto all'*excusatio*, ma se non la richiede e non si fa sostituire da un altro tutore ed abbandona la gestione della tutela, è sicuramente in colpa. E così pure il *tutor* gravemente ammalato, il quale può farsi scusare o fare costituire un curatore che lo coadiuvi nell'amministrazione della tutela, ma se non provvede nell'uno o nell'altro modo, è perlomeno responsabile di *ignavia vel neglegentia*.

Ed ancora più invasivo sarebbe stato l'intervento compilatorio secondo il Levy[128], il Kunkel[129] ed il Laprat[130], i quali hanno ritenuto interpolata l'intera

124. Solazzi, *La minore età*, 259 e 261 e Solazzi, *Istituti tutelari*, 221-222.
125. Solazzi, *Tutor suspectus*, 143.
126. Berger, *Zur Lehre vom Tutor suspectus*, 65-67, 76-77 e 86.
127. Solazzi, *Tutor suspectus*, 141-142 e Solazzi, *Istituti tutelari*, 222 e n. 3.
128. Levy, *Die Haftung mehrerer Tutoren*, 19 n. 5 e 35 n. 1.
129. Kunkel, *Diligentia*, 318.
130. Laprat, *Le crimen suspecti tutoris*, 129-131 e 135.

frase *verum ob ignaviam vel neglegentiam vel dolum, si dolo fecerunt, possunt removeri*[131].

Il paragrafo conclusivo di D. 26.10.4, per quanto non contenga informazioni o spunti in ordine ai problemi di competenza posti dai tre paragrafi precedenti, appare comunque rilevante, dal punto di vista contenutistico e processuale, dal momento che Ulpiano distingue il momento della presa dell'incarico da quello in cui si è concretamente avviata la gestione e, soprattutto, rappresenta la *postulatio* e la *remotio* come due procedimenti potenzialmente distinti e paralleli, dei quali solo il primo sembrerebbe riconnettersi specificamente all'*accusatio suspecti*, mentre il secondo risulterebbe utilizzabile anche per le condotte meramente colpose[132]. Pertanto, l'assunzione della tutela

> «doveva essersi concretizzata in un *aliquid gerere*, in una condotta attiva, che poteva divenire oggetto di indagine in una *postulatio suspecti tutoris*, e tale procedura non poteva avere luogo (*non possunt suspecti postulari*) laddove i tutori *nihil gesserunt*: tuttavia una condotta passiva, fosse anche riconducibile a dolo (ed il richiamo è enfatizzato dalla figura retorica del poliptoto: *vel dolum, si dolo*) oltre che a colpa, poteva determinare la sola *remotio*»[133].

Ed è importante evidenziare anche – come bene ha fatto il Voci[134] – che il principio espresso in tale paragrafo fosse stato implicitamente richiamato da una costituzione di Caro, Carino e Numeriano inviata nel 284 d.C. ad un tale Primigenio, C. 5.52.2.1-2[135], in cui, a proposito della tutela divisa, si disponeva che ogni tutore rispondesse della propria gestione e del fatto del collega che avesse mancato di promuovere l'*accusatio suspecti* e, soprattutto, che non valesse come scusa l'affermazione che tale *accusatio* non fosse stata promossa perché il collega non aveva gerito.

---

131. *Contra* Solazzi, *Istituti tutelari*, 222 n. 2, che, sul presupposto che i termini *ignavia* e *neglegentia* siano sinonimi, dubita che anche l'inciso *vel neglegentiam* sia stato aggiunto dai commissari giustinianei.

132. Così anche Guzmán, *Dos estudios*, 251-252, 253 n. 47 e 259.

133. Spina, *I volti della fides*, 88-89. Cfr. Guzmán, *Caución tutelar*, 104 n. 7 e Guzmán, *Sobre la responsabilidad del tutor mulieris*, 154 e n. 25.

134. Voci, *La responsabilità dei contutori*, 97-98 e n. 94.

135. C. 5.52.1-2: *In divisionem autem administratione deducta sive a praeside sive a testatoris voluntate unumquemque pro sua administratione convenire potest, periculum invicem tutoribus seu curatoribus non sustinentibus, nisi per dolum aut culpam suspectum non removerunt vel tarde suspicionis rationem moverunt, cum alter eorum non solvendo effectus sit, vel suspicionis causa agendo sua sponte iura pupilli prodiderunt. Nec prodest eis dicentibus contutorem suum non administrasse pupillares res*.

Abstract: The purpose of the article is the resolution of delicate problems regarding the competence of some judicial bodies of the *ordo iudiciorum* and of the *cognitio extra ordinem* in the matter of *accusatio suspecti tutoris* and *remotio tutoris* posed by three fragments coming from the first of the books *de omnibus tribunalibus* of Ulpian.

Keywords: *Accusatio suspecti tutoris*, *remotio tutoris*, *missio in possessionem rei servandae causa*, *praetor tutelaris*, *praefectus urbi*, *praetor urbanus*.

Fonti: D. 26.10.7, D. 26.10.2, D. 26.10.4.

Bibliografia

Albanese B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.

Albertario E., *Di alcune innovazioni giustinianee riguardanti la cura minorum*, ZSS 33 (1912) 240-258.

Albertario E., *Le valutazioni quantitative nel diritto giustinianeo e nelle legislazioni moderne* [1922], in E. Albertario, *Studi di diritto romano*, V, Milano 1937, 291-307.

Ankum H., *La captiva adultera. Problèmes concernant l'accusatio adulterii en droit romain classique*, RIDA 32 (1985) 153-205.

Arcaria F., *Missio in possessionem e cognitio fedecommissaria*, BIDR 89 (1986) 245-303.

Arcaria F., *Le costituzioni di Settimio Severo tra processo e ius novum*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, 1, a cura di I. Piro, Tricase 2016, 37-85.

Aru L., *Il processo civile contumaciale. Studio di diritto romano*, Roma 1934.

Atzeri L., *Die infamia in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in *Das Recht der „Soldatenkaiser". Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, herausgegeben von U. Babusiaux, A. Kolb, Berlin-München-Boston 2015, 127-159.

Babusiaux U., *Mentions emphatiques et louanges à l'intention du souverain. À propos d'une stratégie des jurisconsultes du temps des Sévères*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau, C. Masi Doria, J. M. Rainer, Paris 2019, 43-63.

Bellodi Ansaloni A., *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, I, Milano 1998.

Berger A., *Zur Lehre vom Tutor suspectus*, ZSS 35 (1914) 39-94.

Beseler G., *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, III, Tübingen 1913.

Beseler G., *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen 1920.

Beseler G., *Et ideo - Declarare - Hic*, ZSS 51 (1931) 54-83.

Beseler G., *Unklassische Wörter*, ZSS 56 (1936) 26-98.

Binding K., *Die Normen und ihre Übertretung. Ein Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts*, II.2, Leipzig 1916².

Binding K., *Culpa. Culpa lata und culpa levis*, ZSS 39 (1918) 1-35.

Biscardi A., *Le papyrus de la prokatarxis*, SDHI 33 (1967) 320-336.

Biscotti B., *Custodia, amministrazione, liquidazione di beni ereditari. Il responso di Salvio Giuliano in D. 3.5.12*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, II, Milano 2007, 15-66.

Biscotti B., *Curare bona. Tutela del credito e custodia del patrimonio tra creditori e debitore. Aspetti generali*, Milano 2008.

Boyé A.-J., *La denuntiatio introductive d'instance sous le Principat*, Bordeaux 1922.

Brutti M., *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2011².

Carrelli O., *Decretum e sententia nella restitutio in integrum*, Annali del Seminario Giuridico-Economico dell'Università di Bari 1 (1938) 129-221.

Casarotti, *Recensione di A. Spina, I volti della fides e la tutela impuberum. Dal tutor suspectus al falsus tutor (Roma 2018)*, Athenaeum 107 (2019) 687-696.

Chiazzese L., *Confronti Testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee. Parte generale*, AUPA16 (1931) 1-554.

Coriat J.-P., *La palingénésie des constitutions impériales. Histoire d'un projet et méthode pour le recueil de la législation du Principat*, MEFRA 101.2 (1989) 873-923.

Coriat J.-P., *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Roma 1997.

Cosentini C., *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, I, Catania 1948.

Courtney E., *A Commentary on the Satires of Juvenal*, London 2013.

Damon C., *C. Iuli Caesaris commentariorum. Libri III De bello civili*, Oxford 2015.

Damon C., *Studies on the Text of Caesar's Bellum civile*, Oxford 2015.

De Bonfils G., *Honores e munera per gli Ebrei di età severiana*, LABEO 44 (1998) 194-228.

de Churruca J., *Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi über die argentarii im klassischen römischen Recht*, ZSS 108 (1991) 304-324.

De Medio A., *Studi sulla culpa lata in diritto romano*, BIDR 17 (1905) 5-33.

Desanti L., *De confirmando tutore vel curatore*, Milano 1995.

Di Mario M., *Lex commissoria e restitutio in integrum in Paul. 1 decr. D. 4.4.38. pr.*, TSDP 7 (2014) 1-175.

D'Ors A., *Rescriptos y cognición extraordinaria*, AHDE 47 (1977) 5-41.

Ebrard F., *Über die Quellen der Institutionen Justinians*, ZSS 38 (1917) 327-332.

Greenidge A. H. J., *Infamia. Its place in Roman public and private law*, Oxford 1894.

Gualandi G., *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano 1963.

Guasco A., *Gli atti introduttivi del processo civile nelle cognitiones extra ordinem*, Torino 2017.

Guzmán A., *Caución tutelar en derecho romano*, Pamplona 1974.

Guzmán A., *Dos estudios en torno a la historia de la tutela romana*, Pamplona 1976.

Guzmán A., *Sobre la responsabilidad del tutor mulieris*, AHDE 46 (1976) 145-161.

Hanard G., *Essai sur la cognatio*, 3, Louvain-la-Neuve 1983.

Honoré T., *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002[2].

Hübner H., *Subjektivismus in der Entwicklung des Privatrechts*, in *Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von D. Medicus, H. Hermann Seiler, München 1976, 715-742.

Impallomeni G., *L'efficacia del fedecommesso pecuniario nei confronti dei terzi. La in rem missio*, BIDR 70 (1967) 1-104.

Jörs P., *Untersuchungen zur Gerichtsverfassung der römischen Kaiserzeit*, in *Festgabe Rudolf von Jhering zum 6. August 1892 gewidmet von der Giessener juristischen Fakultät*, Leipzig 1892, 1-72.

Kaser M., *Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freigelassene*, ZSS 58 (1938) 88-135.

Kaser M., *Ruhende und verdrängende Hausgewalt im älteren römischen Recht*, ZSS 59 (1939) 31-51.

Kaser M., *Infamia und ignominia in den römischen Rechtsquellen*, ZSS 73 (1956) 220-278.

Kaser M., *Zur juristischen Terminologie der Römer*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, I, Milano 1965, 95-142.

Kaser M. - Hackl K., *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996[2].

Kehoe D. P., *Investment, Profit, and Tenancy. The Jurists and the Roman Agrarian Economy*, Ann Arbor 1997.

Kniep F., *Gai Institutionum. Commentarius primus*, Jena 1911.

Krüger P., *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, München-Leipzig 1912[2].

Krüger H. - Kaser M., *Fraus*, ZSS 63 (1943) 117-174.

Kunkel W., *Diligentia*, ZSS 45 (1925) 266-351.

Laprat R., *Le crimen suspecti tutoris*, Nancy 1926.

Lenel O., *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae 1889.

Lenel O., *Die cura minorum der klassischen Zeit*, ZSS 35 (1914) 129-213.

Lenel O., *Culpa lata und culpa levis*, ZSS 38 (1917) 263-290.

Levy E., *Die Haftung mehrerer Tutoren*, ZSS 37 (1916) 14-88.

MacCormack G., *The liability of the tutor in classical Roman law*, The Irish Jurist 5 (1970) 369-390.

MacCormack G., *Culpa*, SDHI 38 (1972) 123-188.

Mancuso G., *Decretum praetoris*, SDHI 63 (1997) 343-400.

Martínez de Morentin Llamas M. L., *Tutela y curatela en derecho romano*, Revista General de Derecho Romano 35 (2020) 1-33.

Massetto G. P., *Ricerche sul deposito necessario nella dottrina del diritto comune*, SDHI 44 (1978) 219-320.

Metro A., *Decreta praetoris e funzione giudicante*, Panorami 10.1 (1998) 31-47.

Mommsen T., *Römisches Staatsrecht*, II.1, Leipzig 1887[3].

Morabito M., *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste*, Paris 1981.

Nasti F., *Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana. Età degli Antonini e dei Severi*, Napoli 2013[2].

Obarrio Moreno J. A., *El proceso por contumacia. Origen, pervivencia y recepción*, Madrid 2009.

Palazzolo N., *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II sec. d.C. L'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano 1974.

Palazzolo N., *Processo civile e politica giudiziaria nel Principato. Lezioni di diritto romano*, Torino 1991[2].

Pérez Álvarez M. D. P., *Observaciones sobre D.17.1.22.10 (Paul. l.XXXII ad ed.)*, RIDA 45 (1998) 355-385.

Pernice A., *Parerga. V. Das Tribunal und Ulpians Bücher de omnibus tribunalibus*, ZSS 14 (1893) 135-182.

Pernice A., *Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit*, II.2.1, Halle 1900.

Pringsheim F., *Subsidiarität und Insolvenz*, ZSS 41 (1920) 252-262.

Riesenweber T., *Wie rauh war Caesar? Bemerkungen zu einer neuen kritischen Edition des Bellum civile*, Mnemosyne 73 (2020) 849-887.

Rizzelli G., *Adulterium. Immagini, etica, diritto*, RDR 8 (2008) 1-94.

Rotondi G., *La misura della responsabilità nell'actio depositi* [1909], in G. Rotondi, *Scritti giuridici*, II, a cura di E. Albertario, Milano 1922, 137-158.

Rudorff A. A. F., *Das Recht der Vormundschaft aud den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten entwickelt*, III, Berlin 1834.

Saller R. P., *Patriarchy, property and death in the Roman family*, Cambridge 1994.

Schiller A. A., *The Jurists and the Praefects of Rome*, RIDA 3 (1949) 319-359.

Solazzi S., *La minore età nel diritto romano*, Roma 1912.

Solazzi S., *Tutor suspectus*, BIDR 28 (1915) 131-188.

Solazzi S., *Sull'actio rationibus distrahendis* [1917], in S. Solazzi, *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1957, 201-210.

Solazzi S., *Curator impuberis*, Roma 1917.

Solazzi S., *Fantasie e riflessioni sulla storia della tutela. II. Sulle Inst. 1. 26. 5*, in *Studi nelle Scienze Giuridiche e Sociali*, VI, Pavia 1921, 172-186.

Solazzi S., *Istituti tutelari*, Napoli 1929.

Solazzi S., *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, I, Napoli 1937.

Solazzi S., *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, II, Napoli 1938.

Solazzi S., *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, III, Napoli 1940.

Solazzi S., *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, IV, Napoli 1943.

Spagnuolo Vigorita T., *Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, INDEX 18 (1990) 113-166.

Spina A., *I volti della fides e la tutela impuberum. Dal tutor suspectus al falsus tutor*, Roma 2018.

Taubenschlag R., *Vormundschaftsrechtliche Studien. Beiträge zur Geschichte des römischen und griechischen Vormundschaftsrechts*, Leipzig-Berlin 1913.

Tomulescu C. S., *An exception to the principle nemo alieno nomine lege agere potest*, The Irish Jurist 2 (1967) 144-151.

Voci P., *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini. Contributo allo studio della mutua garanzia*, IVRA 21 (1970) 71-154.

Voci P., *Diligentia, custodia, culpa: i dati fondamentali*, SDHI 56 (1990) 29-143.

Wilinski A., *Intorno all'accusatio e revocatio in servitutem del liberto ingrato*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Milano 1971, 559-569.

Wojciech K., *Reddere iura foro nec proturbare curules - Der praefectus urbi als Hüter der städtrömischen Gerichtsordnung*, in *Die Verwaltung der Stadt Rom in der Hohen Kaiserzeit. Formen der Kommunikation, Interaktion und Vernetzung*, herausgegeben von K. Wojciech, P. Eich, Leiden 2018, 95-120.

Tesserae iuris, II.2 (2021)
issn 2724-2013

La responsabilidad de cuidar el buen estado de las vías urbanas de Roma y de municipios y colonias*

Rosario de Castro-Camero
Universidad de Sevilla

1. Introducción

Una de las *curae* urbanas más importantes fue la *cura viarum*, por ser las calles espacios públicos fundamentales para el desarrollo de la vida cívica. De ahí la conveniencia de llevar a cabo una aproximación a la cuestión de la responsabilidad de su cuidado y protección. A nuestro juicio, este análisis hay que hacerlo viendo, por un lado, a quién correspondía el acto material de su realización; y, por otro, a quién competía supervisar que las labores necesarias y el estado general de las calles fuera el adecuado.

Al ser consideradas las vías públicas como elementos fundamentales para el mantenimiento del poder romano, la tarea de vigilar su situación tuvo ya desde el período republicano una especial importancia[1]. Por lo que, conforme a D. 43,8,2,24 (*Ulp. 68 ad ed.*), tratándose de vías urbanas, esta obligación correspondió directamente a magistrados[2]:

> *Hoc interdictum tantum ad vias rusticas pertinet, ad urbicas vero non: harum enim cura pertinet ad magistratus.*

Dentro de las vías, es importante saber ante qué tipo nos encontramos para poder determinar responsabilidades. Impallomeni, en relación con la ejecución material de las labores de mantenimiento, sostiene que tratándose de vías rústicas, los dueños de los predios lindantes tenían que ocuparse de ellas, al ser éstos quienes más se beneficiaban; asimismo, en el caso de las vías urbanas, eran también los propietarios de las casas con fachada a la calle los que debían hacer todo lo necesario para tenerlas en buen estado de

* Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PGC2018-093507-B-100, financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y "FEDER Una manera de hacer Europa".

1. En opinión de Eck, *L'Italia nell'Impero Romano,* 27, 55 el ejercicio del dominio requiere de una buena comunicación entre quien ostenta el poder y los gobernados por el mismo. La existencia de una amplia y cuidada red viaria garantizaba el rápido despliegue de las tropas, siendo éste el principal motivo de su construcción en época republicana. Otras razones fueron también la de permitir el aprovisionamiento de la ciudad o, por ejemplo, el interés de las elites en acceder a sus villas suburbanas de forma ágil y cómoda.

2. Ponte, *Guardianes y custodios*, 1159.

uso[3]. Por lo que respecta a las grandes vías de comunicación romanas, Eck diferencia entre su construcción y su conservación. No parece que municipios y particulares debieran asumir el coste de levantarlas, pero sí de colaborar en su cuidado. Hasta la época imperial, la financiación de los trabajos de mantenimiento habría correspondido al erario público; pero, después, los gastos fueron asumidos no sólo por el *aerarium Saturni* sino también por el emperador y por la propia comunidad (municipios y propietarios de terrenos colindantes)[4].

En un primer momento, como pone de relieve Ponte, lo más probable es que no hubiera una persona específicamente competente para la construcción, vigilancia y mantenimiento de las vías. Esta función se habría atribuido a los censores y, más adelante, a los ediles asistidos por los *IVviri viarum curandarum*, quienes tras el advenimiento de Augusto habrían recibido la denominación de *curatores viarum*[5]. Ciertamente la aparición de Augusto en escena trajo importantes cambios. Eck, siguiendo a Dión Casio (54,8), considera que el nombramiento de *curatores viarum* fue consecuencia directa de la tarea que el Senado le encomendó, en el año 20 a.C., de hacerse cargo de las vías situadas en torno a Roma. Originariamente la figura no tuvo carácter unipersonal sino colegiado; por tanto, en un principio, ninguno de los *curatores viarum* tuvo asignada una vía concreta para su cuidado. No obstante, a partir de Vespasiano nos encontramos con una situación bien diferente, surgida de la necesidad operativa de atribuir a cada uno de

3. Impallomeni, *In tema di strade vicinali*, 545.

4. Cfr. Eck, *L'Italia nell'Impero Romano*,70-80. Para Augusto, la reparación de las grandes vías fue una prioridad tras finalizar la guerra. De forma directa se hizo cargo de la *via Flaminia*; y respecto de las demás vías, también contribuyó generosamente, si bien de manera indirecta, ingresando el dinero en el *aerarium Saturni*. Otros emperadores, debieron asimismo implicarse con su patrimonio cuando se hizo necesaria la reparación de una de las vías principales; tal fue el caso de Nerva con la *via Appia*, según revelan los miliarios recuperados (CIL X 6820), y de Trajano con la *via Traiana* (CIL IX 6003, 6005, 6012, 6013, 6015-6017, 6021, 6022, 6024, 6025, 6029, 6031-6037, 6040-6042, 6044, 6046-6054).

5. Cfr. Ponte, *Régimen jurídico de las vías públicas,* 215-218, 228; Ponte, *La regulación de las vías públicas*, 373; Ponte, *Guardianes y custodios*, 1154. A propósito de las funciones de los *curatores viarum*, Palma, *Le "curae" pubbliche,* 191 destaca la vigilancia de las vías a su cargo como la más importante, pero no la única; también lo eran su mantenimiento (que se hacía encargando a terceros las labores necesarias), la autorización de nuevas obras y la sanción de los eventuales abusos que se pudieran cometer.

ellos una vía en particular[6]. Las personas a las que se les encomendaba la vigilancia de las calzadas solían pertenecer a las elites políticas romanas; pero realmente, a juicio de Palma, sólo la supervisión de las vías más importantes (*Flaminia, Appia, Aemilia*) se consideró como un encargo de prestigio, reservado para senadores con un *cursus* de alto nivel. Eck, por su parte, opina que no era imprescindible la adscripción al orden senatorial para asumir una responsabilidad de este tipo, existiendo casos de curadores de rango pretorio. A su juicio, era la importancia de la vía (y no de la persona que debía cuidarla) la que determinaba quién habría de desarrollar la función de curador[7]. Pues, conviene recordar que el encargo de la *cura viarum* no era incompatible con el desempeño de alguna magistratura[8]. A continuación, pasamos a analizar con más detalle las cuestiones esbozadas en esta breve introducción, empezando por el caso de la Urbe y siguiendo, después, con el de municipios y colonias, situados tanto en Italia como en la provincia de la Bética.

2. El cuidado de las calles de la Urbe

La lectura de la Tabla a los Heraclenses (II,20-23) nos permite conocer cómo las labores de limpieza y mantenimiento de las calles de Roma fueron llevadas a cabo por los propietarios de las casas cuyas fachadas estaban situadas en éstas. A los ediles, por su parte, les correspondía comprobar que tales trabajos

6. Según Eck, *L'Italia nell' Impero Romano*, 39-45, 51, 54-57, 59-62, a través de un senadoconsulto, a Augusto se le reconoció el derecho a nombrar curadores para desempeñar su menester. Los miliarios conservados de esa época hacen referencia expresa a esta decisión senatorial con las palabras *ex s.c.* (CIL VI 1466; CIL VI 41072). También por medio de senadoconsulto, se habrían establecido las competencias que estos curadores tenían. La de vigilar el estado de conservación de las vías era la principal, si bien en ocasiones también se les encargaba la construcción total o parcial de una de ellas. En ese caso, al menos hasta principios del s. II y al igual que había sucedido durante el período republicano, los curadores contrataban con particulares (*redemptores*) la realización material de los trabajos.

7. Palma, *Le "curae" pubbliche*, 190-196, 254 considera que la pertenencia a una familia senatorial, que hubiera desempeñado el consulado, era fundamental para formar parte del selecto grupo dirigente al que se le encomendaba la efectiva administración de todo el imperio.

8. Este habría sido el caso de Pompeyo y también de Julio César. Como señala Ponte, *Guardianes y custodios*, 1155, mediante la ley *Cornelia Cacilia,* en el año 57 a.C. a Pompeyo se le encomendó la *cura ludorum,* la *cura annonae* y la *cura viarum*; y Julio César, mientras fue edil, ostentó el puesto de *curator viae Appiae*; por último, la autora trae a colación la figura de Minucio Termo, quien siendo pretor fue asimismo *curator viae Flaminiae*.

se hubieran realizado[9]; y, caso de no ser así, encargarse de la contratación de terceros que los ejecutaran[10]:

[...]Quae uiae in urbem Rom(am) propiusue u(rbem) R(omam) p(assus) m(ille) ubei continente habitabitur sunt erunt, quoius ante aedificium earum quae/ uiae erunt, is eam uiam arbitratu eius aed(ilis), quoi ea pars urbis h(ac) l(ege) obuenerit, tueatur; isque aed(ilis) curato uti quorum/ ante aedificium erit quamque uiam h(ac) l(ege) quemque tueri oportebit, ei omnes eam uiam arbitratu eius tueantur, neue eo/ loco a<q>(ua) consistat, quo minus conmode populus ea uia utatur. vacat/

Además, gracias a la *Tabula Heracleensis* (II,50-52), sabemos que los ediles, en su labor de supervisión, estaban asistidos por los *IV viri in urbe purgandis*, que eran habitualmente jóvenes de familias de rango senatorial, y los *IIvir(ei) extra propiuve Rom(am) passus <m(ille)> purgandeis*. Estos últimos eran seis funcionarios: cuatro para Roma y dos para los alrededores hasta mil pasos[11]:

9. En opinión de Rodríguez Neila, *Problemas medioambientales urbanos*, 32, los ediles eran los encargados, tanto en Roma como en los municipios y colonias provinciales, de que las fachadas estuvieran en buen estado de conservación, obligando a la reparación de las que encontraran en ruinas (D. 43,10,1,1 [*Pap. Astyn.*, en griego]; cap. 19 ley Irnitana).

10. La *Tabula Heracleensis* (II,32-49) recoge un procedimiento, conocido como *adtributio*, establecido para que quienes, por concesión pública, realizaban los trabajos de manutención, en lugar de los propietarios a los que les correspondía, pudieran reclamar a éstos los gastos. Rodríguez González, *La manutenzione delle strade di Roma*, 399-407 destaca, como uno de los aspectos más peculiares de este régimen, el que la acción que se ejercitaba para reclamar esas cantidades (cuando en el plazo de treinta días no se hacía de forma voluntaria) era la *actio certae creditae pecuniae*, aumentada en un cincuenta por ciento sobre la suma debida. Los trabajos de reparación eran asignados al mejor licitador que se presentara en subasta pública. Los ediles eran los encargados de anunciar en el foro la decisión de adjudicar la obra y el día de la licitación, que se llevaba a cabo ante el cuestor. Esta actuación presuponía dar a conocer y registrar en tablas públicas el nombre de los propietarios afectados, ya que la deuda que se apuntaba era proporcional a las dimensiones de la vía y a la de los edificios. Por su parte, Ponte, *La regulación de las vías públicas*, 371s. subraya cómo, hasta tal punto fue necesario que se formalizase debidamente un contrato, que de no ser así el erario no podía destinar fondos para tal fin. El procedimiento de adjudicación de una obra pública era bastante complejo e incluía publicación del día de la licitación, redacción por escrito del contrato, declaración expresa de las obligaciones específicas de cada parte, condiciones, fecha de entrega, precio y forma de pago, inscripción del contrato en el registro municipal, examen de la obra, etc.

11. Robinson, *Ancient Rome*, 62-66 pone de relieve cómo los ediles recibían fondos del Senado para la pavimentación de las calles y su cuidado y tenían bajo su mando a los *stenoparchoi*. Éstos, con cuadrillas de esclavos, eran los encargados devolverles su estado habitual después de un suceso grave como podía ser, por ejemplo, un incendio.

Quo minus as(diles) et IIIIuiri uieis in urbem purgandis, IIuir(ei) uieis extra propiusue urbem Rom(am) passus <m(ille)>/ purgandeis, queiquomque erunt, uias publicas purgandas curent eiusque rei potestatem habeant,/ ita utei legibus, pl(ebei)ue s(citis) s(enatus) c(onsultis oportebit, e<ius> h(ac) l(ege) oportet oportebit n(ihilum) r(ogatur). vacat

Pérez Zurita sostiene que, aunque de acuerdo con la *Tabula Heracleensis* pueda afirmarse la competencia de los ediles sobre esta materia, con anterioridad no es seguro que fueran ellos los responsables del cuidado de las vías públicas en Roma. El autor explica cómo en época republicana fueron los censores, y en su defecto cónsules y pretores urbanos, los encargados. Con Augusto se crearon funcionarios especializados y, a cada uno de ellos, se les asignó una región concreta de la ciudad[12]. Panciera, por su parte, sostiene que los *quattuorviri* y los *duoviri vieis purgandis* mencionados en este documento epigráfico se transformaron en los *quattuorviri viarum curandarum* en edad augustea[13].

La *Tabula Heracleensis* (II,24-40) también nos proporciona información sobre el contenido de las responsabilidades que, en época de César, tuvieron particulares y ediles en relación con la conservación de las vías públicas, consistente fundamentalmente en repararlas y mantenerlas:

Aed(iles) cur(ules) aed(iles) pl(ebei), quei nunc sunt <in diebus (quinque) proxumeis post hanc legem rogatam>, queiquomque post h(anc) l(egem) r(ogatam) factei createi erunt eumue mag(istratum) inierint, iei in diebus(quinque) proxumeis/ quibus eo mag(istratu) designatei erunt eumue mag(istratum) inierint inter se paranto aut sortiunto, qua in partei urbis quisque/ eorum uias publicas in urbem Roma<m> propiusue u(rbem) R(omam) p(assus) m(ille) reficiundas sternendas curet, eiusque rei procurationem/ habeat. quae pars quoique aed(ilei) ita h(ac) l(ege) obuenerit, eius aed(ilis) in eis loceis quae in ea partei erunt uiarum reficien-/darum tuemdarum procuratio esto, utei h(ac) l(ege) oportebit [...]

Panciera, con base en la *Tabula Heracleensis*, considera que puede defenderse la existencia en Roma de un servicio público de limpieza urbana[14]. Este autor sostiene que era tarea de los ediles y sus subordinados el mantenimiento

12. Cfr. Pérez Zurita, *La edilidad y las élites locales en la Hispania romana,* 52-55, 56, n. 68, 121.

13. Panciera, *Nettezza urbana a Roma*, 102-105.

14. Cfr. Panciera, *Nettezza urbana*, 102-105. Sin embargo, Liebeschuetz, *Rubbish Disposal*, 54, 60 rechaza la idea de que, en el mundo greco-romano, las ciudades contaran ya con unos servicios públicos de recogida de escombros o basuras. Esto no habría sucedido hasta 1757, cuando Benjamin Franklin creó el primer servicio público de limpieza de calles en Filadelfia.

de las vías y las casas con fachada a éstas, la eliminación de los impedimentos a la circulación, el alcantarillado, el orden público y el control de la prohibición de arrojar basura, animales muertos o pieles a la calle. Opina, además, que para su cumplimiento habrían encargado a particulares, mediante contrato, su realización material[15]. Sin embargo, según Liebeschuetz, a los *aediles* y a los *quattuor viri vieis purgandis,* sólo les habría correspondido vigilar que los ciudadanos cumplieran con su deber y, si así no hubiera sido, contratar a quien lo hiciera, cargando los costes al particular que había incumplido su obligación[16]. En cualquier caso, a nuestro juicio, la *tuitio* a la que se hace referencia en la *Tabula Heracleensis* probablemente iba más allá del mero mantenimiento de las calles, conllevando también la limpieza. Pues, de acuerdo con D. 43,11,1,1 (*Ulp. 68 ed.*), la restauración implicaba, en ocasiones, la eliminación de todo tipo de estorbo (suciedad, escombros, etc.) que impidiera que la vía gozase de su estado original:

> *Viam aperire est ad veterem altitudinem latitudinemque restituere. Sed et purgare refectionis portio est: purgare autem proprie dicitur ad libramentum proprium redigere sublato eo quod super eam esset. Reficit enim et qui aperit et qui purgat et omnes omnino, qui in pristinum statum reducunt.*

El advenimiento del Principado incorporó a este panorama la figura de los curadores que, sin ser magistrados, asumieron por encargo del príncipe funciones como las *curae urbanae* que, hasta entonces, habían correspondido sólo a aquellos. Como señala Palma, en sentido estricto, ese encargo del príncipe se basaba en la confianza de éste en determinadas personas y se realizaba

15. Cfr. Panciera, *Nettezza urbana*, 102-105. Según Robinson, *City Planning,* 123 el nombre que recibían estos particulares interesados en realizar las labores de limpieza a cambio de una suma de dinero era el de *foricarii*. Como señalan Dupré Raventós - Remolà Vallverdú*, A propósito de la gestión de los residuos urbanos*, 43, el papel de los poderes públicos en la organización del servicio de limpieza urbano era mayor en las ciudades de gran tamaño que en las comunidades pequeñas. Para estos autores, cabe hablar de un sistema mixto de gestión de los residuos urbanos.

16. Liebeschuetz, *Rubbish Disposal*, 54. Rodríguez Neila, *Problemas medioambientales urbanos*, 40 advierte cómo otras fuentes (por ejemplo, Digesto 9,3, dedicada a la seguridad de las calles) no dicen nada acerca de su limpieza. Sobre el significado del término *restituere*, cfr. D. 43,8,2,43 (*Ulp. 68 ed.*): *„Restituas" inquit. Restituere videtur, qui in pristinum statum reducit: quod fit, sive quis tollit id quod factum est vel reponat quod sublatum est. Et interdum suo sumptu: nam si ipse, quo qui interdixit, fecerit, vel iussu eius alius, aut ratum habitum sit quod fecit, ipse suis sumptibus debet restituere: si vero nihil horum intervenit, sed habet factum, tunc dicemus patientiam solam eum praestare debere*.

sobre la base de un instrumento de derecho privado como era el mandato. Por tanto, era necesario que el Senado participase en las designaciones hechas por el príncipe dando su autorización; de esa forma estos nombramientos quedaban legitimados políticamente, pues no hay que olvidar que todavía en ese momento la voluntad imperial no se había convertido en fuente autónoma de derecho[17]. La decadencia de las magistraturas republicanas durante el Principado propició que sus funciones relativas a los servicios ciudadanos fueran asumidas por estos curadores. En el caso de las *curae viarum*, Palma ha puesto de relieve cómo su existencia está constatada desde el año 20 a.C. (Dio. Cass. 54,8), siendo probablemente esta fecha también la del establecimiento de las otras curatelas[18]. Asimismo cabe pensar, como considera Ponte, que fue un puesto desempeñado de forma colegial, ya que ese era el carácter que tenían otras figuras creadas por Augusto[19]. Éste habría mantenido la vinculación del orden senatorial con la administración de la ciudad, pues tradicionalmente había sido su ámbito de poder. A los miembros de las elites del *ordo equester* o municipales, Augusto los hizo prefectos o procuradores. La dependencia de esta nueva clase dirigente con la figura del príncipe fue muy importante; si bien, a partir de Claudio, ese vínculo se fue diluyendo, llegando a ser considerados quienes desempeñaban tales puestos como funcionarios imperiales[20].

17. Cfr. Palma, *Le "curae" pubbliche*, 186, 252, 174-178. El *procurator* que, en el ámbito del derecho privado, era una persona a la que se le concedía un poder de representación para gestionar los negocios de otro cuando éste no podía, en la esfera pública llegó a asumir funciones de gran trascendencia encomendadas hasta ese momento sólo a titulares de potestad.

18. Palma, *Le "curae" pubbliche*, 169 s., 251. Un texto de Marciano, D. 48,11,1 pr. (*Marcian. 14 inst.*), nos permite comprobar cómo, aunque no eran magistrados, sí se consideraba que el suyo era un oficio público. De ahí que pudieran ser reos del crimen *repetundarum* al igual que los magistrados o cualquiera *in magistratu, curatione legatione vel quo alio officio munere ministeriove publico cepit*. Por otra parte, el fragmento de Marciano pone de relieve cómo su función, a finales del siglo II y principios del III, tuvo ya carácter estable.

19. Ponte, *Guardianes y custodios*, 1159 s. La autora sostiene que, inicialmente, se hablaba en general de *curatores viarum*, sin especificarse nada más, dado que habrían desarrollado sus labores en común sin tener ninguno asignado el cuidado de una vía concreta. A su modo de ver, este planteamiento respondía a razones de eficacia, sobre todo cuando se trataba de distancias muy largas. No obstante, este modelo terminó siendo abandonado con el tiempo, optándose por el nombramiento de una persona determinada para cada una de las vías.

20. Palma, *Le "curae" pubbliche*, 174-178.

Por su parte, el jurista Papiniano habla de los *astynomikoi* en D. 43,10,1 (*Pap. Astyn., en griego*) para referirse a las personas que tenían el encargo de las *curae urbanae*. Este fragmento resulta especialmente interesante para el estudio de la cuestión que nos ocupa porque describe con minuciosidad las tareas que correspondían a estos curadores (*astynomikoi*). En primer lugar, Papiniano menciona la obligación de velar por el buen estado de las vías urbanas, lo que conllevaba también el control de las reparaciones que los propietarios de inmuebles limítrofes debían acometer. Sólo en el caso de que éstos no las hicieran, estarían obligados a actuar ellos mismos, repercutiendo no obstante el gasto realizado a quien le hubiese correspondido su ejecución[21]. A continuación, transcribimos la versión latina de este texto (escrito en griego) realizada por Mommsen en su edición del Digesto:

Curatores urbium curam agant viarum in urbe, ut complanentur et flumina aedificia ne noceant et pontes sint ubi opus est. 1. Item curam agant, parietes privati [aliorumve delendum] quaeve alia circa domus viam attingunt vitiosa ne sint, ut domini aedium sic ut oportet eas commundent et reficiant. quod si non commundabunt vel non reficient, multanto eos, donec ea firma reddant. 2. Item curam agant, ne quis in viis fodiat neve eas obruat neve quicquam in viis aedificet: sin minus, servus ab eo qui eum deprehendet verberator, liber curatoribus indicator, curatores autem eum multanto secundum legem et opus quod factum est deponunto. 3. Vias autem publicas unumquemque iuxta domum suam reficere oportet et canales ex subdiali repurgare et reficere ita, ut vehiculum recte ibi iter facere possit. qui in conducto habitant, si dominus non reficit, ipsi reficiunto et quod impenderint a mercede deducunto. 4. Item curam agant, ne quid ante officinas proiectum sit: praeterquam si fullo vestimenta siccet vel faber rotas foris ponat: ponunto autem hi quoque sic, ut vehiculum iter facere possit. 5. Ne sinunto autem neque pugnari in viis nec stercus proici nec cadavera nec pelles eo conici.

Las calles debían estar llanas; los desagües, funcionar correctamente de manera que los cimientos de las construcciones no se vieran dañados; y, donde fuera conveniente, tenían que construirse puentes (D. 43,10,1, pr. [*Pap. Astyn., en griego*]); las paredes privadas no debían tener defectos; las fachadas que daban a la calle debían estar en buen estado y conservarse limpias, hasta tal punto que si sus propietarios no hacían las oportunas reparaciones tendrían que hacer frente a una multa (D. 43,10,1,1 [*Pap. Astyn., en griego*]);

21. Cfr. Ponte, *Régimen jurídico*, 241-243. Por su parte, Zoz, *Riflessioni in tema di "res publicae"*, 177 s., 181 pone de manifiesto cómo los *curatores* se ocupaban tanto de la conservación y vigilancia de las vías públicas rústicas como de las urbanas. La autora considera que el curador del que habla Papiniano en este fragmento sería, casi con total seguridad, el *curator urbis*.

nadie debía hacer hoyos en las calles, ni montones de tierra ni construir en ellas, so pena de sufrir una multa (a instancia de quien lo hubiese denunciado) impuesta por los administradores de la ciudad, que ordenarían también el derribo de lo edificado (D. 43,10,1,2 [*Pap. Astyn., en griego*]); los curadores (*curatores urbium*) debían cuidar, además, de que los particulares hicieran las reparaciones de la calle que les correspondiese, así como de que limpiaran y restauraran las conducciones de agua que iban al descubierto para que no estorbaran el uso de la vía, de manera que los vehículos pudieran seguir transitando (D. 43,10,1,3 [*Pap. Astyn., en griego*])[22]; y, por ese mismo motivo, no debía colocarse nada delante de los talleres, a excepción de los vestidos que los bataneros colgaban en la puerta o, por ejemplo, unas ruedas, en el caso de una carpintería, siempre que no impidieran el paso (D. 43,10,1,4 [*Pap. Astyn., en griego*]); y, en último lugar, era obligación de los curadores velar porque no hubiera peleas en la calle, ni se arrojasen basuras ni animales muertos o sus pieles (D. 43,10,1,5 [*Pap. Astyn., en griego*]).

Ya avanzado el Principado, durante los principados de Nerva y Trajano, la tarea de procurar que los propietarios reconstruyeran los edificios derruidos fue asumida por el *curator rei publicae*[23]. Su principal misión era la de cuidar del prestigio urbano[24]; eso conllevaba la obligación de evitar que se demolieran edificios si nadie se había opuesto a su construcción y no interferían en el uso público del lugar (D. 43,8,2,17 [*Ulp. 68 ed.*]). En el supuesto de que

22. Según el jurista, tratándose de casas arrendadas, tales reparaciones correspondían a los propietarios; pero si éstos las desatendían, tenían que ser realizadas por los arrendatarios del inmueble, pudiendo ser deducido su coste de la renta a pagar.

23. Cfr. Camacho Evangelista, *Curator rei publicae,* 1159-1163, quien destaca su papel de comisario imperial encargado de ordenar la administración municipal por un tiempo y un asunto concreto. La reforma administrativa llevada a cabo por Diocleciano afectó en profundidad a esta figura, pues hizo que los *curatores rei publicae* pasaran de ser supervisores, enviados por el poder central, a convertirse en funcionarios integrados en la burocracia municipal. Su declive, destaca Camacho Evangelista, fue paralelo al ascenso del *praeses provinciae*. Sobre su consideración como funcionarios imperiales, cfr. también Jaschke, *Munera publica,* 201. La autora señala cómo para este cometido se elegían a personas no sólo de la confianza del príncipe sino que además mantuvieran algún tipo de relación con la ciudad, como por ejemplo su patronazgo.

24. Según Castillo Pascual, *Espacio en orden,* 111-113, la entrada en escena de los *curatores rei publicae* supuso el fin de la independencia jurídico-administrativa de las ciudades. Hasta ese momento, éstas habían gozado de una importante autonomía que les permitía tener su propio patrimonio, en el que se incluían terrenos, tanto urbanos como rústicos. Todo fue cambiando a medida que avanzaba el Principado y las necesidades

los propietarios no quisieran pagar los gastos de reparación, los *curatores rei publicae* podían ordenar, incluso, que las casas llegaran a venderse lícitamente (D. 39,2,46 [*Paul. 1 sent.*]) [25]:

> *Ad curatoris rei publicae officium spectat, ut dirutae domus a dominis extruantur. Domum sumptu publico exstructam, si dominus ad tempus pecuniam impensam cum usuris restituere noluerit, iure eam res publica distrahit.*

Eck considera que, aunque el nombramiento de los *curatores rei publicae*, conllevaba de hecho una intromisión en asuntos que hasta ese momento eran competencia de los magistrados municipales, no habría sido esa la finalidad para la que esta figura fue creada sino la de reforzar la administración autónoma. Su aparición obedece a la necesidad de disponer de una instancia mediadora entre los municipios situados en Italia y el emperador, ya que a diferencia de lo que sucedía en las provincias no contaban con la figura del gobernador para desempeñar esta función. Por ello, a lo largo del s. II , cada vez fue más frecuente su nombramiento en situaciones de crisis, si bien su intervención fue durante ese tiempo colegiada y puntual[26].

3. El cuidado de las calles de municipios y colonias

Una vez visto a quién estaba atribuida la responsabilidad del control de las vías urbanas en Roma, toca examinar la titularidad de esta competencia en municipios y colonias. Como veremos a continuación, esto podía ser diferente en cada uno de ellos. Así, según la ley Tarentina (caps. 39-40), correspondía a los *quattuorviri*, dunviros y ediles locales; de acuerdo con la

---

financieras del imperio iban en aumento. La influencia de estos curadores en la vida cívica fue ampliándose, abarcando no sólo la gestión del patrimonio sino también el nombramiento de sus autoridades. Cfr. asimismo al respecto Gómez Buendía, *Conservación y estabilidad de los edificios* 214, donde destaca su labor como inspectores públicos encargados de controlar el estado de conservación de los edificios urbanos.

25. Tratándose de un inmueble en régimen de copropiedad, Gómez Buendía, *Conservación y estabilidad*, 215 pone de relieve cómo el copropietario que realizaba la reparación podía solicitar el reembolso de los gastos a los otros dueños en proporción a su cuota. Si pasaban cuatro meses y no lo conseguía, podía iniciar un procedimiento para privar del dominio a quien no quisiera asumir los costes.

26. Eck, *L' Italia nell' Impero Romano*, 195, 204, 224-226. A juicio de este autor, es muy probable que progresivamente, a medida que el imperio se fue transformando e Italia se convirtió en una provincia, esta función descrita en D. 39,2,46 (*Paul. 1 sent.*) pasara a ser asumida por el *praeses*, a quien le fueron encomendadas las competencias que hasta entonces habían tenido los curadores.

ley de Osuna (cap. 77), a los dunviros y ediles; y, conforme a la ley Irnitana (cap. 82), a los ediles[27].

La ley de Tarento utiliza el término *magistratus* cuando se refiere a las personas competentes para controlar las obras privadas que se pudieran realizar en el municipio (cap. 4):

> *... Magi(stratus) quei exegerit dimidium in [p]ublicum referto, dimidium in l[u]deis, quos publice in eo magistratu facie[t], consumito, seiue ad monumentum suom in publico consumere uolet, l[icet]o idque ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto. (vacat)*

Si bien, en el capítulo siguiente (cap. 5), relativo a las obras públicas, se refiere a cuatorviros, dunviros y ediles:

> *Sei quas uias fossas clouacas IIIIuir IIuir aedilisue eius municipi causa publice facere immittere commuttare aedificare munire uolet intra eos fineis quei eius municipi erun[t], quod eius sine iniuria fia, id ei facere liceto. (vacat)*

Por su parte, en un texto con una redacción muy similar al anterior, la ley de Osuna disponía que correspondía a ediles y dunviros velar por el cumplimiento del decreto decurional dado para garantizar el buen estado de las vías, fosas y cloacas de la colonia (cap. 77)[28]:

> *Si qu<a>s uias fossas cloacas IIuir aedil(is)ue publice/ facere inmittere commutare aedificare mu-/nire intra eos fines, qui colon(iae) Iul(iae) erunt, uolet,/ quot eius sine iniuria priuatorum fiet, it is face-/re liceto. vacat/*

Sin embargo, en Irni, de acuerdo con el cap. 19 de su ley municipal, la responsabilidad de controlar el estado de las calles la habrían tenido exclusivamente los ediles[29]:

> *Aediles qui in eo municipio ex edicto imp(eratoris) Vespasiani Caesaris Aug(usti), imp(eratoris) ve Ti-/ti Caesaris Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) <ante h(anc) l(egem)> creati sunt / et in ea aedilitate nunc sunt, ii aediles, at eam diem in quam creati sunt,/ quique ibi postea h(ac) l(ege) aediles creati erunt, at eam diem in quam creati erunt,/ aediles municipi Flavi Irnitani sunto. Annonam, aedes sacras, loca / sacra religiosa, oppidum, vias, vicos, cloacas, balinea, macellum, pondera / mens<ur>asve exigendi aequandi, vigilias, cum res desiderabit, exigendi,/ et si quid praeter ea decuriones conscriptive aedilibus faciendum esse / censuerint, eas res omnes curandi faciendi, item pignus capiendi a / municipibus incolisque, in homines diesque singulos, quod sit non plu-/ris quam HS (sestertium) X (milia) nummorum, item multam dicendi, damnum dandi [iis]dem / dumtaxat in homines diesque singulos HS (sestertium) V (milia) nummos, ius*

27. Cfr. Ponte, *Régimen jurídico*, 220, 223.
28. Cfr. Ponte, *Régimen jurídico*, 247 s.
29. Sobre esta cuestión, cfr. A.D. Pérez Zurita, *La edilidad*, 121, 221 s.

potestatemqu[e] / habento. Iisque aedilibus quique postea hac lege creati erunt de is rebus / et inter eos de quibus et inter quos du<u>mvirorum iurisdictio erit at / [H]S (sestertium) CC (ducenta) iurisdictio iudicis reciperatorumque datio addictio, ita ut h(ac) l(ege) / licebit, esto. Iisque aedilibus servos communes municipum eius mu-/nicipi qui <i>is appareant limocinctos habere liceto. Dum ne quit eorum / omnium quae supra scripta sunt adversus leges plebis scita senatus-/ve consulta edicta decreta constitutiones divi Aug(usti), Ti(beri) Iuli Caesa-/ris Aug(usti), imp(eratoris) Galbae Caesaris Aug(usti), Ti(beri) Claudi Caesaris Aug(usti), imp(eratoris) Vespasia-/ni Caesaris Aug(usti), imp(eratoris) Titi Caesaris Vespasiani Aug(usti), imp(eratoris) Caes(aris) Domitiani / Aug(usti), pontif(icis) max(imi), p(atris) p(atriae), fiat, <iis> ius potestasque esto.

A tenor del cap. 66 de la ley Irnitana, los ediles estaban capacitados para, en cumplimiento de las tareas que les habían sido asignadas por la curia municipal, imponer multas (después de haber informado a los dunviros) si era necesario. En algunos casos, podía incluso llegar a celebrarse un juicio ante los decuriones cuando aquel que había sido sancionado, u otro en su nombre, así lo solicitaba. Asimismo, en el cap. 83 de la citada ley, se vuelve a hacer referencia a sus poderes coercitivos, que no sólo se desplegaban por medio de la *multae dictio* sino también a través de la *pignoris capio*. Su potestad jurisdiccional, al igual que la de sus colegas de Roma, la habrían desarrollado en los siguientes tres ámbitos competenciales: la *cura annonae*, la *cura urbis* y la *cura ludorum*. En relación con ellos, habrían ostentado, por un lado, facultades administrativas de tipo sancionatorio y, por otro, de carácter jurisdiccional civil. Dentro de la tarea de la *cura urbis* se encontraría el control del estado de las calles, acueductos y otros lugares tanto públicos como sagrados, encargándose del cumplimiento de los decretos decurionales dados al respecto (cap. 83 *lex Irnitana*)[30]. Según Pérez Zurita, no se trataba sólo de un cuidado material de la ciudad, sino que su contenido debió ser mucho más amplio. De ahí que, a su modo de ver, el mantenimiento del orden y unas condiciones de

30. Cfr. Andrés Santos, *Función jurisdiccional de los ediles*, 160-163, 170-173. En Roma, la jurisdicción del edil curul se consideraba complementaria a la del pretor en ciertos ámbitos. De ahí que, al carecer de imperio, no pudiera obligar a los particulares al cumplimiento de sus sentencias y tuviera que ser el pretor el encargado de hacerlo. Por otro lado, como señala Andrés Santos, era el pretor el que asumía la responsabilidad jurisdiccional en dichos asuntos cuando no había ediles, recuperando así la plenitud de su *iurisdictio*. Pérez Zurita, *La edilidad*, 86, 91 enumera las materias objeto de su competencia: injurias por acciones contra los propios ediles, asuntos de violencia pública cometidos por particulares, desplazamientos de cosechas de un campo a otro mediante sortilegios, acaparamiento de grano y usura. En su opinión, la potestad jurisdiccional de los ediles curules estuvo estrechamente relacionada con su actividad administrativa.

salubridad adecuadas dentro del entorno urbano fueran también de su competencia (Plin. *nat. hist.* 19,24)[31].

A juicio de Andrés Santos, los ediles municipales desempeñaron funciones parecidas a las que en Roma desenvolvían sus homónimos, pero no cabe hablar de equivalencia. Los ediles, de acuerdo con este autor, habrían mantenido con los *IIviri iure dicundo*, primera magistratura municipal, una colegialidad imperfecta que, en cierta forma, se aproximaba a la relación que, en la Urbe, tenían cónsules y pretores[32]. La principal diferencia con los magistrados romanos radicaba, desde su punto de vista, en que se les reconocieron facultades jurisdiccionales que iban más allá de los tradicionales poderes de *coercitio* previstos para obligar al cumplimiento de sus órdenes (*pignoris capio*, *multae dictio,* castigos corporales, demolición de edificios, destrucción de pesos fraudulentos o incautación de mercancías insalubres o prohibidas)[33]. Asimismo, según Andrés Santos, los ediles municipales a

31. Pérez Zurita, *La edilidad*, 51.

32. Andrés Santos, *Función jurisdiccional*, 157-159. Este autor pone de relieve cómo, tras la Guerra Social, se impuso el sistema de los *IViri*; más tarde se introdujo, para las comunidades de nueva ciudadanía, un sistema dual (*IIviri iuri dicundo* y *IIviri aediliciae potestate*); con el tiempo, éste se extendió a los municipios ya existentes. Sobre este problemática, resulta especialmente interesante el análisis de fuentes epigráficas llevado a cabo por Melchor Gil, *Quattuorviri y aediles en los municipios,* 134-136, 139-142, 146, quien constata cómo municipios como Tarento, en el s. I a.C., tuvieron al mismo tiempo *IViri* y ediles; en época imperial, pese a estar ya en vigor la *lex Iulia municipalis*, algunos testimonios epigráficos demuestran que todavía siguieron existiendo municipios con *quattuorviri iuri dicundo* y *aediliciae potestate*, con diferencia de rango entre ellos, dentro del *cursus honorum*. Melchor Gil considera que los términos *quattuorviri aedilicia potestate*, *quattuorviri aediles* y *aediles* son equiparables. Su simple mención no implicaba que el municipio contase con un colegio cuatorviral y otro edilicio. En los municipios de constitución cuatorviral, el colegio de *quattoviri* habría estado integrado por dos tipos de magistrados, los *iure dicundo* y los *aedilicia potestate*. De otra parte, Melchor Gil afirma que, en este tipo de ciudades, cuando sólo aparece el sustantivo *quattorvir*, en singular y sin calificativo alguno, se estaría haciendo referencia a los magistrados con potestad jurisdiccional; mientras que cuando se emplea sin calificativos, pero en plural (*quattuorviri*), se aludiría al colegio de cuatro magistrados que gobernaba el municipio, tanto a los *iure dicundo* como a los *aediliciae potestate*, de rango inferior. A este respecto, cfr. Pérez Zurita, *La edilidad*, 259-265, donde realiza un minucioso estudio de los epígrafes hispanos, la mayoría de ellos de tipo honorífico, referidos al cuatorvirato. El autor ha podido constatar cómo en *Hispania* encontramos comunidades que, en fechas muy próximas a su promoción, contaban con ambas magistraturas. El ejemplo más característico es el de Munigua.

33. Andrés Santos, *La jurisdicción de los magistrados municipales*, 285-288, 291 s.,

diferencia de los ediles urbanos habrían tenido jurisdicción para conocer de otros asuntos situados fuera de su ámbito competencial[34]. En efecto, de acuerdo con la ley Irnitana (caps. 19 y 84) era el valor pecuniario del asunto el que determinaba la competencia de ediles (hasta doscientos sestercios) y dunviros (hasta mil). Más allá de estas sumas, o bien cuando la materia del asunto fuera una de las recogidas en el cap. 84 de la citada ley, debía intervenir el gobernador provincial; salvo cuando las partes optasen por la jurisdicción municipal.

Por otra parte, Andrés Santos señala que los magistrados locales habrían mantenido sus poderes coercitivos (capacidad para imponer embargos o multas) hasta bien entrado el Principado, cuando ya los habían perdido en Roma al ser absorbidos por la administración imperial. Pese a todo, en relación con la imposición de multas, habrían existido siempre diferencias entre los ediles urbanos y municipales, pues los primeros habrían estado capacitados para poner multas hasta una determinada suma sin necesidad de que se abriera un proceso penal, con la única limitación de que los magistrados superiores no ejercieran su *intercessio*. Los ediles locales, sin embargo, tenían la obligación de rendir cuentas ante los dunviros de las multas que habían impuesto, independientemente de la suma a la que ascendieran (en cualquier caso, nunca superior a cinco mil sestercios por persona y día). Sólo los dunviros podían exigir su cumplimiento e ingresar el dinero en las arcas municipales. Si los in-

siguiendo a Javoleno (D. 2,1,2 [*Iav. 6 ex Cass.*]), considera que el reconocimiento de un determinado ámbito de jurisdicción a los magistrados municipales implicaba también, en cierta medida, el de su *imperium*. De esa manera, habrían dispuesto de los medios coercitivos necesarios para hacer efectiva su facultad jurisdiccional. Por otra parte, los límites entre *iurisdictio* e *imperium* no siempre estuvieron claros, por lo que lo más adecuado es, a su juicio, examinar qué correspondía a cada uno de ellos en la actuación de los magistrados municipales. Conviene, además, tener en cuenta que, aunque algunas cuestiones no fueran inicialmente de su competencia, sus facultades jurisdiccionales podían verse ampliadas por ley, senadoconsulto o constitución imperial (D. 1,2,1 pr. [*Pap. 1 quaest.*]). Asimismo, a través de la delegación de jurisdicción y del acuerdo de las partes intervinientes, era posible atribuir a los magistrados municipales el poder necesario para encargarse de un determinado asunto. En este sentido, cabe señalar que D. 1,21,4,1 (Mac. *1 De off. praes.*) reconocía tal delegación en los casos de *missio in possessionem* cuando no se quería prestar la caución de daño temido y, también, en aquellos en los que se ponía en posesión del patrimonio hereditario a la viuda que esperaba un hijo, así como en los supuestos de testamento con legado condicional.

34. A juicio de Luzzatto, *Il problema d'origine del processo extra ordinem*, 206, la actuación de los ediles se consideraba como administrativa cuando se trataba de una intervención que excedía su competencia jurisdiccional.

teresados no estaban de acuerdo podían iniciar ante el senado local un juicio rescisorio (cap. 66 ley Irnitana). Esta previsión, en opinión de Andrés Santos, guarda cierta relación con la *provocatio ad populum* ante la asamblea comicial que, en Roma, había podido solicitarse hasta finales de la República cuando se consideraba que la multa impuesta era excesiva[35].

Según Andrés Santos, el que dunviros y ediles locales pudieran conocer del mismo tipo de casos y que fuera sólo un motivo cuantitativo el que determinase si lo hacían unos u otros, pone de relieve que el origen de la figura edilicia está en el colegio de los *quattorviri*. Este autor sostiene que los ediles municipales, dependiendo de la constitución política de cada ciudad, podían recibir otros nombres (*IIviri*, *IVviri*, e incluso, *VIIIviri aedilicia potestate*)[36]. Ahora bien, al respecto, nos parece conveniente traer a colación una relevante puntualización que Melchor Gil hace sobre los *quattor viri aedilicia potestate* existentes en el ámbito municipal. A su juicio, éstos en ningún caso pueden ser confundidos con los *quattor viri vieis puergandis* (de los que hemos hablado al inicio de nuestro estudio a propósito de la *Tabula Heracleensis*) que sólo actuaban en Roma[37].

Otra importante limitación al poder de los ediles se daba cuando se trataba de valorar si, para los intereses de la ciudad, resultaba más conveniente no demoler una edificación levantada en suelo público. En ese caso, correspondía al gobernador provincial tomar la decisión de mantenerla y cobrar a cambio una suma de dinero (*vectigal*). Así se expresa Ulpiano en D. 50,10,5,1 [*Ulp. De off. cur. r. p.*]):

> *Fines publicos a privatis detineri non oportet. Curabit igitur praeses provinciae, si qui publici sunt, a privatis separare et publicos potius reditus augere: si qua loca publica vel aedificia in usus privatorum invenerit, aestimare, utrumne vindicanda in publicum sint an vectigal eis satius sit imponi, et id, quod utilius rei publicae intellexerit, sequi.*

35. Cfr. Andrés Santos, *Función jurisdiccional*, 166-171, 173. Sobre el alcance de la competencia jurisdiccional de los ediles locales en *Hispania,* cfr. Pérez Zurita, *La edilidad*, 239-243 donde se hace un detallado análisis de los capítulos 94 de la ley de Osuna y 84 de la ley Irnitana. A juicio de Pérez Zurita, los ediles probablemente fueron competentes para iniciar los procedimientos, si bien no habrían estado facultados para completar todos los pasos previos a la fase ante el juez, lo cual habría correspondido a los dunviros. En relación con los límites de sus poderes coercitivos, toma de prenda e imposición de multas, cfr. 242-245.

36. Andrés Santos, *Función jurisdiccional*,157-159.

37. Melchor Gil, *Quattuorviri*, 137, n. 1.

Por último, hay que hacer una breve referencia a los *curatores* municipales que encontramos también a partir del Principado en municipios y colonias, pero que no conviene confundir con los que en la Urbe actuaban como curadores por encargo del emperador. Los municipales procedían, habitualmente, de las elites dirigentes de la comunidad y su labor no era un *honor* sino un *munus*, una carga de la que no podían sustraerse y que no les hacía perder en ningún momento su condición de ciudadanos privados[38]. Estos curadores, según sostiene Jaschcke, eran nominados por el *ordo decurionum* y se ocupaban, primero de forma temporal y luego con carácter permanente, de asuntos que en ese momento no podían ser gestionados por la ciudad o sus magistrados, como por ejemplo lo eran la *cura annonae*, la *aquarum* o bien, la que ha sido el objeto de nuestro estudio, *viarum*[39].

Abstract: The adequate development of civic life in Rome and in municipalities and colonies made it essential that streets be in good condition and use. Over time, different people were responsable for their control, as well as for the material performance of necessary tasks. Legal and epigraphic sources provides us with interesting information about its organization and function. A comparative study of them has been the basis for the elaboration of this research work.

Keywords: *cura viarum,* magistrates, curators, streets.

Bibliografia

Andrés Santos F.J., *Función jurisdiccional de los ediles en la ciudades hispano-romanas según las leyes municipales*, Hispania Antiqua 22 (1998) 157-174.

Andrés Santos F.J., *La jurisdicción de los magistrados municipales en el Digesto de Justiniano y su relación con las leyes municipales hispanas*, Hispania Antiqua 25 (2000) 277-298.

38. Cfr., en este sentido, Jaschke, *Munera publica*, 200. A propósito de los cometidos que correspondían a los decuriones relacionados con el control de la actividad edilicia en el municipio o colonia, cfr. C. Gómez Buendía, *Conservación*, 252. Por su parte, López Huguet, *Clasificación general de los "munera" locales,* 574-577 señala cómo la imposición de los *munera* siempre se hacía en beneficio de la comunidad, por un interés público. La reparación de vías era considerada en algunos casos como *munus* personal y en otros como patrimonial, dependiendo de lo que la ley local y sus costumbres establecieran al respecto.

39. Jaschke, *Munera publica*, 183-185, 189-192. Cfr. también sobre la cuestión Ponte, *Régimen jurídico* cit., 247 s.

Camacho Evangelista F., *Curator rei publicae*, in *Estudios en Homenaje al Profesor Juan Iglesias*, a cura di J. Roset, III, Madrid 1988, 1159-1165.

Castillo Pascual M.J., *Espacio en orden. El modelo gromático-romano de ordenación del territorio*, Logroño 1996.

Dupré Raventós X. - Remolà Vallverdú A., *A propósito de la gestión de los residuos urbanos en Hispania*, Romula 1 (2002) 39-56.

Eck W., *L'Italia nell'Impero Romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari 1999.

Gómez Buendía C., *Conservación y estabilidad de los edificios en las fuentes jurídicas clásicas*, in *Hacia un Derecho administrativo y fiscal romano*, a cura di A. Fernández de Buján, G. M. Gerez Kraemer (coord.), II, Madrid 2013, 207-218.

Impallomeni G., *In tema di strade vicinali*, in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 1996, 541-559 (= *Studi in memoria di Vittorio Bachelet* III. *Amministrazione e Economia*, Milano 1987, 269-297).

Jaschke K., *Munera publica. Funzione e carattere degli "curatores" nelle città romane sulla base delle fonti epigrafiche*, in *Gli statuti municipali*, a cura di L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba, Pavia 2006, 183-202.

Liebeschuetz W., *Rubbish Disposal in Greek and Roman Cities*, in *"Sordes urbis". La eliminación de residuos en la ciudad romana*, a cura di X. Dupré Raventós - J.A. Remolà, Roma 2000, 51-61.

López Huguet M.L., *Clasificación general de los "munera" locales y exposición de las principales causas de su exención*, in *Hacia un Derecho administrativo y fiscal romano*, a cura di A. Fernández de Buján, G. M. Gerez Kraemer (coord.), II, Madrid 2013, 565-587.

Luzzatto G.I., *Il problema d'origine del processo extra ordinem* I. *Premesse di metodo. I cosidetti rimedi pretori*, Bologna 1965.

Melchor Gil E., *Quattuorviri* y *aediles en los municipios de constitución cuatorviral a fines de la República y en época altoimperial*, Rivista Storica dell'Antichità 43 (2013) 133-152.

Palma A., *Le "curae" pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980.

Panciera S., *Nettezza urbana a Roma. Organizzazione e responsabili*, in *"Sordes urbis". La eliminación de residuos en la ciudad romana*, a cura di X. Dupré Raventós - J.A. Remolà, Roma 2000, 95-105.

Pérez Zurita A.D., *La edilidad y las élites locales en la Hispania romana. La proyección de una magistratura de Roma a la administración municipal*, Córdoba-Sevilla 2011.

Ponte V., *Guardianes y custodios de las calzadas romanas: el "curator viarum"*, in *Personalidad y capacidad jurídicas*, a cura di R. Casado Raigón - I. Gallego Domínguez, Córdoba 2005, 1153-1166.

Ponte V., *Régimen jurídico de las vías públicas en Derecho Romano*, Madrid 2007.

Ponte V., *La regulación de las vías públicas en el seno del Derecho administrativo romano*, en *Hacia un Derecho administrativo y fiscal romano*, a cura di A. Fernández de Buján - G. M. Gerez Kraemer - B. Malavé Osuna, Madrid 2011, 369-376.

Robinson O., *Ancient Rome. City Planning and Administration*, London 1996.

Rodríguez González A. M., *La manutenzione delle strade di Roma. Un procedimento specifico nella Tavola di Heraclea*, in *Gli statuti municipali*, a cura di L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba, Pavia 2006, 399-407.

Rodríguez Neila J.F., *Problemas medioambientales urbanos en el mundo romano*, in *La gestión de los recursos urbanos en "Hispania". Xavier Dupré Raventós (1956-2006) In memoriam*, a cura di J.A. Remolà Vallverdú - J. Acero Pérez, Mérida 2011, 27-49.

Zoz. M.G., *Riflessioni in tema di "res publicae"* , Torino 1999.

Tesserae iuris, II.2 (2021)
issn 2724-2013

La *lex Caecilia Didia*: una importante disposizione in un momento di crisi

Andrea Sanguinetti
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

1. Introduzione.

In un recente studio sulle *rogationes per saturam*[1] spingevo l'indagine sino all'epoca che immediatamente precede la emanazione della *lex Caecilia Didia*, la quale rappresenta, rispetto a tale materia, uno spartiacque fondamentale. Dato che questa legge si colloca in un momento nevralgico della storia tardo-repubblicana, e le sue disposizioni sono particolarmente interessanti per la storia della legislazione popolare, non sarà inutile dedicare ad essa una specifica indagine, diretta a metterne a fuoco origine e movente, autori e contenuti.

Le notizie che le fonti ci hanno tramandato sulla *lex Caecilia Didia* sono tutto sommato abbastanza numerose, anche se va precisato che quasi tutte le più significative provengono dal *corpus* ciceroniano: abbiamo dunque una discreta messe di testimonianze, provenienti però, per la maggior parte, da un unico testimone. La dottrina si è già occupata di questa legge, anche se gli studi che la mettono al centro della propria indagine sono pochissimi[2]. La

1. Sanguinetti, *Le rogationes per saturam*, 110 ss.

2. Sulla *lex Caecilia Didia* vd. Mommsen, *Römisches Staatsrecht,* 3.I, 336 e n. 5 e 377 s. e n. 1; Liebenam, *s. v. Comitia*, 695; Maschke, *Zur Theorie und Geschichte,* 106; Botsford, *The Roman Assemblies*, 396; Weiss, *s. v. Lex satura*, 2413; Levi, *La costituzione romana*, 46; Thomsen, *Das Jahr 91 v. Chr.*, 30 s.; Rotondi, *Leges publicae*, 128 e 335; Hardy, *Three Questions*, 263; Nocera, *Il potere*, 140; Longo, *s. v. Lex Caecilia Didia*, 802; Last - Gardner, *La cittadinanza*, 221 s.; Lintott, *Violence*, 134 s. e 140 ss.; De Martino, *Storia*, III, 40; Serrao, *La «legge»*, 78; Serrao., *Cicerone*, 420 s.; De Libero, *Obstruktion*, 89; Lintott, *The Constitution*, 62 (sulla *lex Caecilia Didia* vd. anche 44, 87, 104, 210 e 230); Bleicken, *Lex publica*, 139 n. 3, 235, 444 s., 453 e 468; Ferrary, *Recherches*, 628; Ducos, *Les Romains*, 111 s. e 159; Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte*, I, 399; Burckhardt, *Politische Strategien*, 211 ss. e anche 228 ss.; Flach, *Römische Agrargeschichte*, 65; Càssola - Labruna, *Linee*, 198; Pani, *La politica*, 223; Stewart, *Public Office*, 108 s.; Graeber, *Auctoritas*, 208 s.; Torrent Ruiz, *s. v. Rogatio per saturam*, 1118; Mousourakis, *The Historical and Institutional Context*, 184; Gagliardi, *La lex Iunia Licinia*, tra le nn. 42 e 43 e subito prima della n. 79; Ferrary, *L'iter legis*, 12 ss.; Gillen, *'De iure legum'*, 44 s. e 50 s.; Rainer, *Zur Gewaltenteilung*, spec. 711 ss.; Maganzani, *La sanctio*, 80 n. 121; Scevola, *Osservazioni*, *passim*; Elster, *Die Gesetze der späten römischen Republik*, 288 ss. con ricca rassegna bibliografica a p. 291 s.

presente indagine avrà dunque lo scopo di mettere a fuoco i punti di interesse relativi a tale legge e nel contempo a fare il punto rispetto alla letteratura che, anche solo incidentalmente, si è occupata di essa.

2. Natura e origine della *lex Caecilia Didia*.

Quanto alla natura del provvedimento, non ci sono dubbi che si tratta di una *lex rogata*. Se mai a costituire un problema potrebbe essere la testimonianza di quelle fonti, le più numerose, in cui il provvedimento è ricordato non come *lex Caecilia Didia*, che pure è denominazione attestata[3], ma come *lex Caecilia et Didia*[4]. Ma soprattutto è problematica la testimonianza di *Sch. Bob*. p. 140 Stangl; (= p. 106 Hildebrandt), laddove lo scoliaste, ricordando il tratto di Cic. *Pro Sest*. 64.135 in cui Cicerone, parlando di Vatinio, afferma '*Caeciliam Didiam, Liciniam Iuniam contempsit*', dice '*Caecilia est autem et Didia, quae iubebant* ...', perché il verbo al plurale sembrerebbe alludere a due diverse leggi. Ma ritengo che queste testimonianze non possano essere considerate probanti l'esistenza di più di una legge. Quanto ai passi in cui si parla di *lex Caecilia et Didia*, non mi pare che di per sé questo modo di chiamare il provvedimento sia problematico. In fin dei conti si parla comunque, sempre, di *lex* al singolare, e del resto si può ben intendere la locuzione nel senso di 'legge Cecilia e Didia' (cioè promossa da Cecilio e Didio). Si aggiunga che in altri casi Cicerone aggiunge la congiunzione *et* tra i nomi dei due magistrati proponenti pur riferendosi a una sola legge. Possiamo citare a questo proposito innanzi tutto proprio il passo Cic. *Ad Att*. 2.9.1, dove pure si parla di *lex Caecilia et Didia*, ed anche *Ad Att*. 4.16.5, dove l'oratore nomina anche la *lex Iunia et Licinia de legum latione* del 62 a.C. (chiamata, come abbiamo visto, *Licinia Iunia* in Cic. *Pro Sest*. 64.135), legge chiamata allo stesso modo o anche con inversione dei due nomi consolari nell'orazione contro Vatinio e in una delle Filippiche[5]; ma anche tre passi della Pro Balbo e del Brutus[6] in cui Cicerone si riferisce alla *lex Licinia Mucia de civibus redigundis* del 95 a.C.

3. Cic. *Pro Sest*. 64.135.

4. Cic. *Phil*. 5.3.8: '*Ubi lex Caecilia et Didia ...?*'; Cic. *De domo* 16.41 e 20.53: '*... contra legem Caeciliam et Didiam ...*'; '*Quae est, quaeso, alia vis, quae sententia Caeciliae legis et Didiae ...?*'; Cic. *Ad Att*. 2.9.1: '*... qui Caeciliam et Didiam neglexerunt ...*'. Sul nome della nostra legge vd. Sandberg, *Magistrates and Assemblies*, 64 s. e spec. 78.

5. Cic. *In Vat*. 14.33 e Cic. *Phil*. 5.3.8. Sul nome della legge vd. Gagliardi, *La lex Iunia Licinia*, proprio all'inizio del § 1.

6. Cic. *Pro Balbo* 21.48 e 24.54; Cic. *Brut*. 16.63.

chiamandola *lex Licinia et Mucia*, due passi della seconda orazione contro Verre[7] in cui chiama *Terentia et Cassia* la *lex Terentia Cassia frumentaria* del 73 a.C., un passo ancora della Pro Balbo[8] in cui chiama *Gellia et Cornelia* la *lex Gellia Cornelia de civitate* del 72 a.C.. Ora, per quanto riguarda queste leggi, non ci sono dubbi che in tutti i casi si trattasse di una sola legge, non di due leggi diverse[9]. Possiamo quindi concludere che il particolare modo che Cicerone ha di chiamare alcune leggi consolari, inserendo un '*et*' tra i nomi dei due magistrati, non pare significativo in ordine alla possibile identificazione di una pluralità di provvedimenti; anche perché nella maggior parte dei luoghi citati si deduce inequivocabilmente dal contesto che il provvedimento è unico, oppure Cicerone parla degli effetti dei provvedimenti utilizzando verbi coniugati al singolare.

Più problematica è invece, come si diceva, la testimonianza di *Sch. Bob.* p. 140 Stangl (= p. 106 Hildebrandt), in cui il verbo utilizzato per indicare l'azione spiegata dal provvedimento è coniugato al plurale[10]. Per questo motivo, soprattutto in passato vi è chi ha supposto l'esistenza di due diverse leggi[11]. Ma l'età tarda della fonte può ben deporre a favore di un fraintendi-

7. Cic. *In Verr*. 2.3.163 e 2.5.52.

8. Cic. *Pro Balbo* 14.32.

9. Soltanto le *leges Aelia et Fufia de modo legum ferendarum*, che furono emanate verso la metà del II sec. a.C., sono talvolta citate al singolare (nella forma *lex Aelia et Fufia*), ad es. in Cic. *In Vat*. 7.18; Cic. *In Pis*. 5.10; Cic. *Post red. in sen*. 5.11. Ma che fossero due leggi distinte è provato da numerose circostanze: innanzi tutto esse sono talvolta citate separatamente, come in Cic. *Pro Sest*. 53.114 (dove è citata la sola *lex Aelia*), *Ad Att*. 2.9.1 (citata ancora la sola *lex Aelia*) e 4.16.5 (citata la sola *lex Fufia*); inoltre gli stessi passi poc'anzi citati, in cui esse sono chiamate al singolare, contengono indicazioni dalle quali si evince che esse erano due leggi distinte (Cic. *In Vat*. 7.18: *... quae leges ...*; *In Pis*. 5.10: *... quas leges ...*; *Post red. in sen*. 5.11.: *... certissima subsidia rei publicae ...*); infine in Cic. *In Vat*. 2.5 esse sono espressamente menzionate come due leggi distinte ('*... num Aeliam, num Fufiam legem neglexerit ...*'), e di esse, in Cic. *De har. resp*. 27.58 si dice inequivocabilmente, alludendo al provvedimento con cui Clodio le aveva demolite nel 58 a.C.: '*... sustulit duas leges, Aeliam et Fufiam ...*'. Su queste leggi vd. Rotondi, *Leges publicae*, 288 s.; McDonald, *Clodius*, 164 ss.; Taylor, *Forerunners*, 19 ss.; Sumner, *Lex Aelia*, 337 ss.; Astin, *Leges Aelia et Fufia*, 421 ss.; Weinrib, *Obnuntiatio*, 395 ss.; Bleicken, *Lex publica*, 453 ss., Thommen, *Das Volkstribunat*, 242 s., Fezzi, *Lex Clodia*, 297 ss. (ivi ulteriore bibliografia alle pp. 297-300) e spec. 305 ss., e più di recente Elster, *Die Gesetze der mittleren römischen Republik*, 401 ss.

10. Soltanto Bardt, *Zur Lex*, 305 s., a mia conoscenza, legge nello scolio in questione il verbo al singolare ('*iubebat*' anziché '*iubebant*').

11. Münzer, *s. v. Caecilius*, 1216; Münzer, *s. v. Didius*, 409, la cui voce è per la verità iso-

mento dello scoliaste, magari fuorviato proprio da quei passi in cui si parla di *lex Caecilia et Didia*; senza contare che nel passo della orazione cui lo scoliaste fa riferimento, cioè *Pro Sest*. 64.135, il provvedimento è nominato, come abbiamo visto, '*Caecilia Didia*'.

È del resto abbastanza facile intendere che si tratta di un unico provvedimento se si pensa ai nomi dei due proponenti. Ovviamente non è esistito un solo personaggio politico che portasse il *nomen gentilicium Caecilius*, né un solo *Didius*, anche se i primi sono senz'altro più numerosi dei secondi. Ma la circostanza che due personaggi portatori di tali *nomina* abbiano condiviso il consolato nel 98 a.C. induce a credere che due leggi di contenuto analogo (poiché entrambe riguarderebbero gli aspetti connessi alla *promulgatio legum*) attribuite a due personaggi diversi sarebbero davvero quanto meno curiose, mentre è molto più naturale pensare che si sia trattato di un'unica legge consolare, indicata, come d'uso, con il nome di entrambi i proponenti. Tanto più che anche l'anno del provvedimento – il 98 a.C., come si diceva, se si crede all'esistenza di una sola *lex* – depone a favore della posizione qui sostenuta: è del tutto verosimile che una legge mirante a disciplinare la *promulgatio legum* sia stato proposta nel periodo di aspre lotte che contrapposero *optimates* e *populares* tra la fine del II e l'inizio del I sec. a.C. Si trattò di un periodo caratterizzato non di rado dall'uso spregiudicato della legislazione popolare – operato soprattutto da spregiudicati tribuni della plebe – portato avanti senza dare il tempo e il modo, alla popolazione, di conoscere l'esatto contenuto delle proposte e cumulando in un'unica proposta più materie eterogenee, impedendo così di fatto ai votanti di tenere distinte le proposte gradite da quelle sgradite. Non è certo azzardato ipotizzare che due consoli appartenenti alla classe senatoria abbiano tentato di mettere un freno una volta per tutte a tali storture sancendo per legge che quei comportamenti erano vietati e comminando l'invalidità e l'inefficacia dei provvedimenti viziati.

Vi è, anzi, chi ha tentato di individuare la *occasio* concreta che avrebbe condotto all'approvazione della nostra legge. Una prima ipotesi la formulò, ormai molti anni addietro, Alfredo Passerini[12], il quale mise la *lex Caecilia Didia* in relazione con la legge sulle province orientali pervenutaci per via

lata. La numerazione tra parentesi tonda indica il numero d'ordine attribuito ai personaggi omonimi dai redattori della PWRE.

12. Passerini, *Studi*, 91.

epigrafica[13]. Quest'ultima legge, datata solitamente tra il 101 e il 99 a.C.[14] – dunque nel torno di tempo che precede immediatamente la legge Cecilia Didia – conteneva numerosi provvedimenti di carattere alquanto eterogeneo[15]. Tra le altre cose si prevedeva l'invio di un successore per il generale che aveva conquistato il Chersoneso e la Cenica, territori che erano stati aggregati alla provincia di Macedonia[16]; quel generale era Tito Didio. Passerini vedeva in questa disposizione una prova dell'atteggiamento settario del legislatore, che aveva con essa voluto colpire un esponente della *nobilitas* come Didio, e ne deduceva che la legge sulle province orientali fosse un provvedimento di ispirazione popolare con il quale, tra le altre cose, i *populares* regolavano alcuni conti in sospeso con esponenti di spicco della parte avversa. Uno di questi esponenti era per l'appunto Didio, al quale la legge sulle province orientali toglieva il comando nonostante egli avesse dato ottima prova di sé. Proprio per reagire a una prassi, quella di proporre *rogationes per saturam*, di cui egli aveva personalmente fatto le spese, Didio si sarebbe adoperato di lì a poco, approfittando della propria posizione di console, per promuovere con il collega una legge che mettesse al bando una volta per tutte le *rogationes per saturam*.

Una seconda ipotesi è stata adombrata, di recente, da J. M. Rainer e poi sviluppata e approfondita da R. Scevola[17], il quale ha preso le mosse dalla considerazione che «sebbene la rilevanza giuridica del problema (*scil*. delle *rogationes saturae*) non paia anteriore alla ripresa delle lotte civili nella *res publica*, l'introduzione di un divieto legale avrebbe necessitato di una *occasio*, conformemente al carattere empirico e residuale della produzione legislativa repubblicana». Scevola continua asserendo che durante il proprio tribunato del 100 a.C. Saturnino aveva presentato ai *concilia plebis tributa* «una congerie di proposte il carattere eterogeneo delle quali non sarebbe sfuggito ai suoi oppositori». A parere di Scevola Saturnino avrebbe riunito in un'unica

13. Sulla legge riguardante le province orientali vd. la ricca bibliografia elencata da Braga, *La lex*, 99 ss.

14. Sulla datazione della *lex de provinciis praetoriis* vd., per tutti, Braga, *La lex*, 49 ss., e spec. 51 ss. Attribuiscono espressamente la legge in questione a Saturnino, a mio avviso con buon fondamento, Hinrichs, *Die lateinische Tafel*, 490 ss., e Ferrary, *Recherches*, 645 ss.; lo studioso francese data precisamente la legge al febbraio del 100 a.C.

15. In particolare sul contenuto della legge si soffermano gli autori che ho citato in Sanguinetti, *Le rogationes*., cit., 137 nt. 49.

16. Epigrafe di Delfi, fr. B, ll. 28 ss.

17. Rainer, *Zur Gewaltenteilung*, 712; Scevola, *Osservazioni*, 581 ss.

rogatio cumulativa disposizioni riguardanti la distribuzione di terre ai veterani di Mario e a confederati italici, la deduzione di colonie in varie località, nonché il conferimento a Mario del potere di concedere la *civitas* ad un terzo dei coloni[18]. Una *lex frumentaria de semissibus et trientibus* sarebbe invece stata votata separatamente. Secondo Scevola la prima delle due leggi (quella *satura*, per intenderci) sarebbe anche stata votata *per vim*, senza il rispetto degli auspici e forse pure in violazione della prassi che già avrebbe voluto rispettato il *trinundinum*. La legislazione di Saturnino sarebbe poi stata, di lì a poco, cassata dal senato, il quale avrebbe addotto a motivo del proprio intervento la violenza perpetrata e il mancato rispetto degli auspici. A tale prima circostanza ispiratrice dei promotori della *lex Caecilia Didia*, si sarebbe unito poi il fatto che nel 99 a.C. il tribuno *Sextus Titius* fece approvare una *lex de agris dividundis*[19], la quale avrebbe avuto un contenuto simile alla *lex Appuleia*; la legge subì una dura opposizione e sarebbe stata tolta di mezzo dal senato in quanto approvata con spregio degli auspici e ignorando la *intercessio* dei colleghi nel tribunato. Alcune testimonianze ricordano anche una ulteriore *lex Titia de provincia aquaria* o *de provinciis quaestoriis*, che viene usualmente attribuita allo stesso tribuno del 99 benché, occorre pur dirlo, le fonti siano quanto mai avare su tale legge, della quale si conoscono soltanto due particolari: il *nomen* del rogante, *Titius* appunto, e la circostanza che essa

18. A me pare però che ciò che si legge in Cic. *Pro Balbo*, 21.48, e cioè '*...qua lege Saturninus C. Mario tulerat ut in singulas colonias ternos cives Romanos facere posset*' indichi piuttosto che a C. Mario era stato dato il potere di conferire la cittadinanza romana a tre abitanti in ciascuna delle colonie. Così, almeno, intendono il passo Rotondi, *Leges publicae*, 332, Burckhardt, *Politische Strategien*, 230 e Reduzzi Merola, *Aliquid de legibus*, 36. Una interpretazione ancora diversa del passo è proposta da De Ruggiero, *Agrariae leges*, 835: partendo dal presupposto che difficilmente le colonie potessero essere *latinorum*, ma più probabilmente *civium romanorum*, lo studioso, riprendendo una congettura di Ihne che però egli non segue fino in fondo, afferma che la disposizione di cui è notizia in Cic. *Pro Balbo* 21.48 sia da intendere nel senso che essa avrebbe fissato un tetto massimo al numero dei coloni che potevano divenire nuovi *cives*. Tale numero sarebbe stato di trecento, sicché il '*ternos*' del testo dovrebbe essere corretto in '*trecenos*'. Hinrichs, *Die lateinische Tafel*, 485 n. 3 ritiene che tre soli nuovi cittadini per una colonia sia un numero troppo esiguo, e congettura che il passo possa essere inteso nel senso di tre soggetti per centuria in ogni insediamento.

19. Sulla quale vd. Rotondi, *Leges publicae*, 333; tra i contributi più recenti Richard, *Sur la rogatio*, 589 ss., il quale ha messo a partito una fonte tarda sino a quel momento un poco trascurata, cioè Iul. Obseq., Lib. prodig., 46, e Elster, *Die Gesetze der späten römischen Republik*, 274 ss.

avrebbe reso *tacita et quieta* una *provincia aquaria*[20]. Ora, secondo Scevola la sorte di questa *rogatio* sarebbe incerta[21], sicché sarebbe possibile che essa sia stata cassata assieme alla prima, della quale – se ben intendo il pensiero dell'autore – poteva costituire parte integrante.

Riassumendo dunque l'ipotesi formulata da Scevola, la *occasio* concreta per la *lex Caecilia Didia* sarebbe da individuare in due plebisciti emanati rispettivamente nel 100 e nel 99 a.C., entrambi caratterizzati dal cumulo in un'unica *rogatio* di più provvedimenti disparati.

Entrambe le ipotesi ora ricordate – quella di Passerini e quella di Scevola – muovono in fin dei conti da una considerazione attenta del clima politico che si respirava tra la fine del II e l'inizio del I sec. a.C.: un clima avvelenato dalla violenta contrapposizione tra *optimates* e *populares*, in cui, come si è già avuto modo di sottolineare uomini spregiudicati appartenenti alla fazione popolare avevano utilizzato l'iniziativa legislativa riconosciuta ai tribuni della plebe come una sorta di clava con cui demolire le prerogative e i privilegi del partito senatorio. Un clima di cui le famiglie dei due consoli del 98 a.C. – promotori della nostra legge, di cui subito di seguito daremo qualche ragguaglio biografico – avevano fatto direttamente le spese, dal momento che la *lex Appuleia agraria* aveva provocato l'esilio di Q. C. Metello Numidico, il quale era parente in quinto grado di Q. C. Metello Nepote, console nel 98 a.C.[22], e che la

20. Su questa legge vd. Rotondi, *Leges publicae*, 333 s. e ora Elster, *Die Gesetze der späten römischen Republik*, 280 s. e la letteratura ivi citata.

21. Mi sembra che le fonti citate da Scevola, *Osservazioni*, 588 n. 30, e cioè Cic. *Pro Mur*. 8.18, Cic. *In Vat*. 5.12 e *Sch. Bob*., ad *In Vat*. 5.12, p. 145 Stangl, siano alquanto avare, e comunque non permettano di ricavare nulla di concreto sulla presunta sorte incerta della *lex de provincia aquaria* di Tizio. Viceversa, un se pur labilissimo indizio si potrebbe intravedere in Cic. *De leg*. 2.6.14 dove si parla al plurale di "*leges Titias*" che erano state *sublatae* dal senato; ma va detto che tale testimonianza è in conflitto con quanto Cicerone dice poco più avanti parlando al singolare (*De leg*. 2.15.31) "*Quid, legem si non iure rogata est tollere, ut Titiam decreto conlegi …?*". Di tale contraddizione si è accorto Richard, *Sur la rogatio*, 590 s. e n. 5, il quale ha anche notato un altro particolare stridente: in Cic., *De leg*., 2.6.14 la legislazione di Tizio è ricordata prima di quella di Saturnino, con un'inversione cronologica che lascia un poco perplessi. Propende per due leggi distinte, una agraria e una *de provincia aquaria* (o *de provinciis quaestoriis*) Smith, *The use of force*, 169 s., così come Elster, *Die Gesetze der späten römischen Republik*, 274 ss. e 280 s.

22. *Metellus Numidicus* (97) era figlio di un prozio di *Metellus Nepos* (95), cioè *Lucius Caecilius Metellus Calvus* (83), console nel 142, fratello di *Quintus Caecilius Metellus Macedonicus* (94), console nel 143, che del Nepote era nonno paterno. *Metellus Calvus* e *Metellus Macedonicus* erano poi figli di *Quintus Caecilius Metellus* (81), il quale era stato

legge sulle provincie pretorie giuntaci per via epigrafica aveva privato proprio Tito Didio del comando in cui egli aveva dato ottima prova. Per questo a me non pare dubbio che la *lex Caecilia Didia* costituisca una reazione della *nobilitas* all'aggressiva politica tribunizia di personaggi come Saturnino, Glaucia e Sesto Tizio. Da qui, però, a individuare la *occasio* concreta della nostra legge il passo è forse meno breve di quanto potrebbe sembrare.

Riguardo alla prima ipotesi, che a me pare comunque preferibile, va ricordato che ancora oggi la dottrina non è concorde sull'individuazione della parte politica che avrebbe ispirato la *lex de provinciis praetoriis*, dal momento che essa contiene provvedimenti a prima vista contraddittori, anche se la maggior parte degli studiosi che se ne sono occupati ravvisa in essa un prodotto della politica di parte popolare[23]. Per quanto concerne l'ipotesi formulata da Scevola, essa pare in teoria fondata dal punto di vista logico; tuttavia mi sembra che le fonti invocate a sostegno del carattere saturo della legge fatta votare da Saturnino nel 100[24] provino poco o nulla. In Cic. *Pro Sest*. 16.37 si parla di una legge di Saturnino *per vim lata* sulla quale Q. Cecilio Metello Numidico rifiutò di giurare, ma non si dice che argomento riguardasse; in Cic. *Pro Balbo* 48 si parla di una legge che prevedeva la deduzione di colonie e la scelta di tre soggetti, all'interno di esse, cui concedere la *civitas* romana[25]; Liv. *Per*. 69 parla di una *lex agraria per vim lata*;

console nel 206 ed era bisnonno del Nepote. I rapporti tra il Numidico e il Nepote sono sottolineati anche da Scevola, *Osservazioni*, 586 e 589.

23. Sul carattere della *lex de provinciis praetoriis* vd. Braga, *La lex*, 69 ss., con accurato vaglio della letteratura in argomento e, da ultima, Elster, *Die Gesetze der späten römischen Republik*, 264 ss. con completa rassegna bibliografica a p. 272. La studiosa tedesca, che passa accuratamente in rassegna le principali opinioni dottrinali riguardo all'origine, alla paternità e alle finalità della *lex de provinciis praetoriis*, finisce per ritenere che su molte delle questioni che la riguardano non si possa prendere una posizione definitiva. In effetti colpiscono alcuni provvedimenti, in una legge che sembra presentarsi come un genuino prodotto dell'ideologia dei *populares*, che paiono funzionali agli interessi della *nobilitas*, in quanto limitativi delle prerogative dei magistrati a favore di un accentuato potere di controllo del senato. Vedili elencati da Braga, *La lex*, 72 s. A me pare comunque che tutto considerato debba considerarsi più probabile che la legge sia un parto del partito popolare, perché in effetti le misure antisenatorie paiono prevalere non solo e non tanto quantitativamente, quanto proprio dal punto di vista dello spostamento del peso del potere decisionale, in materia di organizzazione delle province, a favore dei magistrati e a scapito del senato, come mi pare riesca a dimostrare, nella sua equilibrata disamina, Ferrary, *Recherches*, 654 ss. e spec. 656.

24. Scevola, *Osservazioni*, 584 s. n. 21.

25. Sul numero dei soggetti cui Mario avrebbe potuto concedere la cittadinanza vd. *supra* n. 18.

in Val. Max. 3.8.4 si dice semplicemente che Metello Numidico preferì andare in esilio che "*in legem eius ire*". In Plut. *Mar*., 29.1-5 si parla di una legge agraria di Saturnino sulla quale Metello Numidico rifiutò di giurare. In App. *Bell. civ*. 1.29.130 si parla di una legge di Saturnino la quale disponeva che il territorio prima occupato dai Cimbri, ed ora divenuto romano, doveva essere diviso. Questa era la legge che prevedeva anche l'obbligo per i senatori di *iurare in verba eius*, cosa che Metello Numidico rifiutò di fare. In sostanza mi pare che in queste fonti non esista un solo riferimento chiaro e concreto ad una *lex* che contenesse norme disparate ed eterogenee; in particolare non esiste alcuna testimonianza che esplicitamente affermi che una sola legge conteneva sia disposizioni *de agris dividundis*, sia disposizioni *de coloniis deducendis* e che conferivano a Mario il potere di dare la cittadinanza ad alcuni coloni. Dunque nulla autorizza a pensare che una sola legge abbia contenuto i tre provvedimenti; è ben possibile che nel 100 a.C. Saturnino abbia fatto votare – oltre alla *lex frumentaria*, che lo stesso Scevola ritiene essere stata rogata a parte – due distinte proposte, come ritiene a tutt'oggi una parte consistente della dottrina[26], e cioè una *de agris*

26. La dottrina è a tutt'oggi divisa su questo punto. Ritengono che quella agraria e quella coloniaria fossero disposizioni contenute in due leggi distinte Rotondi, *Leges publicae*, 331 s.; Lintott, *Violence*, 136; Rossi, *Dai Gracchi*, 472 s.; Burckhardt, *Politische Strategien*, 214 n. 12 e 228 ss.; Heikkilä, *Lex*, 134, secondo cui Auct. *De vir. ill*. 73.6-8 si riferisce alle 'leggi agrarie' del 100 a.C., intendendo probabilmente con tale espressione le leggi in materia agraria e coloniaria; Reduzzi Merola, *Aliquid de legibus*, 32 ss. e spec. 40; pensa a una pluralità di leggi anche Balbo, *Sulle orme*, 14 s. Sono invece del parere che le disposizioni agrarie e coloniarie fossero presenti insieme in un'unica legge, oltre al già citato Scevola, Maschke, *Zur Theorie*, 106; De Ruggiero, *Agrariae leges*, 832 s.; *Appiani Bellorum civilium*, 102; Gabba, *Mario e Silla*, 781; Smith, *The use of force*, 152 s. e 170, secondo il quale nel 100 Saturnino fece votare soltanto «a colonial/agrarian bill», a parte, forse, una legge con cui si pronunciava formalmente l'*interdictio aqua et igni* nei confronti di Metello, e accetta l'ipotesi di Gabba; Hermon, *La loi*, 73 s.; Flach, *Römische Agrargeschichte*, 61 ss.; Càssola - Labruna, *Linee*, 303; De Libero, *Obstruktion*, 94 ss.; Cavaggioni, *L. Apuleio Saturnino*, 101 e n. 4, che afferma non essere chiaro «se le fonti riferiscano due leggi distinte o riportino singole disposizioni di un unico provvedimento», e nella n. 4 mostra una certa preferenza per la esistenza di un'unica legge. De Martino, *Storia*, III, 37 s. non sa risolversi tra le due diverse soluzioni. Linke, *Die römische Republik*, 84 afferma che probabilmente le due proposte furono presentate assieme (il che non vuole necessariamente dire che egli pensi ad un'unica votazione; potrebbe intendere semplicemente che nella stessa seduta si votò per l'una e per l'altra proposta, ma separatamente). Da ultima Elster, *Die Gesetze der späten römischen Republik*, 252 e 257 presenta i due provvedimenti come leggi distinte, ma ipotizza come possibile che entrambe le disposizioni fossero presenti in una sola

dividundis (o *lex agraria*), e una *de coloniis deducendis* che oltre a disporre la deduzione di colonie conferiva a Mario il potere di dare la *civitas romana*. Alle testimonianze ricordate da Scevola si può aggiungere anche *De vir. ill*. 62.2[27], in cui si ricorda che Metello Numidico "*in legem Apuleiam per vim latam iurare noluit*". Come gli altri testi, anche questo non depone né a favore né contro l'idea che le disposizioni di Saturnino qui considerate fossero contenute in una legge unica. Viceversa esistono alcune testimonianze che parlano di leggi, al plurale, di Saturnino. Due le ricorda lo stesso Scevola: Vell. Pat. 2.15.4 ('*Quippe expulsum civitate a L. Saturnino tribuno plebis, quod solus in leges eius iurare noluerat*') e Flor. 2.4.2, dove si dice che Saturnino si ostinò a presentare le proposte dei Gracchi, sulle quali Metello Numidico preferì l'esilio ('*Cum tot tantisque ludibriis exsultaret inpune, rogandis Gracchorum legibus ita vehementer incubuit, ut senatum quoque cogeret in verba iurare, cum abnuentibus aqua et igni interdicturum minaretur. Unus tamen exstitit, qui mallet exsilium*'; qui per la verità non vi sono a mio avviso indizi né in un senso, né nell'altro, poiché l'autore dice semplicemente che Saturnino si ostinò nel ripresentare le leggi dei Gracchi; ma ovviamente l'uso del plurale si riferisce al fatto che le leggi graccane erano più d'una; nulla ci dice, questo, riguardo al numero delle *rogationes* presentate da Saturnino). Ma ci sono, oltre a questi, altri due testi[28]: il primo è Auct. *De vir. ill*. 73.6, dove si parla espressamente di *leges* al plurale quando si dice che Saturnino *aqua et igni interdixit ei, qui in leges suas non iurasset* (e qui il plurale potrebbe alludere alla circostanza che Saturnino aveva inserito la clausola *de iureiurando* non solo in una ma in diverse sue leggi); il secondo è Cic. *De leg*. 2.6.14, dove si dice (è Marco che interpella il fratello Quinto) "*igitur tu Titias et Apuleias leges nullas putas?*", lasciando intendere chiaramente che si trattava di più leggi (altrimenti avrebbe potuto dire ... *Titias et Apuleiam leges* ...)[29]. Ora, è vero che in ogni caso l'uso del plurale potrebbe alludere all'attività legislativa di Saturnino complessiva-

legge, oppure che pur trattandosi di due leggi distinte esse siano state votate congiuntamente come *lex satura*, e conclude affermando che non è possibile decidere quale delle ipotesi sia conforme al vero.

27. Il testo è richiamato da Lintott, *Violence*, 136 n. 1.

28. Il secondo è segnalato da Rotondi, *Leges publicae*, 331 a proposito della *lex Appuleia agraria* di Saturnino.

29. Ma vd. *supra*, nella n. 21, le contraddizioni che si incontrano leggendo *De leg*. 2.6.14 e 2.12.31 a proposito della *lex Titia agraria*.

mente intesa, che era iniziata forse già nel 103, in occasione del suo primo tribunato[30]; ma certo gli indizi addotti da Scevola non si possono considerare sufficientemente solidi per affermare che la legge del 100 era una *lex satura*: a mio parere occorrerebbero tracce più consistenti. Per altro, anche se si dovesse in fin dei conti accettare l'idea che nel 100 a.C. Saturnino abbia fatto approvare una legge contenente i tre provvedimenti più volte ricordati, non credo che, per ciò stesso, la si debba considerare una *lex satura*. La prassi di prevedere la possibilità di dedurre colonie all'interno di leggi agrarie era stata in precedenza già praticata, ad es. da C. Gracco, e non risulta che essa fosse considerata problematica sotto il profilo del cumulo di disposizioni eterogenee che privassero i votanti della possibilità di scegliere quali misure approvare e quali rigettare[31]; ed in effetti in dottrina v'è chi, autorevolmente, ha negato che una legge di tal fatta potesse essere considerata *satura*[32]. Si sarebbe trattato, insomma, in caso di legge unica, di una

30. Rotondi, *Leges Publicae*, 329 s. attribuisce al primo tribunato di Saturnino, ricoperto nel 103 a.C., tre possibili leggi (plebisciti in realtà, naturalmente): una *lex de maiestate minuta* (dubitativamente), una *de quaestione extraordinaria instituenda* e una *de coloniis in Africam deducendis*.
31. Questa considerazione assume un peso anche maggiore se si pone mente al fatto che è proprio all'epoca della legislazione di C. Gracco che risale – stando alla testimonianza della *lex repetundarum* epigrafica, l. 72, di ispirazione graccana – una prima decisa presa di posizione contro le *leges saturae*, come giustamente fa notare anche Scevola, *Osservazioni*, 581 ss. È lecito pensare che se la legislazione di C. Gracco fosse stata attaccabile sotto questo profilo, difficilmente la sua parte politica avrebbe promosso una norma che poteva mettere a rischio quella legislazione, e soprattutto è probabile che nelle fonti sarebbe rimasta qualche traccia delle censure mosse alle leggi graccane se esse fossero state tacciabili di essere *saturae*.
32. Ciò è, a maggior ragione, vero se si accetta la congettura di De Ruggiero, *Agrariae leges*, 833 il quale è tra coloro che accettano l'idea di una legge unica, che si trattasse di una legge fondamentalmente coloniaria, la quale prevedeva anche che nei territori che poi avrebbero costituito la Gallia cisalpina si assegnassero territori ai veterani di Mario; si sarebbe trattato, insomma, di un'assegnazione non viritana ma coloniaria, il che si accorda del resto con la prassi secondo cui i territori piuttosto lontani da Roma erano di preferenza assegnati in forma coloniaria. De Ruggiero notava che le disposizioni agrarie e quelle coloniarie «hanno di comune l'assegnazione di terre demaniali fuori d'Italia, a favore principalmente di veterani»; condividendo le due disposizioni la medesima finalità – cioè la 'sistemazione' dei veterani mediante l'assegnazione di terre in colonie appositamente fondate – difficilmente si sarebbe potuto sostenere il carattere saturo di una legge che pure contenesse norme dell'uno e dell'altro tipo. Sulla stessa linea si colloca anche *Appiani Bellorum civilium*, 102. Che questo fosse lo scopo principale della legge di Saturnino è creduto anche da Smith, *The use of force*, 152 nonché da Hermon, *La loi*, 73 s. e Flach, *Römische Agrargeschichte*, 61 s. Che le leggi di Saturnino del 100 a.C. si occupassero di territori situati al di fuori dell'Italia (non geografica-

legge coloniaria che da un lato dava mandato di fondare colonie in diverse zone, e dall'altro disponeva, almeno per i territori già occupati dai Cimbri, che le terre fossero divise ed assegnate a singoli coloni. Tutto questo, mi pare, è piuttosto lontano dalla nozione di *lex satura*. Inoltre non c'è alcun indizio, nelle fonti citate da Scevola, e in quelle da me sopra ricordate in aggiunta, in cui traspaia il disagio o il fastidio per il carattere saturo delle proposte di Saturnino. Quanto alla legislazione di S. Tizio, si può osservare, molto semplicemente, che sulla datazione e sul promotore della *rogatio de provincia aquaria* (o *de provinciis quaestoriis*) nulla sappiamo con certezza: la sua attribuzione al tribuno del 99 a.C. è congetturale, e fa parte di una opinione *vulgata* sulla cui fondatezza è lecito avere dei dubbi; quindi anche ipotizzare che essa costituisse una seconda norma contenuta nella *lex agraria* rogata dallo stesso tribuno del 99 mi pare azzardato.

Passate in rassegna le due ipotesi di *occasio legis*, resta, certamente, il fatto che la *lex Caecilia Didia* – sia essa stata occasionata immediatamente dai provvedimenti di Saturnino e Tizio o da quelli della *lex de provinciis praetoriis* (forse pure essa promossa da Saturnino), oppure da qualche altro provvedimento che non conosciamo, oppure ancora da nessun provvedimento in particolare – è figlia di una temperie che è caratterizzata da una spasmodica tensione politica che indusse la *nobilitas* a cercare con ogni mezzo di non perdere le proprie prerogative e a non arretrare davanti a una fazione popolare spregiudicata e disposta a perseguire i propri obiettivi con mezzi che non di rado si collocavano al di fuori della prassi costituzionale sino ad allora seguita e rispettata. Pare anzi che si possa affermare senza dubbio che la *lex Caecilia Didia* rappresenta un momento di ripresa e rivincita della *nobilitas* dopo un periodo in cui i *populares* avevano sferrato una violenta offensiva contro di essa[33].

Quanto ai due promotori della legge essi sono da identificare, come si è già anticipato – la dottrina è del resto concorde su questo punto – con Q. Cecilio Metello Nepote e T. Didio, consoli nell'anno 98 a.C. Di essi abbiamo notizie non abbondantissime, ma tutto sommato abbastanza sicure.

---

mente intesa, naturalmente, ma politicamente) appare chiaro dalla lettura delle fonti, ed è sottolineato anche da Hermon, *op. loc. ult. cit*. e da Cavaggioni, *L. Apuleio Saturnino*, 102 ss.

33. È a mio avviso equilibrata la posizione di Rainer, *Zur Gewaltenteilung*, 713, il quale, pur senza voler individuare una *occasio* concreta per la *lex Caecilia Didia*, ritiene che i consoli del 98, Metello Nepote e Didio, intesero rogare una legge che reagisse ai disordini degli anni precedenti, alla legislazione di Saturnino e Tizio, e che legittimasse la posizione del senato anche dal punto di vista giuscostituzionalistico.

Quintus Caecilius Metellus Nepos (95)[34] [così chiamato, forse, perché era il nipote maggiore di *Q. C. Metellus Macedonicus* (94)], era figlio di *Q. C. Metellus Balearicus* (82). Di lui non conosciamo la data di nascita; sappiamo soltanto che fu pretore attorno al 101 a.C., che si candidò al consolato nel 99 a.C., che si batté affinché a *Q. C. Metellus Numidicus* (97), che era stato mandato in esilio, fosse consentito rientrare a Roma; ricoprì il consolato nel 98 a.C. con Tito Didio. Ebbe un figlio chiamato con il suo stesso nome (96).

Di *Titus Didius* (5)[35] abbiamo notizie più corpose. Ignoriamo l'anno di nascita, ma sappiamo che fu *triumvir monetalis* nel 114 e nel 104 a.C.; ricoprì il tribunato della plebe nel 103, la pretura attorno al 101 e fu governatore della Macedonia attorno al 100 a.C. (non prima, in ogni caso, del 104 a.C.). A tale proposito la *lex* sulle province orientali, di cui abbiamo a più riprese fatto menzione, emanata come si diceva tra il 101 e il 99 a.C., ricorda una vittoria da lui riportata contro gli Scordisci in Tracia[36], vittoria che gli valse il tributo del trionfo. Forse anche il consolato, che ricoprì nel 98 insieme con Q. C. Metello Nepote, costituì un riconoscimento ottenuto in grazia del prestigio guadagnato con quella impresa militare. Già in quell'anno si recò nella Spagna citeriore, dove condusse vittoriose campagne militari mantenendo il comando anche nei tre anni successivi. Tornò a Roma soltanto nel 93, e ivi gli fu tributato un altro trionfo. Nel 90 e nell'anno seguente, messosi a disposizione del governo, combatté nel *bellum sociale*, e morì in battaglia o in occasione dell'assedio di Ercolano, nell'89, o poco dopo nell'assedio di Nola e Pompei.

Possiamo dunque datare con precisione la *lex Caecilia Didia* al 98 a.C. e attribuirne la paternità ai due consoli di quell'anno[37].

3. Il contenuto della *lex Caecilia Didia*.

Se analizziamo più da vicino i singoli provvedimenti della legge, vedremo che erano tutti finalizzati a garantire un corretto svolgimento delle procedure

34. Vd. Münzer, *s. v. Didius (5)*, 409, nonché Elvers, *s. v. C. Metellus Nepos, Q.*, 889. Sul *cursus honorum* di Metello Nepote vd. Broughton, *The Magistrates,* I, 571, e II, 4.

35. Münzer, *s. v. Didius (5)*, 407 ss., e Elvers, *s. v. Didius, T.*, 541. Sul *cursus honorum* di Didio vd. i medesimi luoghi della classica opera di Broughton citati nella n. precedente.

36. Delfi, fr. B, ll. 27-32, e Cnido, col. IV, ll. 7-8. Seguo qui il testo proposto da Braga, *La lex*, 24 ss.

37. Che abbia avuto un ruolo nell'approvazione della *lex Caecilia Didia* Quinto Mucio Scevola *pontifex*, che fu forse collega di Lucio Licinio Crasso nella pretura proprio in quell'anno, è congettura, a mio avviso gratuita, di Bauman, *Lawyers*, 365 s.

previste tra la *promulgatio legum* e la votazione delle *rogationes*, nel rispetto, in particolare, delle consuetudini che dovevano consentire che la popolazione fosse correttamente informata del contenuto delle *rogationes* e che l'esercizio del voto fosse effettivamente libero.

Di alcune disposizioni contenute nella legge abbiamo conoscenza certa. Converrà partire da queste per poi dedicarsi ad altre, di cui si ipotizza che potessero essere presenti nel testo normativo, ma senza che ve ne sia prova sicura.

Innanzi tutto è sicuro che la *lex Caecilia Didia* conteneva una disposizione la quale imponeva che tra la data della *promulgatio legis* – atto con cui il magistrato pubblicava il testo della *rogatio in loco publico* mediante affissione di copia scritta e fors'anche mediante bando orale – e il giorno della votazione trascorresse un lasso di tempo chiamato *trinundinum*, cioè un intervallo comprensivo di tre mercati[38]. Varrà la pena riportare le testimonianze che ci informano su questa disposizione:

> Cic. *Phil*. 5.3.8: *Ubi lex Caecilia et Didia, ubi promulgatio trinum nundinum, ubi poena recenti lege Iunia et Licinia? Possuntne hae leges esse ratae sine interitu legum reliquarum? Quae porro illa tonitrua, quae tempestas! ut, si auspicia M. Antonium non moverent, sustinere tamen eum ac ferre posse tantam vim tempestatis, imbris, turbinum mirum videretur. Quam legem igitur se augur dicit tulisse non modo tonante Iove, sed prope caelesti clamore prohibente, hanc dubitabit contra auspicia latam confiteri?*

Qui il retore indirizza la propria invettiva contro Antonio facendo specifico riferimento alle leggi Cecilia Didia e Giunia Licinia che egli avrebbe vio-

38. Sul *trinundinum* e sulla disposizione della *lex Caecilia Didia* che ne imponeva il rispetto vd. specialmente Lange, *Die Promulgatio*, 350 ss.; Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 375 ss.; Botsford, *The Roman Assemblies*, 259 s.; Lintott, *Trinundinum*, 281 ss.; Michels, *The Calendar*, 41 s. e 191 ss.; Lintott, *Nundinae*, 189 ss.; Staveley, *Greek end Roman Voting*, 144 ss.; Brind'Amour, *Le calendrier*, 87 ss.; Crawford, *M. Tullius Cicero*, 111 s. e 122; vd. anche, più di recente, Aricò Anselmo, *Antiche regole*, 197 s. (spec. la n. 564 con la letteratura ivi citata), e 204 ss. Scevola, *Osservazioni*, 576 s. osserva che le disposizioni della *lex Caecilia Didia* afferivano soltanto in parte alla *promulgatio delle rogationes*, in quanto il rispetto del *trinundinum* «rinveniva nella *promulgatio* un mero addentellato diacronico, determinando essa il *dies a quo* per il calcolo dei giorni necessari a rendere conoscibile il contenuto della proposta», mentre la disposizione sulle *leges saturae*, su cui *infra*, avrebbe riguardato direttamente le modalità di promulgazione delle leggi. Botsford, *The Roman Assemblies*, 438 n. 2 ritiene, sulla base delle parole '*ubi poena recenti lege Iunia et Licinia?*' di Cic. *Phil*. 5.3.8 riportato subito *infra*, che la stessa *lex Iunia Licinia* o un'altra disposizione promossa dai medesimi due consoli avrebbe rafforzato la *lex Caecilia Didia* coll'irrogare una pena a carico di chi avesse trasgredito le disposizioni della legge del 98 a.C.

lato. In particolare Cicerone rimprovera ad Antonio di non avere rispettato il *trinundinum* e, probabilmente, di non avere osservato la prescrizione della legge Giunia Licinia che imponeva che il testo della *rogatio* fosse depositato presso l'erario al fine di impedirne modifiche surrettizie; la disposizione prevedeva che chi avesse trasgredito l'obbligo sarebbe stato soggetto ad un *iudicium publicum* il quale, in caso di condanna, comportava, così almeno sembra, l'irrogazione di una pena pecuniaria[39]. Inoltre si deduce dal discorso di Cicerone che Antonio avesse anche violato gli *auspicia*, poiché l'augure affermava che la legge era stata votata non soltanto '*tonante Iove*', ma anche '*prope caelesti clamore prohibente*'. Un'altra testimonianza da prendere in considerazione a proposito della disposizione che imponeva il *trinundinum* tra la *promulgatio* e la votazione è

> *Sch. Bob.* p. 140 Stangl; (= p. 106 Hildebrandt): *Caeciliam Didiam, Liciniam Iuniam contemsit.*
> *Per haec omnia Vatinium proscindit legum paene omnium contemtorem. Caecilia est autem et Didia, quae iubebant in promulgandis legibus trinundinum tempus observari; Licinia vero et Iunia consulibus auctoribus Licinio Murena et Iunio Silano perlata illud cavebat, ne clam*[40] *aerario legem ferri liceret, quoniam leges in aerario condebantur.*

La prima frase riportata è il brano ciceroniano commentato dallo scoliaste (Cic. *Pro Sest*. 64.135, che abbiamo già avuto occasione di prendere in considerazione)[41]. La seguente annotazione dello scoliaste ricorda il contenuto delle due leggi: la Cecilia Didia aveva disposto che la *promulgatio* delle *leges* doveva svilupparsi su un periodo di un *trinundinum*, mentre la seconda legge, promossa dai consoli Licinio Murena a Giunio Silano, aveva disposto che i progetti di legge dovessero essere, subito dopo la *promulgatio*, depositati presso l'erario[42].

C'è poi un passo dell'orazione *De domo* in cui il retore ha occasione di nominare la *lex Caecilia Didia* a proposito della disposizione sul *trinundinum*:

---

39. Sulla *lex Iunia Licinia* vd., oltre a quanto detto *supra* 58, Rotondi, *Leges publicae*, 383 s., e soprattutto Gagliardi, *La lex Iunia Licinia*, *passim*, cui rinvio per la bibliografia in argomento.

40. Le moderne edizioni critiche correggono concordemente il '*clac*', privo di senso, in '*clam*': vd. Hildebrandt, *Scholia*, 106, e Stangl, *Ciceronis orationum scholiastae*, 140.

41. *Supra* 58 s. e n. 3.

42. Così Gagliardi, *La lex Iunia Licinia*, che dedica il § 4 del suo lavoro all'indagine relativa al ruolo che la *lex Iunia Licinia* ebbe nella conservazione delle *leges*, le cui conclusioni mi pare si possano accogliere.

Cic. *De domo* 16.41: *Si quod in ceteris legibus trinum nundinum esse oportet, id in adoptione satis est trium esse horarum, nihil reprehendo; sin eadem observanda sunt, iudicavit senatus M. Drusi legibus, quae contra legem Caeciliam et Didiam latae essent, populum non teneri.*

Qui Cicerone osserva sarcasticamente che non avrebbe nulla da lamentarsi se il termine per la durata della *promulgatio* previsto per tutte le altre leggi, cioè un *trinundinum*, per un provvedimento di adozione fosse di sole tre ore; ma se esso è il medesimo, conclude, si tenga conto che per la violazione del *trinundinum* vi è un precedente assai importante, quello delle leggi di M. L. Druso il giovane: poiché esse erano state votate in spregio della *lex Caecilia Didia* il senato aveva decretato la loro invalidità, sancendo '*populum non teneri*'. Ad essere in questione era la validità dell'adozione di Clodio, finalizzata alla sua *transitio ad plebem*, da parte di Fonteio; la rampogna di Cicerone è diretta alla *rogatio Herennia de P. Clodio ad plebem traducendo* del 60 a.C. A quanto pare quella *rogatio* rimase senza esito, forse ad esito di una impugnazione, anche se poi Clodio riuscì ad ottenere tramite *adrogatio* il risultato voluto[43]. In tutte le testimonianze appena lette la *lex Caecilia Didia* è esplicitamente messa in connessione con la disposizione relativa al *trinundinum*.

Non vale qui la pena soffermarsi sul problema, del resto già abbondantemente sviscerato in dottrina, relativo alla effettiva durata del *trinundinum*[44]; è comunque opportuno rimarcare che il termine previsto – fosse di diciassette o di ventiquattro giorni – rappresentava la durata minima della *promulgatio*: il magistrato proponente poteva prevedere anche una durata maggiore, giusta la *ratio* della disposizione che imponeva tale termine, che non è difficile da individuare. Un lasso di tempo non esiguo serviva a diversi scopi: da un lato esso consentiva che il maggior numero possibile di cittadini fosse informato dell'esistenza della *rogatio* e dell'ordine di convocazione, in particolar modo coloro che si recavano a Roma dalle campagne nei tre giorni delle *nundinae*; in secondo luogo esso permetteva che si tenessero con agio le *contiones* preliminari, in cui il progetto di legge era discusso dinanzi alla cittadinanza; in connessione con siffatto scopo questo *spatium temporis* aveva, poi, anche la funzione di consentire ai *cives* di informarsi correttamente ed esau-

43. Così Rotondi, *Leges publicae*, 386 s., il quale fa notare che stando alla testimonianza di Cic. *Ad Att*. 1.18.6 la *rogatio Herennia* fu presentata ai comizi centuriati dal console Metello: '*Is ad plebem P. Clodium traducit, idemque fert, ut universus populus in campo martio suffragium de re Clodi ferat.*'

44. Vd. soprattutto i contributi di Lintott segnalati *supra* nella n. 38.

rientemente riguardo al contenuto della *rogatio*. Ma il *trinundinum* doveva consentire anche, ai *cives* che risiedevano lontano dalla città, quand'anche non intendessero o non riuscissero a partecipare alle *contiones* preliminari, di prepararsi per tempo per compiere il viaggio, talvolta non breve, occorrente per recarsi al *comitium* nel giorno in cui si sarebbe tenuta la votazione della *rogatio*. In relazione a queste finalità, alle prime quanto meno, va detto che la previsione del *trinundinum* dovette rivelarsi di per sé almeno parzialmente inefficace, come prova il fatto che nel 62 a.C. la *lex Iunia Licinia* stabilì, comminando a quanto pare una *poena publica* ai trasgressori della disposizione, che il magistrato proponente fosse obbligato a depositare copia della *rogatio* presso l'*aerarium*. È probabile che tale disposizione sia da collegare a una prassi, forse seguita da alcuni magistrati spregiudicati, di modificare il testo della *rogatio* senza compiere una nuova *promulgatio*: infatti il deposito presso l'*aerarium* rendeva di fatto non più modificabile il testo, che poteva dunque essere confrontato con quello affisso al pubblico per vedere se coincidessero, e vincolava così il *rogator* a rispettare il testo depositato, a meno che si rassegnasse a fare una nuova *promulgatio*, con relativo deposito presso l'*aerarium*, il che avrebbe comportato interruzione del decorso del *trinundinum* e decorrenza dall'inizio di uno nuovo a partire dal giorno della nuova *promulgatio*[45].

Nelle fonti è presente anche il ricordo di un'altra disposizione della *lex Caecilia Didia*, cioè quella che vietava le *rogationes per saturam*[46]. La prassi di *rogare per saturam*, cioè di cumulare in una sola *rogatio* più proposte riguardanti argomenti eterogenei, era da tempo considerata scorretta e inopportuna[47], e non erano mancati singoli puntuali provvedimenti che avevano cercato di limitarla[48]. Tuttavia non esiste notizia sicura che qualche norma

45. Su tutti questi aspetti rinvio all'esauriente lavoro, più volte ricordato, di Gagliardi, *La lex Iunia Licinia*, *passim*.

46. La dottrina è concorde nel riconoscere degne di fede le notizie delle fonti su questo punto. Vd. la bibliografia richiamata *supra* nella n. 2.

47. Lo apprendiamo chiaramente, ad es., da quanto Liv., 6.39 ss. dice riguardo all'episodio della votazione sulle proposte di Licinio e Sestio del 368 a.C., su cui vd. Sanguinetti, *Le rogationes*, 115 ss. e *Osservazioni*, *passim* (spec. il § 3 del lavoro).

48. Mi riferisco in particolare alla disposizione contenuta nella *lex repetundarum* epigrafica (ll. 70-72), la quale prevedeva che i magistrati che presiedevano la *quaestio de repetundis* non avrebbero potuto disporre la sospensione del procedimento al fine di consentire lo svolgimento di una riunione del comizio – facoltà altrimenti spettante ai magistrati – se il popolo fosse stato convocato per votare su una *rogatio per saturam*, su cui rimando al mio precedente lavoro *Le rogationes*, cit., 141, nonché ad un elusivo frammento di una satira di

generale, sino alla fine del II sec. a. C., avesse mai espressamente vietato tale prassi tout-court. Per la verità numerosi autori, seguendo in questo la posizione di Mommsen, hanno ritenuto e ritengono che la *lex Caecilia Didia* abbia semplicemente ripreso un divieto già esistente[49]; ma a me sembra che

---

Lucilio, in cui è forse ricordato un provvedimento che esonerava un magistrato dal dovere di rispettare le leggi rogate *per saturam* ('*per sat<u>ram aedilem factum qui legibus solvat*', v. 48 secondo l'edizione di Marx, *C. Lucilii carminum reliquiae*, 6. Il testimone luciliano è tratto da Diom. *Ars gramm*., 486: '*Cuius saturae legis Lucilius meminit in primo*...', su cui Sanguinetti, *Le rogationes*, 140 s.). A questo riguardo si può anche ricordare la prassi testimoniata da Fest., *s. v. Satura* p. 416 L. secondo cui talvolta nella *sanctio legis* si aggiungeva la clausola '*neve <quis> per saturam abrogato aut derogato*', con cui si cercava di scongiurare che la legge fosse abrogata o subisse deroghe *per saturam*, su cui vd. Maganzani, *La sanctio*, 80. Sui precedenti della disposizione della nostra *lex* sulle *rogationes saturae* vd. anche, ora, Scevola, *Osservazioni*, 581 s.

49. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 336 e n. 5 interpreta la disposizione della *lex repetundarum* epigrafica di cui alla n. precedente nel senso che sin dall'età dei Gracchi le *leges saturae* sarebbero state vietate; secondo Maschke, *Zur Theorie*, 106 la *lex Caecilia Didia* avrebbe rinnovato il divieto di emanare *leges saturae*; Botsford, *The Roman Assemblies*, 396 s. n. 6 ritiene che la disposizione che vietava le *rogationes per saturam* non fosse altro che la conferma di un antico costume o di una legge introdotta tra la legislazione Licinio-Sestia e il 122 a.C.; Rotondi, *Leges publicae*, 128 e 335 segue in buona sostanza la ricostruzione di Mommsen, così come anche Hardy, *Three Questions*, 263; Nocera, *Il potere*, 140, afferma che «le disposizioni sul divieto di *leges saturae* hanno l'apparenza più di voler ribadire vecchi principi consuetudinari che non di voler introdurre dei rimedi nuovi»; Last - Gardner, *La cittadinanza*, 221 s., affermano che la proibizione contenuta nella *lex Caecilia Didia* non era del tutto nuova, ed anch'egli appoggia la propria idea alla *lex repetundarum* epigrafica; anche Lintott, *Violence*, 140 n. 3, facendo leva sulla l. 72 della *lex repetundarum*, ritiene che la disposizione della *lex Caecilia Didia* ebbe qualche precedente; De Martino, *Storia*, 40, ritiene che la *lex Caecilia Didia* abbia rinnovato un precedente divieto; a parere di Bleicken, *Lex publica*, 139 n. 3 la *lex Caecilia Didia* avrebbe ribadito un antico divieto legislativo; anche Ducos, *Les Romains*, 111 ricollega il divieto di *rogare per saturam* alla *lex repetundarum* epigrafica; secondo Burckhardt, *Politische Strategien*, 213 e n. 11 la disposizione della *lex Caecilia Didia* costituiva il consolidamento di un'antica prassi; anche Càssola - Labruna, *Linee*, 198 affermano che la *lex Caecilia Didia* ribadì sul punto un antico divieto; Pani, *La politica*, 223 afferma che la *lex Caecilia Didia* «ribadiva il divieto di presentare una sola proposta di legge su materie diverse»; Stewart, *Public Office*, 108 s. ritiene che la *lex repetundarum* epigrafica sia stata il primo riferimento storico della disposizione restrittiva della legge Cecilia Didia; secondo Graeber, *Auctoritas*, 208, il divieto risaliva alla tradizione alto-repubblicana, posizione sostanzialmente condivisa da Torrent Ruiz, *s. v. Rogatio per saturam*, 1118; Mousourakis, *The Historical and Institutional Context*, 184, ritiene che la *lex Caecilia Didia* avrebbe ripreso un divieto già presente nel diritto arcaico; Gagliardi, *La lex Iunia Licinia*, subito prima del richiamo della n. 82,

di una norma precedente che contenesse un divieto generalizzato di *rogare per saturam* non vi siano tracce sufficienti nelle fonti, anche se certo, come si diceva, un atteggiamento di sfavore nei confronti di detta prassi si era chiaramente manifestato a partire almeno dal IV secolo a.C., e una disposizione come quella contenuta nella *lex repetundarum* epigrafica lo testimonia chiaramente. Ma si tratta, com'è abbastanza facile vedere, di una disposizione puntuale, che di per sé non postula un divieto generalizzato contenuto in un precedente testo legislativo e forse nemmeno a livello di tradizione o *mores maiorum*.

La testimonianza più significativa sulla disposizione della *lex Caecilia Didia* in materia di *rogationes per saturam* è il lungo passo che si legge in Cic. *De domo* 19.50-20.53:

> 19.50: *Quot modis doceo legem istam, quam vocas, non esse legem? Quid? si etiam pluribus de rebus uno sortitore tulisti, tamenne arbitraris id quod M. Drusus in legibus suis plerisque, perbonus ille vir, M. Scauro et L. Crasso consiliariis non obtinuerit, id te posse, omnium facinorum et stuprorum hominem, Decumis et Clodiis auctoribus obtinere?* 51: *Tulisti de me ne reciperer, non ut exirem, quem tu ipse non poteras dicere non licere esse Romae. Quid enim diceres? Damnatum? certe non. Expulsum? qui licuit? Sed tamen ne id quidem est scriptum, ut exirem; poena est, qui receperit, quam omnes neglexerunt; eiectio nusquam est. Verum sit: quid? operum publicorum exactio, quid? nominis inscriptio tibi num aliud videtur esse ac meorum bonorum direptio? praeterquam quod ne id quidem per legem Liciniam, ut ipse tibi curationem ferres, facere potuisti. Quid? hoc ipsum quod*

ritiene che la *lex Caecilia Didia* abbia riaffermato una disposizione anteriore, certamente attestata già nella *lex repetundarum*; a Ferrary, *L'iter legis*, 13 sembra che la nostra legge non portasse innovazioni, ma desse forza di legge a regole che sino a quel momento riposavano soltanto sul costume; ritiene che la *lex Caecilia Didia* ribadisse un divieto risalente all'età dei Gracchi Maganzani, *La sanctio*, cit., 80 n. 121; Santalucia, *Le clausole*, 134 e n. 90 ritiene che il divieto di *rogare per saturam* sia stato introdotto dalla nostra legge «o forse anche prima», richiamandosi pure, come altri, alla l. 72 della *lex repetundarum* epigrafica. In molti dei contributi ora ricordati si ha l'impressione che l'attribuzione del divieto ad un'epoca risalente sia una sorta di *communis opinio* tramandata quasi per forza d'inerzia, ma non adeguatamente sostenuta da appigli nelle fonti. A mio avviso un conto è parlare di fastidio provato dinanzi alla prassi delle *rogationes per saturam* e di tentativi occasionali più o meno riusciti di limitarla; altra cosa è invece un provvedimento che la vietasse espressamente e in via generale. *Contra* da ultimo, a mio avviso giustamente, Scevola, *Osservazioni*, 581 ss. A parere di Scevola l'orientamento secondo cui la prescrizione della *lex Caecilia Didia* in materia di *rogationes per saturam* avrebbe avuto portata meramente ricognitiva trova un unico aggancio nelle fonti (quello relativo alla *lex repetundarum* epigrafica di cui alla n. precedente); dal che l'autore deduce che il problema tecnico delle *rogationes saturae* sarebbe sorto prima della *lex Caecilia Didia*, ma non anteriormente ai tribunali graccani.

nunc apud pontifices agis, te meam domum consecrasse, te monumentum fecisse in meis aedibus, te signum dedicasse, eaque te ex una rogatiuncula fecisse, unum et idem videtur esse atque id quod de me ipso nominatim tulisti? 20.52: *Tam hercule est unum quam quod idem tu lege una tulisti, ut Cyprius rex, cuius maiores huic populo socii atque amici semper fuerunt, cum bonis omnibus sub praeconem subiceretur et exsules Byzantium reducerentur* ... 53: *Quod si iam populus Romanus de ista re consultus esset et non omnia per servos latronesque gessisses, nonne fieri poterat ut populo de Cyprio rege placeret, de exsulibus Byzantiis displiceret? Quae est, quaeso, alia vis, quae sententia Caeciliae legis et Didiae nisi haec, ne populo necesse sit in coniunctis rebus compluribus aut id quod nolit accipere aut id quod velit repudiare?*

Questo squarcio dell'orazione sulla propria casa vede Cicerone alle prese con il tentativo di dimostrare l'invalidità di due delle leggi fatte approvare da Clodio durante l'anno del suo tribunato, cioè nel 58 a.C. Innanzi tutto il retore si occupa della *lex Clodia de exsilio Ciceronis*, con cui Clodio aveva costretto all'esilio Cicerone, che nella circostanza aveva anche visto confiscati i propri beni e demolita l'abitazione[50]. Cicerone, dopo aver ricordato che la legge che gli aveva comminato la *aqua et igni interdictio* si era basata su una falsa accusa (a Cicerone era stato imputato di aver riferito un falso senatoconsulto), prosegue chiedendo in quanti modi dovrà dimostrare che la legge di Clodio non è una vera legge; e incalza: "come potresti tu (*scil*. Clodio), delinquente matricolato, ottenere con l'appoggio dei Decumi e dei Clodî quel risultato cui non riuscì ad arrivare nemmeno quel *perbonus vir* di Druso nelle sue numerose leggi, nonostante fosse spalleggiato da consiglieri come M. Scauro e L. Crasso, avendo tu presentato le proposte per il voto *pluribus de rebus uno sortitore*[51]?", cioè dopo un'unica *sortitio*[52]. Nel § 51 ricorda che tutte le dispo-

50. Sulle disposizioni contenute nella *lex de exsilio Ciceronis* vd. Venturini, *L'esilio*, 282 s. e in part. la bibliografia citata nella n. 12 di p. 283.

51. Così legge, a mio parere giustamente, la maggior parte degli studiosi. Diversamente Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 336 s. n. 6, il quale legge '*uno sortitu rettulisti*' (e afferma che ci si sarebbe aspettati '*tulisti*'); Stewart, *Public Office*, 110 s. legge '*uno sortitu tulisti*', mentre Gagliardi, *La lex Iunia Licinia*, n. 83, propone '*uno sortito rettulisti*', similmente a Mommsen.

52. Sulla *sortitio*, che aveva la funzione di determinare quale tribù avrebbe votato per prima e in quale tribù avrebbero dovuto votare i latini, vd., fra i tanti, Botsford, *The Roman Assemblies*, 465 s.; Fraccaro, *La procedura*, 600 s. e spec. 613 ss.; Hall, *Voting Procedure*, spec. 277 ss.; Taylor, *Roman voting Assemblies*, 70 ss.; Staveley, *Greek end Roman Voting*, 165 ss. e 230 ss. Quanto afferma Cicerone può significare o che Clodio aveva presentato una *rogatio satura* in senso proprio, cioè contenente diverse disposizioni eterogenee, oppure che aveva usato, ma senza successo, uno stratagemma per cercare di aggirare quel divieto, consistente nel presentare diverse *rogationes*, ma facendole poi votare in blocco dopo un'unica *sortitio*. Questo espediente avrebbe impedito ai tribuni di opporre la *intercessio*, poiché la

sizioni della legge – l'allontanamento del retore da Roma, una pena per chi lo accogliesse, la trasformazione della sua casa in un tempio, la collocazione di una iscrizione e il saccheggio dei suoi beni – erano state riunite da Clodio in un'unica, misera, *rogatio* ('*eaque te ex una rogatiuncula fecisse*'). Nel § 52 Cicerone continua sulla stessa linea di attacco, affermando che quanto Clodio aveva perpetrato nei suoi confronti era un unico affare quanto ciò che aveva compiuto con un'altra legge avente la stessa caratteristica ('*Tam hercule est unum quam quod idem tu lege una tulisti*'): l'Arpinate allude qui al plebiscito che aveva statuito la confisca dei beni del re Tolomeo e la *publicatio* dell'isola di Cipro, nonché la riconduzione degli esuli che si trovavano a Bisanzio; a tale proposito Cicerone ricorda che in quella occasione al popolo fu impedito di votare separatamente le diverse misure, e che se esso fosse invece stato libero di farlo avrebbe potuto approvare una misura e rigettare l'altra ('*nonne fieri poterat ut populo de Cyprio rege placeret, de exsulibus Byzantiis displiceret?*'). Poi conclude con una domanda retorica, che costituisce la testimonianza decisiva a proposito della disposizione *de rogationibus saturis*: "quale altro scopo ed effetto ha la *lex Caecilia Didia*, se non quello di impedire che il popolo sia obbligato '*in coniunctis rebus compluribus*' ad accettare ciò che gli è sgradito oppure a rifiutare ciò che invece gradirebbe?" Il discorso condotto da Cicerone in questo lungo squarcio della *De domo* ci ragguaglia dunque non soltanto sul contenuto della disposizione, ma anche sulla *ratio* di essa[53].

sortitio era l'ultimo momento utile per impedire lo svolgersi della votazione (così Lintott, *Violence*, 142 e n. 4, che si riferisce a quanto si legge in Ascon. p. 71 Clark: '*Quo loco enumerat, cum lex feratur, quot loca intercessionis sint, ante quam qui legem fert populum iubeat discedere*'. Ma poiché poco oltre Asconio spiega che il comando *discedite* comportava che ciascun votante doveva recarsi presso il luogo in cui era riunita la propria tribù per votare, mi pare che il passo in questione significhi semplicemente che il veto era possibile sino a quando si desse il via concretamente alle operazioni di voto), e avrebbe sottratto al popolo la possibilità di riservare trattamenti diversi alle proposte a seconda che fossero gradite oppure sgradite. Gli altri tribuni avrebbero appreso solo dopo la *sortitio* dell'intenzione di Clodio di far votare in blocco i provvedimenti, e sarebbero dunque stati impossibilitati a opporre la *intercessio*. In un caso o nell'altro il comportamento di Clodio violava la disposizione della *lex Caecilia Didia*, dato che la *ratio* di essa, spiegata come sappiamo da Cicerone poco più avanti in De domo, 20.53, era appunto quella di impedire che al popolo fosse sottratta la possibilità di scegliere. Su questo espediente vd. in particolare Scevola, *Osservazioni*, cit., 594 s. Secondo Stewart, *Public Office*, 108 ss. il comportamento di Clodio – riunione in un singolo voto di diverse proposte dopo un'unica *sortitio* – costituiva una violazione del diritto augurale.

53. Scullard, *Storia*, 79 afferma che la misura *de rogationibus saturis* «salvaguardava il senato contro possibili coalizioni per esempio fra cavalieri e popolo».

Per quanto riguarda la misura della *lex Caecilia Didia* che vietava le *rogationes per saturam*, abbiamo letto e discusso la fondamentale testimonianza che si riferisce espressamente ad essa; si potrebbe concludere formulando un bilancio, per così dire, di moderata soddisfazione: che la misura sulle *rogationes per saturam* fosse contenuta nella nostra *lex* è comunemente accettato da tutti. Ma dal punto di vista quantitativo le fonti sono esigue, riducendosi, di fatto, alla pericope della *De domo* ciceroniana. Tuttavia mi sentirei, confortato in questo, per altro, da una dottrina che già in passato si è mostrata orientata in tal senso, di formulare una ulteriore ipotesi. Mi riferisco a quanto si legge in due passi del *De legibus* di Cicerone, nel primo specialmente, che converrà qui esaminare con attenzione:

> Cic. *De leg.* 3.4.11: *'Qui agent auspicia servanto, auguri publico parento, promulgata proposita in aerario condita habento; nec plus quam de singulis rebus semel consulunto; rem populum docento, doceri a magistratibus privatisque patiunto.'*

> Cic. *De leg.* 3.19.43: *Sequitur illud 'intercessor rei malae salutaris civis esto'. Quis non studiose rei publicae subvenerit hac tam praeclara legis voce laudatus?*
> *Sunt deinde posita deinceps quae habemus etiam in publicis institutis atque legibus: 'Auspicia servanto, auguri <publico> parento' ... Deinde de promulgatione, de singulis rebus agendis, de privatis magistratibusve audiendis.*

Com'è noto, nel terzo libro dell'opera dopo una premessa (§ 1) che ricorda come il punto di riferimento per il tema delle leggi rimanga Platone, che aveva scritto un'omonima opera, viene pronunciato da Cicerone un elogio della legge, al termine del quale l'oratore annuncia di voler passare ad elencare singole disposizioni di legge (§§ 2-5), trovando in questa intenzione l'appoggio di Attico. Nei §§ 6-11 segue in effetti un elenco piuttosto lungo di disposizioni che, per il linguaggio in cui sono espresse – in tutti i casi è usato l'imperativo futuro –, ben potrebbero provenire da disposizioni di legge[54]. Per nessuna di queste disposizioni Cicerone ricorda il nome della legge, né siamo sempre certi che si tratti di disposizioni effettivamente in vigore; potrebbe trattarsi, ad esempio, di norme soltanto auspicate da Cicerone e dai suoi due interlocutori[55]. Del resto il retore pare preoccupato di sottolineare la bontà

54. Per rimanere a disposizioni normative di cui abbiamo già avuto occasione di parlare, che si collocano cronologicamente nello stesso periodo della *lex Caecilia Didia*, l'imperativo futuro è usato con una notevole frequenza sia nella *lex repetundarum* epigrafica, sia nella *lex de provinciis praetoriis*.

55. Lo sottolinea opportunamente Gagliardi, *La lex Iunia Licinia*, subito dopo il rimando della n. 37.

in sé delle leggi che si occupano dello stato, della sua organizzazione e dei suoi poteri (almeno di quelle leggi ch'erano rispettose delle tradizioni costituzionali romane affermatesi a partire dall'epoca in cui la *nobilitas* senatoria si era imposta come ceto dominante), indipendentemente dalla loro paternità; bisogna ricordare, in effetti, che tutto il *De legibus* si muove nell'ottica della legislazione come risposta ad una spinta dettata dalla *ratio naturalis*, in cui dunque l'esigenza di dotare lo stato di leggi si appalesa come una necessità per così dire immanente: in quest'ottica i nomi e l'identità stessa dei promotori delle singole disposizioni assumono una portata secondaria. Nei casi in cui vengono ricordate leggi con il proprio nome, ciò avviene in genere allo scopo di ricordare la buona qualità o l'inadeguatezza di norme effettivamente approvate, mentre nel tratto da cui provengono i due passi ora riportati, Cicerone e i suoi interlocutori paiono, piuttosto, preoccupati di fissare quelli che sarebbero i canoni che consentono di qualificare come buona una legge.

Praticamente tutte le disposizioni rammentate da Cicerone riguardano un settore particolare del *ius publicum*, cioè quello relativo ai poteri dei magistrati e alle regole che essi dovevano rispettare nella loro attività di governo. In particolare, la parte centrale del § 11 menziona alcune disposizioni i cui destinatari vengono identificati come coloro '*qui agent*', cioè, sembra da intendere, coloro che, genericamente, hanno il potere di convocare assemblee, come si può dedurre dalla circostanza che detto potere era indicato con il termine tecnico di '*ius agendi cum*' (*populo, plebe, patribus*). Le norme che riguardano coloro che possono convocare assemblee sono le seguenti: dovranno rispettare gli *auspicia*, obbedire all'augure pubblico, mantenere depositate presso l'*aerarium* le proposte dopo avere compiuto la *promulgatio*, non potranno *consulere* che per singole materie (una sola materia per volta: '*de singulis rebus semel consulere*'); dovranno illustrare al popolo l'affare per cui hanno richiesto la votazione, e dovranno infine consentire che il popolo venga istruito da magistrati e privati. Ovviamente, di tutte queste disposizioni quella che maggiormente ci interessa è quella che recita '*qui agent... nec plus quam de singulis rebus semel consulunto*'. Non sono molti gli studiosi che se ne sono occupati; ma tra coloro che hanno soffermato l'attenzione su di essa, vi è chi l'ha riferita senza esitazione alla *lex Caecilia Didia*, o comunque a una disposizione sulle *rogationes per saturam*[56], e indubbiamente tale attribuzione

56. Riferiscono alla *lex Caecilia Didia* le disposizioni ricordate nei due passi del *De legibus* Botsford, *The Roman Assemblies*, 396 n. 6; Rotondi, *Leges publicae*, 128 n. 2;

pare più che plausibile, soprattutto se si pone mente alla particolare attenzione che Cicerone riserva in più occasioni alla *lex Caecilia Didia*, della quale si può supporre che conoscesse bene non solo il contenuto, ma anche il tenore.

La disposizione relativa al *trinundinum* e quella relativa alle *rogationes per saturam* erano dunque certamente contenute nella legge di cui ci stiamo occupando. Alcuni autori, però, hanno ipotizzato che la *lex Caecilia Didia* contenesse anche altre disposizioni, sempre mirate ad assicurare un corretto svolgimento dell'*iter* legislativo. Vi è chi, come Bardt, ritiene che la legge contenesse numerose disposizioni sulle forme da osservare nelle procedure legislative, solo due delle quali – quella sul *trinundinum* e quella sulle *rogationes per saturam* – sono arrivate sino a noi; altri, più dettagliatamente, hanno invece ritenuto di poter sostenere che la *lex Caecilia Didia* contenesse anche disposizioni specifiche con cui si vietava di far approvare *rogationes per vim*, cioè con l'uso della violenza, e anche *contra auspicia*[57].

Burckhardt, *Politische Strategien*, 213 n. 10; De Libero, *Obstruktion*, 89 n. 19 e, da ultimo, Scevola, *Osservazioni*, 575 n. 1 e 578 n. 7 (in quest'ultimo luogo Scevola fa opportunamente notare che il collegamento esplicitato in *De leg*., 3.19.43 tra la regola *de singulis rebus agendis* e la *promulgatio* permette di affermare che un'eventuale infrazione della disposizione poteva essere rilevata sin dal momento della pubblicazione del testo). Nocera, *Il potere*, 139 e 143 riferisce genericamente *De leg*., 3.4.11 al divieto di *rogare per saturam*, senza riferirsi espressamente alla *lex Caecilia Didia*, mentre Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 336 n. 5 riferisce le diposizioni ricordate da Cicerone ad un divieto di *rogare per saturam* che a suo avviso sarebbe esistito sin dall'epoca dei Gracchi.

57. Bardt, *Zur Lex*, 306. Anche secondo Hardy, *Three Questions*, 263 la nostra legge si occupava in generale della procedura legislativa, ma specifica che in particolare essa prevedeva disposizioni sulla violenza e sul mancato rispetto degli auspici; Levi, *La costituzione*, 46, ritiene che oltre alle disposizioni sul *trinundinum* e sulle *rogationes saturae* la *lex Caecilia Didia* sancisse l'invalidità delle votazioni viziate da violenza; secondo Thomsen, *Das Jahr 91 v. Chr.*, 31 la *lex Caecilia Didia* vietava tutti i metodi illegittimi di approvazione delle leggi, compresi quelli *per vim* e *contra auspicia*; Lintott, *Violence*, 141 afferma che poiché la nostra legge, oltre ad affermare l'obbligatorietà del *trinundinum* per la *promulgatio* e a vietare le *rogationes per saturam*, consentiva al senato di dichiarare una legge *contra auspicia*, contenesse disposizioni confermative delle *leges Aelia et Fufia*, e ritiene probabile che essa conferisse al senato una particolare giurisdizione in ordine alla osservanza di quelle leggi. In questa sede Lintott afferma di non credere che la *lex Caecilia Didia* contenesse anche una disposizione in materia di *vis*; il medesimo autore, in Lintott, *Political History*, 102 conferma la propria idea sulla presenza di una disposizione sugli *auspicia* (in particolare egli afferma che avrebbe potuto essere annullata la legge la cui approvazione fosse stata viziata dall'aver trascurato un presagio avverso), mentre in *The Constitution*, cit., 62 afferma che oltre a sanzionare il mancato rispetto del *trinundinum* e le rogazioni sature, la legge Cecilia Didia

Le supposizioni ora ricordate poggiano, in buona sostanza, su alcuni passi – per lo più di Cicerone – in cui si discute di leggi che furono impugnate in quanto i proponenti avrebbero tentato di farle approvare con la violenza, in spregio di segni contrari dal cielo e/o in violazione di una o più leggi, le più frequentemente nominate delle quali sono le *leges Aelia et Fufia*, la *lex Caecilia Didia* e la *lex Iunia Licinia*.

Come abbiamo visto, in Cic. *De domo* 16.41 l'oratore, impegnato a dimostrare la nullità della *rogatio Herennia de P. Clodio ad plebem traducendo*, paragona detta *rogatio* alle leggi di Druso fatte votare nel 91 dal famoso tribuno della plebe, le quali erano state dichiarate nulle poiché fatte approvare in violazione della *lex Caecilia Didia*; nel passo si intuisce che la critica di Cicerone è incentrata sul fatto che il *rogator* non aveva rispettato il *trinundinum*. Ma ciò che più ci interessa è che più avanti, esattamente in De domo, 20.53 Cicerone, attaccando i provvedimenti di Clodio, afferma che una sua legge era stata votata in spregio della *lex Caecilia Didia*, poiché si era impedito al popolo di scegliere liberamente col cumulare più provvedimenti disparati in una sola *rogatio* (in sostanza un caso di *rogatio per saturam*), e termina chiedendo retoricamente '*Quid? si per vim tulisti, tamenne lex est?*', vale a dire 'credi che se la legge è stata fatta approvare *per vim* possa ciò nonostante essere considerata una legge a tutti gli effetti?' Tale domanda è considerata uno degli indizi a favore dell'esistenza nella *lex Caecilia Didia* di una disposizione che vietava di fare approvare proposte di legge ricorrendo a comportamenti violenti. L'accostamento alla *lex Caecilia Didia* della censura nei confronti del comportamento violento di Clodio ha indotto a pensare che la disposizione sulla violenza fosse presente nella medesima legge.

Anche un lungo squarcio della quinta Filippica di Cicerone – *Phil*. 5.3.8-4.10 – di cui abbiamo sopra letto la prima parte, accosta il mancato rispetto del *trinundinum ex lege Caecilia Didia* e un comportamento del *rogator* – in

dava al senato il potere di cassare le leggi approvate *contra auspicia*, alle quali venivano associate quelle approvate con l'uso della violenza. A parere di Rainer, *Zur Gewaltenteilung*, 712 con la *lex Caecilia Didia* potevano essere annullate, al ricorrere di presupposti determinati, plebisciti che non fossero conformi ai presupposti formali, e specialmente quelli che violavano le prescrizioni religiose e in generale il procedimento legislativo. Elster, *Die Gesetze der späten römischen Republik*, 290 s. non esclude che la nostra legge contenesse altre disposizioni oltre a quelle in materia di *trinundinum* e di *rogationes saturae*, ma ritiene che alla questione non possa essere data risposta sicura a causa del silenzio delle fonti. *Ibidem*, nella n. 1210, ulteriori ragguagli bibliografici sul punto.

questo caso si tratta di M. Antonio – *contra auspicia* (lo si dice nel § 8) e *per vim* (§ 10, dove si dice che praticamente tutte le proposte di legge di Antonio erano state fatte votare *per vim et contra auspicia*)[58]. Anche qui l'accostamento del riferimento a una disposizione di cui conosciamo con certezza la presenza nella *lex Caecilia Didia* a un accenno alla violazione degli auspici e all'uso della violenza potrebbe fare pensare che anche le disposizioni contro i comportamenti irrispettosi dei segni celesti e improntati a violenza fossero contenute nella medesima legge.

Per quanto riguarda la materia degli *auspicia*, vi è chi crede che la *lex Caecilia Didia* contenesse una disposizione che confermava ed eventualmente rafforzava quelle contenute nelle *leges Aelia et Fufia*[59]; queste due leggi, distinte sebbene spesso citate assieme, comunemente datate al 158 a.C., contenevano disposizioni che regolavano la *obnuntiatio* e fors'anche le materie dei *dies comitiales*, della procedura riguardante i presagi e dell'uso e della validità del veto tribunizio: in altre parole si sarebbe trattato di leggi che contenevano probabilmente numerose disposizioni sul rispetto degli *auspicia* assunti o ricevuti in occasione delle riunioni delle assemblee popolari. Tali leggi, che Cic. *In Vat*. 9.23 chiama '*sanctissimae leges*' perché costituivano un argine contro le innovazioni legislative dei *populares*, e rappresentavano perciò un'efficace arma nelle mani degli *optimates*, sarebbero poi state stravolte circa un secolo dopo dalla *lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum*, plebiscito con cui Clodio verosimilmente ottenne che i comizi potessero essere tenuti in tutti i *dies fasti* e che non si potesse ostacolare il lavoro delle assemblee popolari per mezzo del *servare de coelo*, della *obnuntiatio* o della *intercessio*[60].

Riguardo a queste ipotesi, è bene precisare innanzi tutto che dare una risposta sicura è probabilmente impossibile: nulla, naturalmente, autorizza ad escludere che oltre alle due ricordate disposizioni relative al *trinundinum* e alle *rogationes per saturam* la *lex Caecilia Didia* regolasse anche altri aspetti

58. Inoltre Cic. *Phil*. 13.3.5 afferma: *Non recordamini, per deos immortalis, quas in eos sententias dixeritis? Acta M. Antoni rescidistis; leges refixistis, per vim et contra auspicia latas decrevistis*... Vd. anche Cic. *Phil*. 13.15.31.

59. Vd. soprattutto i contributi di A. W. Lintott ricordati *supra* nella n. 57. Per la bibliografia sulle *leges Aelia et Fufia* vd. *supra* n. 9.

60. Diversi accenni in Cicerone: *Pro Sest*. 15.33 e 26.56; *In Vat*. 9.23; *Post red. in sen*. 5.11; *De harusp. resp*. 27.58; *In Pis*. 4.9 [vd, anche Ascon. *In Pis*. p. 8 Clark (p. 16 Stangl)]; *De prov. cons*. 19.46; cfr. anche Cass. Dio 38.13.3-6. Sulla *lex Clodia* vd. Rotondi, *Leges publicae*, 397, e soprattutto il contributo di Fezzi citato nella n. 9.

dell'*iter* legislativo; ma ad avviso di chi scrive altrettanto difficile è raggiungere conclusioni sufficientemente precise e sicure riguardo ad altre specifiche disposizioni in materia di *auspicia* e/o di *vis* perpetrata durante il procedimento di presentazione e approvazione delle *rogationes*.

È opportuno premettere che spesso le fonti ci tramandano il ricordo di censure mosse a leggi comiziali congiuntamente sotto entrambi i profili; non di rado, cioè, una stessa legge (o l'insieme delle leggi di un magistrato) era criticata in quanto il suo procedimento di approvazione sarebbe stato poco o punto rispettoso degli *auspicia* e contemporaneamente caratterizzato da violenza, come ad es. le leggi di Vatinio in Cic., In Vat., 2.5, oppure la *lex Clodia de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda* del 58 a.C. che Cic., De domo, 20.53 critica in quanto approvata *per vim* e in Pro Sest., 53.114 in quanto *contra auspicia*. Le espressioni *contra auspicia* e *per vim* sono anzi qualche volta utilizzate in modo per così dire endiadico, cioè riunite in un'unica censura: '*leges per vim et contra auspicia latae*': ad es. in Cic., Phil., 5.4.10 e 13.3.5, mentre in App., Bell. civ., 1.30.6 si trova un'espressione greca – '*prὸs bían te kaì brontὲs onomasménes*' – che costituisce pressappoco la traduzione di '*per vim et contra auspicia*'[61]. Questa circostanza può essere compresa se si pone mente al fatto che in alcuni casi gli atti di violenza venivano perpetrati proprio per impedire con la forza che i sacerdoti o magistrati contrari al progetto di legge che si voleva far approvare facessero valere oppure potessero addirittura compiere la *obnuntiatio*, cioè l'atto con cui si chiedeva la sospensione della riunione dell'assemblea a causa di un presagio avverso. In casi come questo l'atto violento costituiva di per sé anche una violazione degli *auspicia*, che non potevano correttamente essere assunti o fatti valere[62]. Infatti gli *auspicia* non solo dovevano essere assunti ad inizio seduta dall'àugure, che scrutava i segni del cielo prima dell'avvio delle operazioni (*auspicia* cc.dd. *impetrativa*), ma potevano anche presentarsi spontaneamente, in varia forma,

61. Lo nota opportunamente Lintott, *Violence*, 136. Altre leggi delle quali le fonti dicono talora che erano *contra auspicia* e talaltra *per vim latae* sono: le *leges Liviae* del 91 a.C.: Liv. *Per*. 71 e Flor. 2.5.8-9 (*per vim*); Ascon. p. 69 Clark (*contra auspicia*); le *leges Iuliae* di Cesare del 59 a.C.: Sch. Bob. p. 161 s. Stangl. (*per vim* e *per seditionem*); la *lex Iulia agraria* [*campana*?]: Cic. *De domo* 15.39-16.40; Cic. *Ad fam*. 1.9.7 (*contra auspicia*); Cic. *In Vat*. 9.22; Cic. *Ad fam*. 1.9.7 (*per vim*).

62. Si può qui ricordare un episodio famoso che aveva coinvolto Marco Calpurnio Bibulo, il quale, nel 59 a.C., aveva tentato di bloccare una legge di Vatinio affermando che segni di presagio erano contrari ad essa, e ne era stato impedito con la violenza: cfr. Cic. *In Vat*. 9.21-23.

a seduta iniziata (*auspicia* cc.dd. *oblativa*), e potevano essere rilevati da magistrati o sacerdoti i quali avevano all'uopo la facoltà di pronunciare *obnuntiatio* con la quale, appunto, chiedevano l'interruzione dei lavori a causa di presagi avversi. Non deve quindi stupire che in una medesima vicenda le due diverse censure fossero contemporaneamente mosse alla stessa procedura.

Più difficile è, come si diceva, capire se una disposizione riguardante gli *auspicia* e/o la *vis* fosse specificamente presente tra quelle della *lex Caecilia Didia*.

Pur riconoscendo che lo stato delle fonti costringe a muoversi con cautela e a formulare tutt'al più delle semplici congetture, a me sembra poco probabile che la nostra legge contenesse qualche disposizione in materia di *auspicia*, se non un generico richiamo al rispetto dei medesimi. Se infatti da un lato bisogna riconoscere che l'avere contravvenuto agli *auspicia* è una delle censure mosse più di frequente alle leggi dell'epoca tardo-repubblicana – in particolare nel periodo che va grosso modo dal 100 al 40 a.C. – nei confronti delle quali fu tentata, e talvolta a portata a termine con successo, una procedura di cassazione[63], è anche vero, però, che le medesime fonti mettono in relazione il più delle volte questi episodi con il mancato rispetto non della *lex Caecilia Didia*, ma soltanto delle due precedenti *leges Aelia et Fufia*; lo testimoniano le seguenti fonti:

> Cic. *In Vat*. 2.5: *Sed quaero a te cur C. Cornelium non defenderem: num legem aliquam Cornelius contra auspicia tulerit, num Aeliam, num Fufiam legem neglexerit, num consuli vim attulerit, num armatis hominibus templum tenuerit, num intercessorem vi deiecerit, num religiones polluerit, aerarium exhauserit, rem publicam compilarit?*

63. Tra le testimonianze più significative varrà la pena ricordare: la *lex Appuleia agraria* del 100 a.C. più volte menzionata (App. *Bell. civ*. 1.30.1 e 6); le *leges Liviae* del 91 a.C. (Ascon. p. 69 Clark); le *leges Iuliae* di Cesare del 59 a.C. [Cic. *In Vat*. 6.15; Cic. *De har. resp*. 48; Sch. Bob. p. 161 s. Stangl (in relaz. a *Pro Planc*. 21.52); Cic. *De prov. cons*. 19.46]; la *lex Iulia agraria* di Cesare del 59 a.C. (Cic. *De domo* 15.39-16.40; Cic. *Ad fam*. 1.9.7); una o più *leges Vatiniae* ancora del 59 a.C. [Cic. *In Vat*. 2.5 e 6.14 (su cui Sch. Bob. p. 146 Stangl)]; la *lex Clodia de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda* del 58 a.C. (Cic. *Pro Sest*. 53.114); le *leges Antoniae* del 44 a.C., per le quali sarà sufficiente richiamare i passi della quinta Filippica di Cicerone citati poco sopra nel testo. In tutti i casi è usata l'espressione *contra auspicia* (salvo che da Appiano, che impiega, come detto, un'espressione greca corrispondente al latino *per vim et contra auspicia*). Secondo Heikkilä, *Lex*, 120 ss. il termine *ius* in connessione con le procedure legislative, ed in particolare l'espressione *lex non iure rogata*, alluderebbe sempre al mancato rispetto di regole religiose; dall'analisi delle fonti che testimoniano casi di annullamento (pronunciato o anche soltanto tentato) di leggi, si potrebbe dedurre che la violazione di regole religiose fu considerata essenziale in tutti i casi. Di diverso avviso è Bleicken, *Lex publica*, 464.

Cic. *In Vat*. 7.18: *Simul etiam illud volo uti respondeas, cum te tribuno plebis esset etiam tum in re publica lex Aelia et Fufia, quae leges saepe numero tribunicios furores debilitarunt et represserunt, quas contra praeter te nemo umquam est facere conatus, – quae quidem leges anno post, sedentibus in templo duobus non consulibus sed proditoribus huius civitatis ac pestibus, una cum auspiciis, cum intercessionibus, cum omni iure publico conflagraverunt: ecquando dubitaris contra eas leges cum plebe agere et concilium convocare? num quem ex omnibus tribunis plebis, quicumque seditiosi fuerunt, tam audacem audieris fuisse ut umquam contra legem Aeliam aut Fufiam concilium advocaret?*

Cic. *De prov. cons*. 19.46: *Quare aut vobis statuendum est legem Aeliam manere, legem Fufiam non abrogatam, non omnibus fastis legem ferri licere, cum lex feratur, de caelo servari, obnuntiari, intercedi, licere, censorium iudicium ac notionem et illud morum severissimum magisterium non esse nefariis legibus de civitate sublatum, si patricius tribunus plebis fuerit, contra leges sacratas, si plebeius, contra auspicia fuisse, aut mihi concedant homines oportet in rebus bonis non exquirere ea iura, quae ipsi in perditis non exquirant, praesertim cum ab illis aliquotiens condicio C. Caesari lata sit, ut easdem res alio modo ferret, qua condicione auspicia requirebant, leges comprobabant, in Clodio auspiciorum ratio sit eadem, leges omnes sint eversae ac perditae civitatis.*

Nei primi due passi Cicerone rinfaccia a Vatinio di avere legiferato, durante il suo tribunato (59 a.C.), trascurando e calpestando le *leges Aelia et Fufia*, il cui contenuto come si diceva non conosciamo con esattezza e completezza, ma è sicuro che regolassero la materia della *obnuntiatio* e forse anche altri aspetti attinenti gli *auspicia*. Nell'ultimo passo, invece, Cicerone si sta riferendo alla legislazione di Cesare, promossa durante il suo consolato sempre nel 59 a.C.; non sappiamo esattamente se Cicerone si riferisca ad alcune leggi in particolare, oppure se abbia in mente in generale l'opera legislativa cesariana di quell'anno[64]. Come che sia, Cicerone dice chiaramente che le leggi di Cesare non rispettarono la materia degli auspici, e furono rogate come se le leggi Elia e Fufia non fossero state in vigore, nonostante fosse anche stato proposto di presentarle in altra forma.

64. Vale qui la pena sottolineare che Cic. *Ad Att*. 2.9.1 ricorda alcune leggi che furono approvate in spregio alle leggi Elia, Cecilia Didia e Giunia Licinia: si trattava probabilmente di alcune leggi di Cesare. Sulla base dei guasti che esse hanno prodotto - l'aver abbandonato tutti i *remedia rei publicae*, l'aver dispensato regni e terreni del popolo romano ai tetrarchi, l'aver concentrato nelle mani di pochi immani ricchezze – si può ipotizzare che si riferisse ad alcune leggi di Cesare del 59 a.C., e precisamente quelle *de actis Cn. Pompeii confirmandis*, *de rege alexandrino* e *de publicanis*. Ma anche la *lex agraria* rientrava tra quelle che avevano probabilmente violato le leggi Elia e Fufia, poiché il collega di Cesare, Bibulo, si era pervicacemente opposto alla sua approvazione e aveva pronunciato ripetutamente la *obnuntiatio*, che era stata ignorata da Cesare, il quale aveva fatto occupare il foro dai soldati per impedire l'accesso agli oppositori e aveva fatto votare il popolo disinteressandosi della opposizione del collega.

Le testimonianze or ora riferite, benché contenute in due orazioni pronunciate nel 56 a.C., cioè dopo che la *lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum* del 58 aveva praticamente svuotato di ogni significato, stravolgendole, le leggi Elia e Fufia, si riferiscono ad eventi che precedono di un anno la *lex Clodia*. Se le *leges Aelia et Fufia* erano ancora in vigore quando si verificarono quegli eventi, non si capisce perché mai la *lex Caecilia Didia*, che, ricordiamo, fu emanata nel 98 a.C., e quindi fu in vigore per circa quarant'anni contemporaneamente alle *leges Aelia et Fufia*, avrebbe dovuto prendersi il disturbo di ribadire alcune disposizioni di esse. Per di più, nei passi riportati il mancato rispetto degli *auspicia* è menzionato come violazione delle due leggi del II secolo, e non si dice che esso costituisse anche violazione della *lex Caecilia Didia*; e non si comprende perché Cicerone, quando ricorda la *lex Clodia*, dica che essa aveva fatto strame delle *leges Aelia et Fufia*, senza nulla dire della *lex Caecilia Didia*: se le disposizioni delle due prime leggi fossero state riprese dalla successiva, anche di essa probabilmente Cicerone avrebbe dovuto dire che era stata calpestata da Vatinio. L'assenza di un riferimento alla violazione delle *leges Aelia et Fufia* in Cic. *Phil*. 5.3.8 e 5.4.10, dove pure il retore mette sotto accusa la legislazione di Marco Antonio affermando che essa era si era svolta con spregio degli auspici si può facilmente spiegare ponendo mente al fatto che la quinta Filippica, pronunciata all'inizio del 43 a.C. è successiva di quindici anni alla *lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum* con cui le disposizioni di quelle due leggi erano state tolte di mezzo.

Il punto che accomuna le tre testimonianze citate è dunque il costante riferimento alle *leges Aelia et Fufia*, e l'assenza di qualsivoglia menzione della *lex Caecilia Didia*. A mio parere questa circostanza induce a pensare che se nella *lex Caecilia Didia* fosse stata presente una disposizione *de auspiciis* che richiamava in tutto o in parte il contenuto delle due leggi precedenti, l'oratore non avrebbe certo perso occasione per ricordarla tra quelle violate rispettivamente da Vatinio e da Cesare. Tutt'al più possiamo ipotizzare che la *lex Caecilia Didia* contenesse un precetto generico relativo alla necessità di osservare gli *auspicia*.

Per quanto riguarda una possibile disposizione contro la violenza perpetrata nel corso dell'*iter* di approvazione della legge, esiste, rispetto a quanto abbiamo detto a proposito di un'ipotetica disposizione in materia di *auspicia*, una rilevante differenza: mentre sappiamo che nel II sec. a.C. le *leges Aelia et Fufia* avevano disciplinato, probabilmente in più di un aspetto, pro-

prio la materia degli *auspicia* in connessione con il procedimento legislativo, non possiamo dire altrettanto per una disposizione che sanzionasse la *vis* commessa durante le riunioni delle assemblee popolari. In altre parole, mentre chi sostiene che la *lex Caecilia Didia* conteneva una disposizione sugli *auspicia* è in qualche modo costretto a immaginare un rapporto tra questa disposizione e quelle delle *leges Aelia et Fufia*, nel caso della *vis* siamo quasi sicuri che nessuna legge prima della *Caecilia Didia* si fosse occupata della violenza. Per quanto ne sappiamo, il primo intervento legislativo di cui si abbia notizia sicura in materia di *vis* risale alla *lex Plautia*, che istituì la relativa *quaestio perpetua* tracciando anche i confini delle fattispecie sanzionate; potrebbe essere esistita anche una elusiva *lex Lutatia de vi*. Entrambe queste leggi sono di datazione incerta (la *lex Plautia* è datata tra l'89 e il 63 a.C., mentre la *lex Lutatia*, qualora se ne ammetta l'esistenza, potrebbe risalire al 77 a.C.), ma è comunque sicuro che furono successive al 98 a.C., anno di emanazione della *lex Caecilia Didia*[65]. Sappiamo invece, e si tratta di un particolare rilevante ai fini del punto che qui si discute, che almeno di due leggi (o gruppi di leggi) si sostenne la nullità in quanto viziate da violenza negli anni vicini a quello in cui fu approvata la *lex Caecilia Didia*, e precisamente la *lex Appuleia agraria* del 100 a.C. (e forse anche altre leggi del medesimo *rogator*) e le *leges Liviae* (*agraria* e *frumentaria*) del 91 a.C., promosse rispettivamente da L. Appuleio Saturnino e da M. Livio Druso figlio, la prima soltanto due anni prima della *l. Caecilia Didia*, le seconde sette anni dopo di essa. Altre leggi, nei decenni successivi, furono criticate, o se ne chiese l'annullamento, in quanto fatte votare *per vim*, *per tumultum* o *per seditionem*[66], ma i due gruppi di leggi di Saturnino e Druso hanno un particolare interesse per l'aspetto su cui stiamo indagando.

Delle leggi di Saturnino è detto che furono approvate *per vim* da Cic. *Pro Sest*. 16.37 e da Liv. *Per*. 69; inoltre App. *Bell civ*. 1.30.2 e 6 afferma che la legge agraria fu approvata *pròs bían te kaì brontès onomasménes*, espressione

65. Sulla repressione della violenza vd., per un primo orientamento, Lintott, *Violence*, 89 ss., Solidoro Maruotti, *La repressione*, 11 ss. e Santalucia, *Diritto e processo*, 155 ss.
66. Le *leges Sulpiciae* dell'88 a.C. (*per vim*: Cic. *Phil*. 8.2.7); la *lex Manilia de libertinorum suffragiis* del 67 a.C. (*per tumultum*: Ascon. riguardo a *In Mil*. p. 45 Clark); la *lex Iulia agraria campana* di Cesare del 59 a.C. (*per seditionem*: Sch. Bob. p. 161 Stangl in relaz. a Cic. *Pro Planc*. 21.52; *per vim*: Cic. *In Vat*. 9.22; *Ad fam*. 1.9.7); le leggi di Vatinio, sempre del 59 a.C. (*per vim*: Cic. *In Vat*. 2.5); la *lex Clodia de exsilio Ciceronis* (*per vim*: Cic. *De domo* 26.68); infine le *leges Antoniae* del 44 a.C. (*per vim*: Liv. *Per*. 117; Cic. *Phil*. 5.4.10, 12.5.12 e 13.3.5).

greca grosso modo equivalente a quella latina '*per vim et contra auspicia*'[67]. Ciò che non sappiamo è se la legge (o le leggi) di Saturnino viziata da violenza sia stata dichiarata nulla. Lintott ha sostenuto, in modo a mio parere convincente, che essa non fu annullata; lo proverebbe un indizio che si può trarre dalla lettura di due passi del *De legibus* ciceroniano: 2.6.14[68] e 2.12.31, che converrà qui riportare:

> Cic. *De leg*. 2.6.14: Marcus*: Igitur tu Titias et Apuleias leges nullas putas?*
> Quintus*: Ego vero ne Livias quidem.*
> Marcus*: Et recte, quae praesertim uno versiculo senatus puncto temporis sublatae sint.*

> Cic. *De leg*. 2.12.31: *Quid enim maius est, si de iure quaerimus, quam … legem si non iure rogata est tollere, ut Titiam decreto conlegi, ut Livias consilio Philippi consulis et auguris? Nihil domi, nihil militiae per magistratus gestum sine eorum auctoritate posse cuiquam probari?*

Nel primo brano Marco e il fratello Quinto stanno disquisendo su cosa renda una legge veramente tale; Marco ha concluso l'esposizione del proprio punto di vista affermando che una legge, quale che sia la sua forma, non può essere ritenuta tale se non sia idonea a distinguere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, conformemente a quella *rerum natura* antichissima e primordiale cui tendono le leggi degli uomini punendo i disonesti e proteggendo gli onesti. Il fratello Quinto si dichiara d'accordo con la conclusione di Marco, sicché questi lo incalza chiedendogli se dunque egli ritenga nulle le leggi Tizie e Apuleie; al quesito Quinto risponde rincarando la dose: 'Non solo ritengo leggi non valide queste, ma nemmeno quelle Livie' (*scil*. di Druso). Al che Marco conclude approvando il parere del fratello, poiché 'le leggi Livie sono state tolte di mezzo con una brevissima delibera del senato'.

Dal brano veniamo a sapere che Cicerone e suo fratello ritenevano nulle alcune leggi, le quali evidentemente non corrispondevano a quel canone astratto che avevano individuato immediatamente prima, e che per tale motivo mettevano sullo stesso piano: le leggi di Saturnino e quelle di S. Tizio, tribuno nel 99 a.C. (in particolare la *lex agraria*)[69]; ma anche le leggi di Druso, delle quali viene esplicitamente detto che bastò un brevissimo pronunciamento del senato per porle nel nulla. Il brano non dice però se e quali dei primi due gruppi di leggi siano effettivamente stati cassati. A questo scopo viene in

67. Vd. *supra* 83 e n. 61.
68. Di Cic. *De leg*. 2.6.14 si è detto qualcosa anche *supra* 63 n. 21, e 66 s.
69. Vd. *supra* 62 s. e 66 s.

soccorso il secondo passo, in cui il retore ricorda che non c'è alcun compito più elevato, dal punto di vista giuridico, di quelli attribuiti agli áuguri, tra le attribuzioni dei quali rientrava quella di '*leges non iure rogatas tollere*'. Come esempio di tale importantissima attribuzione Cicerone ricorda la cassazione della *lex Titia* in forza di un *decretum conlegi*[70], e di quelle Livie, poste nel nulla dal senato su suggerimento di Filippo, console e áugure.

Ora, si noterà che il secondo passo si accorda perfettamente con il primo, se non che nel secondo è scomparsa la menzione delle *leges Appuleiae*. Da questa mancanza Lintott ha dedotto, credo con buon fondamento, che mentre le leggi di L. Tizio e di L. Druso erano state cassate, quelle di A. Saturnino si erano invece salvate nonostante i gravi motivi di censura messi a fuoco da Cicerone e dal fratello[71]. Si noti che anche la legge di Tizio, come quelle di

70. In effetti in base al tenore di Cic. *De leg*. 2.12.31 non è chiaro se il *conlegium* che rilasciò il decreto fu quello degli áuguri oppure il consesso senatorio. A favore della prima ipotesi si esprimono Lintott, *Violence*, 140; Bleicken, *Lex publica*, 463 (il quale però a p. 468 n. 311 afferma che il senato divenne organo legittimato a pronunciare la nullità delle leggi usurpando di fatto tale potere); De Martino, *Storia*, I, 394 n. 54; Mancuso, *Alle origini*, 200 s.; da ultimo Rainer, *Zur Gewaltenteilung*, 708 s. Si esprimono invece a favore della seconda posizione Rotondi, *Leges publicae*, 333; Burckhardt, *Politische Strategien*, 235. A me pare che la soluzione più corretta sia quella proposta da Linderski, *The Augural Law*, 2159 ss., il quale mettendo a partito diverse fonti ha dedotto che gli áuguri erano giudici per quanto riguardava il diritto augurale, e quindi la loro pronuncia in forma di decreto si limitava a dichiarare che la legge di Tizio aveva violato il diritto augurale. Ma per gli aspetti attinenti il diritto 'laico' era necessaria una pronuncia del senato che, sola, avrebbe potuto eliminare la legge e rimuoverne gli effetti. Segue sostanzialmente la posizione di Linderski Heikkilä, *Lex*, 135: il decreto augurale sarebbe di fatto servito al senato come qualificato parere tecnico su cui fondare la propria soluzione. Sulla cassazione delle leggi comiziali vd. anche, diffusamente, *infra*.

71. Lintott, *Violence*, 136 ss. (ma già in precedenza Passerini, *Studi*, 157 ss., spec. 159 s. aveva sottolineato le medesime circostanze arrivando alla conclusione che la legge di Saturnino non era stata annullata). La questione riguardante la cassazione – avvenuta o non avvenuta – delle leggi di Saturnino è a dire il vero disputata. In particolare, Smith, *The use of force*, 168 ss., presso il quale vd. anche la rassegna della letteratura precedente, ritiene che la legge agraria/coloniaria di Saturnino sia stata annullata dal senato. Secondo l'autore inglese in Cic. *De leg*. 2.12.31 la legge di Saturnino non è menzionata unicamente perché nel suo annullamento gli áuguri non avevano avuto alcun ruolo; inoltre secondo Smith sarebbe strano che Cicerone, avendo interesse a mostrare esempi di leggi che per la loro pessima qualità lui e i suoi interlocutori non ritenevano essere vere leggi, citasse esempi di due leggi che il senato aveva effettivamente annullato, e un esempio, invece, di una legge che il senato non era riuscito a togliere di mezzo. Secondo Smith la *lex* di Saturnino sarebbe stata cassata dal senato perché egli si era comportato in modo anticostituzionale e/o ostile assaltando il

Saturnino, era precedente rispetto alla *lex Caecilia Didia*. Forse per la *lex Titia* era stato trovato qualche motivo di impugnazione sufficiente, mentre per quelle di Saturnino no. Le testimonianze delle fonti[72] ci dicono che la *lex Titia* era stata approvata nonostante l'opposizione del console M. Antonio e la *intercessio* di alcuni tribuni, e che fu cassata perché non era stata rispettata una *obnuntiatio* degli aruspici. Quindi con ogni probabilità la motivazione per cui essa era stata annullata fu la sua caratteristica di essere *contra auspicia*, in quanto aveva violato le disposizioni delle *leges Aelia et Fufia*. Alle leggi di Saturnino le testimonianze delle fonti rimproverano di essere state approvate *per vim*; ma evidentemente tale motivazione, se si ritiene che esse non siano state cassate, come almeno a me pare preferibile, non era stata sufficiente a farle ritenere invalide. Per la verità, come abbiamo detto, stando alla testimonianza di Appiano sembrerebbe che anche quelle fossero state approvate *contra auspicia*; ma o non si riuscì a provare la violazione, oppure lo storico greco, che scriveva a più di due secoli di distanza dai fatti narrati, si basava, almeno su questo punto, su una fonte non affidabile.

Le leggi Livie furono invece tolte di mezzo, anche se non sappiamo quale fu la 'imputazione' considerata prevalente, se pure ve ne fu una: stando alle testimonianze delle fonti, sappiamo che esse furono approvate *contra legem*

Campidoglio e muovendo, di fatto, guerra allo stato. Ora, a me pare che, a parte la congettura finale di cui non si trovano tracce nelle fonti, l'argomento derivante dal ruolo giocato o no dagli áuguri nell'annullamento della legge di Saturnino sia inconsistente, mentre quello relativo al fatto che Cicerone non avrebbe scelto un esempio di legge che pur essendo di pessima qualità non era stata tolta di mezzo non abbia particolare peso, atteso che in quel punto del *De legibus* Cicerone e i suoi interlocutori stanno discutendo di leggi che a loro parere non sono tali, indipendentemente dal fatto che si sia o meno riusciti a cassarle. Il *focus* dell'argomentazione dell'oratore si trova non sulla sorte delle singole leggi nominate, ma sulla loro pessima qualità. Hermon, *La loi*, 88 ss., e Hermon, *La possible application*, 79 ss. ha mostrato alcuni interessanti indizi che condurrebbero a svelare che la legge agraria di Saturnino del 100 a.C. era rimasta in vigore almeno fino al 98 a.C. Secondo Burckhardt, *Politische Strategien*, 231 il fatto che nel 99 per richiamare Metello dall'esilio fu necessaria la *lex Calidia de Q. Metello revocando* sarebbe un indizio a favore del fatto che in quel momento la legge di Saturnino era ancora in vigore. Smith, *The use of force*, 168 ss. ritiene questo argomento non significativo, dato che in realtà Metello era stato mandato in esilio sulla base di una *lex ad hoc* fatta votare da Saturnino. Ma a tale osservazione si potrebbe ribattere che in ogni caso Metello era stato esiliato per aver rifiutato di giurare sulla *l. agraria*; se tale legge fosse stata già annullata nel 99, ne sarebbe conseguita anche l'automatica caduta della disposizione *ad hoc* che aveva disposto l'esilio.

72. Vedile citate da Rotondi, *Leges publicae*, 333.

Caeciliam Didiam (Cic. *De domo* 16.41), *pluribus de rebus uno sortitore* (Cic. *De domo* 19.50), *per vim* (Liv. *Per*. 71; Flor. 2.5.8-9), *contra auspicia* (Ascon. a proposito di *Pro Corn*. p. 69 Clark). Non sappiamo che peso abbia avuto il *caput* riguardante la *vis*, né sappiamo se le testimonianze sul punto siano affidabili. Però si potrebbe ipotizzare che tra le leggi di Saturnino e quelle di Druso si sia ritenuto opportuno intervenire legislativamente per colmare una lacuna, e cioè quella derivante dall'assenza di una norma che espressamente sanzionasse le *leges* approvate *per vim*. Se questa congettura ha una qualche parvenza di credibilità, mi pare che la miglior candidata ad accogliere una norma *de vi* fosse proprio la *lex Caecilia Didia*, la quale si occupava proprio di aspetti relativi alla corretta prassi legislativa.

Un'ultima osservazione, infine, vorrei proporre per quanto riguarda le possibili clausole in materia di *auspicia* e di *vis* che potrebbero essere state presenti nel testo della *lex Caecilia Didia*. Come abbiamo visto, nel terzo libro del *De legibus* Cicerone riporta una lunga serie di disposizioni normative, senza menzionare i nomi delle leggi da cui tali disposizioni sono tratte; alcune delle disposizioni sono dedicate al corretto svolgimento delle procedure assembleari. Va detto che non sempre è chiaro quali delle disposizioni fossero effettivamente in vigore nel momento in cui Cicerone scriveva, e quali fossero invece da lui e dai suoi interlocutori soltanto auspicate ma ancora non esistenti. Come detto a suo luogo, è possibile che una di tali disposizioni, cioè quella che imponeva a coloro che convocavano le assemblee di *consulere semel de singulis rebus*, fosse proprio quella che vietava le *rogationes per saturam*.

Ma nel medesimo punto Cicerone ricorda altre due norme, una delle quali tra l'altro abbiamo già riportato, che riguardano proprio i due punti di cui ci stiamo occupando. Vediamole:

> Cic. *De leg*. 3.4.11: *Vis in populo abesto. Par maiorve potestas plus valeto. Ast quid turbassitur in agendo, fraus actoris esto. Intercessor rei malae salutaris civis esto.*
> *Qui agent auspicia servanto, auguri publico parento, promulgata proposita in aerario condita habento; nec plus quam de singulis rebus semel consulunto, rem populum docento, doceri a magistratibus privatisque patiunto*.

La prima delle due disposizioni stabiliva che durante le riunioni delle assemblee popolari non si dovessero compiere atti violenti. A tale proposito il legislatore ricorda che valeva il principio della *par maiorve potestas*, da intendere in questo caso, a mio avviso, nel senso che il magistrato avente maggiore *potestas* tra i presenti avrebbe avuto la responsabilità in ordine al controllo

della violenza. Che la disposizione sulla *par maiorve potestas* possa essere interpretata in questo modo è suffragato dal fatto che si stabiliva che se nel corso della riunione si fosse verificata qualche turbativa, sarebbe stato considerato responsabile l'*actor*, cioè il magistrato che aveva convocato l'assemblea, e cioè, normalmente, è da credere, detentore della *maior potestas* tra quelli presenti. Rispetto alle violenze che si verificassero durante i lavori dell'assemblea colui che opponesse *intercessio* sarebbe stato considerato *salutaris civis*.

La seconda disposizione apre un elenco contenente in tutto cinque o sei diverse norme indirizzate a coloro che avevano il potere di convocare le assemblee, che possiamo così elencare: a) generico dovere di rispettare gli *auspicia*; b) obbligo di obbedire all'áugure dello stato; c) obbligo di tenere conservate presso l'erario le *rogationes* promulgate; d) divieto di proporre per il voto una stessa materia più di una volta (*semel*) e di cumulare più materie in un unico voto (*plus quam de singulis rebus consulere*); e-f) obbligo di illustrare con chiarezza al popolo l'affare per il quale si chiedeva l'approvazione, e di accettare che anche altri, privati o magistrati, contribuiscano a tale spiegazione.

Come abbiamo già sottolineato, tutte queste disposizioni ci sono state tramandate senza riferimenti alle singole *leges* cui appartenevano, e senza che si specifichi quali di esse erano effettivamente in vigore; però sappiamo che alcune delle materie elencate da Cicerone erano espressamente state disciplinate da leggi comiziali ancora in vigore nel momento in cui Cicerone scrive. Ad esempio, come abbiamo già avuto modo di dire, le leggi Elia e Fufia del 158 a.C. avevano disciplinato alcuni aspetti della materia degli *auspicia*, come probabilmente la *obnuntiatio*; l'obbligo di conservare il testo delle *rogationes* promulgate risaliva alla *lex Iunia Licinia* del 62 a.C.; l'obbligo di *consulere semel de singulis rebus* era stato introdotto dalla *lex Caecilia Didia*.

È a mio parere impossibile stabilire con certezza se le due disposizioni sugli *auspicia* e sulla *vis* fossero effettivamente presenti nel testo della *lex Caecilia Didia*. A me pare che sia più probabile che potesse essere presente una norma in materia di *vis*[73], mentre, giusta l'esistenza delle *leges Aelia et Fufia*, mi pare meno probabile un provvedimento in materia di *auspicia*, sebbene nelle fonti le due materie appaiano non di rado collegate e non si possa escludere che

73. Secondo Bleicken, *Lex publica*, 468 s. la *vis* perpetrata in occasione dell'approvazione di una legge fu punita solo in quanto *crimen*, ma nessuna disposizione previde che la legge viziata fosse invalida. Di recente ha escluso, a mio avviso troppo categoricamente, che la *lex Caecilia Didia* contenesse una disposizione secondo la quale le leggi viziate da violenza sarebbero state invalide Gillen, *'De iure legum'*, 45.

la nostra legge contenesse o un richiamo alle due leggi precedenti o qualche generica clausola del tipo '*i qui agent auspicia servanto, auguri publico parento*', analoga a quelle ricordate da Cicerone in *De leg*. 3.4.11, con la quale si ribadiva il dovere di rispettare gli *auspicia*.

Rimane da trattare un punto importante, cioè quello relativo alle conseguenze della violazione delle disposizioni previste nella *lex Caecilia Didia*. In particolare si tratta di vedere se la nostra legge contenesse un apparato sanzionatorio e, in caso di risposta affermativa, di ricostruire il suo contenuto.

In primo luogo bisogna rammentare che nel periodo corrispondente grosso modo ai primi sessant'anni dell'ultimo secolo a.C. è attestata, per un certo numero di casi, la prassi del senato di cassare leggi popolari – in realtà si trattò, nella quasi totalità dei casi, di *plebiscita* – affette da vizi manifestatisi nel corso del procedimento legislativo, cioè a partire dal momento della *promulgatio* fino alla votazione compiuta dall'assemblea popolare[74]. Su questa competenza del senato è illuminante un famoso passo di Asconio relativo all'orazione Pro Cornelio di Cicerone in cui l'Arpinate ricordava i quattro generi di statuizione del senato in materia di leggi (dei quali, in verità, soltanto tre sono stati conservati). Ecco la testimonianza di Asconio[75]:

> Ascon. *In Corn*. p. 68 s. Clark: *Quattuor omnino genera sunt, iudices, in quibus per senatum more maiorum statuatur aliquid de legibus. Unum est eius modi placere legem abrogari: ut Q. Caecilio M. Iunio coss. quae leges rem militarem impedirent, ut abrogarentur.*
> ...
> *Alterum, quae lex lata esse dicatur, ea non videri populum teneri: ut L. Marcio Sex. Iulio coss. de legibus Liviis.*

74. Sulla cassazione delle leggi popolari da parte del senato e i non pochi rilevanti problemi connessi vd. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 363 ss.; Rotondi, *Leges publicae*, 163 ss. e spec. 166 s.; Lintott, *Violence*, 132 ss.; De Martino, *Storia*, 312; Serrao, *La «lege»*, 101 ss.; Bleicken, *Lex publica*, 463 ss.; Serrao, *Cicerone*, 420 ss.; Linderski, *The Augural Law*, 2151 ss., 2158 ss. e spec. 2164 ss.; Burckhardt, *Politische Strategien*, 214 ss. e spec. 228 ss.; Talamanca, *I 'senatusconsulta'*, 202 s.; De Libero, *Obstruktion*, 87 ss.; Heikkilä, *Lex*, 117 ss.; Cerami, *Potere*, 139 s.; Mancuso, *Alle origini*, *passim* ma spec. 224; Reduzzi Merola, *Aliquid de legibus*, *passim*, ma spec. 3 ss. e 151 ss., e *Il giudizio*, 47 ss.; Gillen, *'De iure legum'*, 39 ss. e spec. 41 ss.; Rainer, *Zur Gewaltenteilung*, 703-705 e 707 ss.; Scevola, *Osservazioni*, 579 s. e 596 ss.

75. Seguo qui la lezione proposta da Clark, *Q. Asconii Pediani*, 68 s. per le ragioni esposte da Reduzzi Merola, *Aliquid de legibus*, 9, che mi paiono condivisibili. Il tratto *Puto vos reminisci ... teneri populum* contiene il commento di Asconio. Sul passo di Asconio vd. anche Marshall, *A Historical Commentary*, 241 ss.; Carson, *Asconius*, 537 ss.; Ryan, *The reliability*, 103 ss.; Lewis, *Asconius* 276 s.

Puto vos reminisci has esse leges Livias quas illis consulibus M. Livius Drusus tribunus plebis tulerit. Qui cum senatus partes tuendas suscepisset et leges pro optimatibus tulisset, postea eo licentiae est progressus ut nullum in his morem servaret. Itaque Philippus cos. qui ei inimicus erat obtinuit a senatu ut leges eius omnes uno s.c. tollerentur. Decretum est enim contra auspicia esse latas neque eis teneri populum.

Tertium est de legum derogationibus: quo de genere persaepe s.c. fiunt, ut nuper de ipsa lege Calpurnia cui derogaretur.

...

Come si vede Asconio riporta il dettato dell'orazione di Cicerone relativo ai *quattuor genera*, dei quali tre soli sono stati conservati. Ad ognuno dei generi ricordati aggiunge il proprio commento consistente in sostanza in un esempio di pronuncia senatoria attribuibile ad ogni singolo *genus*.

Il passo attesta dunque che nell'ultima fase dell'età repubblicana il senato era titolare di una competenza abbastanza vasta in materia di leggi comiziali che affondava le proprie radici nel *mos maiorum*. Dei tre tipi di interventi di cui rimane traccia, ai fini di questo studio interessa in particolare il secondo, che è l'unico in cui il senato godeva di completa autonomia; infatti negli altri due tipi – la *abrogatio* e la *derogatio*, rispettivamente primo e terzo elencati dall'ed. Clark di Asconio – il senato si 'appoggiava' per così dire alle assemblee popolari, in quanto, ravvisato un vizio o un difetto che richiedessero l'abrogazione totale o rispettivamente parziale della *lex*, sollecitava una nuova legge popolare che disponesse l'abrogazione della legge *de qua*. Nel caso dell'intervento elencato al secondo posto da Asconio, invece, il senato statuiva autonomamente, cioè senza bisogno di rinviare a statuizioni di altri soggetti od organi, '*ea* (scil. *lege*) *populum non teneri*[76].

Quali fossero i casi in cui il senato poteva autonomamente intervenire con una statuizione siffatta si può evincere dall'esempio proposto da Asconio, il quale ricorda che le *leges Liviae* che M. L. Druso figlio aveva fatto approvare nel 91 a.C. erano state *sublatae uno s.c.* su richiesta del console M. Filippo in quanto erano state presentate all'approvazione popolare *contra auspicia*. Alla testimonianza di Asconio se ne possono aggiungere altre, le quali ricordano che alle leggi di Druso erano state mosse altre accuse; Cic. *De leg*. 2.12.31, che abbiamo letto e discusso poco sopra, afferma genericamente che esse era-

76. Sui caratteri del potere senatorio di cassare le leggi popolari la dottrina ha dibattuto a lungo. Per un ragguaglio sulle posizioni dei vari autori che hanno affrontato il tema vd. la bibliografia citata *supra* nella n. 74, e soprattutto le ottime sintesi proposte da Reduzzi Merola, *Aliquid de legibus*, 15 ss. e Rainer, *Zur Gewaltenteilung*, 703 ss.

no state *non iure rogatae*; le testimonianze delle *Periochae* di Livio, di Floro, del *De viris illustribus* e di Valerio Massimo sono concordi nell'attestare che durante l'*iter* di quelle leggi erano state commesse reiterate violenze[77]; ma, ciò che più importa per il discorso che si sta qui conducendo, Cic. *De domo* 16.41 afferma esplicitamente che esse erano state *contra legem Caeciliam Didiam latae*, e che anzi proprio per questo il senato '*iudicavit senatus M. Drusi legibus, quae contra legem Caeciliam et Didiam latae essent, populum non teneri*'[78]; leggendo il passo ciceroniano si capisce che il vizio delle leggi di Druso consisteva nel mancato rispetto del *trinundinum*[79].

La prassi da parte del senato di invalidare leggi costituisce una novità della tarda epoca repubblicana, e sarebbe stata usata dal senato come arma contro alcune leggi promosse dai *populares* al fine di limitare l'efficacia dell'attività politica di quella fazione politica[80]. A sostegno di questa ipotesi milita un dato decisivo: tutti gli esempi di leggi cassate – o delle quali si tentò la cassazione – provengono da quei circa sessant'anni che vanno dal 101 al 44 a.C., un periodo di particolare tensione politica fra i due partiti degli ottimati e dei popolari. Questo dato è consonante con quanto abbiamo già avuto modo di sottolineare, e cioè che la *lex Caecilia Didia* costituì una reazione della *nobilitas* alla politica spregiudicata di alcuni tribuni della plebe, i quali a colpi di plebiscito avevano tentato di scalfire i privilegi della fazione ottimate. Quel che qui interessa è accertare – nella misura in cui ciò sia possibile – quale meccanismo sanzionatorio fosse presente nella *lex Caecilia Didia*.

Nelle fonti relative al periodo ora ricordato sono presenti altri riferimenti a leggi che sarebbero state approvate *contra legem Caeciliam Didiam*[81]. Si tratta di casi in cui il senato cassò, o per lo meno tentò di cassare, delle leggi viziate; a complicare il nostro compito di ricostruzione dell'apparato sanzionatorio della *lex Caecilia Didia* interviene la circostanza che le leggi in parola risulta-

77. Liv. *Per*. 71; Flor. 2.5.8-9; Auct. *De vir. ill*. 66.9; Val. Max. 9.5.2.

78. Il pronome relativo '*quae*' ha a mio parere un chiaro valore causale.

79. Vd. *supra* 72.

80. Lo riconoscono praticamente tutti gli autori citati *supra* nella n. 74.

81. Si tratta di una o più delle leggi proposte da Cesare durante il suo consolato del 59 a.C. (Cic. *Ad Att*. 2.9.1; una di queste leggi dovrebbe essere la *l. Iulia de pecuniis repetundis*: Cic. *Pro Sest*. 64.135); la *l. Clodia de exsilio Ciceronis* del 58 a.C. (Cic. *De domo* 19.50); la *l. Clodia de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda* (Cic. *De domo* 20.51 e 53, nonché Cic. *Pro Sest*. 26.56-57 e 62); e infine una o più leggi di M. Antonio del 44 a.C. (Cic. *Phil*. 5.3.8).

no tutte essere state affette da una pluralità di vizi[82], sicché è davvero difficile dire se uno solo di questi abbia costituito la causa unica, o almeno principale, della pronuncia senatoria; di conseguenza è molto arduo capire se tra le motivazioni per cui il senato ritenne di dover cassare una o l'altra legge ve ne fosse una specifica dipendente dalla violazione della *lex Caecilia Didia*. Va aggiunto che questa pluralità di censure caratterizza praticamente tutte le leggi che nella prima parte dell'ultimo secolo a.C. furono impugnate in senato. Tra le motivazioni che traspaiono dalle fonti, non poche delle quali abbiamo già avuto occasione di ricordare, compaiono, oltre a quella di essere leggi *contra legem* (o *leges*) *latae* (a tale proposito le leggi di cui più frequentemente si denuncia l'infrazione sono la *lex Iunia Licinia*, le *leges Aelia et Fufia* e appunto la *lex Caecilia Didia*: ma i casi in cui ci si lamenta per la violazione della *lex Caecilia Didia* sono più numerosi rispetto agli altri), sono particolarmente frequenti quelle di essere state votate *contra auspicia* e *per vim*. Ma sono presenti anche censure diverse, come *lex per seditionem lata*, *contra intercessionem* (a cui forse si può accostare un caso in cui l'accusa fatta al proponente fu di aver prezzolato i tribuni affinché non opponessero la *intercessio*) e *contra senatus auctoritatem*. Compaiono anche censure più generiche, quali *lex vitio* (o *vitiose*) *lata* e *lex non iure lata*, le quali – non è da escludere – potevano racchiudere in sé diversi profili[83].

Tuttavia, nonostante questa difficoltà derivante dallo stato delle fonti mi sento di poter sostenere che la *lex Caecilia Didia* doveva contenere un appa-

82. A parte la violazione della *l. Caecilia Didia*, alle leggi citate nella n. precedente sono imputate anche le seguenti violazioni: le leggi di Cesare sarebbero state votate *contra auspicia* (Cic. *In Vat*. 7.16; Cic. *De har. resp*. 48; *Sch. Bob.* p. 161 s. Stangl (in relaz. a *Pro Planc*. 21.52); Cic. *De prov. cons*. 19.46), *per seditionem* (espressione che parrebbe corrispondere a *per vim*) [*Sch. Bob*. p. 161 s. Stangl (in relaz. a *Pro Planc*. 21.52)], *contra legem Aeliam* [Cic. *Ad Att*. 2.9.1; Cic. *De prov. cons*. 19.46 (*contra legem Aeliam et Fufiam*)], *contra legem Iuniam et Liciniam* (Cic. *Ad Att*. 2.9.1); per quanto riguarda la legge di Clodio *de exsilio Ciceronis* essa sarebbe stata votata *per vim* e *contra senatus auctoritatem* (Cic. *De domo* 26.68-69); la *lex Clodia de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda* sarebbe stata viziata da violenza (Cic. *De domo* 20.53), *contra auspicia*, *contra legem Aeliam* e *contra senatus auctoritatem* (Cic. *Pro Sest*. 53.114); alle leggi di Antonio varie testimonianze rimproverano la violenza utilizzata per farle approvare (Liv. *Per*. 117 e Cic. *Phil*. 5.4.10 e 6.5.14), il mancato rispetto della *lex Iunia Licinia* (Cic. *Phil*. 5.3.8), la violazione degli auspici (Cic. *Phil*. 5.3.8 e 5.4.10, nonché 12.5.12 e 13.3.5).

83. In particolare sull'espressione *lex non iure rogata* vd. Linderski, *The Augural Law*, 2165, e soprattutto Heikkilä, *Lex*, 121 ss., che a mio parere è troppo rigido nel voler ricondurre ogni caso di *lex non iure rogata* a trasgressioni di tipo religioso.

rato sanzionatorio diretto o alla invalidazione della legge o quanto meno alla rimozione dei suoi effetti[84]. Una conclusione siffatta è suggerita in modo a mio avviso abbastanza chiaro da alcune considerazioni: prima di tutto sarebbe poco comprensibile che un autore come Cicerone ricordasse a più riprese nelle sue opere vicende che condussero all'impugnazione – e non di rado alla cassazione – di alcune leggi dicendo a chiare lettere che erano state violate le disposizioni della *lex Caecilia Didia* se tale censura non avesse avuto un peso di qualche momento. Il fatto che tale censura compaia spesso accanto ad altre non significa che essa fosse inutile o avesse soltanto lo scopo di arricchire il generico catalogo dei vizi che affliggevano questa o quella legge; pur dando per scontato che Cicerone era animato dal desiderio di convincere il proprio uditorio con la maggior quantità possibile di argomentazioni retoriche, resta il fatto che se nessuna sanzione fosse stata prevista per la violazione delle disposizioni della nostra legge avrebbe avuto poco senso insistere in più occasioni sul fatto che le sue disposizioni erano state violate. Ma c'è di più: proprio la considerazione del periodo e dell'atmosfera politica in cui la nostra legge fu concepita porta a ritenere che la *lex Caecilia Didia* dovesse contenere una sanzione, e che essa non potesse che essere la invalidazione della legge impugnata, o quanto meno la rimozione dei suoi effetti in termini di dichiarazione che essa non doveva (più) essere considerata vincolante: proprio per il fatto che essa costituiva una reazione senatoria alla politica spregiudicata dei tribuni, e si presentava come un baluardo contro la proliferazione di plebisciti in cui la regolarità dell'*iter legis* veniva sovente calpestata, sarebbe stato quanto meno poco logico che essa prescrivesse il rispetto di certe regole e procedure, o ne vietasse la violazione, senza poi prevedere alcuna sanzione per la mancata osservanza delle disposizioni. Cercare di andare più nello specifico non è semplice, ma già accettando come probabile l'ipotesi da ultimo prospettata, se ne dovrebbe dedurre che la *lex Caecilia Didia* si presentava come una *lex perfecta*.

Ciò posto, è naturale ora chiedersi quali fossero il fondamento e la natura della pronuncia del senato quando cassava una legge viziata. Riguardo al fondamento, la questione, invero complessa, potrebbe non essere considerata fondamentale ai fini del nostro studio, se non fosse che, anche di recente, vi è

84. Secondo Elster, *Die Gesetze der späten römischen Republik*, 291 non si può stabilire con certezza se la *lex Caecilia Didia* contenesse una clausola sanzionatoria che prevedesse le conseguenze del mancato rispetto delle sue disposizioni, o che attribuisse al senato il potere di abrogare le leggi.

chi ha sostenuto che sarebbe stata proprio la *lex Caecilia Didia* a conferire al senato il potere di cassare le leggi viziate[85].

Partirei da una considerazione: come abbiamo visto, nel passo di Asconio che ci conserva il frammento della Pro Cornelio che abbiamo letto poco sopra, Cicerone afferma che i quattro generi di pronuncia senatoria in materia di leggi comiziali affondano le proprie radici nel *mos maiorum*[86]. Andando nel dettaglio dell'intervento che qui ci interessa, cioè di quello con cui il senato deliberava *ea lege non videri populum teneri*, va detto che è difficile, se non impossibile, prestare fede alle parole di Cicerone, poiché gli esempi più risalenti di cassazione di leggi comiziali per mezzo di un intervento del solo senato datano dalla fine dell'età repubblicana, precisamente dagli ultimi anni del II secolo a.C.: abbiamo già visto come l'esempio più risalente in assoluto sia costituito dalla legge agraria di Saturnino del 100, indipendentemente dal fatto che la cassazione sia effettivamente riuscita o sia stata soltanto tentata. Non è nemmeno pensabile che notizie di cassazioni più risalenti nel tempo siano tutte andate perdute: data la rilevanza del fenomeno ciò non sembra credibile: certamente qualche riferimento a una prassi più antica non mancherebbe nelle opere di Cicerone, sempre attento a mostrare quanto le prerogative della parte politica cui egli apparteneva affondassero le loro radici nel passato più glorioso della *libera res publica*. Come spiegare dunque un'affermazione la cui mancanza di attendibilità non doveva sfuggire certo né al suo autore né ad un lettore disincantato? La soluzione più semplice sarebbe quella di ritenere che la falsificazione sia spiegabile come un tentativo, più o meno maldestro, di giustificare una prassi senatoria alla quale era opportuno trovare un fondamento soprattutto perché essa aveva luogo in un campo – quello dell'intervento in materia di leggi comiziali – in cui normalmente l'ultima parola spettava alle assemblee popolari. Così, soprattutto per anticipare una eventuale accusa al senato di aver privato i comizi di un potere che spettava loro, l'Arpinate avrebbe mentito costruendo una tradizione sostanzialmente insesistente.

85. Lintott, *Violence*, 140, e Rainer, *Zur Gewaltenteilung*, 709, il quale considerando la testimonianza di Cic. *De domo* 20.53 secondo cui il senato aveva giudicato che il popolo non era vincolato dalle leggi di Druso afferma: «sodass ... feststeht dass in Folge der *lex Caecilia Didia* der Senat derartige Beschlüsse fällte».

86. Tra gli autori che si sono occupati specificamente del riferimento al *mos maiorum* nel passo di Asconio vd. Bleicken, *Lex publica*, 466 s.; Burckhardt, *Politische Strategien*, 234; De Libero, *Obstruktion*, 87; Heikkilä, *Lex*, 117 s.; Scevola, *Osservazioni*, 597.

Una posizione come quella ricordata pecca a mio avviso di eccessiva rigidità: se è vero che non si può seguire alla lettera Cicerone quando afferma che il potere del senato di cassare le leggi senza ricorso ad una delibera popolare affondava le proprie radici nel *mos maiorum*, è anche vero che tale affermazione può essere intesa in un quadro più ampio: certamente egli si riferiva soprattutto agli altri tipi di intervento menzionati (*abrogatio* e *derogatio*), che affondavano le proprie radici molto più indietro nel tempo, presumibilmente proprio nel *mos maiorum*; né mancava forse, nel suo discorso, un riferimento implicito all'*auctoritas patrum*, che all'inizio costituiva una forma di delibera senatoria sulle *rogationes* e che poi fu trasformata in una ratifica delle leggi già approvate. È vero che questa trasformazione fu dovuta a interventi legislativi e non al *mos maiorum*, ma certo l'*auctoritas* affondava le proprie radici in un'epoca in cui l'ordinamento era essenzialmente fondato proprio sui *mores maiorum*. Dunque per capire bene ciò che dice Cicerone, si deve a mio avviso osservare il quadro nel suo insieme: egli intende dire che nel complesso il potere di intervento del senato in materia di *leges comitiales* affonda le sue radici in una prassi costituzionale che in ultima analisi non può che essere attribuita al *mos maiorum*: e dunque l'antichità di alcune forme di quell'intervento fa gioco all'oratore per mettere nel conto anche il ben più recente tipo di intervento unilaterale del senato. Se questa congettura è attendibile, mi pare che si possa fare un'ulteriore passo nell'indagine; se, come abbiamo sopra ipotizzato, nel testo della *lex Caecilia Didia* doveva essere contenuta una disposizione che spiegava quale fosse la conseguenza dell'infrazione delle norme in essa contenute, espressa forse in termini di *populum non teneri*, data la ricorrenza nelle fonti di questa o simili espressioni, è invece mia convinzione che il testo della legge non contenesse un riferimento al senato come organo cui spettava pronunciarsi sulla legge che violava le prescrizioni contenute nella *lex Caecilia Didia*. Il motivo di tale convinzione risiede proprio nella circostanza che Cicerone sentì il bisogno di 'retrodatare', per così dire, il potere in questione agganciandolo, come si è visto, alle altre modalità di intervento in materia di legislazione popolare che risalivano effettivamente al *mos maiorum*. Se fosse esistita nella *lex Caecilia Didia* una disposizione che espressamente attribuiva al senato un potere di tale entità e di tale importanza, credo che Cicerone non avrebbe esitato, nella stessa sede, a ricordarlo. Meno che meno, va da sé, mi pare di poter consentire con l'ipotesi di chi sostiene che

la *lex Caecilia Didia* consentiva la cassazione dei soli plebisciti[87]. È vero che quasi tutti i provvedimenti di cui si occupò il senato erano plebisciti, come è stato da più parti sottolineato; ma da un lato ciò può essere spiegato con lo scopo primario per cui la legge era stata emanata, cioè quello di contrastare la tracotanza di certi tribuni che usavano il plebiscito come una sorta di clava per scalfire i privilegi della *nobilitas*; dall'altro mi pare che almeno in un caso non vi sia prova certa del fatto che il provvedimento cassato era un plebiscito. Mi riferisco alla *lex Antonia de permutatione provinciarum* del 44 a.C., con la quale veniva conferito a Marco Antonio il comando sulla Gallia Cisalpina e sulla parte di quella Transalpina fino a quel momento retta da L. Munazio Planco[88]; Rainer ritiene che questa legge fosse un tutt'uno con la *lex de provinciis consularibus*, effettivamente rogata in forma di plebiscito dal fratello di M. Antonio, Lucio[89]. A me pare che il complesso stato delle fonti non consenta di affermare con certezza che le due leggi sono in realtà una cosa sola; esistono anzi degli indizi in senso contrario[90]. In ogni caso sappiamo che le leggi di Antonio cassate dal

87. Rainer, *Zur Gewaltenteilung*, 711 s.

88. Su questa legge vd. Rotondi, *Leges publicae*, 432.

89. Rotondi, *Leges publicae*, 432.

90. Rainer, *Zur Gewaltenteilung*, 711 n. 49 cita a sostegno della propria ipotesi Cic. *Phil*. 5.3.7, che effettivamente dice '*Tribuni plebi tulerunt de provinciis contra acta C. Caesaris, ille biennium, hi sexennium. Etiam hanc legem populus Romanus accepit? quid? promulgata fuit, quid? non ante lata quam scripta est, quid? non ante factum vidimus, quam futurum quisquam est suspicatus?*'. Secondo Rotondi, *Leges publicae*, 432, però, il provvedimento di cui si parla è un plebiscito (proposto probabilmente da L. Antonio) *de provinciis consularibus* diverso dalla *lex de permutatione provinciarum*. L'altra fonte addotta da Rainer, *ibidem*, a sostegno della propria costruzione, cioè Liv. *Per*. 117, parla sì della *lex de permutatione provinciarum*, ma ne attribuisce esplicitamente la *rogatio* a M. Antonio ('*Et M. Antonius cos. cum impotenter dominaretur legemque de permutatione provinciarum per vim tulisset*'). Secondo G. Rotondi essa fu proposta da M. Antonio d'accordo con il collega Dolabella. Vell. Pat. 2.60.5 attribuisce l'iniziativa della *permutatio provinciarum*, pur senza parlare di una legge, a M. Antonio (nominato nel precedente § 4 assieme al collega nel consolato Dolabella); Cass. Dio 45.9 parla in effetti di una legge presentata per Antonio dal fratello Lucio, tribuno, ma si tratta della *l. agraria*. Sembra che anche altre leggi siano state approvate con questo stratagemma, cioè su iniziativa di M. Antonio ma con *rogatio* presentata dal fratello; ma non è affatto chiaro se tra queste ci fosse anche quella sulle province: Cass. Dio 45.20.3 dice che M. Antonio scelse la Gallia invece della Macedonia che gli era stata assegnata a sorte; in Cass. Dio 45.22.3 si dice che fu lo stesso M. Antonio ad assegnare a se stesso la Gallia; in Cass. Dio 45.25 non si dice chi abbia convocato il popolo, ma l'iniziativa dell'affare sembra di M. Antonio; Cic. *Phil*. 2.3.6 parla di '*leges a te* (sta ovviamente rivolgendosi

senato furono diverse[91], e bisognerebbe dunque provare in modo inequivocabile che tutte erano state emanate come plebisciti che il fratello Lucio si sarebbe prestato a presentare al concilio tributo. Inoltre, come abbiamo già rilevato in precedenza, se Cic. *De leg*. 3.4.11 riporta un'eco fedele della disposizione della *lex Caecilia Didia*, occorre notare che ivi si parla genericamente di '*qui agent*' e di '*populus*', e non specificamente, come vorrebbe Rainer, dei tribuni della plebe e del concilio plebeo.

Quanto alla natura della pronuncia con cui il senato cassava una legge, prenderei le mosse dalla seguente considerazione: la *lex Caecilia Didia* vietava non solo e non tanto le *leges saturae*, ma la presentazione stessa di *rogationes saturae*. L'accenno di Cic. *De leg*. 3.4.11 e 3.19.43 al *de singulis rebus consulere* (e, rispettivamente, *agere*) depone chiaramente in questo senso. Ne consegue, come ha opportunamente fatto notare Roberto Scevola[92], che la stessa presentazione di una *rogatio per saturam* avrebbe viziato in radice tutto quanto l'*iter* legislativo, rendendo irrimediabilmente e totalmente invalida la *rogatio* viziata e gli atti che ne fossero seguiti. Tale invalidità avrebbe potuto essere fatta valere già prima della votazione, impedendo che la proposta fosse votata – e in tal senso si può pensare o a un ritiro della proposta da parte del *rogator* che si accorgesse che la sua iniziativa era 'nel mirino' degli oppositori, o ad una attività di *intercessio* di altri magistrati o dei tribuni della plebe – oppure avrebbe dovuto trovare un soggetto che si facesse carico di rilevarne

a M. Antonio) *latas*'; infine Cic. *Phil*. 5.3.8 attribuisce espressamente tutte le nefandezze delle leggi di Antonio (la accusa di essere stata approvata *contra legem Caeciliam Didiam*, *contra legem Iuniam et Liciniam*, *contra auspicia*) espressamente a Marco Antonio, cosa che non avrebbe potuto fare, almeno formalmente, se le leggi fossero state presentate dal fratello Lucio. Da App. *Bell. civ*. 3.30 non pare potersi dedurre con sicurezza che sia stato fatto convocare il concilio della plebe; si dice soltanto che, anziché per centurie, il popolo fu convocato per tribù dagli 'antoniani', e che i tribuni erano stati prezzolati e ridotti al silenzio. In ogni caso, anche se si potesse provare che tutte le leggi cassate erano plebisciti non ci sarebbe di che stupirsi, dato che il senato, espressione della *nobilitas*, utilizzò l'arma della cassazione delle leggi proprio come strumento contro la legiferazione aggressiva dei tribuni. Ma da qui a ritenere provato che la *lex Caecilia Didia* consentisse la cassazione dei soli plebisciti a mio avviso ne corre.

91. In Cic. *Phil*. 5.4.10 si parla delle tre leggi *de actis Caesaris confirmandis*, *de dictatura in perpetuum tollenda* e *de coloniis in agros deducendis*; Cic. *Phil*. 6.5.14 e 11.6.13 parlano probabilmente della cassazione della *lex Antonia Cornelia agraria* (che però potrebbe essere stata rogata in forma di plebiscito da Lucio, fratello di Marco: vd. nota precedente); Cic. *Phil*. 12.5.12 e 13.3.5 parlano genericamente di leggi di M. Antonio.

92. Scevola, *Osservazioni*, 579 ss.

i vizi; e tale soggetto era, come abbiamo visto, il senato. Per lungo tempo ha animato la dottrina il dibattito sulla natura della pronuncia senatoria[93], nel senso che ci si è sforzati di capire se essa fosse dichiarativa di nullità o costitutiva di annullamento, oppure ancora se il senato si limitasse a dichiarare inefficace la legge, oppure la abrogasse formalmente. Oggi tale dibattito sembra meno al centro dell'attenzione, e Scevola ha fatto notare[94] che in fin dei conti, risalendo i motivi della invalidità a dei vizi di origine della procedura di presentazione della legge all'assemblea popolare che avrebbero «travolto l'intera procedura dal momento ... della *promulgatio*», sarebbe forse più corretto parlare di legge inesistente, nel senso che essendo viziato in radice il procedimento di approvazione della *lex*, in definitiva essa non sarebbe mai venuta in essere: in tal senso depone non solo quanto si dice in Cic. *De domo* 19.50: "*Quot modis doceo legem istam, quam vocas, non esse legem?*" a proposito della legge di Clodio che aveva disposto l'esilio di Cicerone[95], ma anche quanto si legge in

> Cic. *Phil*. 5.4.10: *Quibus de causis eas leges, quas M. Antonius tulisse dicitur, omnes censeo per vim et contra auspicia latas iisque legibus populum non teneri. Si quam legem de actis Caesaris confirmandis deve dictatura in perpetuum tollenda deve coloniis in agros deducendis tulisse M. Antonius dicitur, easdem leges de integro, ut populum teneant, salvis auspiciis ferri placet. Quamvis enim res bonas vitiose per vimque tulerit, tamen eae leges non sunt habendae, omnisque audacia gladiatoris amentis auctoritate nostra repudianda est.*

dove Cicerone, dopo aver sostenuto che le leggi di Marco Antonio sono state fatte approvare con la violenza e in spregio degli auspici, e che quindi non devono essere ritenute vincolanti per il popolo, ma devono essere ripre-

93. Rinvio qui alla bibliografia cui ho già fatto riferimento *supra* nelle nn. 74 e 76.

94. Scevola, *Osservazioni*, 598.

95. Quanto Cicerone esprime in questa domanda retorica riceve conferma da quanto egli afferma più avanti, (*De domo* 26.68): '*Quod si illa lex esset, nec referre ad senatum consulibus nec sententiam dicere sibi licere ...*'. Un'espressione del tutto simile a quella di Cic. *De domo* 19.50 si trova poi in App. *Bell. civ*. 1.30.6, che abbiamo già avuto modo di prendere in considerazione (*supra*, 83 e 87 s.): parlando della *lex agraria* di Saturnino, in cui era presente la clausola che imponeva ai senatori di *iurare in legem*, Appiano ricorda che questa circostanza aveva suscitato una fortissima protesta da parte dei senatori. Era allora intervenuto C. Mario, il quale per placare i membri dell'alto consesso aveva suggerito uno stratagemma: essi avrebbero giurato di osservare la legge nella misura in cui essa era veramente una legge; sarebbe poi stato semplice dimostrare che essa, poiché era stata approvata con violenza, in spregio di segnali sfavorevoli del cielo e contro ogni costume dei *maiores*, non era una vera legge (*oúk ésti nómos hò pròs bían te kaì brontès onomasménes kekyroménos parà tà pátria*).

sentate all'approvazione popolare nel rispetto degli *auspicia*, se si vuole che siano vincolanti, conclude molto chiaramente affermando '*eae leges non sunt habendae*'. Fissato questo punto, ne conseguirebbe che a rigor di logica, almeno nella lettura che Cicerone dà del fenomeno, non vi sarebbe stata alcuna legge da abrogare, in quanto la *rogatio* sarebbe dovuta essere considerata come mai presentata, sicché «sarebbe bastato ... invitare i destinatari a prendere atto della realtà e a non tenere in alcun conto ciò che, giuridicamente, non sarebbe mai venuto in esistenza»[96]. Dal punto di vista logico il ragionamento è perfettamente coerente, ma ad avviso di chi scrive pecca forse di una certa unilateralità, perché sembra non tener conto che nelle fonti – sia in Cicerone, che è il nostro principale testimone, sia in altri testimoni – è presente una certa varietà terminologica, e certamente non tutte le espressioni che incontriamo sono perfettamente compatibili con l'idea di una *lex* inesistente. Facendo una sommaria ma il più possibile completa rassegna delle espressioni che incontriamo riguardo al contenuto della delibera senatoria di cassazione, troviamo, oltre ai casi accennati in cui sembrerebbe potersi evincere la inesistenza del provvedimento, i seguenti esempi (che citeremo tendenzialmente in ordine di frequenza decrescente, a partire dunque da quelli più rappresentati)[97]: *ea lege non videri populum teneri*[98]; *legem* (*non iure rogatam*) *tollere*[99]; *iudicare legem nullam esse*[100]; *acta infirmare*[101]; *acta rescindere* e *leges refigere*[102]; *de lege supersedendum*[103]. Negli autori di lingua greca si trovano le seguenti espressioni, il cui oggetto è sempre costituito dall'atto normativo su cui il senato ha deliberato: *akyróo*, *ákyron*; *dialýo*; *apopsefízo*; *lýo*[104]. Sintetizzando possiamo dire che mentre negli autori di lingua greca c'è una certa convergenza verso espressioni che fanno «propendere per l'eliminazione della legge dall'insieme delle leggi esistenti»[105], negli autori latini, e

96. Scevola, *Osservazioni*, 598.
97. Vd. anche l'elenco proposto da Reduzzi Merola, *Aliquid de legibus*, 151 ss.
98. Cic. *De domo* 16.41 e Ascon. p. 68 s. Clark.
99. Cic. *De leg*. 2.6.14 e 2.12.31; Ascon. p. 69 Clark.
100. Cic. *De domo* 27.71.
101. Cic. *Pro Sest*. 18.40.
102. Cic. *Phil*. 13.3.5.
103. Iul. Obs. *Lib. prod*. 46, dove però si parla di un pronunciamento degli aruspici.
104. Diod. Sic., 37.10.3; App. *Bell. civ*. 1.59.1; Cass. Dio 36.42.3 e 38.6.4.
105. Reduzzi Merola, *Aliquid de legibus*, 151; sembra fare eccezione, rispetto a quanto afferma la studiosa napoletana, soltanto il passo di App. *Bell. civ*. 1.30.6 di cui ho dato conto *supra* nella n. 95. Sulle fonti greche vd. anche Reduzzi merola, *Iudicium*, 133 ss.

segnatamente in Cicerone, che fa di gran lunga la parte del leone, la terminologia è più variegata, sfumata e fors'anche contraddittoria. Personalmente non escluderei che ciò possa essere dovuto in parte alla mancanza di necessità, per il retore, di usare una terminologia tecnica, dato che in fin dei conti il suo scopo era descrivere il fenomeno di leggi che erano state considerate dal senato invalide e inefficaci per gravi vizi, e in parte al fatto che almeno in un caso le sue parole riecheggiano vividamente il dibattito che era intercorso sulla *lex Clodia de exsilio Ciceronis*, in senato o al di fuori di esso; alcune delle autorevoli voci che si erano levate in quel dibattito sembra ancora di poterle udire, in particolare scorrendo i §§ 68-70 della *De domo*, in cui sono citate (letteralmente?) le opinioni e le affermazioni, oltre ovviamente che di Cicerone stesso, di Gn. Pompeo, di L. A. Cotta, di P. C. Lentulo e di Q. C. Metello (si tratta del Nepote minore, che fu, come si dice in Cic. *De domo* 27.70 collega di Lentulo nel consolato nel 57 a.C., anno in cui Cicerone pronunciò l'orazione sulla propria casa). Tutti questi personaggi Cicerone li cita a sostegno della propria personale opinione; poco importa allora che questo o quel singolo protagonista del dibattito, oppure il consesso senatorio, abbia sostenuto la nullità, oppure l'annullabilità o la mera inefficacia della legge di Clodio: tutto fa gioco a Cicerone per sottolineare che di quella legge il senato e alcuni tra i più autorevoli esponenti della scena politica hanno sostenuto l'invalidità e l'inefficacia. In fin dei conti, allora, quando il retore dice che una certa legge non deve essere considerata tale, oppure che essa non può essere ritenuta vincolante, oppure ancora che il senato l'ha giudicata nulla o la ha tolta di mezzo, finisce per rimarcare, con sfumature che possono di volta in volta variare, un unico concetto: quella certa legge è invalida e non può produrre i suoi normali effetti vincolanti.

Conclusioni

La ricerca che abbiamo condotto ci ha portato a identificare nella *lex Caecilia Didia* il prodotto di un momento particolare della storia tardo-repubblicana, caratterizzato da una spasmodica tensione tra gli *optimates* e i *populares*. La nostra legge si caratterizza come frutto della reazione di parte ottimate all'uso smodato e non di rado improprio della legislazione da parte dei tribuni della plebe, che spesso nella propria opera di legislatori violavano più o meno platealmente le regole previste per lo più in via consuetudinaria per il procedimento di presentazione e approvazione delle

delibere comiziali. La legge, che potrebbe anche avere trovato una *occasio* concreta nella legislazione di Saturnino attorno al 100 a.C. (magari in particolare nella *lex de provinciis praetoriis* conservataci in via epigrafica, ascrivibile forse proprio a Saturnino e a Glaucia), fu sottoposta al voto nel 98 a.C. dai consoli Q. C. Metello Nepote e T. Didio, e conteneva certamente due disposizioni: con una di esse si imponeva il rispetto del *trinundinum* – spazio di tempo comprendente tre mercati novendiali – tra il momento della *promulgatio* e quello della votazione; con l'altra si vietava di *rogare per saturam*, cioè di presentare *rogationes* caratterizzate dalla presenza di una pluralità di disposizioni eterogenee. La *ratio* di queste disposizioni era quella di garantire il rispetto delle buone regole dell'*iter legis*, assicurando da un lato che un congruo lasso di tempo tra la divulgazione della *rogatio* e la sua votazione consentisse a tutti i consociati di prendere correttamente conoscenza del contenuto della *rogatio*, e dall'altro di impedire che i magistrati cumulassero nella medesima *rogatio* provvedimenti graditi e sgraditi alla popolazione, impedendo così ai consociati di votare disgiuntamente per accogliere le una proposte e rigettare le altre. Non è escluso che queste disposizioni fossero accompagnate da altre, forse un generico richiamo al rispetto degli *auspicia* e, cosa forse più probabile, il divieto che fosse compiuta violenza durante la votazione delle leggi. Data l'importante finalità politica della legge, è altamente probabile che essa fosse munita di un apparato sanzionatorio particolarmente severo; in base agli indizi forniti dalle fonti è quasi certo che la *lex Caecilia Didia* prevedesse che le leggi che ne violavano le disposizioni dovessero essere considerate non vincolanti per la collettività. La formula '*populum non teneri*', presente con una certa frequenza nelle testimonianze delle fonti, ben potrebbe essere stata quella contenuta nella nostra legge ad indicare la sanzione prevista. Se così fosse potremmo dire che la *lex Caecilia Didia* era una *lex perfecta*. Il senato si esprimeva sulle leggi accusate di aver violato le disposizioni della *lex Caecilia Didia*, così come del resto interveniva in generale, nell'ultima fase dell'età repubblicana, a sindacare le leggi comiziali dal punto di vista del rispetto delle regole costituzionali, secondo una prassi che si era sviluppata a partire dalla fine del II secolo a.C. Si tratta, com'è facile capire, di un'attribuzione che venne sovente usata dal partito degli ottimati come vera e propria arma politica in un periodo di profonde tensioni e lotte politiche senza esclusione di colpi.

Abstract: The *lex Caecilia Didia* was proposed in 98 BC. by the two consuls *Q. C. Metellus Nepos* and *T. Didius*. The author goes back to the origin of the law, identifying in the strained political situation that characterizes the beginning of the first century BC., and in the attempt of the *nobilitas* to react to the unscrupulous policy of some tribunes of the plebs, characterized by an often aggressive and disrespectful use of the customs hitherto practiced in popular legislation, the main reasons for its proposition. The aim pursued by the law was to guarantee a correct development of the legislative process, starting from the *promulgatio* up to the moment of the vote. The individual provisions of the law all aimed to ensure that the people were adequately informed about the content of the *rogatio* and that they had the possibility to choose, in the event of several heterogeneous provisions, which to approve and which to reject. To the extent that it is believed that the law also contained a ban on having laws passed by vim, it would also have aimed at ensuring that popular legislative assemblies were protected from intimidation and violence. It seems less likely that the law contained a specific provision concerning the respect of *auspicia*, given that that matter had already been regulated by the leges *Aelia et Fufia*. The *lex Caecilia Didia* was finally equipped with a sanctioning apparatus which gave the senate the power to invalidate the law or at least remove its effects.

Keywords: *Lex Caecilia Didia*, *trinundinum*, *rogatio per saturam*, violence, *auspicia*.

Bibliografia

Appiani Bellorum civilium Liber primus, a cura di E. Gabba, Firenze 1958.

Aricò Anselmo G., *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia*, Torino 2012.

Astin A. E., *Leges Aelia et Fufia*, Latomus, 23 (1964), 421-445.

Balbo M., *Sulle orme dei Gracchi: L. Apuleio Saturnino e la Transpadana*, Historikà: Studi di storia greca e romana, V.2 (2012), 13-32.

Bardt C., *Zur Lex Caecilia Didia und noch einmal: Senatssitzungstage der späteren Republik*, Hermes, 9 (1875), 305-318.

Bauman R. A., *Lawyers in Roman Republican Politics. A study of the Roman jurists in their political setting, 316-82 BC*, München 1983.

Bleicken J., *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin - New York 1975.

Botsford G. W., *The Roman Assemblies. From the Origin to the End of the Republic*, New York 1968 (rist. dell'ed. New York 1909).

Braga R., *La lex de prouinciis praetoriis. Aspetti notevoli e questioni aperte*, Milano 2014.

Brind'Amour P., *Le calendrier romain. Recherches chronologiques*, Ottawa 1983.

Broughton T. R. S., *The Magistrates of the Roman Republic,* vol. I, New York 1951.

Broughton T. R. S., *The Magistrates of the Roman Republic,* vol. II, New York 1952.

Burckhardt L. A., *Politische Strategien der Optimaten in der späten römischen Republik*, Stuttgart 1988.

Carson S., *Asconius in Cornelianam 68.7-69.13 (Clark) and Roman Legislative Procedure: A Textual Note*, AJPh, 109.4 (1988), 537-542.

Càssola F. - Labruna L., *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*, Napoli, 1991^{3}.

Cavaggioni F., *L. Apuleio Saturnino, "tribunus plebis seditiosus"*, Venezia 1998.

Cerami P., *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, Torino 1996^{3}.

Crawford J. W., *M. Tullius Cicero. The Fragmentary Speeches. An Edition with Commentary*, Atlanta 1994

De Libero L., *Obstruktion. Politische Praktiken im Senat und in der Volksversammlung der ausgehenden römischen Republik (70-49 v. Chr.)*, Stuttgart 1992.

De Martino F., *Storia della costituzione romana*, I, Napoli 1972^{2}.

De Martino F., *Storia della costituzione romana*, III, Napoli 1973^{2}.

De Ruggiero E., *Agrariae leges*, in *Enc. giur. ital.*, vol. I, p. II.I, Milano 1892, 733-910.

Ducos M., *Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romaine à la fin de la République*, Paris 1984.

Elster M., *Die Gesetze der mittleren römischen Republik*, Darmstadt 2003.

Elster M., *Die Gesetze der späten römischen Republik: Von den Gracchen bis Sulla (133-80 v. Chr.)*, Göttingen 2020.

Elvers K.-L., *s. v. C. Metellus Nepos, Q.*, in *Der Neue Pauly*, II, Stuttgart - Weimar 1997, 889.

Elvers K.-L., *s. v. Didius, T.*, in *Der Neue Pauly*, III, Stuttgart - Weimar 1997, 541.

Ferrary J.-L., *Recherches sur la législation de Saturninus et de Glaucia*, MEFRA, 89 (1977), 619-660.

Ferrary J.-L., *L'iter legis, de la rédaction de la rogatio à la publication, et la signification de la législation comitiale dans le système politique de la Rome républicaine*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. Ferrary, Pavia 2012, 3-37 (poi comparso anche in trad. italiana con il titolo *L'iter legis, dalla redazione della rogatio alla pubblicazione della lex rogata, e il significato della legislazione comiziale nel sistema politico repubblicano* in J.-L. Ferrary, *Dall'ordine repubblicano ai poteri di augusto. Aspetti della legislazione romana*, a cura di E. Stolfi, Roma 2016, 1-40. Le citazioni sono tratte dall'originale francese).

Fezzi L., *Lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum*, Studi Classici e Orientali, 45 (1995), 297-328.

Flach D., *Römische Agrargeschichte*, München 1990.

Fraccaro P., *La procedura del voto nei comizi tributi romani*, in *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino* 49, 1914, 600-622 (poi anche in *Opuscula*, II, Pavia 1957, 235 ss.).

Gabba E.., *Mario e Silla*, in *ANRW* I/1, a cura di H. Temporini, Berlin-New York 1971, 764-805.

Gagliardi L., *La lex Iunia Licinia e le procedure di pubblicazione e di conservazione delle leges nella Roma tardo-repubblicana*, Diritto@Storia, 8 (2009), copia online non impaginata (http://www.dirittoestoria.it/8/Tradizione-Romana/Gagliardi-Lex-Iunia-Licinia.htm).

Gillen N., *'De iure legum'. Nichtige Gesetze in der römischen Republik und in Theodor Mommsens 'Staatsrecht'*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. Ferrary, Pavia 2012, 39-51.

Graeber A., *Auctoritas patrum. Formen und Wege der Senatsherrschaft zwischen Politik und Tradition*, Berlin-Heidelberg 2001.

Hall U., *Voting Procedure in Roman Assemblies*, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 13.3 (1964), 267-306.

G. Hardy E., *Three Questions as to Livius Drusus*, The Classical Review, 27 (1913), 261-263.

Heikkilä K., *Lex non iure rogata: Senate and the Annulment of Laws in the Late Republic*, in *Senatvs Popvlvsqve Romanvs. Studies in Roman Republican Legislation*, a cura di U. Paananen, K. Heikkilä, K. Sandberg, L. Savunen, J. Vaahtera Helsinki 1993, 117-142.

Hermon E., *La loi agraire de Saturninus de 100 av. J. C. et la colonisation latine de la Narbonnaise*, IVRA, 23 (1972), 67-100.

Hermon E., *La possible application de la deuxième loi agraire de Saturninus dans la Gaule Narbonnaise*, IVRA, 26 (1975), 79-98.

Hildebrandt P., *Scholia in Ciceronis orationes bobiensia*, Lipsiae 1907.

Hinrichs F. T., *Die lateinische Tafel von Bantia und die „Lex de Piratis" (Zwei Gesetzesfragmente des Volkstribunen L. Appuleius Saturninus)*, Hermes, 98 (1970), 471-502.

Lange L., *Die Promulgatio trinum nundinum, die Lex Caecilia Didia und nochmals die Lex Pupia*, Rh. Mus., 30 (1875), 350-397.

Last H. - Gardner R., *La cittadinanza agli Italici*, in Aa. Vv., *Università di Cambridge. Storia antica,* Vol. IX, 1. *Roma: la Repubblica 133-44 a.C.*, Milano 1973 (trad. dell'ed. London 1966), 207-260.

Levi M. A., *La costituzione romana dai Gracchi a Giulio Cesare*, Milano 1974 (rist. dell'ed. Firenze 1928).

Lewis R. G., *Asconius Commentaries on Speeches of Cicero*, Oxford 2006.

Liebenam W., *s. v. Comitia* in *PWRE*, IV, Stuttgart 1901, 679-715.

Linderski J., *The Augural Law*, in *ANRW*, II/16.3, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin - New York 1986, 2146-2312.

Linke B., *Die römische Republik von den Gracchen bis Sulla*, Darmstadt 2015[3].

Lintott A. W., *Trinundinum*, The Classical Quarterly, 15.2 (1965), 281-285.

Lintott A. W., *Nundinae and the Cronology of the Late Roman Republic*, The Classical Quarterly, 18.1 (1968), 189-194.

Lintott A. W., *Violence in republican Rome*, Oxford 1968.

Lintott A., *Political History, 146-95 b.C.*, in *The Cambridge Ancient History, Second Edition*, IX *The Last Age of the Roman Republic, 146-43 b.C.*, a cura di J. A. Crook, A. Lintott, E. Rawson, Cambridge 1992 (rist. 2006), 40-103.

Lintott A. W., *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford 1999.

Longo G., *s. v. Lex Caecilia Didia*, in *NNDI*, IX, Torino 1957, 802.

Maganzani L., *La sanctio e i rapporti fra leggi*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. Ferrary, Pavia 2012, 53-113.

Mancuso G., *Alle origini del sindacato di costituzionalità. (Dalla monarchia alla repubblica)*, AUPA, 47 (2002), 151-230.

Marshall B. A., *A Historical Commentary on Asconius*, Columbia 1985.

Marx F., *C. Lucilii carminum reliquiae*, I, Lipsiae 1904.

Maschke R., *Zur Theorie und Geschichte der römischen Agrargesetze*, Tübingen 1906.

McDonald W. F., *Clodius and the Lex Aelia Fufia*, JRS, 19 (1929), 164-179.

Michels A. K., *The Calendar of the Roman Republic*, Princeton 1967.

Mommsen T., *Römisches Staatsrecht, Dritter Band, I Abtheilung*, Leipzig 1887.

Mousourakis G., *The Historical and Institutional Context of Roman Law*, Aldershot 2003.

Münzer F., *s. v. Caecilius (95)*, in *PWRE*, III.1, Stuttgart 1897, 1216.

Münzer F., *s. v. Didius (5)*, in *PWRE*, V.1, Stuttgart 1903, 407-410.

Nocera G., *Il potere dei comizi e i suoi limiti*, Milano 1940.

Pani M., *La politica in Roma antica. Cultura e prassi*, Roma 1997.

Passerini A., *Studi su Caio Mario*, Milano 1971 [ristampa in forma monografica del saggio già edito con il titolo *Caio Mario come uomo politico*, Athenaeum, 12 (1934), 10-44; 109-143; 257-297; 348-380].

Q. Asconii Pediani orationvm Ciceronis Qvinqve enarratio, ed. A. C. Clark, Oxonii s. d. (ma 1907).

Rainer J. M., *Zur Gewaltenteilung in der römischen Republik und die Bedeutung der Lex Caecilia Didia*, in *Carmina Iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*, a cura di E. Chevreau - D. Kremer - A. Laquerrière-Lacroix, Paris 2012, 701-713.

Reduzzi merola F., *Iudicium de iure legum. Senato e legge nella tarda repubblica*, Napoli 2001.

Reduzzi Merola F., *Aliquid de legibus statuere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana*, Napoli 2007.

Reduzzi merola F., *Il giudizio di costituzionalità nell'esperienza greco-romana*, AUPA, 52 (2007/2008), 41-51.

Richard J.-C., *Sur la rogatio Titia agraria (Obseq. 46)*, MEFRA, 103 (1991), 589-603.

Rossi R. F., *Dai Gracchi a Silla* (*Storia di Roma*, IV), Bologna 1980.

Rotondi G., *Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Hildesheim 1966 (rist. dell'ed. Milano 1912).

Ryan F. X., *The reliability of Asconius. In Cornelianam 69C*, SIFC (Ser. 3), 12 (1994), 103-109.

Sandberg K., *Magistrates and Assemblies. A Study of Legislative Praxis in Republican Rome*, Rome 2001.

Sanguinetti A., *Le rogationes per saturam prima della lex Caecilia Didia*, JUS-ONLINE, III.3 (2017), 110-149.

Sanguinetti A., *Osservazioni su Livius 6.39.1-2: un momento cruciale della storia della repubblica romana*, Diritto@Storia, 16 (2018), copia online non impaginata (https://www.dirittoestoria.it/16/rassegne/Sanguinetti-Livius%206.39.1-2-momento-cruciale-storia-repubblica-romana.htm).

Santalucia B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma,* Milano 1998^2.

Santalucia B., *Le clausole autoprotettive delle leges*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. Ferrary, Pavia 2012, 115-137.

Scevola R., *Osservazioni sulla lex Caecilia Didia de modo legum promulgandarum (98 a. C.): il problema delle rogationes saturae*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, 6, a cura di I. Piro, Tricase 2016, 575-604.

Scullard H. H., *Storia del mondo romano,* II. *Dalle riforme dei Gracchi alla morte di Nerone*, Milano 1983.

Serrao F., *La «legge»,* in *Classi Partiti e Legge nella Repubblica Romana*, Pisa 1974, 5-130 [= *Legge (Diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano 1973, 794 ss.].

Serrao F., *Cicerone e la lex publica*, in *Legge e società nella repubblica romana*, I, a cura di F. Serrao, Napoli 1981, 401-438.

Smith R. E., *The use of force in passing legislation in the late Republic*, Athenaeum, 55 (1970), 150-174.

Solidoro Maruotti L., *La repressione della violenza nel diritto romano. Appunti dalle lezioni*, Napoli 1993.

Stangl T., *Ciceronis orationum scholiastae. Asconius, scholia bobiensia, scholia pseudasconii sangallensia, scholia cluniacensia et recentiora ambrosiana ac vaticana, scholia lugdunensia sive gronoviana et eorum excerpta lugdunensia*, Hildesheim 1964 (rist. dell'ed. Wien-Leipzig 1912).

Staveley E. S., *Greek end Roman Voting and Elections*, London 1972.

Stewart R., *Public Office in Early Rome*, Ann Arbor 1998.

Sumner G. V., *Lex Aelia, Lex Fufia*, AJPh, 84 (1963), 337-358.

Talamanca M., *I 'senatusconsulta'*, in *Lineamenti di Storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. Talamanca, Milano 1989^2, 201-206.

Taylor L. R., *Forerunners of the Gracchi*, JRS, 52 (1962), 19-27.

Taylor L. R., *Roman voting Assemblies from the hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Ann Arbor 1966.

Thommen L., *Das Volkstribunat der späten römischen Republik*, Stuttgart 1989.

Thomsen R., *Das Jahr 91 v. Chr. und seine Voraussetzungen*, Classica et Mediaevalia, 5 (1942), 13-47.

Torrent Ruiz A., *s. v. Rogatio per saturam*, in Id., *Diccionario de derecho romano*, Madrid 2005, 1118.

Venturini C., *L'esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico*, Ciceroniana, 13 (2009), 281-296.

Weinrib E. J., *Obnuntiatio: Two Problems*, ZSS 87 (1970), 395-425.

Weiss E., *s. v. Lex satura*, in *PWRE*, XII,2, Stuttgart 1925 (Neue Bearbeitung 1992), 2413.

Wieacker F., *Römische Rechtsgeschichte*, I, München 1988.

Periscopio

Tesserae iuris, II.2 (2021)
issn 2724-2013

Sapientia iudicis. Brevi note in calce a un passo di Cicerone

Anna Bellodi Ansaloni
Università di Bologna

Est enim sapientis iudicis ... posse quem oderit absolvere, quem non oderit condemnare, et semper non quid ipse velit, sed quid lex et religio cogat cogitare[1].

Nel perorare la causa di Aulo Cluenzio[2], Cicerone afferma che giudice saggio è colui che è capace di valutare e di decidere non in base a ciò che egli personalmente vuole, ma in base a ciò che la legge e la coscienza esigono.

Il grande oratore dà voce, nella sua appassionata *oratio*, alla manifesta insufficienza del mero criterio di legalità formale come criterio unico per identificare la giustizia, tema in ogni tempo ineludibile e primario.

Il respiro è ampio, le suggestioni evocate plurime.

Appartiene a un dibattito senza tempo il tema del delicato equilibrio tra le due misure, nella consapevolezza che se da un lato la legalità formale non è sufficiente, financo non adeguata, a garantire la coincidenza con la giustizia, dall'altro non può non rimanere uno spazio, non delimitato e non delimitabile, in cui il giudice deve poter valutare anche secondo principi non scritti, ma non per questo meno imperiosi.

1. La riflessione è tratta dall'*oratio pro Cluentio* (58.159), ove Cicerone, difendendo davanti alla *quaestio de sicariis et veneficis* il cavaliere Aulo Cluenzio Abito, richiama con forza i *iudices* alla doverosa obiettività di giudizio, esortandoli a valutare la posizione dell'imputato senza tenere conto né della pubblica ostilità, né dei pregiudizi, né dei sentimenti personali: è a questo punto che risuona la solenne affermazione riportata nel testo. Ripercorre la vicenda che ha originato l'orazione, commentandola alla luce della tradizione successiva, Fezzi, *Legum... omnes servi sumus*, 117-128 (ivi letteratura). Si annota, inoltre, che Narducci, *Cronaca criminale*, 11, rileva che si tratta dell'orazione ciceroniana che Quintiliano, nelle sue *Institutiones*, cita con maggiore frequenza per illustrare le straordinarie strategie difensive con cui l'Arpinate riuscì a gettar polvere negli occhi dei giudici, che decretarono l'assoluzione di Cluenzio (*se tenebras offudisse iudicibus in causa Cluentii gloriatus est:* 2.17.21). Osservazioni anche in Centola, *Contra constitutiones*, 19ss. (ivi la principale bibliografia).

2. Pare appena il caso di precisare che i *iudices* ai quali si rivolge Cicerone non sono magistrati titolari di poteri giurisdizionali, bensì giurati, privati cittadini ai quali, nel processo repubblicano delle *quaestiones perpetuae*, veniva affidato il compito di *iudicare*, a fronte del *magistratus*, rappresentante della *res publica*, che sedeva come presidente della giuria. Nel presente lavoro, quindi, il riferimento ai giudici sarà sempre da leggersi tenendo presente questa peculiarità del processo romano.

È quanto drammaticamente gridato da Antigone al padre, giudice algido e inflessibile: "Le tue leggi non hanno tanta forza da permetterti di violare le leggi, non scritte ed eterne, degli dei. Leggi non di oggi, non di ieri, ma da sempre esistenti"[3].

È quanto reclama Cicerone, appellandosi alla *sapientia iudicis*[4], invocando un giudizio basato non solo su ciò che è legalmente possibile, ma anche su ciò che è moralmente doveroso: *ut non solum quid possit, sed etiam quid debeat, ponderet*[5].

Certo, primario compito del giudice è osservare e far rispettare le leggi: *legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus*. Delle leggi i magistrati sono gli esecutori[6], i giudici gli interpreti, tutti i cittadini ne sono servi per poter essere liberi[7].

---

3. L'icastica frase è nell'omonima tragedia di Sofocle. Si annota che il celebre scontro tra Antigone e Creonte è una somma eterogenea di conflitti, dalla contrapposizione tra leggi consuetudinarie (difese da Antigone) e *νόμοι* emanati dal re alla disobbedienza civile, che vanno oltre il dibattito secolare tra positivisti e giusnaturalisti e che convergono tutti nell'originario conflitto tra la dignità umana e il diritto. Antigone impersona il diritto profondo e saldo dei legami sociali, la tensione ad affrancarsi dall'area del potere e dalle fredde parole di una legge scritta (rappresentata da Creonte) che impone regole che la coscienza sociale non riconosce più come proprie. La potenza e le ripercussioni di questi inesausti temi rimangono esemplarmente illuminate dalle intense pagine di de Oñate, *La certezza del diritto*, unitamente ai saggi che ne accompagnano la riedizione del 1968 a cura di Astuti (che qui si cita), scritti da Capograssi, Calamandrei, Carnelutti, Fedele, con l'appendice di Corsale. Tra i numerosi studi sollevati dall'eterno dilemma tra legge e giustizia, affrontato nella tragedia, si vedano per tutti le considerazioni di Ferrajoli, *Antigone e Creonte*, 27ss.

4. La *sapientia* è uno dei pilastri della proposta ciceroniana di cittadino illuminato e ancor più di quell'oratore perfetto la cui *eloquentia*, ove si concretizzi in *loquens sapientia* (*Part. orat.* 79), costituisce il cardine di un impegno politico radicato nel sistema di legami sociali della *civitas*, così da svolgere un ruolo civilizzatore ed unificante (*De orat.* 1.8.32-33) e di guida sapiente nei momenti di difficoltà della *res publica*. In tema, mi sia consentito rinviare per tutti al mio *L'arte dell'avvocato*, 30ss. Un'impostazione filologica in Hartung, *Religio*, 556-566.

5. Cic. *Pro Rab. Post*. 5.11. Se nell'*Antigone* il conflitto è tra leggi non scritte e leggi della *πόλις* (imposte dal sovrano), quello evocato da Cicerone si pone tra la coscienza e la *lex* (la legge comiziale), espressione della volontà popolare: è tale *lex*, dunque, che i giurati sono chiamati ad applicare, con la conseguenza che il giurato che viola tale legge viola il mandato ricevuto dal popolo, tradendo la *fides* in lui riposta (vd. *infra*).

6. Si annota che nell'*incipit* del terzo libro del *De legibus* (3.1.2), l'Arpinate scrive che la vera *vis* del magistrato consiste nel disporre *recta et utilia et coniuncta cum legibus*, in un rapporto così stretto e biunivoco che il *magistratus* sembra essere una *lex loquens* e la *lex* un *magistratus mutus*.

7. Cic. *Pro Cluent*. 53.146. La celebre frase di Cicerone, "divenuta un *leit-motiv* della

È in forza delle leggi che i giudici hanno la facoltà di decidere la sorte delle persone con la sentenza, così come dalla legge discende ogni regola che regge l'*iter* giudiziario e ogni parte che compone lo Stato: *omnia legum imperio et praescripto fieri videbitis*[8].

La celebre affermazione ciceroniana esalta il vincolo di obbedienza generato dalle leggi, fondamento di libertà e fonte di giustizia: *hoc fundamentum libertatis, hic fons aequitatis*. Nelle leggi hanno sede lo spirito, l'anima, la saggezza e il sentire di una comunità: *mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus*[9].

---

speculazione filosofica-giuridica", non va intesa solo come una "conciliazione dialettica, e cioè nel senso che ... la libertà non può sussistere senza la necessità", ma significa che "obbedire alla legge degna di questo nome, vuol dire obbedire alla ragione profonda che ciascuno porta in sé, come legge della sua vita e del suo intimo essere. La legge non è *altro* nei confronti del soggetto, anche se gli si impone, duramente ed esteriormente, come *altro*; non lo è, perché il soggetto deve, e può perché deve, riconoscerla come sua espressione e come sua volontà": così de Oñate, *La certezza del diritto*, 53. Riflette Piero Calamandrei (*La certezza del diritto*, 177s.) che "un caso di coscienza tra i più angosciosi e patetici, che possano presentarsi nella vita pratica del diritto, è quello del giurista che è chiamato ad applicare come giudice o come avvocato una legge che moralmente gli ripugna. Egli si sentirà tentato, nell'interpretarla e nell'applicarla, ... pur senza potersi apertamente ribellare ad essa, ad attenuarla, ad aggirarla... Ma così facendo, egli cesserà di essere un interprete della legge: egli così facendo, agirà da politico, non da giurista ... il quale, anche quando il contenuto della legge gli fa orrore, sa che nel rispettarla e nel farla rispettare quale essa è, anche se iniqua, si riafferma quell'ideale di uguaglianza e di reciprocità umana che vivifica e riscalda l'apparente rigidezza del sistema della legalità... Ma, qualunque delle due moralità contrapposte si preferisca, quella del politico che si ribella alle leggi o quella del giurista che vuol servirle ad ogni costo, certo è che nel trattare le leggi è indispensabile un impegno morale, una consapevolezza quasi religiosa della serietà sociale ed umana di questo strumento di pace che è il diritto." Ulteriori considerazioni sull'influenza che la celebre massima ha esercitato, e tuttora esercita, sul pensiero politico e giuridico moderno in Fezzi, *Legum... omnes servi sumus*, 117ss.

8. Cic. *Pro Cluent*. 53.147.

9. Cic. *Pro Cluent*. 53.146. Senza addentrarsi nelle complesse vie del giusnaturalismo ciceroniano, qui basti ricordare che Cicerone riconosce l'esistenza di una *lex aeterna*, derivante dalla *ratio naturalis*, comune agli dèi ed agli uomini (*De leg.* 1.6.18-19), che non può che essere vera proprio perché conforme alla ragione, immutabile, universale ed eterna: pertanto, l'uomo non può violarla se non calpestando la propria natura di essere razionale. Tale legge porta con sé l'idea di una società civile armonizzata da leggi e diritto comuni, ove i consociati sono protési a realizzare il bene della collettività e ad evitare di nuocere gli uni agli altri: tutti gli uomini, dunque, sono nati per la giustizia (*ad iustitiam esse natos*: *De leg.* 1.10.28). Ne consegue che la giustizia non può consistere nell'asettica obbedienza a quanto è scritto nelle leggi o ai

In questa prospettiva, lo stesso meccanismo processuale è retto da una specie di anima che è la legge, in forza della quale i magistrati presiedono il processo, i giudici emanano le sentenze, accusa e difesa liberamente dibattono in tribunale[10].

Le leggi sono guida per i giudici, oltre che per tutti i cittadini: pertanto, è compito dei *iudices* giudicare i fatti applicando la legge che hanno giurato di rispettare[11]. Sarebbe infatti assai pericoloso se i giudici non rispettassero il dovere di *leges in iudicando religiose defendere*[12].

Se, dunque, da un lato, i giudici sono tenuti a rispettare le leggi senza discostarsi da quanto in esse scritto a garanzia della certezza del diritto, che altrimenti verrebbe minata[13], d'altro lato, di fronte alla legge, essi devono

costumi dei popoli, ma vi è giustizia laddove si persegue il bene di tutti, poiché il fondamento del diritto (*fundamentum iuris*) consiste nell'inclinazione ad amare gli uomini (*ad diligendos homines*: *De leg.* 1.15.42). Le leggi, infatti, sono state composte e promulgate *ad salutem civium civitatumque incolumitatem vitamque hominum quietam et beatam*: vero pilastro del vivere associato, costituiscono le fondamenta di uno Stato, al punto che una *civitas* che manchi di leggi è da considerarsi inesistente (*De leg*. 2.5.11-12). Peraltro, "la configurazione della legge come *mens et anima civitatis* non deve indurci a "ravvisare nel discorso di Cicerone una vera e propria enfatizzazione del ruolo delle leggi nel quadro complessivo della fenomenologia giuridica e, conseguentemente, la formulazione, *ante litteram*, del principio di legalità". Così Cerami, *Giudice e legge*, 284. *Adde* Centola, *Contra constitutiones*, 20ss. Si deve rilevare, inoltre, che in questa visione la legge assume l'insostituibile ruolo di colonna portante della società umana (si legga la *laudatio legis* in *De leg.* 3.1.2), presentandosi come la sintesi dei tre elementi fondamentali della costituzione politica romana: l'*imperium* del magistrato proponente, la *libertas* del popolo deliberante e l'*auctoritas* del senato avallante: così, per tutti, Mancuso, *'Politeia' e 'constitutio* ', 54ss. (confluito in Mancuso, *Profilo pubblicistico del diritto romano*). L'unica vera funzione della *ratio summa insita in natura* sarebbe, in conclusione, conferire valore assoluto alla *ratio sapientis*, autorizzandone così il diritto a legiferare in ogni circostanza: D'Aloja, *Legge di natura*, 127ss., spec. 143ss. (riprendendo le riflessioni di K. Girardet e J.L. Ferrary: 145, n. 61).

10. Cic. *Pro Cluent.* 53.147.

11. Cic. *De inv.* 2.131: *... deinde et ipsis iudicibus iudicandi et ceteris civibus vivendi rationes perturbatum iri, si semel ab legibus recessum sit*. Sulla complessa problematica del rapporto tra il giudice e la legge vd. spec. Cerami, *Giudice e legge*; Centola, *Contra constitutiones*, 14ss. (ivi letteratura).

12. Arg. ex Cic. *Verr*. II, 3.225. Si noti l'efficacia dell'avverbio che esprime al contempo la scrupolosa adesione al dettato normativo e il rispetto sacrale del giuramento prestato prima di ricoprire il ruolo giudicante (sul *iusiurandum iudicis* vd. *infra*).

13. Cic. *De inv.* 2.132: *nam et iudices neque, quid sequantur, habituros, si ab eo, quod scriptum sit, recedant, neque, quo pacto aliis probare possint, quod contra legem iudicarint.* Pertanto, riflette l'Arpinate, i giudici non possono modificare con la sentenza una legge

porsi non come semplici lettori del testo, ma come attenti interpreti della volontà della legge stessa: in caso contrario, è il grave giudizio, sarebbero *barbari iudices*[14]. D'altronde, riflette l'Arpinate nel *De legibus*, "tra le maggiori stoltezze è il considerare giusto tutto ciò che è stabilito dagli *instituta* dei popoli e dalle *leges*"[15].

La riflessione esprime la distinzione tra quanto costituisce legge e quanto giustizia, lasciando intuire che tra la legge e la sua applicazione risiede uno spazio indefinibile, ove il giudice deve muoversi e calibrare il suo operare in un equilibrato contemperamento tra quanto la legge esige e la coscienza richiede.

---

di cui non si può cambiare neanche una parola e una lettera, ma alle leggi sono soggetti (2.133). La struttura repubblicana di Roma, infatti, faceva sì che risultasse sconveniente derogare, modificare o abrogare una disposizione normativa senza che il popolo avesse potuto esaminare la questione: gli interventi su una *lex* dovevano essere compiuti davanti al popolo e con la sua approvazione (2.134). Al riguardo, non si può non ricordare la notissima definizione di *lex* riportata da Gaio, all'inizio delle sue *Institutiones* (1.3), a proposito dell'elenco dei *iura populi romani*: *Lex est quod populus iubet atque constituit*. Sulla *lex publica* da intendersi come *iussum populi* cfr. spec. Valditara, *Giudici e legge*, 196ss.; Centola, *Contra constitutiones*, 16 (ivi ulteriore bibliografia). In tema, *adde* le riflessioni di Falcone, *La 'veritas' delle 'leges'*, 451ss.

14. Cic. *De inv.* 2.139: [...] *ea re legis scriptorem certo ex ordine iudices certa aetate praeditos constituisse, ut essent, non qui scriptum suum recitarent, quod quivis puer facere posset, sed qui cogitatione assequi possent et voluntatem interpretari; deinde illum scriptorem, si scripta sua stultis hominibus et barbaris iudicibus committeret, omnia summa diligentia perscripturum fuisse; nunc vero, quod intellegeret, quales viri res iudicaturi essent, idcirco eum, quae perspicua videret esse, non adscripsisse: neque enim vos scripti sui recitatores, sed voluntatis interpretes fore putavit.* Nell'interpretazione occorre però fare attenzione a non ricercare la soluzione giuridica in maniera eccessivamente sottile e capziosa, poiché così si finirebbe per realizzare non la giustizia, bensì dei torti (*nimis callida, sed malitiosa, iuris interpretatione*): da qui, il celebre brocardo *summum ius, summa iniuria*: Cic. *De off.* 1.10.33.

15. Cic. *De leg.* 1.15.42. Per questa ragione, esemplifica Cicerone, i provvedimenti emanati dai tiranni, sia pur con deliberazioni legislative, sono da considerarsi ingiusti. L'argomentazione che supporta il ragionamento si fonda sull'*utilitas*: se fosse vero che i popoli si danno le leggi in base a quanto appare utile, basterebbe allora una diversa prospettazione da parte di chiunque di ciò che gli è utile per trascurarle e infrangerle. Pertanto, l'Arpinate ravvisa come parametro discriminante la natura: solo la natura permette di distinguere la *lex bona a mala* (*De leg.* 2.5.14), il *ius* dall'*iniuria*, tutto ciò che è onesto da tutto ciò che è turpe (*De leg.* 1.16.44): nella visione ciceroniana, dunque, l'unica vera *lex*, eterna, universale, immutabile, è la *recta ratio* conforme alla natura: non c'è Senato né popolo, e dunque non c'è atto politico, che possa ritenersi svincolato dal rispetto di tale norma superiore (*De rep.* 3.22.33). Sul punto, vd. per tutti D'Aloja, *Legge di natura*, 148.

In questa visione, dunque, *iudicare* significa non asettica soggezione alle leggi, ma attingere a quella *sapientia* che consente di aprirsi alla ricerca della *ratio* della norma: *quid lex et religio cogat cogitare*. Obbedisce alla legge, dunque, non il giudice che si limita a rispettarne il dato letterale, ma colui che ne interpreta lo spirito[16].

Ecco allora che entra in gioco la coscienza, dono divino, il più divino tra quelli che gli dei hanno dato all'uomo: il giudice, ammonisce Cicerone, quando, dopo aver giurato, pronuncia la sentenza, si deve ricordare che in tal modo *deum se adhibere testem, id est … mentem suam,* ha preso a testimone il dio, cioè … la propria coscienza[17].

All'interno della costruzione politica e filosofica ciceroniana, dunque, la coscienza, patrimonio innato di origine divina, in virtù del solenne giuramento, appare il tramite tra la giustizia e il diritto creato dall'uomo.

La *mens iudicis* viene allora a confluire in quella *religio* invocata da Cicerone nell'*oratio pro Cluentio*, ove l'oratore esorta i giurati a dare ascolto non solo a quanto stabilito nelle leggi, ma anche a quel sentire, ineffabile e non codificabile, che scaturisce dalla mente umana, dalla coscienza.

Segnatamente, il lemma *religio*, nelle sue applicazioni al mondo giudiziario, riunisce in sé il fondamento divino-religioso e la sua traduzione concreta svelata da plurime componenti, tutte accumunate dalla radice dell'*honestum*[18],

16. Cic. *De inv.* 2.141: *et iudex is videatur legi obtemperare, qui sententiam eius, non qui scripturam sequatur*.

17. Cic. *De off.* 3.10.44. Sottolinea Wolff, *"Iudex iuratus"*, 7, http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano, che in questo passo Cicerone non si riferisce al giudice con l'usuale termine *iudex*, bensì con il participio perfetto passivo (qui nel significato attivo) *iuratus* (*Cum vero iurato sententia dicenda erit, meminerit deum se adhibere testem …*), ovvero "colui che ha giurato", rilevando che "è con il giuramento che il giudice rende la divinità, e con essa la sua propria 'coscienza', testimoni del suo giudizio".

18. Il legame tra *sapientia* e *honestum* è profondo al punto che, afferma l'Arpinate, "in coloro in cui non vi è perfetta sapienza, non vi è perfetta onestà, ma solo una parvenza di onestà" (*De off.* 3.3.13). In *De off.* 1.5.15ss., Cicerone illustra i quattro pilastri dell'*honestum*: l'intuizione e lo studio della verità (*in perspicientia veri sollertiaque*), il mantenimento dell'umana società, la giustizia distributiva e la lealtà degli impegni (*in hominum societate tuenda tribuendoque suum cuique et rerum contractarum fide*), la grandezza e la forza d'animo (*in animi excelsi atque invicti magnitudine ac robore*), la moderazione e la temperanza (*modestia et temperantia*). Cfr. Cic. *De off.* 1.7.20; 1.10.31. Il requisito dell'*honestas*, cuore dell'archetipo del *vir bonus*, ricomprende ed integra, elevandoli al sommo grado, i più alti valori umani: è dall'*honestas* che scaturiscono *iustitia* e *libertas*, ovvero quel senso di giustizia e di indipendenza, necessario nei processi (Quint. *Inst. orat.* 12.2.31), che costituisce, in ultima analisi, la base di quella

al punto che è difficile scindere nettamente i due aspetti[19]. Ancor più ove accostato alla vicenda processuale, il cui svolgimento è affidato a quella *summa* di valori etico-morali che costituiscono, in sostanza, la base ineludibile di un *aequum iudicium*[20].

Ma soprattutto, la *religio* entra con forza nell'universo giuridico tramite l'indissolubile legame creato dal solenne giuramento che i giurati devono prestare prima di rivestire il ruolo di *iudices*, divenendo componente fondamentale del compito di *iudicare*. *Est enim ius iurandum affirmatio religiosa*: quanto è stato giurato solennemente, chiamando a testimone la divinità, deve essere rispettato, in quanto *non ad iram deorum, quae nulla est, sed ad iustitiam et ad fidem pertinet*, poiché coinvolge, afferma Cicerone, non più l'ira degli dèi, ma la *iustitia* e la *fides*[21].

---

ricerca della verità che è il fine ultimo di ogni processo. Sul paradigma del *vir bonus* nel mondo forense romano vd. spec. Fiori, *Bonus vir*, *passim*, nonché, sui risvolti dell'*honestum* ove applicato alla deontologia dell'avvocato, un mio precedente lavoro, *L'arte dell'avvocato*, 157ss., 168ss. (ivi bibliografia).

19. Il termine *religio* nella sua accezione di 'scrupolo', 'coscienza', viene impiegato con grande frequenza nei contesti giudiziari, non solo con riferimento al compito dei giurati, ma anche a quello di coloro che ricoprono il ruolo di difensore: cfr. ad es. Cicerone (*Pro Sulla* 3.10) laddove afferma che, nell'esercizio dell'*officium defensionis*, l'oratore deve avere saldamente presente il rispetto dello Stato (*ratio rei publicae*), la coscienziosità del proprio compito (*religio privati officii*) e il desiderio di conservare il consenso delle persone oneste (*studium retinendae voluntatis bonorum*); vd. anche Cic. *Pro Mur*. 4.10, ove, vantando che "a Roma non è mai stato negato un patrocinatore a nessuno, nemmeno d'infima condizione", l'oratore ricorda che *est officio, fidei, religioni* difendere chi è posto in pericolo da un'accusa e che pertanto, in nome di questi valori, il difensore è moralmente tenuto a difendere chiunque, amico, povero o politico, ne abbia necessità. Questo antico principio comporta che (*De off.* 2.14.51), pur considerando che non si deve mai mettere un innocente in pericolo di vita con un processo, non ci si deve far scrupolo (*religio*), per evitare questo rischio, di difendere talvolta un colpevole, a meno che non si tratti di un individuo empio e scellerato: lo esige il popolo, lo permette la consuetudine, lo ammette la stessa *humanitas.* Vd. Bellodi Ansaloni, *L'arte dell'avvocato*, 196s. Il lemma è impiegato altresì in riferimento alle deposizioni dei testimoni: si veda esemplarmente Cic. *Verr*. 2.3.74: *tanta religio in testimonio*; Cic. *Cat*. 3.15: *patefactis indiciis, confessionibus suis, iudicio senatus …ea nos religione …puniendo liberaremur* (ove esprime l'assenza di scrupoli nel valutare la situazione di P. Lentulo che era stato destituito dalla carica di pretore e dai diritti civici per prove evidenti, sua confessione e per sentenza del senato); Cic. *Brut.* 293: *vide ne religio nobis tam adhibenda sit quam si testimonium diceremus* (inteso come dovuta coscienziosità di coloro che rendono testimonianza). In modo particolare, la *religio* appare inscindibilmente legata al *iusiurandum*; vd. *infra*.

20. In tema vd. per tutti Cerami, «*Aequum iudicium*», 4ss.

21. Cic. *De off.* 3.29.104. La *fides* pare d'altronde avere il suo nome *cum fit quod dicitur*,

E nessun vincolo è più stringente del giuramento sin da tempi remoti, *nullum enim vinculum ad astringendam fidem iure iurando maiores artius esse voluerunt*[22]. "Chi viola il giuramento viola la *fides*"[23].

La violazione del giuramento produce effetti non solo in un ambito strettamente sacrale, ma anche su un piano morale e sociale, rilevante ai fini della nota censoria. Spergiuro, in questa visione, non è tanto colui che giura il falso, ma colui che non mantiene quanto ha giurato, come puntualizza Cicerone ricordando un *mos* romano, secondo cui "quando giuri, giuri *ex animi tui sententia*"[24]. Violare il giuramento equivale ad infrangere il sacro legame con il dono divino della coscienza[25].

---

riflette Cicerone (*De rep.* 4.7.7). Nell'ambito della ricca letteratura in tema, si ricordano qui le osservazioni di Fiori, *Fides*, 237-259, spec. 245ss., il quale sottolinea come "per comprendere davvero il rapporto tra *fides* e giuramento occorre ricordare che alle origini la *veritas* cui il *ius iurandum* deve essere informato non è una verità 'razionale', ma una verità 'cosmica': nel pensiero arcaico la verità è il principio di corrispondenza tra il detto (o il fatto) e il mondo ordinato secondo giustizia". *Adde* Centola, *Contra constitutiones*, 23ss.; Arnese, *La ragionevole durata del processo*, 13ss.

22. E i censori non giudicarono mai nessuna colpa più severamente dello spergiuro: Cic. *De off.* 3.31.111. Vd. Arnese, *La ragionevole durata*, 7.

23. *Fides* che gli antichi vollero sul Campidoglio, vicino a Giove Ottimo Massimo: Cic. *De off.* 3.29.104. Il tempio alla *Fides* sarebbe stato fondato da Numa Pompilio, re di Roma, e poi ricostruito durante la prima guerra punica. Un'interessante prospettiva storica sull'edificio si legge in Albana, *I luoghi della memoria*, 21ss. È proprio l'importanza della *fides*, fondata sempre di più su valori etici, a far sì che a colui che assume il ruolo giudicante per amministrare la giustizia, di cui la *fides* è un pilastro, vengano progressivamente imposti una serie di canoni comportamentali nell'esercizio della sua funzione, essenzialmente incentrati su correttezza, lealtà e professionalità. In tema sono interessanti le osservazioni di Cosimo Cascione, nella relazione dedicata all'*officium iudicis*, tenuta al convegno il 7 maggio 2009 presso l'Università LUM, su «*Il ruolo del giudice, fra indipendenza e responsabilità. Linee storiche e prospettive attuali*». Per un resoconto del convegno cfr. Quadrato, *Il giudice*, 841ss. In argomento si veda spec. Puliatti, *Officium iudicis*, 43ss. Vd. anche *infra*.

24. Cic. *De off.* 3.31.108: *Non enim falsum iurare periurare est, sed quod 'ex animi tui sententia' iuraris, sicut verbis concipitur more nostro, id non facere periurium est*. E, riferendosi all'antico *mos*, Cicerone commenta che Euripide, infatti, dice: *Iuravi lingua, mentem iniuratam gero*.

25. Le parole di questa antica espressione lasceranno un segno profondo nella cultura giuridica romana, al punto che, ancora due secoli circa dopo, l'imperatore Adriano, riprendendole quasi alla lettera, in un rescritto volto a ribadire la relatività dei mezzi probatori, scrive che la decisione migliore dipende dall'intima convinzione del giudice (*ex sententia animi tui te aestimare oportere*: D. 22.5.3.2, Call. 4 *de cogn.*; sul passo, sotto questo profilo, vd. Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem*, spec. 192ss.). È in questa prospettiva che Agostino definisce la coscienza come *tribunal mentis* (*Enarrationes in*

È in questo quadro che Cicerone tratteggia il paradigma del giudice saggio, proteso alla ricerca del vero: *iudex verum semper sequi*[26]. Alla ricerca e scoperta della verità appartiene specificamente, infatti, la virtù della *sapientia*[27], al contempo dote e precetto etico.

Ed è alla saggezza del giudice che ci si affida perché prevalga la *religio* piuttosto che l'*odium*: *religionis potius vestrae quam odio pareatis*, auspica l'Arpinate rivolgendosi ai giudici, invitandoli a giudicare liberi da condizionamenti e personalismi[28]: appartiene infatti alla *sapientia* del giudice "poter assolvere chi odia e condannare chi non odia"[29]. *Religio* in connessione ad *odium* esprime, dunque, obiettività e imparzialità nell'esercizio della funzione, ovvero autonomia di giudizio. Ma questo non è solamente un dovere: è una prerogativa del ruolo di *iudex* poter giudicare libero non solo da pregiudizi e interessi personali, ma anche da indebite pressioni esterne.

La *sapientia* è, d'altronde, strettamente avvinta alla grandezza e forza d'animo: colui che è dotato di *vera et sapiens animi magnitudo* ha uno spirito indipendente che si manifesta nel disprezzo dell'esteriorità, nel non lasciarsi dominare da niente e da nessuno, e che pertanto gli consente di perseguire il bene comune, senza dipendere dalla ricerca del consenso popolare[30].

La grandezza d'animo è dunque qualità essenziale per il giudice proprio in quanto da essa deriva quella capacità di rimanere imparziali e liberi nella

Psalmos, 101.1.10). Per un inquadramento filosofico-teologico del tema, si legga per tutti Palumbo, *Conscientia*, 203ss., che sottolinea come, almeno fino a tutto il XV secolo, gli stretti rapporti tra coscienza e riflessione giuridica avevano fatto ritenere la violazione della norma morale corrispondente a quella della norma di diritto, sia esso divino, naturale, canonico o civile. Per un quadro generale vd. Turrini, *Culpa theologicae culpa iuridica*, 147-169; Prodi, *Una storia della giustizia*.

26. Cic. *De off.* 2.14.51. Oltre a questo celeberrimo passo, cfr. Cic. *De off.* 1.19.63-64: ... *viros fortes et magnanimos eosdem bonos et simplices et, veritatis amicos, minimeque fallaces esse volumus, quae sunt ex media laude iustitiae*. Sul dovere di verità vd. da ultimo Arcaria, *Iudicis est*, *passim*; ulteriori considerazioni in Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam*, *passim*.

27. Unitamente alla *prudentia*: Cic. *De off.* 1.5.15: *in perspicientia veri sollertiaque ... in qua sapientiam et prudentiam ponimus, inest indagatio atque inventio veri*.

28. Cic. *Pro Cluent*. 58.158.

29. Cic. *Pro Cluent*. 58.159.

30. La *magnitudo*, una delle virtù che discendono dall'*honestum* (Cic. *De off.* 1.5.15, su cui vd. *supra* n. 18), si manifesta, infatti, nel non lasciarsi dominare da nulla, né da un altro uomo, né dalle passioni né dalla sorte (1.20.66). Non è quindi *magnus vir* chi si lascia dominare dal capriccio della folla inesperta (arg. ex *De off.* 1.19.65; 1.20.66), ma nemmeno chi si lascia guidare dai sentimenti personali (vd. *supra* nel testo).

valutazione che è essenziale per un equo giudizio. Per questo è strettamente unita alla *fortitudo*, dote necessaria a tutti coloro che, a vario titolo, servono lo Stato, poiché, volta alla *iustitia*, persegue non il personale interesse, ma il bene comune, fine primario della giustizia stessa. Ed è la *fortitudo* quella virtù che, secondo la dottrina stoica, procede in uno con la verità, la cui ricerca è compito del giudice, e combatte *pro aequitate*, per quel senso di equità e di uguaglianza che è proprietà essenziale della giustizia (*servare aequitatem, quae est iustitiae maxima propria*)[31].

È infatti proprio del giudice dotato di forza e grandezza d'animo "stabilire di che cosa ciascuno sia responsabile verso ciascuno"[32] e condannare coloro che hanno agito male nella misura in cui lo consentono *aequitas* ed *humanitas*[33]. Da ciò deriva quella parità di trattamento che è componente fondamentale della *iustitia*. D'altronde, "gli uomini hanno sempre ricercato una legge uguale per tutti; qualora fosse priva di uguaglianza, non sarebbe diritto ... le leggi sono state inventate perché parlassero a tutti sempre con una sola e medesima voce"[34]. Diversamente, non si avrebbe giustizia.

Non solo. Cicerone, nella *pro Cluentio*, loda quei giudici che hanno saputo pronunciare sentenze *cum religione et diligentia*, dimostrando di attribuire maggiore importanza alla propria coscienza e allo studio della causa piuttosto che alle pressioni dell'opinione pubblica o personale[35]. Alla *sapientia iudicis* appartiene infatti anche il dovere di studiare con la massima diligenza le leggi che consentono l'incriminazione dell'imputato, la persona di colui che viene chiamato in giudizio e la vicenda a lui addebitata (*lex*, *reus*, *res*)[36], così come anche il differire la sentenza di condanna fino

31. Cic. *De off.* 1.19.62. La mancanza di *fortitudo* determina una brama di potere e di superiorità che oscura e impedisce l'*aequitas*, creando "individui corruttori e prepotenti" che aspirano a conseguire la massima potenza e ad essere superiori per la forza anziché uguali nella giustizia (*iustitiae pares*: arg. ex Cic. *De off.* 1.19.64). In questo, riflette Cicerone, occorre essere simili alle "leggi che stabiliscono pene non per ira, ma per equità" (*non iracundia sed aequitate*: *De off.* 1.25.89).

32. Cic. *De off.* 3.17.70

33. Arg. ex Cic. *De off.* 2.5.18.

34. ... *ius enim semper est quaesitum aequabile; neque enim aliter esset ius... leges sunt inventae quae cum omnibus semper una atque eadem voce loquerentur*: Cic. *De off.* 2.12.42.

35. Ricordando che spesso le note censorie erano state annullate non solo da votazioni del popolo, ma anche da sentenze: *potius religioni quam censorum opinioni* (*Pro Cluent*. 43.121). Vd. Centola, *Contra constitutiones*, 20.

36. Cic. *Pro Cluent*. 58.158-159. Vd. anche *infra*.

all'adeguato chiarimento della vicenda oggetto di giudizio: in caso di insufficienza delle prove, è più saggio non avere fretta e attendere di essere certi dell'impianto probatorio[37].

Per tutte queste ragioni, se tenere a mente tutto questo è, più ampiamente, dovere di un uomo grande e saggio quando si accinge ad esprimere il proprio giudizio, è ancor più preciso dovere del giudice ricordare che, nel prendere la decisione con cui incide sulla vita dell'imputato, non è solo, ma ha come consiglieri la *lex*, la *religio*, l'*aequitas* e la *fides*: *est hominis magni, iudices, atque sapientis, cum illam iudicandi causa tabellam sumpserit, non se reputare solum esse neque sibi quodcumque concupierit licere, sed habere in consilio legem, religionem, aequitatem, fidem*[38].

Religio è qui da intendersi quale richiamo alla *conscientia mentis* del giudicante, come l'Arpinate esplicita poche parole dopo: *libidinem autem, odium, invidiam, metum cupiditatesque omnes amovere maximique aestimare conscientiam mentis suae, quam ab dis immortalibus accepimus, quae a nobis divelli non potest*. Il giudice saggio ha il dovere di "allontanare dalla propria mente il capriccio, l'odio, l'ostilità, la paura e tutte le altre passioni, e dare il massimo peso a ciò che gli ispira la coscienza insita nel suo animo, ricevuta dagli dei immortali e che non può essere strappata"[39].

Giudicare con saggezza è, dunque, operazione che richiede di *habere in consilio* non solo la *lex*, ma anche canoni impalpabili quali la *religio* e l'*aequitas*. Ma il ruolo di *iudex* poggia anche sulla *fides*: egli riceve, infatti, la *potestas iudicandi* dal popolo stesso, che in lui ha riposto fiducia (*fides*). E la *fides*, nell'idea di *iustitia* ciceroniano, è fondamento su cui poggia la giustizia (*fundamentum iustitiae*) ed è sulla *fides* che il giudice giura di esercitare giustizia[40].

Il giudice saggio, pertanto, esorta Cicerone, deve ricordarsi che è rappresentante della collettività intera, di cui tutela gli interessi, difendendola da crimini e soprusi: di fronte al popolo è responsabile qualora tradisca tale fiducia. É questione che riguarda non soltanto il buon nome e la reputazione

37. Cic. *Pro Cluent*. 38.106. Da qui discende, tra l'altro, il dovere per il giudice di pronunciare la sentenza di condanna solo al di là di ogni ragionevole dubbio.
38. Cic. *Pro Cluent*. 58.159.
39. Cic. *Pro Cluent*. 58.159.
40. Cic. *De off.* 1.7.23: *Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas*. Cfr. *De off.* 1.5.15: *in hominum societate tuenda tribuendoque suum cuique et rerum contractarum fide*. Vd. *supra* n. 23.

dei *iudices*, ma anche la salvezza comune: l'amministrazione della giustizia richiede *fides* e *religio*[41].

Religio e *fides* sono altresì quei "consiglieri" cui affidarsi anche per vincere quei conflitti ove si scontrano le ragioni del dovere e dell'amicizia: *religio et fides anteponatur amicitiae*, afferma, lapidario, Cicerone[42].

Se *religio* in contrapposizione ad *odium* esprime obiettività ed autonomia di giudizio, anche ove venga in conflitto con l'opposto sentimento di amicizia, la *religio* impone al giudice il rispetto del medesimo precetto, ovvero di non allontanarsi dalla doverosa imparzialità propria dell'*officium*. Mai, a favore di un amico, il giudice deve ribellarsi alla patria, rompere il giuramento, mancare alla fiducia in lui riposta (*contra rem publicam neque contra ius iurandum ac fidem*). Quando indossa la veste di giudice, infatti, depone quella di amico[43].

Il giudice rappresenta la patria, lo Stato[44]: questo lo colloca al di sopra dei sentimenti personali, in nome della difesa della collettività. Rimanere vincolati all'amicizia violerebbe il dovere di imparzialità, creando disparità di trattamento, minando quella *iuris aequabilitas* che, doverosa e imperativa, impone che tutti siano trattati *pari iure*[45].

Venir meno a questo dovere equivale a tradire quella *fides* che il giudice ha giurato di non violare. Cicerone ricorda l'insigne costume tramandato dagli avi di chiedere al giudice, nel momento in cui pronuncia la sentenza, "di fare tutto quello che è possibile senza violare la *fides*": *itaque praeclarum a maioribus accepimus morem rogandi iudicis, ... "quae salva fide facere possit"*[46].

Questa richiesta, prosegue, è tutto ciò che si può concedere a un amico, nel rispetto di quanto è onesto: peraltro, riflette l'Arpinate, se si dovesse fare tutto quello che gli amici vogliono, "simili amicizie non sarebbero da ritenere

41. Arg. ex Cic. *Verr*. II, 1.22.

42. Cic. *De off.* 3.10.46.

43. Cic. *De off.* 3.10.43: *at neque contra rem publicam neque contra ius iurandum ac fidem amici causa vir bonus faciet ... ponit enim personam amici, cum induit iudicis.* Un'essenziale inquadratura del tema in Centola, *Contra constitutiones*, 22s. Con particolare riferimento al giuramento del giudice, Fiori, *Bonus vir*, 248, sottolinea che "un *vir bonus* non farà nulla per un amico che sia contro la *res publica* o la *fides*, come nel caso dello *iudex iuratus*, che deve giudicare senza lasciarsi condizionare dall'amicizia".

44. Cic. *Pro Cluent*. 53.146.

45. Cic. *De off.* 2.12.41.

46. Cic. *De off*. 3.10.44. Cfr. *De off*. 3.31.108 (vd. *supra*).

tali, bensì delle congiure"[47]. Nel conflitto tra quanto pare utile in un'amicizia e quanto è onesto, dunque, deve soccombere l'apparenza dell'utilità e trionfare l'onestà[48].

Alla coscienza Cicerone si appella anche nella potente *actio prima in Verrem*, laddove si scaglia contro la corruzione dei *iudices* perpetrata dal governatore della Sicilia e dai suoi amici: i giudici, vincolati dal giuramento, lo

47. *Nam, si omnia facienda sint, quae amici velint, non amicitiae tales sed coniurationes putandae sint*: Cic. *De off*. 3.10.44. Specularmente, anche chiedere favori ai giudici in nome dell'amicizia è, d'altronde, condotta contraria all'*honestum* (arg. ex).

48. *Cum igitur id, quod utile videtur in amicitia, cum eo, quod honestum est, comparatur, iaceat utilitatis species, valeat honestas*: Cic. *De off*. 3.10.46. Favorire in tal modo un amico, dunque, è solo una mera apparenza di utilità (*utilitatis species*), futile e ingannevole: la vera *utilitas* è il bene comune. D'altronde, l'amicizia per Cicerone non è un mero rapporto privato che si risolve in via esclusiva nella sfera dell'utile e dell'interesse particolare del singolo individuo. La vera amicizia, quella che lega i *boni cives*, deve fondarsi anzitutto sulla condivisione di valori etici, nel contesto di una collettività per la quale si è responsabili: è una virtù civile, un bene che difende la salvezza dello Stato (Cic. *De amic*. 18-21, 28). Per questo, la prima legge dell'amicizia si colloca nell'assoluto rispetto dell'*honestas*: *Haec igitur prima lex amicitiae sanciatur, ut ab amicis honesta petamus, amicorum causa honesta faciamus* (*De amic.* 44). Ed è per questo che, per Cicerone, non si deve assecondare l'amico se con i suoi comportamenti si pone contro la stessa virtù o addirittura contro la patria (*De amic.* 36-44). Vd. per tutti il saggio introduttivo di Narducci, *Cicerone. L'amicizia*, 5ss. Si annota, inoltre, che a Cicerone è affidata la risposta al medesimo problema in una storia raccontata nelle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio, *contra patriam arma pro amico sumenda non sint* (1.3.18), ispirata a quanto affermato dall'Arpinate nel *De amicitia* (36-44). Questo dilemma, scrive Gellio (1.3), aveva tormentato per tutta la vita uno dei sette saggi di Sparta, Chilo Lacedemone, il quale, in punto di morte, aveva confidato agli amici di essere preoccupato per non essersi comportato secondo giustizia soltanto in un caso. Egli era fra i tre giudici chiamati a giudicare un suo amico per un caso di lampante chiarezza, punibile con la morte. Stando alla legge avrebbe dovuto sentenziare il massimo della pena, ma aveva cercato di contemperare il dovere di giudice con quello di amico: si pronunciò per la condanna, ma convinse gli altri giudici a pronunciarsi per l'assoluzione. Tuttavia, il dubbio era rimasto e l'avrebbe roso per tutta la vita. L'erudito cita, inoltre, Pericle, per il quale l'amicizia non poteva andare oltre i limiti imposti dalla *fides* (15.17.1), e narra che, di fronte alla richiesta di un amico di commettere spergiuro in suo favore, lo statista ateniese rispose: "È giusto aiutare gli amici, ma rispettando gli dei" (1.3.20). Anche secondo il filosofo Teofrasto, riferisce sempre Gellio, "quando su un piatto della bilancia pesa un vantaggio caro all'amico, e sull'altro la nostra dignità ..., senza dubbio, la nostra dignità prevale", e citando un suo contemporaneo, il filosofo Favorino, "quello che la gente chiama favore, non è altro che un cedimento...del dovere" (1.3.27). Anche in questo severo giudizio pare riconoscersi la considerazione ciceroniana per cui, in simili casi, le amicizie sono piuttosto da reputarsi *non amicitiae...sed coniurationes* (*De off*. 3.10.44; vd. *supra*). Vd. Zablocky, *Roma e l'applicazione del diritto secondo coscienza*, www. http://dirittoestoria.it.

hanno violato nel modo più infame, lasciandosi corrompere dal denaro, così causando "un obbrobrio, un disastro, un'infamia"[49]. A tal punto che ormai, denuncia, si è diffusa la convinzione che nell'amministrazione della giustizia *nulla in iudiciis severitas, nulla religio, nulla denique iam existimantur esse iudicia*, non v'è serietà, non v'è coscienza, persino non vi sono più nemmeno processi[50].

I cittadini, invece, devono poter fare affidamento sulla lealtà, dignità e coscienza (*fides*, *dignitas*, *religio*) di coloro cui è affidato il compito di giudicare[51]. La *peroratio* ciceroniana è contro la corruzione: non devono essere in vendita *fidem, ius iurandum, veritatem, officium, religionem*, valori tutti che non si possono comprare, pena vergogna, discredito e disonore[52].

I giudici, ammonisce Cicerone, hanno il dovere di pronunciare la sentenza in base ai capi d'accusa, ai testimoni e al loro potere, non in base a chi governa[53], avendo di mira la salvezza dei cittadini onesti e il rispetto degli impegni assunti, animati dall'interesse dello Stato e dal senso di giustizia, con nessun altro scopo che non sia il compimento del dovere e il trionfo della verità[54].

Iudex religiosus[55], dunque, sarà colui che possiede "capacità di valutazione, competenza giuridica, lealtà, coscienza, diligenza, senso del dovere, esperienza processuale, dignità, virtù, saggezza, autorevolezza"[56], e che, evitando di dare peso ai sentimenti personali, sarà "capace di assolvere anche chi odia e

49. I voti vennero contraddistinti con colori diversi ad opera di Q. Ortensio, difensore di Verre: Cic. *Verr*. I, 1.40.

50. Cic. *Verr*. I, 1.43.

51. Arg. ex Cic. *Verr*. II, 3.146: *...Non quaero iudices Cassianos, veterem iudiciorum severitatem non requiro, vestram in hac re fidem, dignitatem, religionem in iudicando non imploro*.

52. Cic. *Verr*. II, 3.144. La trama di corruzione dietro al processo viene denunciata in *Verr*. I, 1.16-21. Nella fattispecie, Cicerone ricorda che Gaio Curione, console nel 76 a.C. ed oratore di una certa fama, incontrato Verre per strada, si congratulò con lui, abbracciandolo, perché l'elezione di Quinto Ortensio, difensore del governatore, al consolato avrebbe determinato l'esito favorevole del processo che lo vedeva accusato.

53. Cic. *Verr*. I, 1.19-20. Cicerone afferma inoltre che la pronuncia della sentenza poggia anche sull'opinione pubblica, rappresentata dal popolo romano (*existimatio populi Romani*) che vigila su quanto accade a Roma (cfr. *Verr*. 3.143).

54. È l'incisiva conclusione dell'*oratio in Verrem* (II, 5.188-189, arg. ex).

55. L'espressione è in Quint. *Inst. orat*. 4.1.9.

56. *... ingenio prudentior, iure peritior, fide, religione, officio diligentior...iudiciorum atque ... dignitatis quae in iudiciis publicis peritior, ...virtute, consilio, auctoritate*: Cic. *Pro Cluent*. 38.107 (arg. ex).

di condannare chi non odia"[57]. In tal modo, riuscirà a mantenere quel giusto equilibrio che consente di non infliggere una pena superiore alla colpa e di conservare quella moderazione che consente di valutare in base all'equità[58].

Questi sono i valori insegnati da quella *vera doctrina* che coltiva *iustitiam*, *aequitatem*, *fidem*[59]. D'altronde, "nella giustizia brilla nel suo massimo splendore la virtù che dà il suo nome al *vir bonus*"[60], al cui modello il giudice deve aspirare al fine di combattere in difesa della giustizia[61]. È in questi tratti, infatti, che si riconoscono le proprietà essenziali degli operatori di giustizia, *veritatis amicos*, che agiscono secondo *fides* ed *aequitas*[62].

In questa prospettiva, la *sapientia iudicis* appare insostituibile virtù che diviene metro di giudizio, strumento di valutazione delle azioni umane, criterio di interpretazione delle leggi: è garanzia di valutazione equidistante, ineludibile precetto deontologico. Più ampiamente, è conformità a quei canoni etico-morali il cui rispetto è garanzia di equo giudizio.

Abstract: Cicero, in an excerpt of the *oratio pro Cluentio* (58.159), exhorts *iudices* to *sapientia*, virtue in which timeless values such as *religio*, *aequitas* and *fides* are brought together. This virtue is fundamental in order either to interpret the *ratio* of law or to judge according to law and to conscience.

Keywords: Cicero, *sapientia*, *religio*, *fides*, *iudices*, interpretation.

Bibliografia

Albana M., *I luoghi della memoria a Roma in età repubblicana: templi e archivi*, Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania, 3 (2004), 9-53.

Arcaria F., *"Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni non numquam veri simile, etiam si minus sit verum, defendere". Il 'dovere di verità' tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica romana*, Napoli 2020.

57. Cic. *Pro Cluent*. 58.158-159.
58. Cic. *De off.* 1.25.89.
59. Cic. *De fin. bon. et mal.* 1.52: *Invitat igitur vera ratio bene sanos ad iustitiam, aequitatem, fidem*. Sulla *vera doctrina* nei suoi rapporti con il diritto vd. spec. Falcone, *La 'vera philosophia'*, 1-109. *Adde* Schiavone, *Ius*, 361ss., 488ss.; Marotta, *Iustitia, vera philosophia e natura*, 285-334; da ultima Maganzani, *Diritto e 'vera philosophia'*, 583-598.
60. Cic. *De off.* 1.7.20.
61. Arg. ex *De off.* 1.19.62s.
62. Cic. *De off.* 1.19.63.

Arnese A., *La ragionevole durata del processo: religio iurisiurandi e utilità comune*, in *Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni De Bonfils*, Bari 2018, 13-28.

Bellodi Ansaloni A., *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, Bologna 2011.

Bellodi Ansaloni A., *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, Bologna 2016.

Calamandrei P., *La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina*, in F. L. de Oñate, *La certezza del diritto*, Roma 1942.

Centola D.A., *Contra constitutiones iudicare. Alle origini di una dialettica nell'età dei Severi*, Napoli 2017.

Cerami P., «*Aequum iudicium*» *e «giusto processo». Prospettive romane e moderne*, in P. Cerami - G. Di Chiara - M. Miceli, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino, 2003, 3-16.

Cerami P., *Giudice e legge nel pensiero di Cicerone*, Legal Roots 3 (2014), 281-288.

D'Aloja C., *Legge di natura e lotta politica nell'opera di Cicerone*, in *Testi e Problemi del Giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani - A. Schiavone, Pavia 2007, 127-161.

de Oñate F. L., *La certezza del diritto*, Roma 1942.

Falcone G., *La 'veritas' delle 'leges': C. 7.62.39.2a; cost. 'Tanta' §§ 10 e 12*, in *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, a cura di C. Cascione - C. Masi Doria, Napoli 2013, 451-458.

Falcone G., *La 'vera philosophia' dei 'sacerdotes iuris'. Sulla raffigurazione ulpianea dei giuristi*, AUPA 49 (2004), 1-109.

Ferrajoli L., *Antigone e Creonte, entrambi sconfitti dalla crisi della legalità*, Giustiziacivile.com. Rivista Giuridica Trimestrale 1 (2014), 27-46.

Fezzi L., *'Legum... omnes servi sumus ut liberi esse possimus': citazioni e 'non citazioni' umanistiche, liberali e 'neoromane' di una celebre massima ciceroniana*, QLSD 3 (2013), 117-128.

Fiori R., *Fides e bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato* 3, Napoli 2008, 237-259.

Fiori R., *Bonus vir. Politica, filosofia e retorica nel de officiis di Cicerone*, Napoli 2011.

Hartung H.J., *Religio und Sapientia Iudicum. Einige Grundsätzliche Bemerkungen zu einem Geschworenspiegel in Ciceros Reden*, Hermes 102.4 (1974), 556-566.

Maganzani L., *Diritto e 'vera philosophia' nelle Istituzioni di Ulpiano: osservazioni minime sul primo frammento dei Digesta di Giustiniano*, in *Armata Sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola per i suoi novant'anni*, a cura di L. Franchini, Napoli 2020, 583-598.

Mancuso G., *'Politeia' e 'constitutio'. Le nozioni di Stato e di Costituzione nel pensiero politi-*

co greco classico e nella riflessione ciceroniana. Appunti per un corso di lezioni sul diritto pubblico romano, Palermo 1987 (= *Profilo pubblicistico del diritto romano*, I, Catania 2002).

Marotta V., *Iustitia, vera philosophia e natura: una nota sulle Institutiones di Ulpiano*, SCDR 19 (2006), 285-334.

Narducci E., *Cicerone. L'amicizia*, Milano 1985 (rist. 2019).

Narducci E., *Cronaca criminale e letteratura nella 'pro Cluentio'*, in Cicerone, *Difesa di Cluenzio*, trad. M. Fucecchi, Milano 2011.

Palumbo M., *Conscientia, casus conscientiae*, in *Coscienza nella filosofia della prima modernità*, a cura di R. Palaia, Firenze 2013, 203-233.

Prodi P., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000.

Puliatti S., *Officium iudicis e certezza del diritto in età giustinianea*, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'Impero d'Oriente in età giustinianea tra passato e futuro*, a cura di S. Puliatti – A. Sanguinetti, Milano 2000, 43-152.

Quadrato E., *Il giudice tra indipendenza e responsabilità*, SDHI 76 (2010), 841-842.

Schiavone A., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005.

Turrini M., *Culpa theologicae culpa iuridica. Il foro interno all'inizio dell'età moderna*, Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento XII (1986) 147-169.

Valditara G., *Giudici e legge*, Roma 2015.

Wolff J.G., *"Iudex iuratus"*, Rivista di Diritto Romano IV (2004) consultabile al link: http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano.

Zablocky J., *Roma e l'applicazione del diritto secondo coscienza*, Diritto@Storia 14 (2016) consultabile al link: https://www.dirittoestoria.it.

Tesserae iuris, II.2 (2021)
issn 2724-2013

Il caso della *relegatio in agros* di Tito Manlio

Marco A. Fenocchio
Università degli Studi di Torino

1. Premesse

Non appartiene solo agli interstizi della "grande" storia il caso della *relegatio in agros* disposta da Lucio Manlio Imperioso verso il proprio figlio Tito Manlio. Si tratta anzi di uno snodo foriero di induzioni per la ricostruzione di un quadro generale, con le "tavole di valori" che sarebbe allora possibile individuare come in voga per la società di quel tempo e con implicazioni non trascurabili sotto il profilo più squisitamente giuridico. In accordo al resoconto standardizzato le motivazioni con cui il padre, *dictator clavi figendi causa* nel 363 a.C.[1], aveva mandato a dimorare e a lavorare[2] nei possedimenti foresi il figlio T. Manlio, il futuro Torquato[3], per quanto ci risulta dalla stretta lettura degli antichi *auctores* non sarebbero parse aggradanti agli occhi di un tribuno della plebe di nome Marco Pomponio. Il proposito di quest'ultimo di sanzionare la condotta di quel padre come inusitata e crudele va a cozzare contro la tempra della presunta vittima, il figlio, che nonostante la relegazione impostagli, minaccia il tribuno con veemenza per difendere il padre ed

1. Sulla dittatura per l'infissione del chiodo del 363 a.C. si vedano Milazzo, *Sul carattere*, 246 ss.; Signorini, *La 'lex vetusta'*, 359, 364 s. e 374 ss.; Triggiano, *L' 'abdicatio'*, 397 ss.

2. Come vedremo, le fonti restituiscono non solo l'idea dell'obbligo di dimora, ma anche l'obbligo di un lavoro agricolo coatto, a questo punto percepibile come dequalificante e degradante: sottolinea il tutto Lentano, *L'Heautontimorumenos*, 3. Rilevano come fonti, oltre a Dion. Hal. 2.26.4 (vd. più avanti), Quint. *decl.* 9.23 e Liv. 7.4.4: le indaga Thomas, *Remarques*, 459 nt. 44.

3. Il soprannome *Torquatus* significa alla lettera "adorno di collana". Nel 361 Tito Manlio si sarebbe guadagnato l'appellativo per aver strappato una collana a un barbaro sconfitto in duello. Intorno allo scontro disponiamo dell'ampia digressione narrativa di Tito Livio, ben nota e studiata dagli specialisti come esempio spia delle preferenze stilistiche del Patavino, ma è bene far presente anche il ragguaglio contenuto in Gell. 9.13.1-19, con una dovizia di particolari che dovrebbe provenire direttamente dall'opera storica di Quinto Claudio Quadrigario (inizi del I secolo a.C.): *verba ex historia Claudi Quadrigari quibus Manli Torquati, nobilis adulescentis, et hostis Galli provocatoris pugnam depinxit*. A parte la sua matrice, Gell. 9.13 è importante, come vedremo, soprattutto per la sottolineatura del lignaggio di Tito Manlio Torquato. La comparazione tra le due versioni è stata fatta da Néraudau, *L'exploit*, 685 ss., che scorge almeno tre differenze degne di nota. Sulla nascita del «Beiname» *Torquatus* si veda Mitchell, *The Torquati*, 23 ss.

ottenere la desistenza dall'accusa[4]. L'anno è il 362 a.C. e ne riferiscono tra gli altri Cicerone e Tito Livio, Valerio Massimo e Seneca il giovane nel trattato *De beneficiis*.

Ha però sempre destato scalpore la collocazione così indietreggiata degli accadimenti, addirittura nel IV secolo a.C., come se già allora fosse presente il dualismo rapportuale tra città e campagna[5], due mondi materiali e fisici spesso visti in contrapposizione più o meno scoperta, tanto da aver segnato il dibattito storiografico di quasi tutto il Novecento e suggerito

4. Si vedano in dottrina Volterra, *Il preteso tribunale*, 142 s. (ora in Id., *Scritti*, II, 166 s.); Voci, *Storia*, 53; Martin, *Mutation*, 146 ss.; Bettini, *Antropologia*, 19 ss.; Fraschetti, *Il mondo*, 85 ss.; Linke, *Die agnatio*, 104 s.; Capogrossi Colognesi, *Proprietari*, 89 s. e nt. 6; Scarano Ussani, *Un diritto*, 15; De Simone, *Studi*, 289 s.; Laes, *Disabilities*, 14 ss., 52, 138; Rizzelli, *La potestas*, 95 nt. 25; Greco, *La rusticana relegatio*, 251 s. Il *ius vitae ac necis* era elemento normale della patria potestà per tutta l'età repubblicana, trovando una delle più famose applicazioni nel 63 a.C., anno del consolato di Cicerone e della congiura dei Catilinari. Sulla *relegatio rus* vd. Amunátegui Perelló, *El origen*, 47; Fantham, *Roman readings*, 307 s.; Quesada Morillas, *El delito*, 51 nt. 79; Vallejo Pérez, *Métodos*, 48 nt. 42; Greco, *La rusticana relegatio*, 248 ss.

5. Sulla contrapposizione tra *civilitas* e *rusticitas*, in gioco anche per la comprensione di molti fenomeni successivi della storia postromana, esiste una produzione sterminata. L'età che si apre dopo la seconda guerra punica (218-202 a.C.) è piena di cambiamenti sociali e produttivi, visto che si afferma il modello della c.d. villa catoniana, un'azienda che fa largo uso di manodopera servile (la *familia* con a capo un *vilicus*) per lo sfruttamento colturale della terra: secondo Max Weber, una vera e propria forma di capitalismo agrario. L'agricoltura è ora un modo per fare profitto da parte del cittadino che investe in appezzamenti agrari e un po' stonate sono parse le lodi tessute da Catone stesso nel suo trattato agronomico *De agri cultura* verso l'agricoltura di un tempo precedente (in tema, vd. Capogrossi Colognesi, *Max Weber*, 71 ss.). La campagna è così un luogo di interesse per il cittadino, ma dove non si vive stabilmente. Per dirla con Arcuri, *Rustici*, 70, «l'autentico *civis* era sì un proprietario terriero, ma curava gli affari della *res publica* nella *civitas* ed era per eccellenza assenteista», parole da pregiare perché svolte in via incidentale assieme a quelle, contestualmente spese, per dire su città e campagna quanto alla concreta divaricazione tra i due mondi che «già nel III sec. a.C. il processo risulta ben avviato», in sintonia con quanto ricordato all'inizio di questa nota. Con il successivo modello varroniano della *villa perfecta* si accentua la dicotomia città-campagna anche se l'agricoltore perfetto tratteggiato da Varrone reatino nel dialogo in tre libri intitolato *De re rustica* (37 a.C.) non è meno ambiguo delle riflessioni catoniane sulla figura ideale dell'agricoltore. Varrone era un ricco latifondista – Columella nel I sec. d.C. avrebbe poi deprecato il *latifundium* – e aveva una mirabolante villa di campagna a Cassino, ma nel proemio del secondo libro deprecа gli agi e i lussi dei suoi tempi, lontani dai lodevoli e frugali costumi degli antichi Romani.

tragitti di pensiero ancora nel presente al centro di dispute animose[6], come quelle sortite dallo iato tra il concetto weberiano di «Konsumentenstadt» poi fatto proprio da Moses I. Finley nel capitolo *Town and country* della sua *Ancient Economy*[7] e quello della città produttiva per cui ha optato di contro Philippe Leveau. Sebbene per non anticipare una separatezza che verrà a maturazione solo nel Medioevo si suggerisca cautela nel parlare *sic et simpliciter* di «opposizione» tra due termini peraltro problematici nella loro fissazione giuridica e estensionale per l'antichità romana[8], appare difatti evidente che accolta anche all'ingrosso la notizia, dovremmo collegare alla campagna già *temporibus* un'idea di deteriorità, di contro al superiore spazio umano cittadino, faro di civiltà nel tortuoso percorso della storia, che dopo Edgar Morin nessuno è più disposto ad ammettere come progressivo e perfezionativo[9], dal momento che «l'etica dei ceti alti poneva al vertice della gerarchia sociale la figura del gentiluomo che possedeva terre coltivate da schiavi e da coloni, che aveva cura della buona conduzione delle sue proprietà, e che risiedeva in città»[10]. Ma se la dicotomia tra *civitas*/*civilitas* e *rusticitas* può spiegare molto forse già dai tempi di Catone[11] (nonostante le declamazioni del *De agri cultura* chirurgicamente smentite dal Toynbee[12])

6. Sulla divergenza tra città e campagna è giocata la proposta scientifica di Rostovzev, *Storia*, 229 ss., spec. 232. Osservazioni in chiave critica da non trascurare si devono a Mazzarino, *La fine*, 162 ss., anche se la polarità rusticità-civiltà viene comunque valorizzata: Mazzarino, *L'impero*, 677 s.

7. Finley, *The ancient economy*, 123 ss. Insomma per i Romani l'agricoltura è importante e va decantata soprattutto al confronto con le attività mercantili e creditizie, ma essa serve a mantenere i maggiorenti che vivono in città e non la praticano direttamente, pur essendo proprietari terrieri. Sulla *querelle* sono utili le informazioni offerte da Giardina, *Città*, 88 ss. e spec. 96 sull'assenteismo di tale ceto privilegiato.

8. Valgano su tutti gli avvertimenti di Giardina, *Città*, 87. Lo storico palermitano porta all'attenzione almeno tre fattori di incertezza nella delineazione del «binomio città-campagna»: il potere di controllo delle città sulle campagne poteva essere ed era molte volte solo teorico; il territorio della città comprendeva anche zone marginali e suburbane che pure rientravano a pieno titolo nell'alveo della cittadinanza; infine lo statuto giuridico di una *civitas* prescindeva dal suo sviluppo urbanistico e demografico, tanto che c'erano borghi campestri più consistenti di alcune cittadine.

9. Il progresso è al centro di una mitologia: questo, ridotto all'osso, il messaggio.

10. Così lo stesso Giardina, *Città*, 89.

11. Sull'ambivalenza di Catone il vecchio si leggano le belle pagine di Merlo, *Contadini*, 87 ss.

12. Anche se le posizioni di Arnold J. Toynbee sono probabilmente esagerate, come ha osservato Merlo, *Contadini*, 90, «oggi appaiono del tutto insostenibili, e sono state

e di sicuro da quelli di Varrone[13], se il solco separatore tra città e campagna viene ad assumere contorni ancora più netti per la successiva età imperiale fino forse a determinare la crisi del terzo secolo secondo gli assunti del Rostovzev[14] e il trionfo definitivo di un ambito sull'altro nel quarto secolo dopo Cristo[15], ci si divide di netto quando è questione di voler vedere tale polarità animare gli anni della repubblica romana arcaica. Da qui il separar-

infatti completamente abbandonate, le letture in chiave contadina del manuale catoniano». Significative le conclusioni che il Merlo traccia a p. 104 della sua monografia, pur nella consapevolezza che i conforti della villa rustica catoniana non siano a deporre per la villa dedicata allo svago: il riferimento «alle comodità dell'abitazione padronale contenuto nel *De agri cultura* denota una sensibilità più cittadino-borghese che rurale e può essere considerato la prima avvisaglia di un modo urbano di accostarsi all'agricoltura che diventerà tipico della civiltà romana».

13. Il modello della villa varroniana è un mondo complesso dove non si pone enfasi sulla parte urbana della villa perché essa era ai suoi tempi persino troppo edonistica e sviluppata. Il vero problema era piuttosto quello dei proprietari assenteisti che non curavano più la produttività agricola e si recavano nelle sfarzose ville di campagna unicamente per diporto.

14. Fin troppo celebre la tesi di Rostovzev, *Storia*, 577 ss., sui contadini soldati responsabili della rovina della civiltà antica fondata sulla "borghesia" cittadina.

15. Vittoria della campagna sulla città per Rostovzev, vittoria della città sulla campagna per altri: su tutti per Mazzarino, *Aspetti*, 248 ss. (su cui può essere vista la recensione di Garzetti, 472 ss.). Per stare ad Arcuri, *Rustici*, 26, «superato il mito aristocratico della *golden age* cittadina di Gibbon e quello borghese della classicità di Rostovtzeff, lo studio analitico della Tarda antichità ha apportato un nuovo modo di concepire l'urbanesimo, per cui si è osservato che la città mantenne ancora per alcuni secoli dopo l'Alto impero le sue funzioni vitali». Preme ricordare che proprio nel IV secolo e con le iniziative costantiniane, nel franco giudizio di De Giovanni, *L'età*, 127, si puntella «una società rigidamente divisa in ordini, nella quale tende a configurarsi chiara la distinzione tra città e campagna, tra *civilitas* e *rusticitas*». Sul confronto tra le posizioni cennate si è soffermato Giardina, *Mazzarino*, 115 ss., il quale ha dedicato attenzione soprattutto alla dicotomia proposta dal Mazzarino in sostituzione di quella avanzata dallo studioso russo (123 ss., spec. 124): non già contadini o coloni contro borghesi delle città per sé stessi riguardati, ma contribuenti contro burocrazia ed esercito. Sarà il caso di mettere in rilievo che alcune risultanze raggiunte dal Rostovzev sono assurte a utili acquisizioni storiografiche agli occhi di Mazzarino, ma con la proposta di robuste revisioni e ammonendo sui pericoli di un accoglimento integrale. In effetti se alcuni schemi dello storico russo hanno riscosso adesioni esplicite in Santo Mazzarino, sono esattamente i correttivi e gli spunti di revisione sottolineati da Giardina ad aprire la strada ad una retta comprensione del pensiero mazzariniano. Difatti Mazzarino, *Aspetti*, 249, arriva senza dubbio a decretare le città «vincitrici» che «facevano del quarto secolo l'epoca della *civilitas*», pur dopo aver elogiato la *Social and economic history* come (a pagina 248) «un grande libro» per quel «molto di vero» che si trova nelle dottrine esposte (ma, appunto, con conclusioni che «bisogna limitare, o correggere»).

si di due schiere opposte di studiosi: chi elimina dalla storia il fatto come cronologicamente incredibile[16] e chi per contro recupera una dimensione di verità ai fatti con la precisa convinzione che l'antitesi città-campagna sia veramente così antica[17]. Dico fin da ora che ci sono ragioni per essere meno anelastici e diagnosticare un nucleo di verità, sì, ma senza proiettare all'indietro in maniera antistorica modi di pensare che non hanno circolato così precocemente nella Roma antica.

Del resto urgono su piani diversi interrogativi tutti spinosi. L'istituzione della *patria potestas*, geneticamente contemplata dai *mores* fondativi del più antico diritto quiritario[18], comportava di certo la possibilità di irrogare in via sommaria punizioni anche gravi a carico dei sottoposti *filii familias* (in dogmatica moderna si parla appunto di "diritto potestativo" che si espleta anche contro la volontà dei destinatari) in esplicazione del *ius vitae ac necis*[19], ma probabilmente non rileva nella sede che qui si considera l'appurare se questo fosse parte di un indistinto e più ampio *mancipium* che dispiegava i

16. Heitland, *Agricola*, 147: «I come to the conclusion that Livy's representation of agriculture as a servile occupation in the case of Manlius is a coloured utterance of no historical value».

17. Tra gli autori maggiormente propensi a portare avanti una simile interpretazione si segnala da subito *e multis* Capogrossi Colognesi, *Appunti*, 1703 s. (ora in Capogrossi Colognesi, *Itinera*, 467 s.), con un passaggio evidentemente non isolato nella produzione dello studioso (cfr. la bibliografia ulteriore che si citerà *infra*), ma dove la svalutazione della vita in campagna per un aristocratico del tempo viene con esplicitezza desunta proprio dallo «scandalo» provocato da Lucio Manlio: «Che cosa ne pensasse veramente questa aristocrazia di un individuo impegnato a tempo pieno a dirigere la sua fattoria e ad occuparsi direttamente del lavoro dei campi (...) lo mostrano quegli episodi che, incidentalmente, fanno vedere quanto fosse svalutata tale condotta».

18. Dichiarata da Romolo in una legge regia: Dion. Hal. 2.26-27. Sulla tradizione accolta da Dionigi ci sono puntualizzazioni solitamente ricognitive, con notazioni sulla lunga vita del *ius vitae necisque*: da consultare Albanese, *Le persone*, 248 nt. 185, 250 nt. 194; Lobrano, *Pater*, 89 ss., che incentra la sua proposta ricostruttiva su Quinto Elio Tuberone (102 ss.) come verosimile fonte di Dionigi e su una rappresentazione del potere paterno dal punto di vista del diritto pubblico, benché la visuale giuspubblicistica non escluda una «reciproca interazione» (100) tra l'operato del padre e il potere del popolo; Casavola, *Giuristi*, 205 nt. 10; Thomas, *Vitae necisque potestas*, 499 ss.; Rizzelli, *La potestas*, 93 ss.; Greco, *La rusticana relegatio*, 249 nt. 26.

19. Una sintesi storica deve tenere in conto che il diritto di vita e di morte, pur vieppiù limitato fin dagli albori dell'età imperiale, venne a perdere significato solo con la disposizione costantiniana del 318 che sanzionava l'eliminazione del figlio alla stregua del parricidio, con applicazione della stessa pena del sacco.

suoi effetti tanto sulle *res* inanimate quanto sulle persone[20] e c'è piuttosto da interrogarsi sulla sostanza giuridica di tale misura.

Esiste un episodio rimarchevole che va ricordato, quello di Quinto Fabio Massimo Eburno (pretore nel 118 a.C. e console nel 116 a.C.) che ai tempi di Pompeo (il padre del più famoso Pompeo Magno) uccise il proprio figlio dopo averlo relegato in campagna a motivo di un reato a sfondo sessuale. Per ciò venne accusato per abuso della patria potestà e condannato all'esilio[21]. Ne offre testimonianza Orosio *hist.* 5.16.8:

> *Isdem temporibus Q. Fabius Maximus filium suum adulescentem, rus relegatum, cum duobus servis parricidii ministris interfecit ipsosque continuo servos in pretium sceleris manumisit. Die dicta Cn. Pompeio accusante damnatus est*[22].

La *rusticana relegatio* inflitta già a Tito Manlio può essere perimetrata sotto il profilo giuridico oppure è un'espressione informale dei poteri del patriarca? Si vuole tendenzialmente affermare la vigenza di questo istituto a far data dai primordi della città, con determinate stigmate formali e contenutistiche, ma sarebbe il caso di rilevare che lo stesso segno linguistico in tempi

20. In favore di un primigenio potere unitario del *pater* si è espresso Guarino, *Diritto*, 485 ss., che fa confluire nel *mancipium* delle origini il potere sui figli e in generale sui discendenti, sulla moglie *in manu*, sugli schiavi, sulla *domus* con l'*heredium* romuleo e animali *mancipi*. Cfr. però, in senso contrario, Capogrossi Colognesi, *Ancora sui poteri*, 357 ss. Tale unico rapporto assoluto dei primordi si potrebbe chiamare, se non piace *mancipium*, anche *manus* o *potestas*. Franciosi, *Corso*, 178-179, ricorda che la parola astratta *dominium* ad indicare la proprietà compare per la prima volta in un testo del I sec. a.C. (poi riversato nella compilazione giustinianea in D. 8.3.30 Paul. 4 *epit*. *Alf*.) risalente ad Alfeno o a Servio Sulpicio, mentre Lucrezio nel *De rerum natura* 3.984 parlava di *mancipium* contrapposto all'uso. D'altronde è chiaro che in precedenza valeva il paradigma dell'appartenenza, del *meum esse* come declamato nell'azione sacramentale *in rem*.

21. Sull'episodio cfr. Lentano, *L'Heautontimorumenos*, 4 e ntt. 16-17. Lo studioso scrive che ad essere debordante in ogni caso non sarebbe l'attuazione del diritto di vita e di morte, ma il modo in cui il figlio venne ucciso, per mano di due schiavi (*ibid.*, nt. 18). Tuttavia lo stesso Lentano evidenzia come la prosa di Orosio non combaci con il racconto di Valerio Massimo (6.1.5), il quale ci parla di una contrizione spontanea del padre e di un suo volontario esilio (*voluntarius secessus*) per sfuggire allo sguardo di biasimo dei concittadini (*ibid.*, 5), tanto che potrebbe addirittura pensarsi a episodi differenti. Come presentato da Valerio Massimo, però, afferma il Lentano, il padre risulterebbe un *heautontimorumenos* al pari del Menedemo di Terenzio. Si leggano pure Thomas, *Remarques*, 456 nt. 30; Carlà-Uhink, *Murder*, 35; Pelloso, *Bruto*, 147 nt. 47.

22. Su cui vd. Volterra, *Il preteso tribunale*, 140 s.; Thomas, *Remarques*, 451 nt. 10; Gaughan, *Murder*, 44 s.

disparatissimi è servito per indicare tante cose, non sempre con un rigore stringente, dalla misura endofamiliare priva di ricadute esterne (voglio dire per il diritto della città) all'atto amministrativo, alla pena irrogabile nei processi penali, dove a un certo punto si differenzia dalla *deportatio*. Appurato in modo agevole che la *relegatio* di cui si sta parlando non ha niente a che vedere con la pena criminale e con la procedura penale[23], quel che davvero crea perplessità è invero la presentazione nel primo trentennio del IV secolo, ben prima dell'ondata ellenistica culturalizzante del II secolo, della campagna come una sorta di caienna per soggetti un po' ritardati e imbarazzanti per l'ambiente urbano. Si sa che in età matura – almeno dal I secolo a.C. – questa sarà la «Lebensart» delle classi agiate, pur con qualche voce dissonante, ma davvero ho forti dubbi che potesse imperare l'ideologia urbanocentrica in un'età arcaica ancora largamente impregnata di valori propri della ruralità largamente intesa[24]. E ancora: se si tratta di una anticipazione storica, come sovente si ritiene di dover dire, come mai questa è stata escogitata per il periodo in questione?

Una testimonianza di Dionigi di Alicarnasso, 2.26.4, sembra però dar ragione al filone "tecnicista": una legge regia pronunciata da Romolo, riferita da Dionigi di Alicarnasso[25], nel riconoscere la patria potestà come potere giuridico supremo del capofamiglia esercitabile sui figli, ne avrebbe

23. Mi sembra che sul punto ci sia concordanza tra gli studiosi.

24. Cfr. Marrone, *Istituzioni*, 8 s. Sull'importanza del «Bauerntum» si veda Casavola, *Giuristi*, 211 nt. 22, che ne parla come di una «chiave interpretativa dell'organizzazione familiare romana».

25. In particolare si possono, sulle articolazioni del potere paterno seppure da una prospettiva marcatamente critica come quella dionigiana, vedere le valutazioni fatte in calce a Dion. Hal. 2.26.4 di Yaron, *Vitae necisque potestas*, 244; Albanese, *Le persone*, 250; Botteri, *Figli*, 59 e nt. 40; Thomas, *Vitae necisque potestas*, 500; Saller, *Patriarchy*, 102 ss.; Thompson, *Was ancient Rome*, 13; Lamberti, *La famiglia*, 3 e nt. 4; Carlà-Uhink, *Murder*, 33 ss.; De Simone, *Studi*, 232 ss.; Curran, *Ius*, 113 ss.; Pelloso, *Bruto*, 145 nt. 43, con ampi ragguagli bibliografici. Nel volgere di poco, in 2.26.5, lo storico presenta l'aneddoto immaginifico del *filius* politico trascinato giù dalla tribuna dal padre e punito per i suoi arditi programmi, su cui ha attirato l'attenzione anche Valditara, *La familia*, 5751. Il capitolo V della densa monografia di Monica De Simone (De Simone, *Studi*, 231 ss.) è dedicato a un aspetto cruciale, quello della «proiezione della *patria potestas* nella sfera del pubblico». Forse il testo andrebbe spremuto proprio per tentare un esame della verosimiglianza dell'elenco delle singole esplicazioni della potestà paterna, soprattutto il lavoro nei campi: onere probatorio difficile da soddisfare in positivo, per la distanza che separa lo storico dai mitici inizi dell'aggregato tiberino.

anche snocciolato le pratiche esplicazioni: il punire comprensivo tanto del percuotere quanto dell'uccidere, il *ius vendendi* (ma alla terza vendita si sarebbe estinta la *patria potestas*) e soprattutto, per quanto più interessa nella presente sede, l'ingiunzione dell'ingrata fatica dei lavori rustici. Ecco che il testo avrebbe la forza non solo di situare ben indietro nei tempi la *relegatio in agros* e per così dire l'ordinarietà del comando paterno di *ruri habitare*, ma è come se lo stesso fondatore della città avesse inteso a livello di una punizione consona il lavoro forzato nei campi con tutti gli annessi e connessi, in modo che poi non risulterebbe così incredibile l'intera aneddotica tramandata sul fatto del 362, non più solo un'epica largamente trapuntata di invenzioni.

Io credo in franchezza a una eccedenza di Dionigi nel dettagliare la genesi romulea della patria potestà, a parte il fatto che il suo scrivere non è indenne da risvolti propagandistici del nuovo ordine augusteo[26]. Lo storico cario è immerso in un clima entro cui la concezione di vita era tale da portare quasi naturalmente a immaginarsi certi contenuti correzionali del potere paterno, come l'allontanamento nei campi aviti per sperimentare una dimensione esistenziale diciamo pure paraservile: forse, addirittura, un cliché se pensiamo alla preoccupazione che già era stata di Cicerone nel ribaltare quella immagine corrente in difesa di Sesto Roscio. Ma i primi passi della città con una ridotta complessità spaziale non rendono credibile l'idea stessa di un distanziamento in contesti proprietari discosti da dove il capo della famiglia aveva la sua base operativa. Contesti, va detto, poco credibili, anche sulla scorta delle prevalenti valutazioni che si fanno circa le origini della proprietà privata immobiliare e la vera natura dell'*heredium*[27].

26. Ha afferrato questo aspetto molto bene Botteri, *Figli*, 59, la quale mette sull'avviso di come in Dionigi si celi una «propaganda politica» a favore di Augusto, autore della messa in equilibrio di tutti i poteri pubblici e privati in «una *res publica* concepita come una grande famiglia».

27. I termini più remoti per indicare "i beni in proprietà" sono due e paiono confortare l'antecedenza della proprietà privata mobiliare: *familia* e *pecunia* (spesso: *familia pecuniaque* come nella restituzione ciceroniana e di Cornificio di Tab. 5.3 o *familia pecuniave*), termini che si riferivano in una primissima fase aurorale, secondo gli studi più accreditati, ai sottoposti della comunità governata dal capofamiglia (*familia*) e agli animali funzionali all'esercizio delle attività agricole (*pecunia*, da *pecus*, gregge), beni semoventi e comunque mobili, non dunque immobili come la terra. *Familia* deriverebbe secondo Festo dal termine osco *famel*, da cui il latino *famulus*, schiavo, mentre l'etimo di *pecunia* da *pecus* appare subito perspicuo. Diósdi, *Ownership*, 19 ss. e 29 per le conclusioni, ha offerto un'utile

2. Due visioni a confronto

Bisogna poi capire se i comportamenti tenuti in età matura da Tito Manlio possano aiutare a far luce sulle discusse vicende di cui ci stiamo occupando. Risulta infatti che Tito Manlio Torquato, essendo per la terza volta console nel 340 a.C., a sua volta decise di punire il proprio figlio, addirittura uccidendolo[28]: di qui lo spunto per parlare dei comandi manliani, *imperia Manliana*, che avrebbero come segno distintivo una strettissima severità[29]. Cicerone è chiaro al proposito: *Atque hic T. Manlius … magnus vir in primis et qui perindulgens in patrem, idem acerbe severus in filium*[30]. Il comportamento tenuto è parso del tutto asimmetrico rispetto al vissuto del padre che passa da punito a punitore, per giunta in relazione a una "colpa" del *filius* che consisterebbe nell'essersi condotto come da giovane aveva fatto il genitore

ricognizione, in linea con gli assunti di Mommsen e Kaser: «*familia* meant primarily the totality of the *famuli*, and *pecunia* the cattle», ma già i decemviri «used both expressions to indicate property, without the slightest distinction». Lo studioso ungherese analizzava, per poi rigettarle, anche le diverse tesi di Jhering e Bonfante, secondo i quali *familia* indicava l'insieme delle *res mancipi*, *pecunia* l'insieme delle *res nec mancipi* (mentre Wlassak credeva che *familia* fosse la proprietà famigliare oggetto di *hereditas* e *pecunia* la proprietà solitaria paterna di cui si poteva disporre con legati). La tesi di Jhering e Bonfante risulta accolta nella nostra letteratura dal Guarino, *Diritto*, 486 ss., spec. 488-489, per il quale le *res non familiares* si chiamavano *pecunia* ed erano sostanzialmente le *res nec mancipi*, possedute in quanto ultronee rispetto alla basicità dei beni familiari (questi ultimi, invece, oggetto del *mancipium* quiritario).

28. Si deve far presente che un accenno importante a T. Manlio Torquato e alla sua grave decisione è nello stesso Dion. Hal. 2.26.6, che allude di preciso alla rimarchevole pagina di storia: cfr. Lobrano, *Pater*, 93. Sottolinea Imber, *Life*, 162, che l'esecuzione del figlio nel 340 a.C. disvela tensioni e contraddizioni etiche nell'esercizio delle potestà politiche e familiari. Sui fatti va tenuta presente De Simone, *Studi*, 266 ss.: saremmo al cospetto di un esempio di «potere del *magistratus* contro il *filius privatus*» (ancora *op. cit.*, 233 ss.). Cfr. inoltre Martin, *Mutation*, 150 s.; Thomas, *Vitae necisque potestas*, 521; Bettini, *Antropologia*, 20; Linke, *Die agnatio*, 105; Lentano, *La conferma*, 22 ss.; Thompson, *Was ancient Rome*, 15; Fayer, *La vita*, 8; Pelloso, *Bruto*, 155 e nt. 74. La storia si trova in Liv. 8.7.1-22.

29. Si consideri pure Gell. 9.13.20, dove Aulo Gellio dopo aver riportato le parole di Quadrigario osserva: *Ab hoc Tito Manlio cuius hanc pugnam Quadrigarius descripsit, imperia et aspera et immitia «Manliana» dicta sunt quoniam postea bello adversum Latinos cum esset consul filium suum securi percussit qui, speculatum ab eo missus, interdicto hostem a quo provocatus fuerat occiderat*.

30. La connessione delle due valenze è stata utile per definire T. Manlio Torquato «come una cerniera» nella storia della sua famiglia: in questi esatti termini Bettini, *Antropologia*, 21. *Adde* Janan, *The snake*, 140 nt. 38.

sfidando un barbaro a duello. Ancora una volta forse non ci è chiara abbastanza la dimensione culturale di un mondo lontanissimo dove la disciplina militare non poteva sottomettersi ai legami di sangue: per quanto crudele oggi possa apparire[31]. Nondimeno al figlio condannato alla decapitazione per aver ingaggiato battaglia con il nemico *extra ordinem* contro le consegne del padre-comandante viene chiesto di non opporsi all'esecuzione della condanna così da dare prova, pure in una circostanza così estrema, di non dirazzare dai Manli: ha insistito su tale prova estrema, dopo il fallimento della prima «prova di legittimità», Mario Lentano[32], per il quale proprio il consenso del figlio a ristabilire con la propria fine l'ordine violato dovrà «dimostrarlo davvero sangue del sangue di suo padre: esattamente come il console, da ragazzo, aveva subito senza protestare – e anzi con pieno consenso – la scelta di suo padre di relegarlo in campagna»[33]. Ora, a prescindere dal peso specifico di tale processo di conferma, che andrebbe ricalcolato tenuto conto che al padre stesso, molto semplicemente, piacerebbe immaginare un epilogo non diverso anche ipotizzando una situazione a parti invertite, mi sembra che sia proprio la "sceneggiatura" di Livio coinvolgente il duello del 361 a mettere a nudo debolezze tali da gettare un'ombra su tutta la stringenza logica della sua rappresentazione: soprattutto, come si dirà più avanti, il richiamo a Marco Manlio Capitolino che stando a Livio avrebbe fatto Tito Manlio[34], alla resa

31. Ad avviso di Zmigryder-Konopka, *La nature*, 319, l'ordine del Torquato di far uccidere il figlio (nipote di Lucio Manlio Imperioso) è basato sull'*imperium consulare* e non sulla *patria potestas* (e d'altronde tra atti di relegazione riposanti sulla patria potestà e quelli basati sull'*imperium magistratus* c'è una differenza essenziale). C'è da dire che secondo Livio il padre nel momento di valutare il da farsi considera rilevante anche l'esercizio del potere familiare, come appunto emerge in Liv. 8.7.15: *'Quandoque' inquit 'tu, T. Manli, neque imperium consulare neque maiestatem patriam veritus adversus edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti ...'*. Ma la potenza di Roma riposava sui *mores antiqui* e sui *viri* capaci di incarnarli, come dimostrerebbe la frase a quanto pare pronunciata nell'occasione (cfr. Enn. *ann.* 156): *moribus antiquis res stat Romana virisque*. Tocca questo aspetto Lowrie, *Roman law*, 71.

32. Lentano, *La conferma*, 24 s. Concetti ribaditi in Lentano, *Giardina*, 391 nt. 9.

33. Così *verbatim* Lentano, *La conferma*, 25, che suggella con queste parole il proprio discorso: «Paradossalmente – ma è un paradosso che ha una sua precisa logica culturale –, la somiglianza tra il giovane e sfortunato Manlio e il suo inflessibile padre è così confermata proprio nel momento in cui sembrava emergere tra i rispettivi *facta* uno scarto drammatico e incolmabile».

34. Lo stesso Martin, *Mutation*, 147, riconosce una «allusion bien hardie, car le même homme avait, moins de vingt-cinq ans auparavant, été précipité à son tour de la Roche

dei conti inspiegabile in una prospettiva di prova di appartenenza alla *gens* dei Manli, posta la dura sconfessione da parte dell'organizzazione gentilizia di quel suo membro alla fine bollato come degenere e giustiziato.

Il filo rosso della severità o *imperiositas* dei Manli[35] arriva comunque a costituire un *topos*, tanto che si ricorda un discendente di Torquato che nel 140 a.C. ordinerà al figlio D. Giunio Silano reo di cattiva amministrazione nella provincia di Macedonia, di non farsi più vedere al suo cospetto (*e conspectu meo abire iubeo*)[36]: come per stare alla coppella nel paragone con gli antenati e con la loro nominanza.

In dottrina alcuni dei quesiti posti sopra sono stati affrontati, ma con risposte a volte intrinsecamente contraddittorie. Mi riferisco alla presa di posizione di L. Capogrossi Colognesi, il quale, per comprovare una più ampia rappresentazione di progressione e proiezione urbana della proprietà fondiaria anche per un'età relativamente risalente, ipotizza che già nel IV sec. a.C. la relegazione in ambito agreste fosse misura adeguata e rispecchiante un mondo di valori del patriziato, interessato alla campagna come luogo per ricavare rendite, ma assolutamente non un posto in cui vivere[37]. Pertanto la separatezza tra città e campagna non sarebbe fenomeno rilevante solo a far data dal periodo postannibalico, potendosi supporre che il sistema descritto da Catone nel famoso trattato *De agri cultura* avesse una strutturazione sufficientemente delineata alquanto tempo prima[38]. Autentica punizione

Tarpéienne pour *adfectatio regni*».

35. Su cui vedasi il contributo di Lentano, *Il debito*, 62 ss., ripreso da Maganzani, *Padri*, 78. Lentano riporta la saga dei Manli Torquati come quelle di altre *gentes* per fissare modelli di comportamento collegati all'appartenenza ad un determinato gruppo gentilizio. Modelli che ingenerano l'attesa sociale che non si esca fuori dal ruolo.

36. Val. Max. 5.8.3. Sul punto leggasi anche Cic. *fin.* 1.24, su cui si è soffermato Lentano, *La prova*, 194 ss. (e già Id., *La conferma*, 29 nt. 65). Si vedano anche Volterra, *Il preteso tribunale*, 116 ss. (=*Scritti*, II, 140 ss.); Kunkel, *Das Konsilium*, 247; Albanese, *Le persone*, 246 nt. 176, 248 nt. 187; Pólay, *Das 'regimen morum'*, 278 s. e nt. 33, 285 e 305 nt. 94; Voci, *Storia*, 54; Lobrano, *Pater*, 129 ss.; Thomas, *Vitae necisque potestas*, 537 ss.; Thomas, *Remarques*, 457 nt. 34 e 458 ntt. 37 e 40, 459 nt. 46; Russo Ruggeri, *Ancora*, 68 e 73 ss.; Ramon, *Repressione*, 629 ss.; Rizzelli, *Immagini*, 10 nt. 16; De Simone, *Studi*, 259 ss.; Pelloso, *Bruto*, 155 e nt. 75. La vicenda è singolare perché attesta la punizione di un figlio che non era più sotto la potestà del padre naturale in quanto dato in adozione.

37. Capogrossi Colognesi, *Proprietari*, 90: «Per un patrizio la campagna è senz'altro un luogo di riferimento, ma in cui non si vive». Dello stesso autore si legga pure *Padroni*, 119 s. Concorde Rosafio, *Lavoro*, 96.

38. Secondo Capogrossi Colognesi, *Proprietari*, 91, si potrebbe in ogni caso e senza

dunque, allontanamento da un ambiente materiale "superiore" rappresentato dalla realtà fisica cittadina, per finire su plaghe foresi in mezzo ai bovari, o come si esprime lo studioso mutuando una ben nota espressione liviana, *inter pecudes*[39].

In verità sembra più plausibile proprio la tesi di William Emerton Heitland[40] che lo stesso studioso romano cita in chiave critica[41]. A dar retta al Capogrossi, il mondo valoriale già nell'immediatezza del compromesso licinio-sestio vedeva città e campagna come luoghi separati da una diversa dignità per chi vi abitava, anche se, come ho detto, egli riconosce che questo ideario appare più incentrato sui pensieri correnti dello scorcio del I sec. a.C., al quale non per nulla appartengono alcune delle fonti che vanno lette per inquadrare l'episodio.

Per rendere meno impressionistico il discorso, è opportuno riferire sommariamente le conclusioni di Heitland circa il periodo più antico della storia romana fino al 200 a.C., come formulate dallo stesso studioso in un «abstract of conclusions»[42]. Anche la sezione precedente deve suscitare le nostre attenzioni, in quanto occupata da una discussione centrale ai nostri fini: «the traditions combined and discussed»[43]. Proprio in tale contesto viene esaminato, sulla scorta del testimonio liviano di cui a 7.4.2 ss., il fatto del 362 assunto come specimen per più ampie considerazioni, vera e propria cartina di tornasole per saggiare lo scenario culturale del tempo, e per dire della conflittualità latente o addirittura patente tra i due ambienti individuati, se del caso già con precocità manifestativa[44].

Heitland ha osservato opportunamente che il racconto liviano, in quanto riferentesi agli *ergastula*, grossi casamenti che ospitavano i braccianti servili nelle grandi proprietà terriere, riflette uno stadio storico posteriore a quello

---

eccessivo sforzo rinvenire una primazia della città sulla campagna palmare già alla fine del III sec. a.C., «per cogliere quale profonda distanza separi ormai ... il mondo urbano dalla sfera rurale, vissuta come emarginazione». Sulla stessa linea Rosafio, *Lavoro*, 97-98.

39. Cfr. Capogrossi Colognesi, *Proprietari*, 89 s. nt. 6.

40. Heitland, *Agricola*, 145 ss.

41. Capogrossi Colognesi, *Proprietari*, 90.

42. Heitland, *Agricola*, 149-150. La più importante è la seconda conclusione così brevemente tracciata: l'agricoltura per il periodo considerato è vista come «an honourable trade, the chief occupation of free citizens, who are in general accustomed to work with their own hands».

43. Heitland, *Agricola*, 131 ss.

44. Se ne occupa Heitland, *Agricola*, 145 ss.

della storia di Tito Manlio, per cui sarebbe anacronistico credere che costui nel IV secolo antecristo potesse essere spedito in una sistemazione di questo tipo. Lo studioso incalza affermando che la classe dirigente romana dei primordi doveva per forza anche occuparsi della campagna e lì trattenersi non in maniera saltuaria o occasionale, arrivando a una affermazione che si scosta molto dal sentire, oggi, di un Capogrossi e non solo: «But the representation of agriculture as a servile occupation is grossly inconsistent with the other legends glorifying the farmer-heroes of yore»[45].

Per la verità bisogna ricordare che in altro suo scritto lo studioso romano, parlando ancora della vicenda del futuro Torquato, sostiene in concreto una volontà tribunizia volta «a sindacare non già la gravità di una sanzione irrogata dal padre al figlio, ma il semplice trattamento di questo da parte del *pater* irrispettoso del rango e del possibile ruolo sociale cui il figlio poteva aspirare»[46]. Sembra così che si voglia spostare lo sguardo sul controllo pubblico della gestione della proprietà immobiliare: se un proprietario fondiario non coltiva bene e con manodopera adeguata al tipo di lavoro, questo non è più solo un affare privato, ma assurge anche a rilevante interesse della collettività. Tuttavia non colgo un'inclinazione alla palinodia, tutt'altro: la destinazione campestre andrebbe in onta al prestigio e alle aspettative di un possibile futuro governante. Continua a stagliarsi la dominanza del mondo urbano sulle oscure plaghe dove annega ogni aspirazione.

45. Per questa e le altre considerazioni riportate prima nel testo, vd. Heitland, *Agricola*, 146.

46. Così Capogrossi Colognesi, *La famiglia*, 168 nt. 64 (=*Itinera*, 195 nt. 64); Capogrossi Colognesi, *Appunti*, 1704 nt. 30 (=*Itinera*, 468 nt. 30). Adesso anche Greco, *La rusticana relegatio*, 252 s., ravvisa i tratti debordanti del potere paterno in quanto di ostacolo alla contribuzione del figlio ai destini e alle fortune dello stato (al «prendersi cura di quelle incombenze che lo riguardano quale membro della comunità politica cittadina»), soprattutto quando (*op. cit.*, 253) «il rango familiare ne lasci presumere un sicuro coinvolgimento nella gestione della *res publica*». Le ragioni della reazione statale contro il padre si radicano dunque nei superiori interessi della compagine pubblica. Ad ogni modo un'incisiva pagina di Guarino, *Profilo*, 54, ci riporta a dati imprescindibili, che spesso tendiamo a rimuovere: il *patrimonium* paterno era decisivo per le fortune private e pubbliche del figlio, e dalle scelte gestionali del genitore «dipendeva, tanto per fare un esempio, la rilevanza maggiore o minore nella vita giuridica pubblica del cittadino che fosse ancora suo *filius familias*», e quindi «lo stesso mantenimento economico del figlio nel dispendioso esercizio di una carriera politica».

3. Le fonti da vagliare

Per provare a diradare le incertezze partiamo da Cicerone, nel trattato *Dei doveri*.

> Cic. *De off.* 3.31.112: *L. Manlio A. f., cum dictator fuisset, M. Pomponius tr. pl. diem dixit, quod is paucos sibi dies ad dictaturam gerendam addidisset; criminabatur etiam, quod Titum filium, qui postea est Torquatus appellatus, ab hominibus relegasset et ruri habitare iussisset*.

Il costrutto dell'Arpinate torna utile per far luce non solo sul nostro tema[47], ma adesso interessa fermare lo sguardo sulla nuda esposizione dei fatti, che è importante per provare a districare gli aspetti storici da quelli forse supposititizi. Si deve notare che stando al brano riportato Marco Pomponio avrebbe accusato (*diem dixit*) Lucio Manlio dopo che questo era stato dittatore (*cum dictator fuisset*)[48], poiché reo di aver procrastinato la durata del potere dittatorio di qualche giorno[49]; in aggiunta sarebbe stata mossa la recriminazione per quanto imposto dal padre dittatore al figlio Tito Manlio, escluso dalla società umana e costretto a vivere in campagna[50]. Fissiamo alcuni punti fermi: l'episodio della relegazione costituirebbe un addebito supplementare, non autonomo, contestato da un tribuno della plebe insieme all'accusa principale sul dilazionamento della magistratura straordinaria; inoltre non vengono esposte le motivazioni a giustificazione della relegazione in campagna di Tito Manlio (da notare come non si precisi affatto, secondo quanto altrove riferito, per pratica inettitudine).

C'è materiale sufficiente, già da subito, per guardare con titubanza non i fatti e la loro collocazione temporale, quanto piuttosto la chiave di lettura tradizionale fornita da chi non svaluti la storicità dell'episodio: l'edificante rispetto filiale anche dopo aver subito il torto dell'esilio in campagna. Mi

47. Si vedano Pelloso, *Sacertà*, 112 nt. 83; Ramon, *Verberatio*, 179 nt. 65; Scevola, *L'adfectatio*, 343 nt. 83 e 344 nt. 83.

48. Cfr. l'analisi stilistica di Turner, *Advanced manual*, 77, e Bennett, *A Latin grammar*, 232. Poco convergente, a quanto pare, si mostra orientato Urso, *Cassio Dione*, 48 nt. 30: Val. Max. 5.4.3 «riguarda un episodio successivo all'abdicazione del dittatore; diversamente Cic. *off.* III 31, 112».

49. Anche un solo giorno in più del dovuto dopo il raggiungimento dello scopo, annota Vervaet, *In what capacity*, 69 s., era passibile di sanzione criminale.

50. Valutazioni su Cic. 3.31.112 si possono reperire in Merguet, *Handlexikon*, 620 s.v. *relego*; Landgraf, *Kommentar*, 100; Pólay, *Das 'regimen morum'*, 312 nt. 107; Thomas, *Remarques*, 459 nt. 44; Fayer, *La familia*, 167 nt. 146; Clark, *Were tribuni*, 280; De Simone, *Studi*, 289 nt. 643; Greco, *La rusticana relegatio*, 251.

sembra all'incontro che la vicenda sia forse da collocare nella cornice più ampia dell'agone politico, e acquisti significato alla luce del contesto storico generale afferrabile, nonostante lo scacco patito nel 367 dai proceri, ponendo mente al famoso decreto della *gens Manlia* (384 a.C.) con cui non molto tempo prima si era vietato per l'avvenire l'assunzione del prenome Marco[51], per cancellare la memoria scandalosa di Marco Manlio Capitolino, erettosi a difensore della plebe. Padre e figlio sono patrizi[52] ed entrambi avversari politici di Marco Pomponio[53]. Si noti che le parole *ab hominibus relegasset et ruri habitare iussisset* sono la versione accusatoria del tribuno, non ciò che ritiene il figlio di aver subìto, il padre di avere inflitto. Certo, potrebbe essere di ostacolo all'ordine di idee suggerito il fatto che prima della battaglia con il barbaro gallo di raccapricciante aspetto Tito Manlio abbia evocato secondo Livio il precedente eroico di Marco Manlio Capitolino, capace di difendere l'arce capitolina guarda caso sempre da elementi di etnia gallica[54]. Ma, come in parte ho anticipato, in realtà proprio tale richiamo – da cui ha tratto argomento il Lentano[55] nell'ottica della legittimazione di sangue – si presenta come non del tutto coerente col citato decreto gentilizio. Se tanto dà tanto, è ragionevole che possano attirare sospetti altri "particolari" forse frutto di esigenze estranee rispetto al lato puramente inventariale e ricognitivo. Né mi sembra, come si dirà tra poco, che la lettura proposta sia insostenibile sulla

51. Liv. 6.20.14. Cfr. Lentano, *Il debito*, 72, oltre al classico Volterra, *Sui mores*, 526 (=*Scritti*, II, 189), che assegna la statuizione al 384-383 avanti Cristo.

52. La provenienza aristocratica di Tito Manlio, benché Néraudau, *L'exploit*, 688, osservi uno sviluppo liviano circa la storia personale del giovane, assente in un Quadrigario che lo anonimizza in un *cuidam Tito Manlio*, costituisce, se si guarda in filigrana, un particolare non banale ma gravido di implicazioni nello stesso racconto di Quadrigario: per ben due volte si è sentito il bisogno di introdurre il personaggio come di natali tutto fuorché oscuri: già all'inizio presso Gell. 9.13.1 (*Titus Manlius summo loco natus adprimeque nobilis fuit*) ma anche dopo, perché il tratto *cuidam Tito Manlio* è seguito dalle parole *summo genere gnato*. Nel testo completo di Gell. 9.13.13 si legge: *Id subito perdolitum est cuidam Tito Manlio, summo genere gnato: tantum flagitium civitati adcidere, e tanto exercitu neminem prodire*. Perché la ripetizione, se vogliamo anche un po' contraddittoria nella descrizione complessiva? C'è da credere che la fonte messa a contributo recasse traccia delle vere e primarie qualità di un Tito Manlio, tutt'altro che un reietto in rotta con l'autore dei suoi giorni: un intraneo della conflittualità di classe, dotato di spiccata personalità.

53. Il nome di costui appartiene a un gruppo plebeo molto antico, con esponenti inseriti nell'*entourage* del re Numa Pompilio: Martin, *Mutation*, 149.

54. Liv. 7.10.3, citato anche da Martin, *Mutation*, 146 nt. 41.

55. Si veda Lentano, *La conferma*, 23.

base del fatto che l'accusa contro il padre – per stare a Liv. 7.5.7-9 – venne ritirata in quanto la *plebes*, accantonando la pur attraente possibilità di condannare a suon di *suffragia* un *reus* tanto *crudelis et superbus*, vale a dire Lucio Manlio[56], non sopportò in fondo malvolentieri che un figlio avesse osato tanto in difesa del padre, per quanto esecrato ed esecrabile. Ancora nel 347 a.C., sotto il consolato proprio di T. Manlio Torquato e di Caio Plauzio, l'introduzione della semioncia con le note misure di alleggerimento dei debiti (si noti: tramite *plebiscitum*) non avrebbe alleviato le difficoltà della *plebes* in quanto *fides tamen publica privatis difficultatibus potior ad curam senatui fuit* (Liv. 7.27.4).

Cicerone, inoltre, situa la storia come emblema non tanto dell'incondizionato rispetto filiale per i padri, quanto del valore insuperabile che i giuramenti avevano nei tempi antichi, visto che M. Pomponio tenne fede al giuramento prestato pure sotto la minaccia di T. Manlio.

D'altronde lo stesso Cicerone nella *pro Roscio Amerino*[57] svuota di fondamento un invariabile accostamento ad aspetti negativi di marginalità della vita condotta in campagna e a lavorare nei campi. Come è noto, in un celebre passaggio dell'orazione viene ribattuta l'illazione dell'accusatore Erucio portante a insinuare l'idea che il proposito criminale in Roscio si fosse nutrito di risentimento per doversene stare in campagna lontano dalla civiltà urbana. Cicerone respinge il pensiero che far vivere un figlio in campagna sia sempre e comunque da interpretare come segno di disistima da parte del padre. Siamo nell'80 a.C. e Roscio è accusato del reato di *parricidium* davanti alla *quaestio de sicariis et veneficis*.

> Cic. *pro S. Rosc. Am.* 15.44: *An amandarat hunc sic ut esset in agro ac tantummodo aleretur ad villam, ut commodis omnibus careret? Quid? Si constat hunc non modo colendis praediis praefuisse sed certis fundis patre vivo frui solitum esse, tamenne haec a te vita eius rusticana relegatio atque amandatio appellabitur?*[58]

56. L'aggettivazione *crudelis et superbus* di cui a Liv. 7.5.7 ha dato il là a Martin, *Mutation*, 147, per disegnare un parallelismo tra Lucio Manlio Imperioso e l'ultimo re di Roma Tarquinio il Superbo (e *superbus* sarebbe appellativo nato proprio nel IV secolo a.C., attaccato *ex post* al dinasta etrusco), per cui anche tra Tito Manlio Torquato e Lucio Giunio Bruto. Il parallelismo tra Tito Manlio e Lucio Giunio Bruto compare anche in Fraschetti, *Il mondo*, 87, mentre sulla complessione truce dell'Imperioso faceva calcolo Cocchia, *Il tribunato*, 365.

57. In argomento è da poco uscito l'articolo di Greco, *La rusticana relegatio*, 239 ss.

58. Su Cic. *pro S. Rosc. Am.* 15.44 esiste una nota esegetica di Vahlen, *Vahleni adnotationes*, 296 ss. Utilissimo Landgraf, *Kommentar*, 102 ss.

Erucio sosteneva che il padre avesse spedito nel contado il figlio perché si sostentasse solo coi prodotti della fattoria da amministrare, privo di tutti gli agi e le comodità. Ma Cicerone si domanda come sia sostenibile questa versione, posto che in vita del padre il figlio non solo era preposto alla gestione di alcuni *praedia* ma ne fruiva tranquillamente con applicazione e costanza[59]. Lo svisamento di Erucio sarebbe evidente, avendo egli scambiato per segno di *odium* ciò che era *consuetudo* e *benevolentia*[60]. Cicerone smonta anche l'idea che un padre con due figli possa tenere uno in città per amore paterno e scacciare l'altro in campagna per odio, ricordando la vicenda narrata in una palliata di Cecilio Stazio dei due fratelli Eutico e Cherestrato: Eutico tenuto in campagna, Cherestrato in città. Si pone anche l'accento sul fatto che una vita semplice da agricoltore non è qualcosa che faccia pensare a smanie di ricchezza e a bramosie intemperanti: insomma non poteva nutrire e accarezzare l'idea di chissà quali *cupiditates* un individuo che *ruri semper habitarit et in agro colendo vixerit*[61].

Gran parte dei ragionamenti che si fanno oggi traggono origine dalla lettura di Livio, che racconta la storia con un atteggiamento di non agevole fissazione.

> Liv. 7.4.2-6: *Acerbitas in dilectu, non damno modo civium sed etiam laceratione corporum lata, partim virgis caesis qui ad nomina non respondissent, partim in vincula ductis, invisa erat, et ante omnia invisum ipsum ingenium atrox cognomenque Imperiosi, grave liberae civitati, ab ostentatione saevitiae adscitum quam non magis in alienis quam in proximis ac sanguine ipse suo exerceret. Criminique ei tribunus inter cetera dabat quod filium iuvenem nullius probri compertum, extorrem urbe, domo, penatibus, foro, luce, congressu aequalium prohibitum, in opus servile, prope in carcerem atque in ergastulum dederit, ubi summo loco natus dictatorius iuvenis cotidiana miseria disceret vere imperioso patre se natum esse. At quam ob noxam? Quia infacundior sit et lingua impromptus; quod naturae damnum utrum nutriendum patri, si quicquam in eo humani esset, an castigandum ac vexatione insigne faciendum fuisse? Ne mutas quidem bestias minus alere ac fovere si quid ex progenie sua parum prosperum sit*[62].

59. Cfr. Greco, *La rusticana relegatio*, 246 ss., spec. 247.

60. Cic. *pro S. Rosc. Am.* 15.44: *Vides, Eruci, quantum distet argumentatio tua ab re ipsa, atque a veritate. Quod consuetudine patres faciunt, id quasi novum reprehendis: quod benevolentia fit, id odio factum criminaris: quod honoris causa pater filio suo concessit, id eum supplicii causa fecisse dicis*.

61. Cfr. Longo, *Senatusconsultum Macedonianum*, 129 s.

62. Cfr. per alcune osservazioni Zmigryder-Konopka, *La nature*, 318 ss.; Scharf, *Agrippa*, 45; Ihrig, *Sermone*, 70 e nt. 172; Bodon, *Heroum imagines*, 169; Laes, *How does one do*, 917 ss.

Per quale colpa (*quam ob noxam*) venne relegato il figlio? Per una infacondia che il padre, se in lui fosse dimorato ancora qualcosa di umano, avrebbe potuto e dovuto curare, e non aggravare, quando l'osservazione della natura rende perspicuo che anche gli animali non hanno meno cura dei loro parti diversi per qualche anomalia. In Liv. 7.4.7 si continua con il riferire le accuse di Pomponio: Lucio Manlio avrebbe aggiunto al male il male peggiorando la situazione e magari strozzando quel minimo di fuoco ancestrale che poteva ripostamente esserci, imponendo una vita agreste e usanze rustiche in mezzo alle bestie: *at hercule L. Manlium malum malo augere filii et tarditatem ingenii insuper premere et, si quid in eo exiguum naturalis vigoris sit, id exstinguere vita agresti et rustico cultu inter pecudes habendo*[63]. Ma non basta, perché anche la decisione di andare in città per minacciare il tribuno sarebbe stata la risoluzione di un animo rude e agreste (*consilium rudis quidem atque agrestis animi*), certo non esemplare per civiltà benché lodevole dal punto di vista del rispetto filiale[64]. Da far notare è che la minaccia al tribuno sarebbe stata fatta con questo ancora a letto, terrorizzato per la lama del coltello davanti agli occhi e inerme di fronte a un giovane "prestante" e "stolidamente feroce nelle sue forze"[65].

L'annalista non è parso del tutto credibile. Si è già detto della stranezza di Liv. 7.10.3 e del particolare anacronistico degli *ergastula*, evidenziato da Heitland, e potrebbe adesso aggiungersi che nessun difetto del linguaggio sembra emergere allorché Tito Manlio, in teoria segregato in campagna in buona sostanza per dei ritardi cognitivi, reagisce con prontezza alle iniziative di Marco Pomponio, costringendolo *obtorto collo* a un giuramento, mentre

63. Perché, come ha chiosato in margine alle parole di Livio Laes, *How does one do*, 918, «throughout human history, people with speech impediments have been associated with the mentally retarded (*tarditatem ingenii*)».

64. Liv. 7.5.2: *ut omnes di hominesque scirent se parenti opem latam quam inimicis eius malle, capit consilium rudis quidem atque agrestis animi et quamquam non civilis exempli, tamen pietate laudabile*. Sul passaggio va fruita la nota di Geist, *Zu Liv: VII, 5, 2*, 70. L'autore della nota ritiene di espungere *et* e sostituirlo con *at*, in quanto sarebbe impossibile leggere *et*. L'aggettivo *laudabile* si porrebbe infatti in duplice opposizione, prima rispetto a *rudis quidem atque agrestis animi*, poi a *civilis exempli*. Le parole sotto esame potrebbero addirittura instillare il dubbio di un ritardo mentale ad avviso di Laes, *How does one do*, 919, benché poi la prontezza nel realizzare la sortita in città ci faccia pensare a tutt'altro.

65. Liv. 7.5.6: *Pavidus tribunus, quippe qui ferrum ante oculos micare, se solum inermem, illum praevalidum iuvenem et, quod haud minus timendum erat, stolide ferocem viribus suis cerneret, adiurat in quae adactus est verba; et prae se deinde tulit ea vi subactum se incepto destitisse*.

ancora più notevole sarebbe la carriera politica successiva di un figlio prima dipinto e presentato come tardo di favella se non peggio[66]. Imputare il tutto a una metamorfosi improvvisa di personalità pare alquanto improbabile, mentre è impensabile – e qui ha perfettamente ragione Christian Laes[67] – che il popolo romano abbia potuto eleggere un rappresentante deficitario nell'eloquio e nelle facoltà mentali.

Il passaggio liviano è servito a Michael Wurm per formulare una tesi riguardo ai poteri giuridici del padre di famiglia: bisognerebbe per lo studioso distinguere l'*abdicatio*, cioè il ripudio, la cacciata («Verstoßung»), dalla *relegatio*, l'esilio («Verbannung»)[68]. Lo studioso è in ogni caso di aiuto per farci capire che la *relegatio* imposta dal *pater familias* è cosa diversa dalla *relegatio* pena pubblica del processo penale[69]. La relegazione per così dire privatistica riposava a termini di diritto sulla patria potestà e sulle prerogative connesse, sarebbe un esilio imposto dai padri verso i propri figli con precisazione o del luogo di destinazione o del punto di partenza, e questo sarebbe proprio il caso di Manlio[70] – ma si potrebbero citare anche i casi di Q. Fabio e di Tario – mentre la pena pubblicistica ha ricadute ben più consistenti.

Per me il termometro politico, nonostante il fresco arrangiamento costituzionale licinio-sestio, è ancora quello fibrillante delle lotte tra *plebes* e patriziato[71], di cui sono campioni tanto Lucio Manlio quanto Tito Manlio, come anticipato in margine a Cic. *off.* 3.112, ma mi rendo conto che possano suonare scordate rispetto alla prospettiva suggerita le parole di Livio circa una sostanziale approvazione plebea dell'operato di Tito Manlio, che conduce i plebei addirittura a ritirare l'accusa contro il padre e a omaggiare il figlio instradandolo nelle cariche politiche, come se la *plebes* avesse portato sugli

66. Si veda Laes, *Silent history?*, 175: «There is no sign of any impediment, in speech or otherwise, however, when Livy narrates that Titus Manlius addressed the porter, received and returned the salutations of his host, then threatened the unfortunate tribune».
67. Laes, *How does one do*, 920. Più avanti lo studioso (921) osserva che sarebbe anacronistico interpretare tutta la storia «as a narrative on disability and mental trauma», per quanto essa forse riveli almeno questo «about the history of disabilities: the shame aristocratic people experienced when their son in one way or another did not meet the requirements of the class, the way they tried to hide the shame of having such offspring, and the possibly deteriorating conditions to which such children were subjected in the countryside».
68. Si veda Wurm, *Apokeryxis*, 48 ss., 56 ss.
69. Cfr. anche Cohen, *Augustus*, 206 ss.
70. Wurm, *Apokeryxis*, 57.
71. Rinvio alle sottoscrivibili notazioni di D'Arco, *Il culto*, 32 ss. e spec. 45.

scudi un soggetto pubblicamente e pacificamente reo di attentato alla *sacrosanctitas* tribunizia.

> Liv. 7.5.7: *Nec perinde ut maluisset plebes sibi suffragii ferendi de tam crudeli et superbo reo potestatem fieri, ita aegre habuit filium id pro parente ausum; eoque id laudabilius erat, quod animum eius tanta acerbitas patria nihil a pietate avertisset*.

L'approvazione si pone come abbastanza inopinabile proprio perché si lascia impunito un attentato contro una magistratura dello stato paladina dei diritti dell'ordine plebeo. La *sacrosanctitas* è violata[72], eppure non solo si sorvola su un fatto così grave, ma gli stessi titolari del potere di accusa, tutt'altro che inacerbiti, lasciano cadere il processo criminale contro Lucio Manlio e per soprammercato incensano di onori il figlio[73] che risulterà eletto, secondo tra sei posti ricopribili, tribuno militare[74]. Se tutto ciò non bastasse a farci prendere con le pinze il racconto liviano, forse dovrà essere ricordato come il punto focale di Liv. 7.5.9, la transizione dei *tribuni militum ad legiones* da nominati ad eletti realizzata allora per la prima volta – peraltro in un periodo dove si ribadisce il pregiudizio di un cambio di passo rispetto a una *iuventa* fortunosa consumata *rure et procul coetu hominum* –, sia stato messo in dubbio da chi considera introdotto il principio elettivo o ben prima[75] oppure soltanto dopo, nel 311[76].

---

72. Cfr. Martin, *Mutation*, 148 (e poi Fraschetti, *Il mondo*, 86 s.).

73. Liv. 7.5.8-9: *Itaque non patri modo remissa causae dictio est sed ipsi etiam adulescenti ea res honori fuit et, cum eo anno primum placuisset tribunos militum ad legiones suffragio fieri – nam antea, sicut nunc, quos Rufulos vocant, imperatores ipsi faciebant –, secundum in sex locis tenuit nullis domi militiaeque ad conciliandam gratiam meritis ut qui rure et procul coetu hominum iuventam egisset*. Riescono persuasive e devono ricevere giusta pubblicità le chiose di Clark, *Were tribuni*, 278, la quale sottopone a una serrata verifica la logicità del modo di scrivere di Livio, cogliendo due criticità nell'economia testuale. In primo luogo «the characterization of T. Manlius as having done nothing 'for the purpose of gaining favor either at home or in the field' is an unlikely understatement», non è completamente vero che gli onori siano caduti dal cielo su Tito Manlio, che non avrebbe fatto alcunché di notevole: è proprio il gesto eclatante del raid cittadino a costituire per lui, con qualche punta di paradosso, un *meritum*. In secondo luogo, come anch'io espongo nel testo, è singolare che la ferale difesa di un tracotante patrizio abbia suscitato il plauso della plebe, pronta a dimenticare la violenza usata al tribuno: «it is remarkable that the Roman people would elect a young man to a position of authority over them when that young man had so vividly demonstrated his priorities. At the very least, the casualness of this incongruity should cause us doubt».

74. Stiamo parlando degli ufficiali legionari a capo delle tribù.

75. Si consideri l'esperienza dei tribuni militari con potestà consolare dal 444 al 367 a.C.

76. C'è insomma ampio spazio per addivenire a diverse ricostruzioni. In argomento vd.

Vediamo adesso due testimonianze repertoriate nella sua celebre opera dedicata a Tiberio dallo storico Valerio Massimo.

> Val. Max. 5.4.3: *Auribus ista tam praeclara exempla Romana civitas accepit; illa vidit oculis. L. Manlio Torquato diem ad populum Pomponius tribunus plebis dixerat, quod, occasione bene finiendi belli inductus, legitimum obtinendi imperii tempus excessisset, quodque filium optimae indolis iuvenem, rustico opere gravatum, publicis usibus subtraheret. Id postquam Manlius adulescens cognovit, protinus urbem petiit et se in Pomponii domum prima luce derexit. Qui existimans in hoc eum venisse, ut patris crimina, a quo plus iusto aspere tractabatur, deferret, excedere omnes iussit cubiculo, quo licentius remotis arbitris indicium perageret. Nactus occasionem opportunam proposito suo iuvenis gladium, quem tectum adtulerat, destrinxit tribunumque minis ac terrore conpulsum iurare coegit a patris eius accusatione recessurum, eoque effectum est ne Torquatus causam diceret. Commendabilis est pietas, quae mansuetis parentibus praestatur. Sed Manlius, quo horridiorem patrem habuit, hoc periculo eius laudabilius subvenit, quia ad eum diligendum praeter naturalem amorem nullo indulgentiae blandimento invitatus fuerat*[77].

Siamo nel libro quinto dei detti e fatti memorabili, al capitolo IV *De pietate in parentes*. Va sottolineato che, se pure Lucio Manlio viene presentato sotto la stessa luce prevaricante, qui salta fuori che Tito Manlio era giovane di ottima indole (*optimae indolis iuvenem*), capace ma sottratto alla vita pubblica della città (*publicis usibus*)[78] per venire gravato dal lavoro nei campi (*rustico opere gravatum*). Le tendenze culturali sottese alla scelta di tale lessico, come anche al modo di presentare l'esempio censito, sono abbastanza evidenti. Per ben due volte Valerio Massimo parla del padre Lucio Manlio come del Torquato, quando di solito si considera come il *cognomen* sia stato affibbiato per primo a suo figlio Tito Manlio[79] per l'impresa contro un barbaro privato della sua torque, già ricordata: insomma lo scrittore sarebbe caduto in confusione[80]. Possiamo ben dire che se

Clark, *Were tribuni*, 275 ss., contro la storicità del primo voto nel 362 e di conseguenza per la valorizzazione della data diversa del 311.

77. In vario senso hanno letto il testo Pólay, *Das 'regimen morum'*, 287 s. (per un trascorso di penna il passo è citato come 5.8.3 anziché 5.4.3); Fugmann, *Königszeit*, 103 nt. 16; Arru, *Pater familias*, 49 nt. 44; Fantham, *Roman readings*, 308 e nt. 16.

78. Cfr. Lobrano, *Pater*, 111 e nt. 14, con citazione di Livio e delle altre fonti.

79. Così più avanti nella sua opera lo stesso Val. Max. 6.9.1. Si veda a ogni modo Lentano, *Il debito*, 64, che parla di «Tito, figlio dell'Imperioso e primo esponente della sua *gens* a portare il *cognomen* di Torquato».

80. Ha colto il punto Ridley, *The historical observations*, 241: «Val. Max. 5.4.3 confuses L. Manlius with his son Titus». Una confusione che d'altronde si registra anche a proposito del cognome *Imperiosus*, come ha notato Favaro, *Il «clavus annalis»*, 225. Si pone in risalto l'errore anche in *Detti*, 414 nt. 66: «si noti l'errore di Val. Massimo, che attribuisce il *cognomen* di *Torquatus* al padre di colui che fu, in realtà, detto tale».

alla base c'è un dato – un figlio dislocato in campagna –, ci sono allo stesso modo concrezioni narrative e adattamenti personali, a volte come detto anche equivoci sulla qualificazione *Torquatus*, per estrarre una morale dal fatto storico[81], in un modo però che tradisce gli aspetti di verità logicamente presumibili.

Il confronto tra Cicerone, Livio e Valerio Massimo mette allo scoperto contraddizioni e incongruenze troppo consistenti per poterle classificare come mere e fisiologiche variazioni sul tema: la faticosa comprensiva del giovane, di cui nulla si dice in Cicerone, spunta fuori quasi naturalmente associata alla campagna in Livio, scrittore filocittadino e aristocratico, mentre Valerio Massimo, più interessato a rimarcare un'ammirevole bontà filiale, dapprima ci dice di un figlio di buon carattere ma ingiustamente bistrattato da un genitore tutt'altro che mansueto[82], in seguito sembra ripresentare le vicende con parti ben diverse e quasi rovesciate: un giovane figlio ottuso e un padre di buon nome (*vir amplissimus*) angustiato e amareggiato per una discendenza non all'altezza delle aspettative[83].

> Val. Max. 6.9.1: *Manlius Torquatus adeo hebetis atque obtusi cordis inter initia iuventae existimatus est, ut a patre L. Manlio amplissimo viro, quia et domesticis et rei publicae usibus inutilis videbatur, rus relegatus agresti opere fatigaretur, postmodum patrem reum iudiciali periculo liberavit, filium victorem, quod adversus imperium suum cum hoste manum conserverat securi percussit, patriam Latino tumultu fessam speciosissimo triumpho recreavit. In hoc, credo, fortunae nubilo adulescentiae contemptu perfusus, quo senectutis eius decus lucidius enitesceret.*

Il principio di realtà esibisce chiara tutta un'altra storia, quella sì di un rampollo[84] che percorre con onore e rigore tutte le tappe della carriera politica[85],

81. A questo punto sorge il dubbio circa le cause del *lapsus*: Lucio Manlio è *Torquatus* in quanto abbiamo a che fare con un padre potente e prepotente contro il figlio? Non è un caso che in 6.9.1 il figlio torni a essere *Torquatus* per il successo della sua vita?

82. Valerio Massimo poi ha bisogno di raccogliere un esempio di *pietas* e calca la mano immaginando un *pater horridior*, che avrebbe costantemente maltrattato e vessato il figlio.

83. E infatti anche Fayer, *La familia*, 167 nt. 145, prende nota di quello che potrebbe parere un uscire di tono rispetto alle parole precedenti descrittive di Manlio Torquato, poiché «Valerio Massimo, in 5, 4, 3, lo definisce *optimae indolis iuvenis*, che il padre costringeva ai rudi lavori dei campi, sottraendolo ai servizi dello stato, ma in 6, 9, 1 si uniforma alla tradizione nel giudizio sul giovane, scrivendo: *Manlius Torquatus adeo hebetis atque obtunsi cordis inter initia iuventae existimatus* (Manlio Torquato nei primi tempi della sua giovinezza era stimato di intelligenza ottusa e debole)».

84. Voglio ancora rilevare che l'alta prosapia di Tito Manlio, costantemente ricordata nelle fonti, avrebbe poco senso se dovessimo rappresentarci un trauma dentro la famiglia e una cesura forte nell'ambiente sociale di provenienza.

85. Gli onori complessivamente raggiunti sono davvero ragguardevoli: tre volte dittatore

ma nel solco di una tradizione genetica dove a dispetto dei molti particolari "addizionati" noi vediamo solo coesione: coesione col padre contro il tribuno, coesione col padre nell'esercizio delle funzioni potestative e politiche. Eppure sarebbe fin troppo sbrigativo, e ingiusto, fermarsi qui con il commento, perché una risposta utile per impugnare le mie affermazioni potrebbe in ipotesi ricavarsi dal contesto emergente nel brano appena riportato: l'ottusità avrebbe offuscato la mente di Tito Manlio solamente agli inizi della sua vita e nella prima gioventù (*inter initia iuventae*), per poi diradarsi come una nuvola e far risplendere con forza ancora maggiore le qualità effettivamente mostrate nella parte più matura dell'esistenza: ma tra queste si enumerano fatti troppo distanti nel tempo, dal soccorso (che in verità sarebbe ancora proprio della *iuventa*) al padre per liberarlo dall'accusa tribunizia, al sangue freddo nel mandare a morte il proprio figlio per indisciplina militare, alla vittoria campale sui Latini.

Insomma anche tenendo presente tale prospettiva, non ci smuoviamo da un'impressione di intima contraddittorietà nella ponderazione globale delle fonti, che certo sono secondarie e atecniche, necessitanti per quanto si vuole di riserve e precisazioni, ma che al fondo per guadagnarsi ai nostri occhi un qualche valore storico devono pur sempre informarsi a una coerenza, magari anche minima e non troppo puntigliosamente giudicata. Voglio dire che mi sembra arduo far entrare in scena un adolescente che è già di ottima indole, dicendo poi di una tardità che se non segna tutta la gioventù, ne funesta – secondo la percezione pubblica[86] – almeno una prima consistente parte: *inter initia iuventae*. La tardità è lontana quando il figlio con implacabile risolutezza affronta a Roma un magistrato imponendogli un giuramento poi rispettato: la prova di sagacia è ben precoce e non appartiene all'età più matura se non alla *senectus* di un personaggio a questo punto indecifrabile nel suo processo di crescita umana, eppure già questo precedente giovanile, non si sa come, avrebbe la forza di rischiarare e illuminare la parte più avanzata della vita, la vecchiaia: *in hoc, credo, fortunae nubilo adulescentiae contemptu perfusus, quo senectutis eius decus lucidius enitesceret*. Ma come faceva la nube a rendere buia l'adolescenza, in cui va collocato anche l'ardito – e stranamente prima citato – *exploit* contro il tribuno della plebe Pomponio?[87] Come aveva fatto, voglio dire, un giovane così determinato e "attivo" ad attirarsi una disistima generalizzata?

(353, 349 e 320 a.C.), tre volte console nel 347, 344 e 340 a.C.

86. Si vedano le precisazioni svolte *infra* nel testo.

87. In Val. Max. 5.4.3, si ricordi, si era scritto: *Id postquam Manlius adulescens cognovit*, etc.

Siamo di fronte pertanto a un terzo e a un quarto profilo di poca trasparenza in Valerio Massimo, sospeso tra il vero e un dubbio "sentito dire", e a parziale discarico occorre solo ricordare che c'era necessità di avere in seconda istanza un esempio in più che mostrasse come i destini possano mutare, come la fortuna e i costumi possano riservare piacevoli svolte e sovvertimenti rispetto a un pregresso umano niente affatto promettente. Il *caput* IX del libro VI è un contenitore che preannuncia in modo netto quanto occorrente alla bisogna: *de mutatione morum aut fortunae in Romanis*. Ma un modo forse c'è per smorzare il contrasto e fissare l'attenzione su un particolare dotato di forza probatoria per aiutarci nella selezione della versione maggiormente veridica, tra quelle a disposizione, dell'erudito di età tiberiana: 5.4.3 e 6.9.1 possono anche essere complementari, perché a ben vedere si contempla pure nella seconda fonte una predisposizione al successo "nativa", prima probabilmente ostacolata da una reputazione, da una nomea (*existimatus est*; *videbatur*) alla fine destituite di fondamento: è il disprezzo (*contemptus*) degli altri che offusca la giovinezza, non è l'ottundimento mentale che rende penosa la giovinezza. Anche il *vir amplissimus* Lucio Manlio era in fondo un *pater reus* e tale espressione fa il paio con quella *pater horridior* usata in precedenza. E però per me proprio qui si annida il problema: non è che sia in questione il fatto di un figlio mandato in campagna, è piuttosto in questione il disprezzo corale per un giovane smorto (ma così non era) e il significato così fortemente asserito di una punizione consistente nell'invio del figlio stesso in un luogo in quanto tale quintessenza di disagi e privazioni, la campagna (ma così non era, almeno nel IV secolo).

Ad ogni buon conto gli echi di questo accumulo indiscriminato di tradizioni arrivano fino a Seneca il filosofo che, come ha notato Miriam T. Griffin, «gioca» con il semantema *Imperiosus* aggiunto al nome del padre[88].

> Sen. *de ben.* 3.37.4: *Vicit patrem imperiosum quidem Manlius, qui, cum ante ad tempus relegatus esset a patre ob adulescentiam brutam et hebetem, ad tribunum plebis, qui patri suo diem dixerat, venit petitoque tempore, quod ille dederat sperans fore proditorem parentis invisi, (et bene meruisse se de iuvene credebat, cuius exilium pro gravissimo crimine inter alia Manlio obiciebat), nanctus adulescens secretum stringit occultatum sinu ferrum et: 'Nisi iuras', inquit, 'te diem patri remissurum, hoc te gladio transfodiam. In tua potestate est, utro modo pater meus accusatorem non habeat'. Iuravit tribunus nec fefellit et causam actionis omissae contioni reddidit. Nulli alii licuit impune tribunum in ordinem redigere*[89].

88. Griffin, *Seneca*, 227. Ha scandagliato sotto il lato filosofico e archetipico «il tema del *pater imperiosus*» Agamben, *Homo sacer*, 98, per mezzo di una profilazione di Tito Manlio Torquato, nella sua duplice parte di figlio prima e padre poi.

89. Si vedano Davis, *An unknown and early translation*, 143; Bettini, *Antropologia*, 19 e

Ritorna in Seneca il motivo di una "stolidità" del figlio: addirittura si dice che la relegazione era stata inflitta *ob adulescentiam brutam et hebetem*, parole certo non lievi né trascurabili, che richiamano quelle di Valerio Massimo in 6.9.1 (*hebetis atque obtusi cordis*)[90]. Sono evidenziabili simmetrie anche rispetto a Val. Max. 5.4.3[91]. La rinomanza del filosofo non deve farci perdere di vista il taglio filosofico morale del *De beneficiis*, incentrato sulla necessità di porre l'accento sulla gratuità beneficale al di là di ogni tornaconto nelle dinamiche di dare e avere. Sono utili le pagine scritte sul tema da Mario Lentano[92]: il terzo libro del trattato contiene la confutazione senecana dei ragionamenti di Ecatone, il quale credeva che i servi potessero solo prestare *ministeria*, le donne e i figli solo *officia*, mai *beneficia*, atti disinteressati provenienti da un estraneo[93]. Ma Seneca obietta che un figlio è capace di un *beneficium* autentico verso il padre, anzi lo è addirittura il servo verso il proprio padrone. Seneca svolge una indagine approfondita sul rapporto padre-figlio e si occupa di affrontare la critica più frequentemente impostata, secondo cui è il padre con il *beneficium* originario della vita a porsi irreversibilmente su un piano di superiorità rispetto al figlio che quel beneficio non potrà mai ricambiare. Seneca fa tanti esempi per controbattere l'impostazione comune, ma qui possiamo ricordare l'osservazione che, per esempio, salvare la vita al padre è *beneficium* più grande di aver ricevuto da lui la vita.

Ma c'è forse da vedere negli atteggiamenti filiali non tanto la difesa del padre in sé e per la sua funzione, quanto piuttosto di un mondo di interessi comuni ad entrambi[94], tra i quali poi, a ben vedere, figura l'aspirazione a esercitare il potere politico e la potestà paterna con la stessa incoercibile libertà[95].

Una menzione spetta ad Appiano di Alessandria e al *De rebus Samniticis* 2[96], nel terzo libro dei ventiquattro di cui constava la *Storia romana* (II secolo

nt. 8; Id., *Bruto*, 85; Fayer, *La familia*, 167; Marchese, *Figli*, 56 ss.; Lentano, *L'eroe*, 34 nt. 3.

90. Cfr. Levick, *Abdication*, 677 nt. 15.

91. Cfr. Klotz, *Zur Litteratur*, 205 s.; Helm, *Valerius*, 143.

92. Rimando alla lettura di Lentano, *Signa*, e in specie del paragrafo 1.2 intitolato *Figli benefici, padri ingrati e altri paradossi culturali* (Lentano, *An beneficium*, 392 ss.).

93. Si concentra sull'*officium* che lega il figlio al padre De Simone, *Studi*, 290.

94. Si veda Gloyn, *The ethics*, 129.

95. Bettini, *Antropologia*, 20: «Difendendo la spietata severità dell'*imperiosus* padre, egli difendeva la possibilità di essere a sua volta *imperiosus* verso suo figlio: in breve, difendeva l'esistenza e il prestigio del *pater*». Discusso da Marchese, *Figli*, 40 e nt. 23.

96. Ne discorre anche Clark, *Were tribuni*, 282.

d.C.), dove l'esilio villereccio ha assunto i suoi connotati definitivi: un padre misero e gretto, un figlio trascurato mandato a faticare «in mezzo ai *therapontes*», ma lo storico alessandrino scolpisce un ritratto squallido e desolante da imputare solo alla cristallizzazione di attitudini da lungo tempo diffuse. La coscienza collettiva ha gioco anche nella maniera di presentare la storia del più lontano passato. Giova poi ricordare un anonimo *De viris illustribus*, una tarda raccolta di 86 scarne biografie (siamo nel IV secolo e l'opera non va confusa con lo scritto di Svetonio), già falsamente attribuito ad Aurelio Vittore (quindi ora con rimando a uno Pseudo-Aurelius Victor).

> Auct. *vir. ill.* 28.1-2: *Titus Manlius Torquatus ob ingenii et linguae tarditatem a patre rus relegatus, cum audisset ei diem dictam a Pomponio tribuno plebis, nocte urbem petiit. Secretum colloquium a tribuno impetravit, et gladio stricto dimittere eum accusationem terrore multo compulit*[97].

Tutti conoscono il mito del *pius agricola* che trova la più famosa espressione in alcuni versi del secondo libro delle Georgiche di Virgilio (2.458-530)[98], ma che trae linfa costitutiva già dagli scritti di Catone[99]: tuttavia è importante avvertire che vagheggiare la serenità contadina quasi come una religione morale antitetica ai vizi della politica violenta, corrotta e adagiata nel lusso, attiene a una rielaborazione in cui certe occupazioni sono idealizzate perlopiù senza averne conoscenza diretta. L'enfasi spesso posta sull'agricoltura segna poi, in generale, il mito del *pius agricola* come «un concetto legato ad un'ideologia della città ... che era ostile ad un'economia primitiva identificata nella pastorizia»[100]. Non di rado l'agricoltura è vista sotto una lente urbanocentrica e segna una cesura – quanto chiara, sarebbe da discutere – rispetto al mondo selvaggio della campagna non antropizzata, o meglio non ricondotta alla civiltà di un insediamento urbano. Si tratta della migliore attività su cui concentrare gli sforzi produttivi, superiore ad altri affari meno

97. Si veda Heydemann, *Eine Kunstübung*, 338.
98. Per un aspetto traduttivo particolare si veda Feo, *Dal "pius agricola"*, 89 ss.
99. Si veda Sacchi, *Il mito*, 241 ss., spec. 284 nt. 89 (e Id., *Agricoltura*, 52 ss.).
100. Sacchi, *Il mito*, 243. Si veda anche Traina, *Ambiente*, 62 (e *passim* per il divario tra *urbanitas* e *rusticitas*). Il contrasto è insomma da un lato tra cittadino agricoltore in una struttura stellare di fondi rustici suburbani con al centro la città e dall'altro l'indistinto contado dove vive in situazioni selvagge e agresti il *rusticus*. Si può leggere anche l'interessante contributo di Valerio Merlo, *Cittadini-agricoltori e contadini perfetti di ieri e di oggi*, lettura tenuta all'Accademia dei Georgofili il 22 aprile 2004.

nobilitanti come il prestito ad interesse o il commercio minuto[101]. Nonostante il messaggio che Catone comunica in *Praef.* 2 del *De agri cultura liber*[102] e nel frammento 93 delle *Orationes*, quest'ultimo peraltro limitato al ricordo di un'esperienza adolescenziale[103], il padrone non lavorava con le sue mani la terra.

4. Riflessioni finali

La mia impressione è che non ci fosse un figlio a cui riquadrare la testa con l'imposizione di un domicilio coatto. Non sono verosimili le rappresentazioni di Tito Manlio come ritardato da tenere in campagna, perché la carriera politica e l'infilata di trionfi e successi del *Torquatus* depongono francamente contro questa versione aneddotica e in fin dei conti ingenua. La campagna, va da sé, non era a quei tempi un inferno dove bandire figli inadatti, e la constatazione ci impone di rileggere con occhi nuovi una vicenda che purtuttavia rinviene un nucleo di storicità. Certo, allo sguardo retrospettivo degli storici che secoli dopo rievocavano peraltro con immaginazione esuberante quei fatti, faceva velo un modello culturale – che poi era anche di relazioni materiali e produttive, con riflessi sul giuridico – pienamente affermato sul volgere del I secolo a.C. ma ancora di là da venire nella prima metà del IV secolo.

Che dire allora per non cadere in un circolo vizioso? Lo spostamento in campagna ci fu, ma non perché andare in campagna fosse allora e in sé riconducibile a una sanzione, e dunque non perché già nel 362 la mentalità cittadina scorgesse uno sminuimento nell'andare a vivere tra orti e campi. Si trattò semplicemente di una dinamica tutta interna a una famiglia della classe dirigente, che aveva al di là della regolazione privata dei propri rapporti ben viva la percezione del ruolo da assolvere nella lotta tra famiglie patrizie e famiglie plebee, come lascia intuire l'eloquente e non troppo remoto *decretum* assunto nel 384 a.C. dalla *gens Manlia* volto a vietare il prenome *Marcus*, di cui si è detto sopra. Una polarità ancora bruciante in

101. Si veda Giliberti, *La foeneratio*, 1: «La superiorità morale dell'attività agricola rispetto a tutte le altre forme di produzione della ricchezza è un *topos* ricorrente nella letteratura romana di ogni epoca».

102. *Et virum bonum quom laudabant, ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur*.

103. *Ego iam a principio in parsimonia atque in duritia atque industria omnem adulescentiam meam abstinui agro colendo, saxis Sabinis, silicibus repastinandis atque conserendis*. Preso dall'orazione *De virtutibus suis contra Lucium Thermum*.

seguito e pur dopo l'ammissione dei plebei al consolato con la "legge" *de consule plebeio*, anche se destinata a cedere di fronte a una svolta che catalizzò il processo formativo di una nuova nobiltà mista, di ceto, a carattere composito patrizio-plebeo. Sono ultimi momenti di arroccata chiusura, presto perdente di fronte all'avanzare delle nuove istanze che culmineranno in una totale parificazione. Ma frattanto la *gens Manlia* esibiva il proprio senso dello stato e del dovere.

Tito Manlio, teso con tutte le energie a dimostrare la propria fibra, non figura come personaggio in sedicesimo nella saga familiare e aristocratica così fortemente intrecciata con le sorti della repubblica. Nessun dramma se si deve andare in campagna per curare interessi familiari su ordine del padre. Divenuto padre egli stesso, condannerà a morte il figlio nella contemplazione di un abito culturale percepito come indeclinabile. Infiltrazioni antistoriche di altri modi di pensare hanno contaminato la narrazione di quei fatti innestando l'idea che la campagna fosse un *milieu* mortificante già da tempi remoti, quando invece occorrerebbe solo realizzare che il germe di una distorsione (certo antica) ha dato i suoi sviluppi giungendo fino a noi, sempre pronti entro ogni dinamica sociale e umana a non compartire i comodi spesso solo nominali con i rispettivi incomodi.

Abstract: Relatively late accounts about the story of Titus Manlius and his relegation to the country are no doubt somewhat legendary, but it's possible to obtain shreds of truth considering the young man fully engaged within political ambience of fourth century BCE. In reality, despite an unlikely role of speech impaired and ill-treated son, we discover a prominent player in the class conflict, a nobleman who cherishes his family aristocratic roots in constant opposition to the commoners, for we know that struggle between orders continued for some time even after the Licinio-Sextian compromise.

Keywords: *Titus Manlius*, *Manlii*, relegation, *patria potestas*, power of life and death, town, country, agriculture.

Bibliografia

Agamben G., *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino 1995.

Albanese B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.

Amunátegui Perelló C. F., *El origen de los poderes del paterfamilias*, I, *El pater familias y la patria potestas*, REHJ 28 (2006) 37-143.

Arcuri R., *Rustici e rusticitas in Italia meridionale nel VI sec. d.C. Morfologia sociale di un paesaggio rurale tardoantico*, Messina 2009.

Arru A., *Pater familias. Storia delle donne e dell'identità di genere*, Roma 2002.

Bennett Ch. E., *A Latin grammar*, Boston 1908.

Bettini M., *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima*, Roma 1986.

Bettini M., *Bruto lo sciocco*, in *Il protagonismo nella storiografia classica*, Genova 1987, 71-120.

Bodon G., *Heroum imagines. La Sala dei Giganti a Padova: un monumento della tradizione classica e della cultura antiquaria*, Venezia 2009.

Botteri P., *Figli pubblici e padri privati: «tribunicia potestas» e «patria potestas»*, in *La paura dei padri nella società antica e medievale*, a cura di E. Pellizer e N. Zorzetti, Bari 1983, 47-65.

Capogrossi Colognesi L., *Ancora sui poteri del «pater familias»*, BIDR 73 (1970) 357-425.

Capogrossi Colognesi L., *Max Weber e le società antiche*, I, Roma 1988.

Capogrossi Colognesi L., *Proprietari e contadini nell'Italia romana: la preistoria della villa schiavistica (IV-II sec. a.C.)*, in *Le travail. Recherches historiques. Table ronde de Besançon, 14 et 15 novembre 1997*, ed. J. Annequin, É. Geny et É. Smadja, Paris 1999, 87-100.

Capogrossi Colognesi L., *Appunti per una storia dell'economia agraria romana*, in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, III, *Crisi dell'impresa. Scritti vari*, a cura di V. Di Cataldo, V. Meli, R. Pennisi, Milano 2015, 1693-1711 (=*Itinera. Pagine scelte*, a cura di L. Parenti, Lecce 2017, 455-475).

Capogrossi Colognesi L., *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, MEFRA 122.1 (2010) 147-174 (=*Itinera. Pagine scelte*, cit., 159-204).

Capogrossi Colognesi L., *Padroni e contadini nell'Italia repubblicana*, Roma 2012.

Carlà-Uhink F., *Murder among relatives. Intrafamilial violence in ancient Rome and its regulation*, Journal of ancient history 5.1 (2017) 26-65.

Casavola F., *Giuristi adrianei*, Napoli 1980.

Clark J. H., *Were tribuni militum first elected in 362 or 311 BCE?*, Historia. Zeitschrift für alte Geschichte 65.3 (2016) 275-297.

Cocchia E., *Il tribunato della plebe e la sua autorità giudiziaria studiata in rapporto colla procedura civile*, Napoli 1917.

Cohen S. T., *Augustus, Julia and the development of the exile ad insulam*, CQ 58.1 (2008) 206-217.

Curran J., *Ius vitae necisque: the politics of killing children*, Journal of ancient history 6.1 (2018) 111-135.

D'Arco I., *Il culto di Concordia e la lotta politica tra IV e II sec. a.C.*, Roma 1998.

Davis H. H., *An unknown and early translation of Seneca's "De beneficiis"*, Huntington library quarterly 24.2 (1961) 137-144.

De Giovanni L., *L'età tardoantica*, in Aa. Vv., *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, a cura di A. Schiavone, Torino 2011², 115-145.

De Simone M., *Studi sulla patria potestas. Il filius familias 'designatus rei publicae civis'*, Torino 2017.

Detti e fatti memorabili di Valerio Massimo, a cura di R. Faranda, Torino 1971.

Diósdi G., *Ownership in ancient and preclassical Roman law*, Budapest 1970.

Fantham E., *Roman readings. Roman response to Greek literature from Plautus to Statius and Quintilian*, Berlin-New York 2011.

Favaro G., *Il «clavus annalis» e il «dictator clavi figendi causa»*, in *Atti del I Congresso nazionale di studi romani*, II, Roma 1929, 223-229.

Fayer C., *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, parte prima, Roma 1994.

Fayer C., *La vita familiare dei romani antichi. Dalla nascita al matrimonio*, Roma 2016.

Feo M., *Dal "pius agricola" al villano empio e bestiale (A proposito di una infedeltà virgiliana del Caro)*, Maia 20.2-3 (1968) 89-136 e 206-223.

Finley M. I., *The ancient economy*, Berkeley 1973.

Franciosi G., *Corso istituzionale di diritto romano*, 1, *Famiglia e persone, successioni, diritti reali*, Torino 1993.

Fraschetti A., *Il mondo romano*, in *Storia dei giovani*, I, *Dall'antichità all'età moderna*, a cura di G. Levi, J.-C. Schmitt, Roma-Bari 1994, 55-100.

Fugmann J., *Königszeit und frühe Republik in der Schrift "De viris illustribus urbis Romae". Quellenkritisch-historische Untersuchungen*, II.2, Frankfurt am Main 2004.

Garzetti A., *Recensione* a Mazzarino S., *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma 1951, Aevum 26.5 (1952) 472-477.

Gaughan J. E., *Murder was not a crime. Homicide and power in the Roman republic*, Austin 2010.

Geist, *Zu Liv: VII, 5, 2*, Blätter für das bayerische Gymnasialschulwesen 11 (1875) 70.

Giardina A., *Città e campagna nel mondo greco e romano*, in *Storia dell'economia mondiale*, I, *Permanenze e mutamenti dall'antichità al medioevo*, a cura di V. Castronovo, Roma-Bari 1996, 85-98.

Giardina A., *Mazzarino e Rostovtzeff*, in *Rostovtzeff e l'Italia*, a cura di A. Marcone, Napoli 1999, 115-129.

Giliberti G., *La foeneratio tra realtà e metafora*, CGDV 4 (2017) 1-13.

Gloyn L., *The ethics of the family in Seneca*, Cambridge 2017.

Greco G., *La rusticana relegatio di Sesto Roscio Amerino*, BIDR 114 (2020) 239-254.

Griffin M. T., *Seneca on society. A guide to De beneficiis*, Oxford 2010.

Guarino A., *Profilo del diritto romano*, Napoli 1994[8].

Guarino A., *Diritto privato romano*, Napoli 2001[12].

Heitland W. E., *Agricola. A study of agriculture and rustic life in the Greco-Roman world from the point of view of labour*, Cambridge 1921.

Helm R., *Valerius Maximus, Seneca und die "Exemplasammlung"*, Hermes 74.2 (1939) 130-154.

Heydemann K., *Eine Kunstübung in der Auslaufphase. Das Verfassen lateinischer Texte in österreichischen Gymnasien unter der Regierung Kaiser Franz I*, in *Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis*, gen. ed. A. Steiner-Weber und F. Römer, Leiden-Boston 2018, 329-343.

Ihrig M. A., *Sermone ac vultu intentus. Körper, Kommunikation und Politik in den Werken des Cornelius Tacitus*, München 2007.

Imber M., *Life without father: declamation and the construction of paternity in the Roman empire*, in *Role models in the Roman world. Identity and assimilation*, edited by S. Bell, I. L. Hansen, Ann Arbor 2008, 161-169.

Janan M., *The snake sheds its skin: Pentheus (re)imagines Thebes*, Classical philology 99.2 (2004) 130-146.

Klotz A., *Zur Litteratur der exempla und zur Epitoma Livii*, Hermes 44.2 (1909) 198-214.

Kunkel W., *Das Konsilium im Hausgericht*, ZSS 83 (1966) 219-251.

Laes Ch., *How does one do the history of disability in antiquity? One thousand years of case studies*, Medicina nei secoli: arte e scienza 23.3 (2011) 915-946.

Laes Ch., *Silent history? Speech impairment in Roman antiquity*, in *Disabilities in Roman antiquity. Disparate bodies a capite ad calcem*, edited by Ch. Laes, C. F. Goodey, M. Lynn Rose, Leiden-Boston 2013, 145-180.

Laes Ch., *Disabilities and the disabled in the Roman world. A social and cultural history*, Cambridge 2018.

Lamberti F., *La famiglia romana, fra 'sfera politica', quadro normativo e intimità privata. Tarda repubblica e principato*, in Lamberti F., *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014.

Landgraf G., *Kommentar zu Ciceros Rede Pro Sex. Roscio Amerino*, Hildesheim-New York 1978.

Lentano M., *L'eroe va a scuola. La figura del "vir fortis" nella declamazione latina*, Napoli 1998.

Lentano M., *An beneficium patri reddi possit*, Labeo 45 (1999) 392-411.

Lentano M., *La conferma di paternità. Properzio IV, 6, 60 tra filologia e antropologia*, Boll. studi latini 32.1 (2002) 11-32.

Lentano M., *Giardina, Viarre e il dio ambiguo. Ancora su Properzio IV, 6, 59-60*, Boll. studi latini 36.2 (2006) 387-398.

Lentano M., *L'Heautontimorumenos di Terenzio e quello di Valerio Massimo. Due note sulla paternità punita*, Dioniso 5 (2006) 2-13.

Lentano M., *La prova del sangue. Storie di identità e storie di legittimità nella cultura latina*, Bologna 2007.

Lentano M., *Il debito di Bruto. Per un'antropologia del nome proprio nella cultura romana*, MD 63 (2009) 59-89.

Lentano M., *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna 2009.

Levick B., *Abdication and Agrippa Postumus*, Historia. Zeitschrift für alte Geschichte 21.4 (1972) 674-697.

Linke B., *Die agnatio. Ein römischer Sonderweg in der sozialen Organisation*, Historische Anthropologie 6.1 (1998) 104-131.

Lobrano G., *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*, I, Milano 1984.

Longo S., *Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano*, Torino 2012.

Lowrie M., *Roman law and Latin literature*, in *The Oxford handbook of Roman law and society*, edited by P. J. Du Plessis, C. Ando and K. Tuori, Oxford 2016, 70-82.

Maganzani L., *Padri, figli e stirpi fra diritto romano e antropologia*, in *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*, a cura di L. Solidoro, Torino 2019, 59-84.

Marchese R. R., *Figli benefattori, figli straordinari. Rappresentazioni senecane dell'essere figlio*, Palermo 2005.

Marrone M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1999.

Martin P.-M., *Mutation idéologique dans les figures de héros républicains entre 362 et 279 avant J.-C.*, REL 60 (1982) 139-152.

Mazzarino S., *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma 1951.

Mazzarino S., *L'impero romano*, III, Bari 1973.

Mazzarino S., *La fine del mondo antico*, Milano 1988.

Merguet H., *Handlexikon zu Cicero*, Leipzig 1905.

Merlo V., *Contadini perfetti e cittadini agricoltori nel pensiero antico*, Milano 2003.

Milazzo A., *Sul carattere 'straordinario' della magistratura del dittatore: alcune riflessioni su emergenza e periodicità nella sua nomina*, in *La dittatura romana*, a cura di Luigi Garofalo, I, Napoli 2017, 231-256.

Mitchell J. F., *The Torquati*, Historia. Zeitschrift für alte Geschichte 15.1 (1966) 23-31.

Néraudau J.-P., *L'exploit de Titus Manlius Torquatus (Tite-Live, VII, 9, 6-10) (réflexion sur la «iuventus» archaïque chez Tite-Live)*, in *Mélanges offerts à Jacques Heurgon*, Rome 1976, 685-694.

Pelloso C., *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2013, 57-144.

Pelloso C., *Bruto, il console che fece uccidere i figli*, in *Storia mitica del diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna 2020, 131-170.

Pólay E., *Das 'regimen morum' des Zensors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, III, Milano 1971, 263-317.

Quesada Morillas Y., *El delito de rapto en la historia del derecho castellano*, Madrid 2018.

Ramon A., *Verberatio parentis e ploratio*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2013, 145-190.

Ramon A., *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e 'filii familias'*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, a cura di L. Garofalo, III, Padova 2015, 617-678.

Ridley R. T., *The historical observations of Jacob Perizonius*, Atti Accademia Lincei 32, fasc. 3 (1989) 181-298.

Rizzelli G., *Immagini di padri augustei*, in *Legami familiari e diritto nel mondo romano. Atti del V incontro fra storici e giuristi. Lecce 26-27 febbraio 2015*, a cura di F. Lamberti, A. Parma e R. D'Alessio, Lecce 2016, 5-44.

Rizzelli G., *La potestas paterna fra leges, mores e natura*, in Aa. Vv., *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019, 89-152.

Rosafio P., *Lavoro e status giuridico: lavoro libero e lavoro servile nelle campagne dell'Italia romana in età repubblicana*, in *Storia del lavoro in Italia*, I, *L'età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna*, a cura di A. Marcone, Roma 2016, 91-112.

Rostovzev M. I., *Storia economica e sociale dell'Impero romano*, trad. di G. Sanna, Firenze 1933.

Russo Ruggeri C., *Ancora in tema di iudicium domesticum*, IAH 2 (2010) 51-101.

Sacchi O., *Il mito del pius agricola e riflessi del conflitto agrario dell'epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani*, RIDA 49 (2002) 241-287.

Sacchi O., *Agricoltura, pastorizia e ager publicus nella terminologia dei giuristi dell'epoca catoniana*, Ius antiquum 2 (2004) 52-59.

Saller R. P., *Patriarchy, property and death in the Roman family*, Cambridge 1997.

Scarano Ussani V., *Un diritto di padri. Individui, famiglia e successioni mortis causa fra l'epoca arcaica e l'età di Adriano (seconda parte)*, Forma Urbis XX,1 (2015) 4-47.

Scevola R., *L'adfectatio regni di M. Capitolino: eliminazione sine iudicio o persecuzione criminale?*, in *Sacertà*, cit., 275-344.

Scharf R., *Agrippa Postumus. Splitter einer historischen Figur*, Landau 2001.

Signorini R., *La 'lex vetusta' di Liv. 7.3.5 e il dittatore 'clavi figendi causa'*, in *La dittatura romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli 2017, 357-380.

Thomas Y., *Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort*, in *Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982)*, Rome 1984, 499-548.

Thomas Y., *Remarques sur la juridiction domestique à Rome*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986*, Rome 1990, 449-474.

Thompson S., *Was ancient Rome a dead wives society? What did the Roman paterfamilias get away with?*, Journal of family history 31.1 (2006) 3-27.

Traina G., *Ambiente e paesaggi di Roma antica*, Roma 1990.

Triggiano A., *L' 'abdicatio' del 'dictator'*, in *La dittatura romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli 2017, 381-426.

Turner B. D., *Advanced manual of Latin prose composition*, London 1893.

Urso G., *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana*, Milano 2005.

Vahlen J., *Vahleni adnotationes ad Ciceronem et Petronium*, RhM 13 (1858) 296-304.

Valditara G., *La familia all'origine della civitas: le basi della libertà dei romani*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, VIII, Napoli 2007, 5747-5765.

Vallejo Pérez G., *Métodos alternativos de resolución de conflictos en derecho romano. Especial referencia a la mediación*, Madrid 2018.

Vervaet F. J., *In what capacity did Caesar Octavianus restitute the republic?*, in *Le Principat d'Auguste. Réalités et représentations du pouvoir autour de la Res publica restituta*, sous la direction de F. Hurlet et B. Mineo, Rennes 2009, 49-71.

Voci P., *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano*, IURA 31 (1980) 37-100.

Volterra E., *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, RISG 85 (1948) 103-153 (=*Scritti giuridici*, II, *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 127-177).

Volterra E., *Sui mores della familia romana*, RAL 8.4 (1949) 516-534 (= *Scritti giuridici,* II, *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 179-197).

Wurm M., *Apokeryxis, abdicatio und exheredatio*, München 1972.

Yaron R., *Vitae necisque potestas*, TR 30.2 (1962) 243-251.

Zmigryder-Konopka Z., *La nature juridique de la relégation du citoyen romain*, RHDFE 18 (1939) 307-347.

Tesserae iuris, II.2 (2021)
issn 2724-2013

L'équité hors du droit

Diane Baudoin
Collège de France

Le mot équité est une façon d'exprimer, à toute époque, le désir de justice. Mais il est difficile de s'accorder sur son contenu, surtout lorsque le désir de justice naît précisément d'un désaccord, d'un conflit. Les différentes explications du terme et la diffraction de la notion dans plusieurs disciplines ont provoqué un effacement. Trop d'attention, trop de remplois ont chargé le mot et le sens risque d'en être usé, transformant l'équité en une notion autant évoquée qu'équivoque. Tel fut le point de départ des cours et du colloque dispensés et organisés par Dario Mantovani, dans le cadre de sa chaire au Collège de France, *Droit, culture et société de la Rome antique.*

Ce colloque organisé les 20 et 21 mai 2021 clôturait ainsi le cours sur « L'équité. Histoire romaine du désir de justice » et envisageait alors « L'équité hors du droit ». Un tel échange scientifique concernant l'équité faisait suite à une première réflexion organisée en 2013, lors du colloque « Quante equità ? » qui s'était déroulé le 28 février à l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere de Milan. Cette première discussion faisait intervenir des chercheurs de disciplines diverses pour traiter du thème de l'équité sur plusieurs plans, en restant principalement dans le domaine du droit. L'enjeu pour les seize invités du Collège de France était désormais d'étudier l'équité hors du droit. Notion façonnée dans l'Antiquité, elle s'était diffusée dans plusieurs domaines modernes et contemporains, multipliant ses facettes, et le colloque avait ainsi pour but de mettre en dialogue des spécialistes de différentes disciplines, de l'Antiquité à aujourd'hui. L'approche polycentrique de D. Mantovani s'expliquait par le constat qu'un tel rapprochement, en un seul espace de disciplines anciennes et modernes, expose nettement l'hétérogénéité de la notion d'équité. Deux intentions ont d'ailleurs été formulées. La première était rétrospective, alors la volonté de connaître les usages contemporains de la notion d'équité, afin de permettre aux chercheurs et spécialistes de l'Antiquité grecque et romaine de mieux percevoir les conditionnements inconscients dont ils sont porteurs et d'éviter le risque de les reproduire dans leur interprétation du passé, avec pour finalité une clarification conceptuelle, un enrichissement du questionnement et une cohérence des échanges. La seconde était le choix de remettre en contact des

usages variés avec le « tronc antique » de la notion d'équité, duquel ils sont issus, pour en réactiver l'essence et redonner force au concept.

Le colloque, qui a eu l'opportunité de se dérouler en présentiel, a été enregistré et est disponible sur le site du Collège de France. Il témoigne du choix de deux trajectoires : d'une part, le prolongement du cours consacré à « L'équité. Histoire romaine du désir de justice » qui portait en particulier sur sa dimension antique, et donc l'enrichissement et la précision de l'histoire culturelle romaine ; d'autre part, la présence et l'élaboration de l'équité dans des disciplines contemporaines. Ce colloque a donc proposé – après le discours d'ouverture de l'administrateur du Collège de France, Th. Römer, et l'introduction de l'organisateur du colloque, D. Mantovani – en partant des aspects historiques de l'équité, une étude de l'équité dans la philosophie grecque (Ph. Hoffmann), la religion (J. Scheid) et la rhétorique romaines (Ch. Guérin), cela sous la présidence de D. Charpin. Ainsi, après avoir posé les bases antiques d'une telle notion, les études se sont ensuite axées, sous la présidence de A. Supiot, sur des aspects plus pratiques des disciplines contemporaines, l'équité dans l'économie (Ph. Aghion), dans le traitement de la Covid-19 (J.-F. Delfraissy), ou dans les algorithmes avec pour exemple ParcourSup (C. Mathieu). Il découle de ces conférences la volonté de contrebalancer les inégalités dues à l'origine sociale notamment. Un tel constat apparaît également dans la présentation, au prime abord plus conceptuelle, de la notion d'équité dans les approches philosophiques contemporaines, en particulier concernant les notions d'injustice épistémique et d'injustice herméneutique (C. Tiercelin).

L'équité est alors étudiée tant au regard de la théorie que de la pratique, présentée tant dans l'élaboration du concept et la compréhension de celui-ci que l'application concrète de cette notion. Il ressort de ces conférences aux sujets variés et pointus les liens étroits entre équité et égalité/inégalité d'un côté et équité et justice/injustice de l'autre. Et même dans ces considérations et essais hors du droit, ce dernier n'est pas totalement écarté. C'est ce qu'il ressort de la dernière session du colloque présidée par P. Rosanvallon, dans l'élaboration d'un droit des générations futures concernant l'équité intergénérationnelle et l'environnement (L. Fonbaustier), la réflexion sociologique de l'équité et du contrat (B. Karsenti) ou encore les équivalences linguistiques dans un État (J.-L. Egger) et l'appréhension des différences entre l'*equity* des systèmes de *common law* et l'équité des pays de droit écrit, dans le cadre d'une approche comparatiste (J.-L. Halpérin).

À travers les deux trajectoires initiées par D. Mantovani et suivies par les intervenants de ce colloque, l'une amenant à l'Antiquité, l'autre examinant sa réfraction au prisme du contemporain dans un éventail de disciplines cardinales, plusieurs constats ont été formulés. Tout d'abord, malgré la polysémie nourrie par l'histoire de la notion d'équité, une cohérence s'est dessinée, un dialogue s'est tissé entre les intervenants, nonobstant les approches et attitudes différentes inhérentes aux diverses disciplines, qui ont permis d'atteindre pleinement les objectifs du colloque, alors la réactivation de la notion ancienne qu'est l'équité et le développement d'une conscience plus aiguë des débats actuels pour les chercheurs en histoire grecque et romaine.

Ce dialogue entre Antiquité et présent visait une interopérabilité, une communication entre des systèmes, des disciplines différentes. À cette fin, cinq questions au caractère aporétique ont été formulées par D. Mantovani en introduction de ce colloque et auxquelles des réponses ont pu être apportées pendant ces deux jours d'échanges : l'équité est-elle un mot creux, un masque de l'arbitraire ou possède-t-elle au contraire un contenu fixe, universel, voire immuable ? L'équité s'oppose-t-elle au droit ? Quel est le rapport entre équité et justice ? Quel est le rapport entre équité et égalité ? L'équité est-elle la justice au cas par cas ?

En premier lieu, en ce qui concerne le contenu de l'équité, celui-ci est fixe, universel et s'inscrit dans une anthropologie politique, une vision du monde, des relations humaines, donc un droit de nature comme formulé par Cicéron dans son *De inventione*. L'équité constitue alors un critère de décision face à un problème de droit (D. Mantovani et Ch. Guérin). Cela se confirme également dans les acceptions contemporaines de l'équité. En effet, au cœur des préoccupations actuelles se dessine également une anthropologie politique, comme dans le développement de l'équité intergénérationnelle pour la défense du droit des générations futures vis-à-vis de l'environnement (L. Fonbaustier). L'utilisation de la notion d'équité sur un projet implique donc en arrière-plan cette anthropologie et son contenu immuable se retrouve à travers le célèbre cas de *common law*, Riggs vs Palmer, ne permettant pas à celui qui tue le *de cujus* d'en hériter, qui nous renvoie entre autres au fragment du jurisconsulte Proculus (D. 24.3.10.1) énonçant que le mari ayant tué sa femme ne peut recevoir sa dot. Il aurait été en effet inéquitable de laisser le descendant ou le mari s'enrichir par son crime (J.-L. Halpérin).

Également, dans sa relation avec le droit, pour ce qui concerne l'Antiquité, l'équité s'y intègre dans un rapport de consubstantialité, que ce soit dans la tradition de l'Ancien Testament où l'équité intervient pour adapter le droit (Th. Römer) ou à Rome où l'équité est présente tant chez les rhéteurs que les juristes (D. Mantovani et Ch. Guérin). Dans les disciplines modernes, l'équité fonctionne comme un point de vue critique sur les institutions. Elle a, pour les juristes, la fonction fondamentale d'ouvrir un espace de réflexion (A. Supiot). Mais elle constitue aussi un outil au service du droit, pour son application, que ce soit dans le droit de l'environnement (L. Fonbaustier), dans l'économie (Ph. Aghion) ou encore les algorithmes, qui peuvent être utilisés pour analyser la praticabilité des normes juridiques (C. Mathieu), etc.

Le cœur des interventions a surtout porté sur la relation entre l'équité et la justice d'un côté, et l'égalité de l'autre. Ces deux rapports montrent tout d'abord un problème terminologique. Équité et justice sont étroitement liées. Déjà dans une dimension antique et religieuse, *Aequitas* et *Iustitia* étaient proches mais distinctes (J. Scheid). Et surtout, l'équité intervient quand il y a un déséquilibre, un litige (Ph. Hoffmann, Ch. Guérin), voire une injustice, épistémique par exemple (C. Tiercelin). L'équité, c'est un désir de justice à l'époque romaine (D. Mantovani) ou moderne, comme dans les réflexions sociologiques autour du contrat (B. Karsenti). Mais le problème le plus important soulevé dans ce colloque est le rapport équité et égalité. Un problème de qualification est mis en lumière dès le départ par Th. Römer et D. Mantovani : dans le rapport équité/égalité, la racine est la même mais le sens diffère. Et ce problème est notamment révélé dans la question de la traductibilité du terme *epieikeia* (ἐπιείκεια) dans la *Rhétorique* et l'*Éthique à Nicomaque* d'Aristote et où la notion d'équité correspondrait plutôt à l'*isos* (ἴσος) grecque (Ph. Hoffmann). Car pour D. Mantovani, l'*epieikeia* est une direction d'interprétation de la loi et l'*aequitas* ou équité, un critère de décision. Ce sont ces problèmes linguistiques qui ont semé le trouble et empêché de progresser dans nombre de réflexions, qu'a mis en lumière ce colloque, notamment dans la réactivation de la réflexion aristotélicienne.

Au-delà du problème de qualification, était surtout soulevée la relation équité/inégalité : dans l'économie au regard des notions d'innovation et de mobilité sociale (Ph. Aghion), dans la philosophie de la connaissance quant aux questions de droit au savoir et de droit à la crédibilité et donc d'injustices épistémique et herméneutique, avec pour support l'affaire Crainquebille

d'Anatole France (C. Tiercelin), dans les différences inévitables entre les différents groupes de personnes vis-à-vis de la santé, au regard de l'âge, l'utilité, etc., et notamment dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19 (J.-F. Delfraissy), au regard du choix des orientations après le baccalauréat et des origines des candidats ainsi que dans les méthodes de classement des candidats par les formations dans le cadre de l'algorithme de ParcourSup (C. Mathieu), dans les rapports sociaux, la prise en compte du mérite et le contrat consensuel (B. Karsenti), ou enfin dans la prise en compte et la correction d'un déséquilibre entre plusieurs langues au sein d'un même État avec pour exemple le plurilinguisme suisse (J.-L. Egger).

Enfin, l'idée d'équité et de justice au cas par cas renvoie encore à la distinction entre équité et *epieikeia*. Il est en effet nécessaire de regarder, analyser les situations concrètes humaines (P. Rosanvallon) et cela est présent dans la philosophie grecque (Ph. Hoffmann) et la rhétorique romaine (Ch. Guérin). Toutefois, une différence est affirmée entre prendre en considération chaque cas individuel, sa spécificité, ses circonstances – alors l'*epieikeia* –, et utiliser un critère de décision pour établir un lien entre une situation concrète et une norme générale – alors l'équité (D. Mantovani).

Le symbole de l'équité, même hors du droit, reste donc présent. L'équité est l'équilibre, la balance entre les inégalités, que ce soit dans les richesses environnementales (L. Fonbaustier), dans le rapport entre innovation et mobilité sociale (Ph. Aghion), ou encore dans le classement des étudiants par les formations dans le cadre de ParcourSup (C. Mathieu).

Abstract: The colloquium on "L'équité hors du droit" organised by D. Mantovani at the Collège de France provided an extension of the lessons on the Roman history of equity and allowed a study of the presence and development of equity in contemporary disciplines. The sixteen presentations, guided by the two trajectories proposed by D. Mantovani, one focusing on Antiquity, the other examining the refraction of equity through the prism of the contemporary, permitted to draw a coherence and to build a dialogue between the different approaches and thus to reactivate the ancient notion of equity. By distinguishing equity from equality and justice and especially *aequitas* from *epieikeia*, the following conclusion was reached: *aequitas* is a decision-making criterion and *epieikeia*, a direction for interpreting and adapting the law to the concrete case.

Keywords: *aequitas*, *epieikeia*, equity, fairness, equality, justice.

Sul tavolo

Jhering tradotto in italiano. Dobbiamo essere grati a Mario G. Losano che con questo secondo volume (R. v. Jhering, *Lo scopo nel diritto*, II, trad. e cura di M. G. Losano, Aragno, Torino 2021) conclude la sua meritoria opera di traduzione in italiano dell'intero *Der Zweck im Recht* di Rudolf von Jhering. Il primo volume, uscito nel 2014 presso lo stesso editore (R. v. Jhering, *Lo scopo nel diritto*, I, trad. e cura di M. G. Losano, Aragno, Torino 2014), ripropone la traduzione einaudiana del 1972 dovuta allo stesso Losano (R. v. Jhering, *Lo scopo nel diritto*, a cura di M. G. Losano, Einaudi 1972), con opportune revisioni e vari adattamenti. Questo secondo volume costituisce, dunque, un'assoluta novità, giacché l'opera di Jhering non è mai stata fino a oggi integralmente tradotta in italiano. Va detto anche che l'opera è incompiuta: Jhering aveva in mente di proseguirla con un terzo volume, ma dopo la seconda edizione del secondo volume (1886), egli interruppe il lavoro per dedicarsi ad altre fatiche, per esempio alla redazione di *Der Besitzwille* (1889), cogliendolo poi la morte nel 1892. Sia il primo che il secondo volume della traduzione di Mario G. Losano sono preceduti da ampie prefazioni, in cui è presentata la figura del grande giurista tedesco e ne è approfondito il pensiero, anche se – come avverte lo stesso Losano – è ancora proficua la consultazione delle cento pagine di introduzione all'edizione del 1972. Prendendo in considerazione soltanto questo secondo ponderoso volume (598 pagine di testo a cui si aggiungono le 85 pagine della prefazione e le 15 pagine dell'indice analitico), rilevo subito che Jhering si distacca qui dal fenomeno giuridico in quanto tale, o meglio dai 'concetti giuridici', per proiettare la sua riflessione verso lo studio della complessità del sociale nella sua dimensione più ampia e generale, al di là della funzione formale svolta dalle norme giuridiche strettamente intese. Osserva in proposito Mario G. Losano: «Il nuovo indirizzo di Jhering, se da un lato spiazzava i giuristi classici, dall'altro apriva un nuovo filone di ricerca destinato a un grande sviluppo nel XX secolo: dall'empireo dei concetti Jhering era disceso allo studio della società e delle sue regole; dal formalismo era passato all'antiformalismo, aprendo la via alla giurisprudenza sociologica e alla sociologia del diritto» (pag. XXXII), o, come ef-

ficacemente altrove lo stesso Losano riassume: «Jhering distoglie gli occhi dalle Pandette e le rivolge alla società» (pag. XXIX). Dunque, si è davanti a un Jhering antesignano del pensiero sociologico e antropologico. Ne sono chiara dimostrazione gli stessi argomenti trattati nel volume: la morale, la moda, la cortesia, il tatto. Questi argomenti sono affrontati con un'attenzione puntuale e rivelatrice agli aspetti linguistici che li connotano ed è sempre continuo il raffronto con l'esperienza antica. Tuttavia la base, per così dire 'romanistica', del pensiero di Jhering pare meno evidente, più lontana, forse anche per i temi sviluppati, mentre è costante il confronto con l'esperienza contemporanea. Certo, su aspetti fondamentali, come quello della nozione di 'costume', l'esperienza del mondo antico è messa a frutto, con richiami pur sintetici ma densi di idee: in proposito Jhering (v. specialmente pag. 71 ss.) ritiene che la lingua tedesca abbia fatto un passo in avanti rispetto al latino e a Roma, perché distingue il diritto (*das Recht*), dalla morale (*das Sittliche*) e dal costume (*die Sitte*), mentre i Romani pur avendo individuato il diritto nella sua totale autonomia (*ius*), non distinguevano ancora la morale dal costume (entrambi *mos* e *mores*). Vero è che rispetto al primo volume la trama di richiamo alle fonti giuridiche romane è meno densa e pregnante. Proprio in relazione al primo volume ho avuto modo di svolgere alcune brevi considerazioni che mi permetto qui di richiamare brevemente (P. Garbarino, *Diritto romano tra attualità e declino*: *'Lo scopo nel diritto' di Jhering letto da un romanista*, Notizie di Politeia, XXXII.121 [2016], 78-83): osservavo, da romanista, che il materiale costituito dalle fonti giuridiche romane in quel primo volume svolge sempre la funzione di base, ispirazione e impulso al ragionamento dell'autore, con una ovvia decontestualizzazione dal punto di vista storico. In questo secondo volume l'eco di quel materiale è più lontana e distante e sta più sullo sfondo, ma l'esperienza antica fa sempre da lievito, da *principium* (come *potissima pars*) della riflessione di Jhering.

I confini del Tardoantico. Arnaldo Marcone in un recente libro (A. Marcone, *Tarda Antichità. Profilo storico e prospettive storiografiche*, Carocci editore, Roma 2020) propone un'approfondita riflessione sulla Tarda Antichità (significativamente con le iniziali maiuscole, come usa l'Autore), incentrata soprattutto sul tema dei suoi 'confini', non solo temporali ma anche spaziali. Marcone, dopo una prima parte in cui analizza le trasformazioni di lungo pe-

riodo del potere imperiale, i rapporti tra Italia barbarica e Impero d'Oriente, la comparsa e l'espansione della civiltà araba, affronta il tema della periodizzazione, avendo riguardo sia alla dimensione culturale e alla storia dell'arte, sia alla storia sociale. Pone così in discussione il modello classico di 'crisi' e si interroga sulla 'continuità' e 'discontinuità' tra età antica ed età medievale. Ne emerge una proposta di 'demedievizzazione', che porta l'Autore a insistere sull'idea di una 'lunga' Tarda Antichità da un punto di vista cronologico (grosso modo i 'confini' temporali proposti si collocano tra il III secolo e il VII/VIII), in sintonia, del resto, con un'autorevole corrente di studiosi che vanno da Henri-Irénée Marrou a Peter Brown all'*Oxford Handbook of Late Antiquity*. In maniera corrispondente, Marcone ragiona di una 'larga' Tarda Antichità da un punto di vista geografico, comprensiva di tutto il mondo mediterraneo, dall'Oriente all'Occidente, anche dopo la conquista araba, sulla scia delle intuizioni di grandi storici del passato come Henry Pirenne o di più recenti contributi come quello di Peregrine Horden e Nicholas Purcell (P. Horden – N. Purcell, *The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History*, Wiley-Balckwell, Oxford 2000), che insistono su una prospettiva continuista, letta però alla luce delle differenziazioni geografiche regionali, che danno luogo a 'periodizzazioni localizzate'. In questa proposta di così ampio respiro qual è il ruolo della storia giuridica? In poche righe Marcone accenna alla compilazione giustinianea (in realtà al solo Codice) come a un momento di continuità: «un importante momento di trasmissione di principi costitutivi della civiltà romana che non implica una fine catastrofica della Antichità stessa» (pag. 156). Certo, la compilazione può esser vista sotto il profilo della continuità, o meglio della 'trasmissione' del diritto romano alle generazioni future, sia in Occidente sia in Oriente. Altrettanto legittimamente, però, può essere, a mio parere, intesa come un momento di rottura profonda e definitiva della concezione del diritto: con essa ha fine l'idea che il diritto si formi e si trasformi anche attraverso gli apporti extrautoritativi dell'*interpretatio*, con la conseguenza che sia la sua formazione sia l'interpretazione vengono riservate all'imperatore secondo i canoni dell'assolutismo giustinianeo (cfr. C. 1.14.12.5: *explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambiguitatibus tam conditor quam interpres legum solis imperator iuxte existimabitur*). A ben vedere si tratta di una concezione del diritto che è stata trasmessa al mondo moderno e contemporaneo, in cui trionfa l'assolutismo non più imperiale ma legislativo (si vedano in proposito le illuminanti pagine di Filippo Gallo, *Celso e Kelsen*.

Per la rifondazione della scienza giuridica, Giappichelli, Torino 2010). Se è così, si può dire che la compilazione giustinianea segni la fine dell'Antichità nel campo del diritto e che essa costituisca, perciò, più un elemento di rottura che di continuità. D'altronde, in una dimensione storica di lungo periodo, come quella studiata e proposta da Marcone per meglio 'definire' la Tarda Antichità, ben possono sussistere delle soluzioni di continuità, che non contraddicono l'assunto di una Tarda Antichità 'lunga', ma semplicemente avvertono che i 'tempi' della storia giuridica possono anche non coincidere in modo perfetto e consequenziale con i 'tempi' della storia sociale.

Paolo Garbarino

Geniale la loro lingua, speciale la loro storia. Stiamo parlando degli antichi romani: la lingua è ovviamente il latino, che non avrà il duale come il greco, e nemmeno l'articolo, «ma non è che se ne senta la mancanza», e la storia quella, appunto, dei Quiriti di cui sopra. Anche se, parafrasando una considerazione sulla cultura attribuita a un influente ministro che peraltro (sempre che non si creda alla sua smentita) non l'avrebbe pronunciata in quegli esatti termini, con loro «non si mangia», noi non ne possiamo fare a meno, come avverte il sottotitolo dell'ultimo libro di Giusto Traina, *La storia speciale (Perché non possiamo fare a meno degli antichi romani)*, Bari, Laterza, 2020, 1-220; dal quale sono tratte le assonanze del titolo (4: «il latino è la lingua geniale di una storia speciale»), e le citazioni che precedono (dettagli sulla 'battuta' del politico alle pagine 7, 177-178). In un'intervista visibile in rete, l'Autore, docente di Storia romana a Sorbonne Université, alla domanda: «A che cosa serve conoscere la storia degli antichi romani?» ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere, alludendo al fatto che la risposta è *in re ipsa*, individuabile nella nostra fisionomia civile, politica, giuridica. Il problema sarebbe semmai quello di recuperarla come storia 'speciale', in quanto – ricorda Andrea Giardina andando indietro alla sua veste di matricola universitaria – allora «regina delle discipline storiche e insieme parte essenziale tra le misure atte a giudicare la validità di una cultura di base» (9), e – tra i tanti altri motivi mi piace ora citare questo tratto da Paul Veyne –

poiché in ragione della voragine apertasi nei secoli che ci vede su due sponde opposte, siamo costretti «a uscire da noi stessi» al fine di «esplicitare le differenze che ci separano da lei» (14). Il libro, lo si capisce dalle prime righe, non è un *pamphlet*, né – viene precisato – un'introduzione alla storia romana, ma, anche se reca la dedica, oltre a Palermo ed Erevan, alla signora Giuliana Longari, «vecchia icona televisiva» esperta di storia romana al 'Rischiatutto' di Mike Bongiorno; anche se costellato di disegni umoristici e satirici e di *frame* di fumetti e pellicole; anche se vi aleggia a guisa di inverso canone critico la figura di uno sconosciuto studente pisano (non di Lettere) degli anni Settanta, ribattezzato «Giancarlo» e onorato pure di una simpatica vignetta (5), il quale se ne uscì con un icastico «E poi via, io senza l'Ittiti ci vivo bene!», udito per caso dall'Autore; tutto questo – concludo – e tanto altro premesso *eiusdem generis*, il libro di Giusto Traina dice, sorridendo, cose molto serie. Si tratta di diciassette capitoli, che sviluppano altrettante tematiche partendo da un'espressione latina posta come titolo: non di rado è una precisa citazione classica (per esempio, *De te fabula narratur* [Orazio], *Civis Romanus sum* [Cicerone], *Graecia capta ferum victorem cepit* [Orazio], *Homo sum: humani nil a me alienum puto* [Terenzio]), ma talora di quest'ultima ha soltanto la veste (*Aut Caesar aur nihil* [motto di Ladislao I, re di Napoli], *Fabricando fit faber* [si trova in Flaubert]), né mancano le insondabili trasformazioni di un sintagma delle fonti entrato nel linguaggio comune e utilizzato in varie guise (*Si vis pacem, para bellum* [da Vegezio]). E ciascuno è intessuto di notizie storiche fondate sui testi (sempre in traduzione italiana), suggestive considerazioni critiche, riferimenti al presente nei suoi più vari profili, sociali, politici, artistici, letterari, di costume. Per consentire una lettura fluida non vi è l'usuale apparato critico costituito dalle note a piè pagina o in coda al volume (scelta – si ammette [15] – che non fu del tutto indolore), ma in quest'ultima sede figurano le *Adnotationes*, una per capitolo, con precisazioni, ragguagli bibliografici – numerosi i siti *web* che vi figurano –; e perfino ulteriori svarioni storici altolocati che, più che un moto di ironica ilarità, inducono un sottile senso di spavento. Come rivela lo Studioso, si tratta di una galleria di esempi, nonché di eventi e personaggi presentati in modo rapsodico, tratti dal bagaglio di una lunga esperienza di insegnante, e sempre focalizzando le differenze tra i Romani e noi. Le suggestioni e i punti sensibili per il giusromanista sono ovviamente molteplici. In primo luogo, come è facile intuire, l'atteggiamento nei confronti dello straniero e della sua ammissione

nella *civitas Romana*, che nel nostro campo registra posizioni assai divaricate: basti confrontare quella di Antonio Palma (*Civitas romana, civitas mundi*, Torino 2019: si veda il mio *Sul tavolo*, in questa *Rivista* 1.2 [2020], 153-156) con quella di Giuseppe Valditara (da ultimo, *Civis romanus sum*, Torino 2018), autore più di una volta citato dal Traina, in forma non adesiva. Peraltro, sul più generale problema dei migranti, istruttivo è il quadro in cui si inserisce la disfatta di Adrianopoli (378 d. C.) nel racconto di Ammiano Marcellino, «uno storico che non si può certamente tacciare di 'buonismo'» (171). Indicherei anche la pur rapida precisazione riferita a Gaio Giulio Cesare Ottaviano, «Quello che poco dopo, con il nome di Augusto, assunse il potere assoluto» (19), ma, anche solo partendo dalla tesi della diarchia di Theodor Mommsen e transitando per quella del protettorato interno di Vincenzo Arangio-Ruiz, tra gli storici giuspubblicisti la *dissensio* circa la natura del principato può dirsi endemica (per una recente lettura in chiave 'istituzionale', M. Evangelisti, *Principato Auctoritas Solutio legibus*, Torino 2018). Né manca una limpida lezione di Storia del diritto romano di I anno, quando ancora ci si poteva permettere quel corso – «*Happy days*» (lo traggo sempre dal libro [6]) –, con puntuale rassegna degli organi costituzionali della Città-stato nella loro struttura ed evoluzione. Anche alla figura e all'opera di Giustiniano è dedicata la metà di un capitolo, il penultimo (*Quid salvum est, si Roma perit?*), che con tratto rapido ma efficace tocca le tre grandi direttrici delle sua politica, quella militare, quella religiosa e quella giuridica, ove promosse «una codificazione del diritto tuttora attuale» (164). (Meno male, vivaddio, ci voleva proprio un punto che trova l'intera dottrina giuridica concorde!). In tutte la tematiche trattate si scorge in filigrana il risultato dell'impossibile omologazione degli antichi Romani e dell'inevitabile forzatura insita nella riferibilità a loro, sincera o strumentale che sia, di un'univoca caratteristica, o concezione politica, sociale, etica, secondo taluni pure ecologica, sovrapponibile alla nostra. Del resto un fenomeno simile interessa anche, e non potrebbe essere altrimenti, la nostra specifica disciplina (per una prima idea del problema, G. Santucci, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche*, Bologna 2018^2, 38-48). Poiché questa, almeno come la concepisco io, di un libro è anche una sorta di vetrina, cito qualche esempio di luoghi comuni sfatati nella *Storia speciale*: di peso diverso, certo, ma tutti con un'innegabile valenza sintomatica, e concludo, per quel che può valere, con un pensiero un po' estemporaneo. Si legge spesso

che, distrutta e arsa Cartagine nel 146 a. C., sulle rovine fu sparso il sale per renderne il suolo sterile in eterno, sennonché di tutto quel cloruro di sodio nelle fonti antiche non c'è traccia (84). Il 'saluto romano' è universalmente noto e sovente motivo di polemiche, specie se il braccio teso appartiene a un personaggio in vista: d'accordo, solo che non è romano, poiché nasce come tale nel film muto *Cabiria* (1914), un *kolossal* di Giovanni Pastrone con didascalie di Gabriele D'Annunzio (13, 179). Anche '*mare nostrum*' è un *topos* dal forte impatto e dalle ampie fortune, però in primo luogo nei testi l'ordine delle parole appare in genere invertito – '*nostrum mare*' – e non è la stessa cosa, poi, soprattutto, il possessivo non allude al dominio, ma alla familiarità: è, insomma, il mare interno, usitato, in contrapposizione all'Oceano (107). A proposito dell'ordine delle parole, ben curioso il vezzo della gente di mettere prima quella che viene dopo: Cesare non disse '*alea iacta est*' («il dado è tratto»), semmai, stando a Svetonio (*Div. Iul.* 32), '*iacta alea est*' (la traduzione non cambia), ma, meglio ancora quanto al senso, '*iacta alea esto*' («che si getti il dado»), ricorrendo a una citazione greca colta plausibilmente espressa proprio in quella lingua ('*anerríphtho kybos*': Plutarco, *Caes.* 32.6; Appiano, *Bell. civ.* 2.140). Dopo i luoghi comuni, sul versante opposto, una riflessione di Benedetto Croce: «Ogni vera storia è storia contemporanea» (citata a pagina 20): parole profonde, giustamente ricorrenti e celebrate (si potrebbe aggiungere che per Hannah Arendt «il pensiero implica sempre il ricordo»); ma lo storico, che si occupa di cose umane, è per natura portato a relativizzare, e anche questo è un aureo ammaestramento, per cui – come scrive Luciano Canfora (citato a p. 177) – «davvero ogni storia è sempre contemporanea, per lo meno finché non possiamo liberarcene». Negli ultimi mesi mi è capitato, durante riunioni necessariamente (per restare in tema) *e longinquo*, di cogliere in chiave sia di insegnamento sia, più in generale, di diffusione della cultura – benché, in quella sede, soprattutto scientifica – la proposta di un modello didattico-espositivo che si attesterebbe tra il livello scientifico in senso proprio e quello divulgativo comunemente inteso. Qualcuno lo ha definito di 'divulgazione alta', tuttavia dico subito che si tratta di un argomento che, pur interessandomi, mi trova abbastanza impreparato, e anche – ma non solo – per questo mi guardo bene dal collocare il presente libro all'interno di qualsivoglia categoria. Tengo peraltro a dire che si tratta di un testo che esprime concetti importanti e mette, con il tono che reputo più adeguato, molte cose al loro posto, facendo con un sorriso sempre bene-

volo giustizia di mende storiche, falsi miti, cavalli di battaglia ammantati di auliche ascendenze, e così continuando. Questo rimane a mio avviso un risultato di rilievo, che, allargando ora l'orizzonte alla *querelle* sul classicismo in generale, per un po' ci distoglie dal pensare agli esiti incerti dello scontro con le aggressive avanguardie degli 'iconoclasti' di varie nazionalità (si veda da ultimo sul tema lo spigliato e ricognitivo *Editoriale* di F. Lamberti, QLSD, 10 [2020], 4-9), a fronte dei quali la candida *rusticitas* del nostro «Giancarlo» da Pisa è soltanto motivo di tenerezza. Personalmente, e qui concludo anch'io nei termini più semplici, da questa lettura ho appreso non poco, e, aggiungo, mi sono anche molto divertito.

Il profilo lessicale della follia in Roma antica. Nel linguaggio antropologico e storico – molti romanisti lo sanno – con il termine 'emico' si allude all'angolo visuale da cui focalizzano i fenomeni gli attori sociali del tempo, con la *forma mentis* e il modo di sentire loro propri. Il predetto termine si contrappone a 'etico', non inteso nell'accezione comune, che indica invece la rappresentazione degli stessi fenomeni operata dal ricercatore scientifico quale osservatore esterno. Il conio dei due neologismi è dovuto al linguista Kenneth Lee Pike, il quale ha isolato a tale scopo la metà finale dei vocaboli '*phonemics*' e '*phonetics*'. Che nello studio della storia il primo dei due punti di osservazione sia imprescindibile è abbastanza intuitivo, e del resto ricordo che, in sede di risalenti esercitazioni romanistiche in Alma Mater, Giuseppe Ignazio Luzzatto, che antropologo forse non era, ma geniale storico del diritto sì, talora interveniva dicendo con un ineffabile principio di sorriso: «Lei ragiona bene, ma i romani non ragionavano così». Tuttavia è anche vero che senza il secondo angolo visuale diventa arduo fare storia in senso scientifico, perché ne esce menomata l'elaborazione concettuale. Occorre dunque un equilibrato dosaggio delle due prospettive, come in effetti argomenta Aglaia McClintock, che anche nel recente saggio *Contributi allo studio della follia in diritto romano*, I, Napoli, Jovene, 2020, VI-148, in coerenza con le predilezioni di metodo palesate in vari altri suoi scritti, adotta un approccio di stampo antropologico-emico. Anche se ci si limita alla letteratura specifica a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso – ma la rassegna proposta *in limine* dall'Autrice è molto più ampia – non sono poche le monografie, per tacere degli articoli, dedicate alla nostra tematica – Enzo Nardi («Enrico» è un

refuso), Oliviero Diliberto, Carlo Lanza, Ferdinando Zuccotti, Giunio Rizzelli –, e ognuna di esse ha un taglio personale che la distingue nettamente dalle altre. In tal senso è abbastanza curioso – rinvio in proposito al mio ricordo (SDHI 76, 2010, 805-911) –, che Enzo Nardi, il quale si è in genere orientato in direzione di ricerche dalle profonde connotazioni antropologiche, proprio nel suo *Squilibrio e deficienza mentale* del 1983 abbia optato per un approccio completamente diverso, in chiave di pressoché esclusiva indagine tecnico-giuridica. L'Autrice sottolinea che la pazzia non era per i romani uno stabile stato di malattia e di perdita della ragione: da loro, come in genere dagli antichi, essa era focalizzata, quasi – si direbbe – in modo empirico, nel suo mostrarsi sul piano fenomenologico, restando sempre implicito un possibile ritorno alla normalità (significativo in tal senso l'accostamento del pazzo al dormiente in D. 41.3.31.3 [Paul 32 *ad Sab*.]). Di qui l'obiettivo primario del legislatore di disporre misure in grado di impedire, o quanto meno limitare, gli effetti pregiudizievoli legati alla condotta di colui che 'contingentemente' è stato abbandonato dal senno. Lungi pertanto dall'essere un «morto civile», come per esempio sostenne – non isolato – Antonio Guarino, il pazzo, che per ciò stesso non perde le cariche pubbliche, i diritti di cui era titolare compresa la *patria potestas*, il possesso, lo stato di coniuge, la qualifica di socio e tanto altro ancora, a differenza della moderna concezione della pazzia – e qui ha giocato un ruolo rilevante lo sguardo 'etico' –, anziché un malato o un condannato giuridico-sociale, è visto come un soggetto che, mantenendo la propria *dignitas*, si connota per un attuale allontanamento della ragione, come già detto, non considerato definitivo. La prima norma giuridica romana che si riferisce alla pazzia è il noto versetto decemvirale, attestato dall'*Auctor ad Herennium* e dal *De divinatione* di Cicerone, V.7a – *Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto*. «Ma – si domanda la Studiosa (8) – quale genere di malato mentale prendeva in considerazione la Legge delle XII tavole: il 'pazzo', il 'pazzo furioso' o un semplice 'depresso'? E d'altra parte, chi era originariamente il soggetto chiamato a esercitare la *potestas* sul *furiosus*?». Sulla *quaestio* incide anche l'opzione di taluni studiosi volta a integrare il citato versetto con il frammento decemvirale restituito – ma senza riferirlo al *furiosus* – da Festo (sv. '*nec*', L. 158) '*ast ei custos nec escit*', che, inserito tra '*escit*' e '*adgnatum*', sortirebbe l'effetto di non limitare la *potestas* sulla persona e la *pecunia* del *furiosus* (c.d. *cura furiosi*) ai soli agnati e gentili. La dottrina romanistica ha da tempo cercato di rispon-

dere a questo e a numerosi altri interrogativi posti dall'antico testo in base anche alle fonti mediche, retoriche e letterarie in genere, tuttavia se si tirano le somme i punti di concordia non sono numerosi. Un limite euristico è ravvisabile secondo l'Autrice nell'attenzione pressoché esclusiva rivolta finora al linguaggio giuridico – eterna *crux*, per esempio, la (eventuale) differenza tra il *furiosus* e il *demens* –, senza rapportarlo al complessivo lessico della follia riferibile alla cultura di Roma antica. Tornando al primo interrogativo, nonostante la stretta assonanza, è da ritenersi che il termine *furiosus* di cui alle XII tavole non derivi dal verbo *furo* ('impazzisco'), in quanto già sul piano morfologico-lessicale quella '*i*' interposta (*fur-i-osus*) vale a escluderlo, e poi, a fronte del vocabolo *furiosus* che compare a metà del V secolo a. C., la voce verbale figura a partire da Ennio (III-II secolo a. C.) e *furor* è rinvenibile in poesia e in prosa nelle opere di Lucrezio e Cicerone (I secolo a. C.); infine né di *furo* né di *furiosus* recano traccia le commedie di Plauto e di Terenzio. È invece plausibile che *furiosus* sia un aggettivo denominativo derivante da *Furia*, e che pertanto indichi il soggetto invaso dalle Furie, le potenze vendicatrici e obnubilanti il senno della mitologia romana, spesso presenti anche nell'iconografia italica legata ai vasi apuli del IV secolo a. C. Il che si coniuga con il primo dei due modelli di follia (il *duplex furor*) ricavabili dall'apparato testuale antico nel suo complesso. Infatti – spiega l'Autrice (52) – nel lessico globale, compreso dunque quello giuridico, della follia si possono distinguere due diversi gruppi: «uno che rimanda a stati eccezionali e di possessione divina, e un altro in cui la follia è una malattia umana che si estende all'*insipientia*». Il primo fa capo al modello platonico, il secondo a quello stoico, elaborati entrambi dal pensiero filosofico greco e penetrati con adattamenti nella cultura romana. Dall'analisi testuale compiuta dalla Studiosa emergono una dozzina di termini per la follia del primo tipo: in alcuni, come *furiosus*, *larvatus*, *cerritus*, *lymphatus*, *bacchatus*, *fatuus*, *lunaticus*, *fanaticus*, è chiaro il riferimento alla divinità (*Furiae*, *Larvae*, *Ceres*, *Lymphae*, *Bacchus*) o la familiarità con culti e pratiche mantiche, in altri – *amens*, *demens*, *mente captus*, *alienus* – si allude piuttosto a un'*amotio* della mente per l'ingresso della divinità nel corpo del posseduto. In numero appena inferiore si presentano i vocaboli riferibili alla malattia umana e all'*insipientia*: *insanus*, *vesanus*, *vecors*, *insipiens*, *desipiens*, *stultus*, *morio*, *delirus*, e pure, sebbene assai seriori, *follis* e *mattus*, che incontreranno però una grande fortuna. Tuttavia in questa straordinaria varietà terminologica il linguaggio giuridico compie una radi-

cale selezione e si concentra in amplissima misura su *furiosus*, *furor*, e il verbo *furere* variamente coniugato, tanto che più del novanta per cento del lessico giuridico della pazzia è legato al termine *furiosus* – 244 presenze nel Digesto; *furor* ricorre 60 volte; molto più rari *demens* [12] e *mente captus* [7], del tutto eccezionali gli altri termini –, a riprova del dato per cui i giuristi si attestano sul concetto 'nobile' di follia, connesso sul piano etimologico alla divinità, che produce una sorta di accecamento razionale determinante l'incapacità di agire (non quella giuridica) e che induce a un atteggiamento protettivo (D. 27,10,7.1 [Iul. 21 *dig.*]: *Consilio et opera curatoris tueri debet non solum patrimonium, sed corpus et salus furiosi*). D'altra parte, rileva l'Autrice (77), in età arcaica intervenire in senso limitativo sul *pater familias* (perché è a lui solo che si riferisce la norma decemvirale) «era nella pratica una questione delicatissima», dovendosi pure tener conto della «'nevrosi' tipicamente romana secondo cui il *pater* temeva di essere ucciso dal proprio figlio». Importante in proposito è la testimonianza di Cicerone, che nelle *Tusculanae disputationes* per la prima volta connette *furiosus* a *furor*, attribuendo al primo termine un'accezione più specifica rispetto all'altro e, circa il disposto delle XII tavole, nega che *furiosus* e *insanus* siano sinonimi (*itaque* [nelle XII tavole] *non est scriptum 'si insanus,' sed 'si furiosus escit'*) poiché l'*insanus*, anche se limitato, risulta pur sempre in grado di svolgere gli usuali compiti quotidiani della vita, il *furor* – che colpì Atamante, Alcmeone, Aiace e Oreste – è invece «una cecità della mente per ogni sorta di cose» (74). Non, dunque, una patologia organica, ma un ottenebramento che impedisce di svolgere ogni sorta di attività. Secondo l'Autrice, stante la distanza cronologica che separa *furiosus* e *furor*, sarebbero stati i giuristi a dar vita alla famiglia lessicale *furiosus- furor-furere* prima inesistente, e il secondo termine, *furor*, fu scelto dai giuristi medesimi per la necessità di definire con un vocabolo astratto la condizione di incapacità in cui versa il *furiosus*. È anche a suo avviso plausibile che l'Arpinate, nelle cui opere si riscontra una vera e propria messe di *furiosus*, *furor* e *furens*, abbia potuto fungere da *trait d'union* tra il linguaggio giuridico e quello letterario, ove come già detto appare sintomatica l'assenza dei termini *furiosus* e *furor* nell'intera produzione dei comici. Nell'ultima parte della monografia vengono passati in rassegna i restanti, più insoliti termini relativi al primo tipo di follia: taluni, presenti in Plauto, potrebbero esser stati creati in vista di un effetto comico; altri ricorrono anche nel Digesto soltanto con riferimento ai vizi degli schiavi venduti che legittimano l'*actio redhibitoria* e

la *quanti minoris*. Una breve Appendice è infine dedicata alla 'Parafrasi filologico-giuridica' dell'assai problematico brano delle *Tusculanae* (3.4.8-11) in cui Cicerone compie una disamina sul lessico della pazzia. Pur nell'ambito di una tematica ampiamente usitata, diverse e stimolanti sono le suggestioni ispirate dal libro di Aglaia McClintock, sulle quali peraltro non è possibile soffermarsi adeguatamente in questa sede; tuttavia mi piace dedicare due parole a un aspetto particolare, che incontra il mio immediato personale apprezzamento. In studi come questo, alieni per loro natura dalle potenzialità ricostruttive legate per esempio a una serie concatenata di testi giuridici del Digesto, stante la varietà delle fonti messe a partito e delle dottrine implicate relative a diverse branche della ricerca umanistica, non è infrequente dar luogo a una sorta di 'caleidoscopio', certamente istruttivo e che magari affascina, ma nel quale non è sempre agevole individuare un preciso filone argomentativo. Nelle pagine della McClintock rimane sempre riconoscibile la linearità e la coerenza del percorso euristico lungo il quale viene condotto il lettore: ciò, per quel che può valere, risulta particolarmente gradito a chi, come chi scrive, è più aduso alle arcigne *quaestiones* ereditarie di Scevola e Papiniano. Non va infine dimenticato che, come rivela l'ordinale romano sotto il titolo, il libro di cui abbiamo parlato si pone come la prima parte di uno studio che presuppone ulteriori sviluppi. In casi come questo il recensore termina spesso dicendo che si attende il seguito – ometto qui gli aggettivi – «con interesse», o «con curiosità» («con impazienza» ricorre più a proposito dei polizieschi a puntate). Mi adeguo volentieri, perché nella fattispecie non si tratta di una clausola di stile.

La problematica del fedecommesso al vaglio di uno specialista. Nel *Sul tavolo* dedicato al *Callistrato* di Salvatore Puliatti (in questa *Rivista*, 2.1, 217-220) rilevavo come l'inafferrabilità biografica dell'autore del *De cognitionibus* fosse in qualche misura paragonabile a quella, antonomastica, di Gaio. Per fortuna, con Lucio Volusio Meciano le cose vanno molto meglio, tanto che di questo giurista dell'età antonina è possibile tracciare un *identikit* abbastanza dettagliato e in buona misura attendibile, come emerge dal capitolo di apertura della recente monografia di Valerio Massimo Minale, *La materia fedecommissaria tra giurisprudenza e legislazione. Un percorso attraverso l'opera di Volusio Meciano*, Napoli, Satura, 2020, XV-299. Di nascita romano-italica –

si direbbe Ostia, salvo un'isolata propensione africana – collocabile non oltre il 110, da famiglia di rango equestre, e destinato alla copertura di una nutrita serie di rilevanti cariche pubbliche, tra cui la prefettura dell'annona e dell'Egitto e fors'anche il consolato (certa tuttavia solo la designazione), ciò che maggiormente rileva è l'appartenenza di Meciano al giro alto dei giuristi medioclassici e per ciò stesso la stretta contiguità con il potere imperiale, in quanto, tra l'altro, componente del *consilium principis* di Antonino Pio, insieme con Salvio Giuliano, probabilmente suo maestro, Ulpio Marcello, Vindio Vero, Aburnio Valente e, sempre che sia proprio lui il *Diabolenus* dell'*Historia Augusta*, *Vita Pii*, 12.1, Giavoleno Prisco. Partecipò poi al *consilium* dei *Divi Fratres* e, con il retore Cornelio Frontone, fu precettore del giovane Marco Aurelio, al quale dedicò anche un breve trattato di stampo catechistico sull'*assis distributio*, posta in relazione metaforica con l'esercizio del potere imperiale. Nulla peraltro a che vedere, secondo l'attuale dottrina – così invece, ancora, la *Palingenesia* del Lenel (II, 1245) –, con l'omonimo Meciano che prese parte alla congiura del generale Avidio Cassio, ucciso anch'egli nel 175, ma (di nuovo forse) un punto di contatto meramente esteriore con quest'ultimo, se, come taluni ritengono, suocero dell'usurpatore siriaco. Di Meciano ci sono giunti attraverso il Digesto – sia pure in diversa misura – brani di due opere, attestate anche dall'*Index Florentinus*: *De iudiciis publicis* e *De fideicommissis*, rispettivamente in 14 e 16 libri, nonché un frammento in lingua greca, tanto celebre quanto problematico a partire dall'*inscriptio* del tutto singolare – (D. 14.2.9) 'Volusius' Maecianus '*ex*' *lege Rhodia* –, di una terza, non citata nell'Indice, la cui riferibilità al nostro, pur autorevolmente negata, è per la dottrina maggioritaria da ammettersi. L'opera sul diritto criminale – tre frammenti, più una citazione da parte di Ulpiano – testimonia di «un rapporto intenso con la legge e con il potere», ove l'interpretazione normativa (sintomatico un testo in tema di S.C. Silaniano) è come filtrata attraverso la sua pratica applicazione da parte di un funzionario imperiale, da ritenersi a sua volta connessa all'esperienza di *praefectus Aegypti* della quale si è detto. Suggestioni in certa misura analoghe possono scaturire dal passo in tema di diritto marittimo. Segue – capitolo II, *Il fedecommesso nelle maglie di giurisprudenza e legislazione* (49-101) – un *excursus* sulla vicenda storica del fedecommesso, dal suo emergere come fenomeno di costume per poi assurgere a istituto giuridico destinatario di un'enorme fortuna tanto da attrarre nella propria orbita l'intero sistema della successione legata alla volontà del *de*

cuius, fino alla conclusiva sistemazione giustinianea con la totale equiparazione ai legati. Stante il taglio della ricerca, l'Autore si sofferma maggiormente sugli aspetti processualistici – interessante, nel discorso di Meciano, il superamento dei due tipi di giurisdizione a cui allude Gai. 2.278: *petitio* per i legati, *persecutio* per i fedecommessi –, ove come è noto nella tutela giuridica del fedecommesso introdotta da Augusto è da riconoscersi la prima radice del sistema cognizionale, destinato a soppiantare il regime dell'*ordo*. Vengono poi passati in rassegna, sulla base dell'ordine palingenetico leneliano, i testi pervenutici – 54 frammenti, se si aggiunge D. 37.14.17 pr. – dell'opera sui fedecommessi, il cui vero titolo è *Libri quaestionum de fideicommissis* (D. 7.1.72 [Ulp. 17 *ad Sab.*]) e che costituisce l'oggetto precipuo della ricerca. Ne emerge in particolare un rapporto intenso e devoto di Meciano nei confronti di Salvio Giuliano, chiamato talora *Iulianus noster*, al quale egli «era vicino sia culturalmente, nell'interpretazione fattuale della realtà, sia ideologicamente, nell'ossequio all'imperatore in qualità di legislatore» (67), il che, nello «splendido autunno delle due scuole» delineato dal Cannata evoca *lato sensu* l'immagine di un sabiniano, in quanto ideologicamente allineato alla figura imperiale e incline a «un metodo più induttivo che deduttivo» (68). Parimenti percepibile è l'alta considerazione accordatagli da Ulpiano, autore anch'egli di un'opera *de fideicommissis*, il quale mostra di ritenere il nostro una vera e propria autorità in materia. Più in generale, Meciano è, dal lato passivo, referente di una vera e propria messe di citazioni da parte dei grandi giuristi severiani, il che vale a ulteriore conferma del dato di cui sopra. Può invece apparire *prima facie* singolare che non figurino da parte sua citazioni di Aburnio Valente e Sesto Pomponio, che lo hanno preceduto nella trattatistica sul fedecommesso, ma, escludendo verosimilmente una mancata conoscenza, ciò può forse spiegarsi con un contatto indiretto attraverso gli scritti di Giuliano e Vindio Vero (citato in D. 35.2.32.4 [Maec. 42]; segnalo *per incidens* che, nel corrispondente Vind. Ver. 4 della *Palingenesia*, «Marcian.» è un refuso). Nei capitoli III-VII (103-256), che sostanziano la seconda parte del lavoro, sono isolati cinque nodi della disciplina del fedecommesso, che registrano un preciso e valutabile intervento di Volusio Meciano. Si tratta del momento in cui l'atto viene in essere, della poliedrica natura dell'oggetto, dell'apposizione di una *condicio* in collegamento con l'efficacia, della problematica connessa al rapporto tra S.C. Trebelliano e S.C. Pegasiano in tema di *hereditas fideicommissaria*, del fedecommesso di libertà. Come è

facile immaginare si tratta sovente di questioni intricate, oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza e della normazione imperiale, che ovviamente per la mole e la varietà dei profili tecnici implicati non possono essere considerate in questa sede. Toccando solo di sfuggita un aspetto, trovo un po' singolare il rilievo (165) per cui nella codificazione giustinianea la *quarta Pegasiana* fu sostituita dalla *quarta Falcidia* «in maniera piuttosto confusionaria». Perché, «confusionaria»? Occorreva eliminare ogni riferimento nominalistico al S.C. Pegasiano, che pure sul piano sostanziale sopravviveva nelle due norme relative alla possibilità per l'onerato di trattenere il quarto e nell'adizione coatta dell'eredità su richiesta del fedecommissario, però adesso sotto l'egida generale del Trebelliano. A questo punto non poteva più figurare una '*quarta Pegasiana*', da intendersi non tanto sul piano letterale, quanto come *quarta* collegata al Pegasiano (*quarta parte… ex Pegasiano senatusconsulto* [Gai. 2.259]; *quartam retinere ex Pegasiano* [P.S. 4.3.4]): la soluzione più ragionevole era attestarsi sulla *quarta Falcidia*, operativa da secoli rispetto ai legati, ora però in tutto e per tutto equiparati ai fedecommessi. Gli interpreti tardomedievali e dell'età moderna parleranno di una *quarta Trebelliana* o, più spesso, *Trebellianica*, ma in modo alquanto improprio, perché quel senatoconsulto, relativo al fedecommesso di eredità e non anche a quello speciale, non contemplava alcuna trattenuta (si veda in proposito la critica di L.A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742, cap. XVII). Che poi il gioco delle interpolazioni, qui di stampo meramente meccanico, nel quadro generale della riforma abbia dato luogo ad alcuni testi dalla prosa un po' barcollante e a qualche ovvietà (per esempio in D. 36.1.17[16].7; D. 36.1.70[68]pr.; D. 36.1.47[45]) è innegabile, ma si tratta di un profilo diverso. Le *Conclusioni* (257-278) non sono soltanto riassuntive, ma si sporgono in uno sguardo al percorso dell'istituto lungo l'età intermedia, ove, dopo la diuturna fortuna del *fideicommissum familiae* e del maggiorascato in chiave di ultravalenza di un assetto patrimoniale da conservarsi stabile nel succedersi delle generazioni, si assiste al loro finale abbandono per la mancanza di eticità socio-economica connessa alla sorda *prorogatio* del privilegio. Il fedecommesso è un tema di ricerca che negli ultimi decenni ha attratto diversi studiosi (per quel che può valere, compreso lo scrivente), ponendosi al centro di una letteratura estesa e portatrice di validi approfondimenti. Stante la premessa, all'Autore va dato atto di aver individuato un percorso di ricerca originale, in quanto la figura giuridica viene qui focalizzata non come oggetto di

studio a sé stante, ma dall'angolo visuale di un *prudens* tra i maggiori del II secolo, che è stato in fondo il suo primo effettivo specialista, in quanto secondo il Minale gli scritti di Aburnio Valente e Sesto Pomponio sono da ritenersi «quasi pionieristici» (259). Si tratta nel complesso di un'indagine sfaccettata e suggestiva, tra diritto ereditario sostantivo e storia della giurisprudenza romana medioclassica, con i suoi più riconoscibili atteggiamenti nei confronti del potere imperiale e con attenzione alle relazioni osmotiche tra le due citate fonti di produzione giuridica. Nella *Premessa* (XIV-XV) lo Studioso scrive che il clima della pandemia da Covid-19 ha accompagnato l'ultima parte della stesura del libro rendendo «quasi sempre complicato e qualche volta addirittura impossibile il reperimento del materiale bibliografico», con implicito riflesso sull'apparato critico. In realtà la carenza non appare evidente, per cui la correttezza dell'ammissione può porsi semmai come un ulteriore punto di merito.

Un velato antesignano dello Stato confessionale. Ai giusromanisti che non se ne sono occupati *ex professo* – e pare siano abbastanza numerosi – il nome di Graziano imperatore evoca forse d'acchito il ricordo di quelle lunghe *inscriptiones* del Codice Teodosiano e del Codice giustinianeo in cui egli figura nell'ambito di una triade di Augusti: in particolare, *Imppp. Valens*, *Gratianus et Valentinianus AAA.*; *Impp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AAA.* Proprio in quest'ultima, come del resto con scarse eccezioni nella storiografia sul tardoantico, l'ombra lunga di Teodosio si proietta inevitabilmente sul nostro fino a relegarlo in una posizione defilata che, quanto alla politica religiosa – gli altri aspetti ricevono una luce ancora più fievole –, si può identificare in quella di un imperatore cristiano – anzi, addirittura 'cristianissimo' [*christianissimus princeps*], come lo chiama in una lettera (*Ep.* 1) Ambrogio vescovo di Milano – caratterizzato da una intransigente ortodossia. Questo almeno, per intenderci rapidamente, il giudizio corrente. D'altra parte 'il Grande' non è lui, ma (dal 379) il collega orientale, quello che il 27 febbraio 380 emana l'Editto di Tessalonica rendendo il cristianesimo religione di Stato, quello che, sotto diverso profilo, renderà definitiva la divisione dell'impero romano nelle due *partes Orientis* e *Occidentis* ponendo il sigillo su un destino senza ritorno. Sennonché la giardiniana «esplosione del tardoantico» (VIII n. 8) ha opportunamente indotto a riscoprire, con studi mirati e rigorosi,

anche diversi 'piccoli' imperatori, rivelandone profili malnoti o non valorizzati adeguatamente e restituendo loro un ruolo e una dignità storica non alieni, anche, da qualche aspetto di insospettabile fascino. È il caso, appunto, di Graziano, alla cui figura, ma con particolare attenzione alla sua politica religiosa, dedica ora una densa monografia Sabrina Lo Iacono, *Gli anni della breccia cristiana. La legislazione dell'imperatore Graziano*, Milano, Giuffrè, 2021, IX-261, orientata in questa scelta da Iole Fargnoli, che l'Autrice ringrazia (VIII n. 9) e alla quale si deve un nucleo di precedenti saggi in argomento. Elegante e informato è il medaglione iniziale – capitolo I. «L'imperatore Graziano» (1-50) –, che ne delinea la biografia in unione con brevi profili dell'azione politica a esclusione di quella religiosa. Tutto nella sua esistenza può dirsi precoce: nato nella primavera del 359 a Sirmio, in Pannonia, da Valentiniano I e da un'oscura Severa Marina, educato con sapienza – ma non nella gestione degli affari di Stato –, dal retore e poeta gallico Ausonio, a sette anni – *nobilissimus puer* (*np*) – è già console, a otto, nel 367, viene associato al trono dal padre, che tre anni prima aveva nominato Augusto il fratello Valente affidandogli la parte orientale. Quindicenne, nel 374, sposa Flavia Massima Costanza, figlia di Costanzo II e ultima discendente di Costantino. Morto nel 375 Valentiniano I, è l'imperatore che governa l'Occidente, sia pure con il giovanissimo fratello consanguineo Valentiniano II. Viene descritto dalle fonti come un giovane di bell'aspetto, pacato, religioso, cultore delle lettere e appassionato cacciatore, ma poco o nulla incline alla vita militare, dove tuttavia conseguirà alcuni significativi successi. La disfatta di Adrianopoli del 378, in cui lo zio Valente perde la vita, non lo coinvolge in via diretta, ma dopo un breve volgere di anni la ribellione di Flavio Magno Massimo, comandante delle truppe in Britannia proclamato Augusto dall'esercito, segna l'inizio di una direzione infausta, che, complici gravissimi errori commessi nella gestione dell'esercito, avrà come epilogo, nel 383, la proditoria uccisione di Graziano a *Lugdunum*. Precoce, così, anche la morte, a soli ventiquattro anni. Nel gennaio del 379 aveva tuttavia nominato imperatore della parte orientale Teodosio, un giovane ma già affermato generale ispanico, affidandogli i territori prima governati da Valente. È ovvio che ho qui ridotto ai minimi termini una biografia in realtà ampia, puntuale e tracciata con mano felice. Non priva di originalità rispetto alla linea paterna è la natura tendenzialmente filo-senatoria della politica istituzionale grazianea con riflessi benevoli sul credo degli antenati, ove si intravede l'influenza del pre-

cettore gallico, «cristiano superficiale e pagano per tradizione» (Fortina, citato dall'Autrice [30]); un prestigioso alloro bellico è legato alla vittoria nella guerra contro gli Alemanni Lenziesi (378), che violando il *foedus* avevano varcato l'alveo del Reno agevolati dalla superficie ghiacciata; mentre sul piano sociale la risposta di Graziano alla crisi economica, assai aggravatasi dopo la morte del predecessore, non va molto oltre un'opzione vincolistica, peraltro usitata, la quale tuttavia risparmia le *mulieres scaenicae* che intendano abbracciare (seriamente) il nuovo credo. Degna di nota la sua veste di *aedificator,* che si concreta in numerose opere edilizie e di restauro urbano. Vani, invece, i tentativi di arginare la corruzione nel settore della pubblica amministrazione, mentre nel campo della politica militare si registra uno scarso interesse per le questioni strategiche e una tendenza, che si rivelerà alla fine esiziale, a favorire l'elemento barbarico dell'esercito a scapito di quello romano. Diversi interventi dimostrano infine una sincera volontà 'garantistica' nell'amministrazione della giustizia (lodevole, per esempio, la limitazione del ricorso alla tortura), pressoché destituita tuttavia di concreta incidenza. Il capitolo centrale (II, 51-111) è dedicato alla palingenesi delle costituzioni del Teodosiano in ambito religioso degli anni dal 376 al 383, riferibili dunque a Graziano, sia pure in assai diversa misura, infatti la maggior parte delle leggi, pur recando nell'*iscriptio* il nome del sovrano occidentale, sono dovute a Teodosio, come chiaramente attesta il dato logistico presente nelle *subscriptiones*. Con la legge in CTh. 16.2.23 (Brev. 16.1.3), del 376, si stabilisce la giurisdizione ecclesiastica per gli illeciti minori dei *clerici*, riservando i più gravi alla *cognitio* secolare. CTh. 16.5.4, emanata a Treviri, vieta ogni riunione eretica: forse tuttavia la datazione, 376, va corretta in 378 o 380, in tale ultimo caso essa farebbe seguito all'Editto di Tessalonica e il suo contenuto apparirebbe più coerente sul piano della linea politica (si veda poco oltre). CTh. 16.2.24 del 377, prevede l'esonero di tutti i *clerici* dai *munera personalia*. C.Th. 16.6.2 (C. 1.6.1), del 377, vieta la reiterazione del battesimo, contraria all'insegnamento evangelico, tuttavia la *constitutio* è ascrivibile a Graziano solo qualora si accetti, in base ad alcune considerazioni, di modificare nell'*inscriptio* nome e qualifica del destinatario (da *Florianum vicarium Asiae* a *Flavianum vicarium Africae*) e, nella *subscriptio*, di sostituire *Const*. con *Confl*., spostando così il luogo da Costantinopoli a Coblenza (*Confluentes*). (Detto *per incidens*, ancorché sia di provenienza autorevole, sulla proposta di emendamento nutro più di una riserva). Il provvedimento di gran lunga più

noto in ambito religioso è il c.d. 'secondo Editto di Milano' del 3 agosto 379 (CTh. 16.5.5 [C. 1.5.2]). In virtù della pressoché certa influenza di Ambrogio, vengono interdette tutte le eresie senza distinzione (*Omnes vetitae legibus et divinis et imperialibus haereses perpetuo conquiescant*) con assoluto divieto di proselitismo da parte dei loro adepti, di riunione, di costituire un clero, di reiterare il battesimo. È l'affermazione, solenne e categorica, della 'ontologica' unicità del credo niceno, e su tale base si comprende l'identificazione corrente di Graziano in un imperatore ortodosso e intransigente. In realtà per l'Autrice si tratta di un giudizio alquanto sbrigativo, che non tiene nel debito conto l'evoluzione della politica grazianea, la quale nella prima fase del regno rivela connotati di tolleranza, ravvisabili in primo luogo nel già citato corollario relativo alla riabilitazione dell'ordine senatorio rispetto all'atteggiamento paterno, poi nella testimonianze di Socrate Scolastico e Sozomeno, secondo i quali Graziano sulle prime aveva concesso il ritorno ai vescovi esiliati da Valente e permesso le riunioni dei seguaci di ogni dottrina, tranne i manichei, gli eunomiani e i fotiniani. Non solo: vi è una breve ma suggestiva testimonianza legata proprio al testo del 'secondo Editto di Milano' nella veste restituita dal Teodosiano (*Codex Eporediensis* 35), in cui si legge *Denique antiquato rescripto, quod apud Sirmium nuper emersit, ea tantum super catholica observatione permaneant* (...), che secondo la Studiosa può riferirsi all'abrogazione di una norma emanata a Sirmio dal medesimo imperatore, il quale all'indomani del massacro di Adrianopoli optava per una prudenziale tolleranza nei confronti delle dottrine cristologiche contrastanti con il dogma di Nicea (grazie alla traduzione in gotico della Bibbia da parte dell'ariano Ulfila, tale eresia era molto diffusa tra i Goti). Anche se il cristianesimo assurge a religione di Stato con l'Editto di Tessalonica dell'anno dopo, dovuto a Teodosio, appare innegabile la chiara natura di prodromo da attribuirsi alla legge grazianea, che in tal senso giunge «ad aprire una breccia nel senso di una transizione da un modello di appartenenza classico, politico ed etnico, a un altro, fondato sull'adesione a una determinata religione» (216). E il paganesimo? Con l'Editto di Tessalonica certamente non avrà più spazio, ma se ci si riferisce a Graziano, la sorte della religione tradizionale appare altalenante. Vi è un iniziale atteggiamento quantomeno privo di ostilità, ma poi tre provvedimenti congiurano a vulnerarne le possibilità di sopravvivere: il rifiuto del titolo di *pontifex maximus*, fino ad allora assunto da tutti gli imperatori, pagani o cristiani che fossero; la decisione di rimuovere

dall'aula del senato l'Ara della Vittoria, che suscita la veemente reazione dei senatori capeggiati da Aurelio Simmaco, ma urta contro un Graziano irremovibile, e soprattutto la soppressione delle immunità dei collegi sacerdotali e delle vestali con taglio delle sovvenzioni, che di fatto li priva di un vitale sostegno finanziario. Al silenzio circa il paganesimo della legge in CTh. 16.5.5, fanno dunque riscontro misure che nella sostanza ne additano univocamente il destino. Nondimeno, la Studiosa tiene a sottolineare che anche dopo il 'secondo Editto di Milano' e lo stesso Editto di Tessalonica, Graziano si astenne sempre da un approccio di intollerante chiusura nei confronti del paganesimo, come del resto riguardo ai dogmi cristiani eterodossi. Per esempio, tornando alla religione degli avi, i *ludi* non registrano mai un atteggiamento ostile e ciò, va aggiunto, in evidente e non facile controtendenza rispetto ai tempi nuovi. Questo, *in nuce* (e con varie omissioni) il contenuto della monografia, ove nel Capitolo III. «La politica religiosa di Graziano» (115-208), sono svolti in forma più estesa e arricchiti di dati ulteriori molti dei temi allineati in precedenza – qui in parte 'spalmati' nel discorso condotto finora – e che si chiude con un nucleo di «Considerazioni conclusive» (209-216) che ripercorrono tutti i punti di rilievo. La ricerca di Sabrina Lo Iacono, accurata e condotta con sorvegliata attitudine ricostruttiva, isola e rischiara alcuni interessanti profili della politica religiosa di Graziano, inserendosi nel filone migliore degli studi rivolti al tardoantico, e al contempo del giovane imperatore restituisce un'immagine viva e densa di suggestione. Un principe dagli aspetti contraddittori: mite, pensoso, incline alla spiritualità, amante della cultura e dello svago venatorio; troppo proclive, certo, a errori fatali – mentre in Britannia deflagra l'insurrezione di Massimo, egli si trova in Italia impegnato a scrivere versi e orazioni (*Ausonius docet*), nonché a insidiare cervi e cinghiali –, ma anche con *exploit* da condottiero di rango e decisioni da lungimirante statista, come, in un momento delicatissimo, la nomina ad Augusto di Teodosio solo in virtù del suoi meriti, nonostante gli intuibili rischi legati alla futura colleganza con l'astro nascente. E, va aggiunto, alieno da bassezze, bieche macchinazioni, atteggiamenti revanscisti: sconfitti gli Alemanni Lenziesi, non solo evita ogni forma di ritorsione, ma attende subito al ripristino del *foedus*. In ultima analisi, se l'inidoneità al ruolo di Augusto di un impero in tempesta è forse innegabile, ciò tuttavia, almeno per il mio personale sentire, non oblitera la silenziosa grandezza legata a una nobile figura di uomo.

Un manuale a dodici mani femminili. Nella panoramica attuale della nostra disciplina i manuali sono assai numerosi e ampia è la varietà che sotto diversi profili vi si riscontra. Limitandoci qui agli aspetti esteriori, i titoli mantengono ancora una discreta uniformità, anche se *Istituzioni di diritto romano* (o *Diritto privato romano*) e *Storia del diritto romano*, sono un po' meno frequenti rispetto a un tempo, complice l'abolizione delle declamatorie degli insegnamenti nei settori scientifico-disciplinari nonché le scelte delle singole sedi circa la tipologia dei corsi da attivare e il loro carattere obbligatorio od opzionale. Una più vistosa divaricazione riguarda invece la mole: a testi agili, in qualche – sia pur raro – caso non molto oltre l'opuscolo, si contrappongono tomi ponderosi, più o meno come le *Istituzioni di diritto privato romano* di Edoardo Volterra (Roma s.d. [1961]), che a lungo si sono segnalate anche per questa loro caratteristica. Riterrei probabile che nei citati ultimi casi sia sottesa la previsione di non imporne agli studenti uno studio integrale: è vero che ogni Dipartimento si regola come crede, ma il cielo (stellato?) sopra di noi è comunque lo stesso e il meccanismo dei cfu impone inevitabilmente dei limiti. Poi, è ovvio, quanto agli autori. L'unicità è stata per molto tempo la regola, ora, pur non essendo l'eccezione, non può dirsi tale: ci sono infatti manuali a quattro mani, a sei, a quattordici, a sedici, e perfino a ventidue, come *I lineamenti di storia del diritto romano*, dir. Talamanca, Milano 1979[1],1989[2]: se qualcosa non mi sfugge, credo che quello di undici autori sia l'attuale numero massimo. A un ulteriore aspetto formale, ancora più variegato, si accennerà tra poco. Nonostante la premessa, pur figurando talora (non spesso) nei predetti *team* anche un'autrice, non c'era tuttavia finora un manuale scritto a più mani da sole studiose, un testo tutto al femminile. Mancava fino allo scorso ottobre, quando nelle pubblicazioni della Scuola di Giurisprudenza diretta da Enrico Gabrielli è comparso *Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2021, XVIII-493, scritto da sei delle nostre migliori studiose, Patrizia Giunti, Francesca Lamberti, Paola Lambrini, Lauretta Maganzani, Carla Masi Doria, Isabella Piro, tutte allieve di autorevoli Maestri, tutte con lunghe e consolidate esperienze didattiche e di ricerca anche internazionali, alcune inoltre Direttrici di prestigiose riviste scientifiche non solo del settore romanistico. Nella «Premessa» (XVII-XVIII) le Autrici non nascondono il coinvolgimento emotivo legato alla loro opera, ispirata da Patrizia Giunti e realizzata nel giro di diversi anni, gli ultimi due

sotto la cappa plumbea del Covid con le modalità di lavoro collettivo a tutti ben note: «Un'impresa inedita, nuova, un manuale scritto soltanto da autrici donne. Anche la scelta, assai ponderata, dell'immagine di apertura vuole esprimere l'importanza di una sensibilità 'femminile' nell'interpretazione degli istituti giuridici e della loro storia». In copertina figura l'immagine del mosaico ravennate di San Vitale con Teodora e il suo seguito. Nell'imperatrice bizantina si è creduto di individuare, come è noto, la musa ispiratrice di alcune importanti riforme giustinianee. Se vogliamo, le *cover* dei libri giusromanistici fornirebbero ampio materiale per uno studio psicologico (e lo scrivente, plurirecidivo, pagherebbe giustamente il suo prezzo). Si va infatti dalla riproduzione di un foglio del *Codex Florentinus* o del Palinsesto Veronese, a immagini di sculture o edifici antichi, oppure di pitture ottocentesche ispirate alla Roma delle origini o a quella imperiale, né mancano dipinti post-impressionisti, surrealisti o astratti (Van Gogh, Chagall, Kandinsky, che però – come ha mostrato Luigi Garofalo – col diritto romano c'entra e anche a pieno titolo). Arrigo Diego Manfredini, il quale in copertina alla terza edizione delle sue *Istituzioni di diritto romano* (Torino 2003) propone l'immagine un po' *shocking* di Caracalla che pugnala Geta tra le braccia della madre nella tela neoclassica di Julien de Parme, con venatura ironico-iperbolica rileva che (XXI) «Questa della copertina ideologica, è la vera novità dei libri di oggi, e bravo chi indovina il messaggio». Qui tuttavia non credo che anche l'amico Diego potrebbe riconoscere una *cover* a effetto in senso proprio, e il 'messaggio' del resto è subito evidente, per di più indicato con garbo dalle Autrici, le quali rivelano che si è trattato di un'opzione «assai ponderata». Inoltre il senso e la componente volitiva alla base della loro intrapresa affiorano anche nella chiusa della citata Premessa: «La storia del diritto, è stato detto, "è un esercizio difficile e pieno di insidie" [*parole di Aldo Schiavone*]: non per questo possiamo sottrarci alla responsabilità di scrivere questa storia e abbandonare la nostra vocazione di docenti e ricercatrici. Non per questo possiamo rinunciare a far ascoltare la nostra voce. Il manuale rappresenta il frutto di questa nostra determinazione». Restando ancora a dati esteriori, la mano femminile è rivelata dall'eleganza stessa del volume, la cui veste è studiata con cura in ogni particolare, nei colori della copertina rigida, nell'organizzazione delle pagine e dei caratteri, nel ricorso ai neretti e nell'articolato gioco dei rinvii interni a beneficio del discente. L'opera si compone di dieci capitoli: il primo (Masi Doria) è, detto in breve, un profilo di storia

del diritto romano con esame delle strutture costituzionali delle varie epoche nonché delle fonti di produzione e di conoscenza, il secondo (Maganzani) delinea un *excursus* sulla tradizione romanistica, occupandosi poi in chiave critica dei principali concetti dogmatici legati ai sistemi di *civil law* e al loro diverso grado di idoneità a descrivere l'esperienza giuridica romana. Il terzo (Giunti) è dedicato al diritto delle persone, il quarto (Piro) a quello della *familia*, il quinto (Lambrini) al processo privato, il sesto (Lamberti) alle successioni *mortis causa*, il settimo (Lamberti-Lambrini) alla proprietà e alle altre forme di appartenenza, l'ottavo (Lamberti) ai diritti reali parziari, il nono (Lambrini) alle obbligazioni, il decimo (Giunti) alle donazioni. Una valutazione dei contenuti presuppone comprensibilmente una lettura metodica e approfondita nonché una sede diversa dalla presente, ove si finirebbe per attestarsi su un quadro dell'opera tanto superficiale quanto riduttivo. Ci si limita pertanto a pochi immediati *flash*. Nella stesura di un manuale non è facile vincere la tentazione di inserire, ampliandone il relativo spazio, risultati delle proprie personali ricerche, alle quali – perché negarlo – si rimane sempre abbastanza affezionati. In tal modo la struttura interna di un libro rischia di presentare squilibri non solo sul piano numerico delle pagine dedicate ai singoli argomenti, ma anche e soprattutto sul grado di approfondimento che presenta un tema rispetto ad altri di importanza quantomeno non minore. Si tratta tuttavia di un rischio che corre maggiormente l'autore unico o comunque lo studioso che si fa carico di una trattazione molto estesa. In questo caso nelle attribuzioni si è ovviamente tenuto conto delle predilezioni e della pregresse ricerche delle singole Studiose, le quali pertanto si trovano particolarmente a proprio agio nel compito loro assegnato – e un addetto ai lavori non stenta a intravederne il *signum* –, ma al contempo la struttura del manuale dimostra la tenuta di uno schema organizzativo non solo meditato e condiviso, ma anche praticato con costanza mediante una concatenata serie di rapporti reciproci, tanto che nello stesso *ductus* stilistico l'opera appare non unicamente a più mani, ma anche «corale» in senso proprio, in direzione di un obiettivo esplicitato di nuovo in Premessa. Un dato poi che indubbiamente colpisce è la vastità della tematica, dalla quale – considerando l'ambito tradizionale della materia giusromanistica – non risulta escluso pressoché alcun argomento. Come si diceva, oggi i contenuti dei manuali non rispondono più alle rigide divisioni tematiche di un tempo, tuttavia occorre ammettere che trovare in uno stesso libro votato essenzialmente

alla didattica la trattazione del *rex*, del senato e delle curie e, al contempo, quella del giusnaturalismo moderno, così come la trattazione del processo formulare e, altrove, il *focus* sull'emersione del c.d. principio consensualistico legata al *Code Civil* del 1804 – e non alludo a rapidi cenni, ma a paragrafi dedicati a tali argomenti – appare a mio credere un elemento di originalità che già da solo colloca il presente manuale in una dimensione sua propria, coerente peraltro con la novità 'forte' che ne connota l'uscita. Il tutto, tra l'altro, indurrebbe a pensare d'acchito a una mole del libro paragonabile a quella di un dizionario, ma non è così: sono certamente pagine piene, ma al netto degli indici ci si ferma a 470. In tal senso un ruolo particolare, di cerniera e, in certa guisa, 'strategico' è giocato dal secondo capitolo intitolato «Concetti e linguaggio», il quale, prendendo le mosse dal *Corpus Iuris* con cui termina il capitolo precedente, attraverso il percorso della tradizione romanistica che giunge ai moderni codici europei con le fucine scientifico-ideologiche che li hanno preparati inserisce uno strumentario concettuale che funge da ragionata premessa dogmatica alla trattazione privatistica che segue, e al contempo collega quest'ultima al profilo *lato sensu* pubblicistico del capitolo di apertura. Un ultimo punto. Avendo letto di recente il denso e appassionato ricordo di Giovanni Negri scritto (guarda caso) da Lauretta Maganzani (IVRA 69, 2021, 696-712), mi è sovvenuto il luogo (700) in cui racconta che Gerardo Broggini, molto ammirato dal suo compianto Maestro, sentendosi in un congresso appellare 'romanista', rispose «indignato e con voce stentorea: 'Romanista sarà lei', io sono un giurista». Ma, a parte l'aneddoto curioso e l'associazione di idee, a me sembra che nell'economia del testo programmato insieme anni or sono le Studiose abbiano inteso anche delineare, e non in filigrana, il profilo del giurista. Ciò emerge in primo luogo nel sottotitolo «Per una introduzione alla scienza giuridica» e nella più volte citata Premessa, ma soprattutto nella stessa struttura dell'opera, in particolare con riferimento ai contenuti dell'articolato capitolo secondo del quale si è detto, incentrato in buona misura sulla storicizzazione delle principali categorie dogmatiche giusprivatistiche. Oltre alla mia personale adesione, altro non mi sento di aggiungere, le questioni metodologiche portano lontano. Sia pure a un proposito assai diverso, Cesare Sanfilippo, nella prefazione alla terza edizione del suo celebre manuale (Napoli 1955) rispondendo alle critiche del '*lector malevolus*' (nome collettivo) concludeva un po' spazientito: «E poiché noi professori universitari, vivaddio, godiamo alme-

no dell'autonomia didattica, lasciatemi fare, anche in questa terza edizione, quello che credo il mio dovere». Lunga fortuna al manuale delle sei amiche Autrici.

Manes*, i buoni dell'aldilà*. Mentre a Gaio Menio Cimbro, vedovo disperato e inconsolabile, un dubbio sull'esistenza dei Mani residua ([CIL VI.7579 = CLE 2170] *Mevia Sophe, impetra, si quae sunt Manes, ne tam scelestum discidium experiscar diutius*), e qualche altro agnostico non manca ([CIL XI.1616 = CLE 1190] *Si Manes credimus esse aliquit*), certo di una loro consistenza che elude la morte appare Properzio ([*Eleg.* IV.7,1] *Sunt aliquid Manes: letum non omnia finit*), il quale nel sonno riceve la visita di Cinzia, un diafano simulacro sfuggito alle fiamme del rogo con ancora i capelli, gli occhi e la voce della stagione migliore. Ma i Mani non sono soltanto 'qualcosa' come canta il poeta augusteo, sono anche buoni, anzi lo sono per intima natura, come secondo gli antichi rivelerebbe il loro stesso nome: *quod bonum antiqui dicebant manum* (Varro, *ling.* 6.4). Con questa considerazione incomincia la recente monografia di Laura D'Amati, Dis Manibus (sacrum). *La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari, Cacucci, 2021, X-230, che dedica il primo capitolo (1-26) alla «Popolazione dell'oltretomba», dove al primo posto figurano queste entità positive, benvolute in vita, scomparse per morte naturale e ritualmente sepolte, che al momento del trapasso diventano divinità protettrici e alle quali sono lasciate quelle particolari tipologie di *res divini iuris* che si dicono *religiosae*, in giustapposizione alle *res sacrae*, appannaggio degli Dei superi, rese invece tali da un atto dell'autorità pubblica (legge, senatoconsulto, costituzione imperiale), come apprendiamo dalle Istituzioni di Gaio (2.4). Il vocabolo rimane un *plurale tantum* anche quando non allude più, almeno di regola, alla categoria indistinta delle ombre ma allo spirito individuale del defunto, dando vita a una curiosa contraddizione terminologica; né mancano, benché più rare, le 'Dee Mani', come recitano alcune iscrizioni sepolcrali (*Dis Deabusque Manibus*). Però sull'altra sponda non si trovano soltanto coloro che sono vissuti e morti in regola, magari fosse così... Ci sono anche gli spiriti funesti, *Les morts malfaisants* di Émile Jobbé Duval (Paris 1924), dediti a scaricare malignamente sui vivi la frustrazione di vedersi negata una dimora *post mortem*, il che li costringe a trascinare il corpo in decomposizione lungo un continuo e inane vagabondaggio. Sono precisa-

mente i *lemures* e le *larvae*: poco di buono gli uni e le altre, ma legati a una sorte diversa. I primi sono i morti anzitempo, ossia prima di aver formato una famiglia e generato dei figli che si sarebbero potuti occupare di una sepoltura rituale. Che la loro fosse una condizione deteriore non si discute, tuttavia almeno era a termine, perché pare che raggiunto il naturale momento della morte potessero finalmente trovare la pace. Per le *larvae* invece non c'era speranza, infatti erano i morti tragicamente, spesso ammazzati con le modalità più efferate. Costoro erano condannati a vagare in eterno e, come già detto, perseguitavano i vivi infestandone le case e tormentandoli fino alla pazzia, infatti è risaputo che *larvatus* è un soggetto affetto da squilibrio mentale (si veda *supra* il mio secondo *Sul tavolo*). Perciò, alle prese con un defunto in odor di *larva*, era il caso di cautelarsi per tempo onde impedire al cadavere di uscire dalla tomba e andarsene in giro con le peggiori intenzioni, magari inchiavardandolo alla stessa oppure (... *partis secanto*) scomponendolo in pezzi da assemblare poi in modo scombinato e grottesco in una gara al rialzo di inumanità dove i viventi tenevano egregiamente testa ai trapassati. Il secondo capitolo, «Il rituale funerario» (27-106), segue con puntuale e dettagliata esposizione il cammino dalla «buona morte» alla «giusta sepoltura» che di regola seguiva la prima, lungo un *iter* previsto dal diritto pontificale e scandito da una serie di atti rituali dall'evidente valenza simbolica. La *familia* investita dal lutto era quella dell'erede, in genere un *heres suus*, in mancanza (è da ritenersi) un agnato collaterale. Si trattava in fondo di una sorta di formale trasloco del defunto dalla casa dei vivi praticata durante l'esistenza terrena alla nuova definitiva dimora nel regno di Dite tra i *Manes* pronti a ricevere benevolmente il nuovo adepto. Si parte dall'ultimo respiro, normalmente esalato tra i parenti, gli amici intimi, gli schiavi più fedeli – attenzione, però, bisogna anche accertarsi che sia veramente l'ultimo, perché i risvegli inattesi sono un pericolo incombente: di qui l'importanza degli *indicia mortis* fissati dalla scienza medica (in particolare Aulo Cornelio Celso) –, si procede con il lavaggio, l'unzione e la vestizione del cadavere, poi ha luogo la veglia funebre – le prefiche sono donne ingaggiate *ad hoc*, il dolore gridato non si addice alle matrone –, per spostarsi poi all'esterno della *domus* per le *exequiae* che si celebrano in pieno giorno con il feretro che, percorsa un'arteria della città, esce da una delle porte, dove diversi abbandonano il corteo, per raggiungere infine il luogo della sepoltura. Con una costituzione del 363 (CTh. 9.17.5) Giuliano l'Apostata reagisce a questa usanza e intende ripristinare i funerali

notturni, probabilmente per evitare assembramenti, ma è incerto, e forse da escludersi, se la norma sia da leggersi in chiave anticristiana. Diversamente da quelli comuni, i funerali gentilizi, vere e proprie cerimonie di Stato, prevedevano una pompa e una partecipazione di pubblico imponenti, erano annunciati da un banditore e il feretro era preceduto nel suo incedere dalle *imagines maiorum*, una sorta di museo delle cere degli antenati del defunto, però semovente, in quanto si trattava di maschere indossate da persone che partecipavano al rito come sosia degli avi: un'entusiastica descrizione si legge nelle *Storie* di Polibio (6.53), il quale in proposito parla addirittura dello spettacolo più bello che si possa immaginare. Inumazione e cremazione, pressoché sempre praticate in alternativa, sul piano giuridico e su quello rituale si equivalgono, mentre rimangono estranee agli usi romani l'imbalsamazione – la quale peraltro toccò eccezionalmente a Poppea, moglie di Nerone – e la sepoltura secondaria, ossia l'esposizione del corpo per un determinato periodo di tempo a cui segue l'inumazione in un luogo diverso dal precedente, il che sembra implicare un duplice funerale. Più risalente sembra da ritenersi l'*humatio*, ma l'altra pratica ha il sopravvento in età repubblicana e nella prima età imperiale, con una flessione dai primi decenni del II secolo in seguito accentuata con l'affermazione del cristianesimo, resistendo tuttavia nel settore militare. Nei primi decenni del V secolo, stando a Macrobio (*Sat.* 7.7.5), l'incinerazione non risulta più in uso. Il procedimento dell'inumazione è relativamente semplice, più complesso l'altro rito, che peraltro viene praticato in due diverse modalità e contempla il seppellimento di un ossicino troncato dalla mano del cadavere prima di consegnarlo alle fiamme. Ovviamente un'uccisione in mare rende impossibile compiere i rituali descritti, e in tal caso la purificazione della *familia* e l'espiazione del misfatto avvengono attraverso il duplice e distanziato sacrificio di una scrofa. Regole particolari attengono al profilo logistico della sepoltura, poiché non ogni luogo vi si presta: come è noto, la legge delle XII tavole (X.1) aveva vietato sia di inumare sia di ardere le salme entro le mura cittadine, e tale norma, la cui finalità è variamente interpretata dagli antichi, verrà iterata a diverso titolo per un lungo arco di secoli. Terminato il funerale, la *familia* doveva essere purificata mediante un ulteriore dettagliato rituale al fine di consentirne l'inserimento nella vita della *civitas*. Nel terzo e ultimo capitolo, «*Il* sepulchrum *e il* locus religiosus» (107-172), vengono esaminate le problematiche tecniche sottese alla qualificazione del sepolcro e alla sua ascrivibilità al novero delle *res reli-*

giosae. Si tratta con tutta evidenza di un nodo rilevante per le molteplici implicazioni che lo stesso comporta, relative al diritto di proprietà, alla facoltà di accesso alla sepoltura e alla sanzionabilità delle violazioni arrecate alla medesima. Il problema maggiore riguarda il preciso spazio da ritenersi cosa religiosa nel luogo ove è inumato un defunto, dal momento che può trattarsi tanto di un fazzoletto di terra quanto di un edificio monumentale con *areae adiectae* dotate di giardini fioriti, tempietti, locande, ecc. Ulpiano (D. 11.7.2.5 [Ulp. 25 *ad ed.*]) dice che *sepuchrum est, ubi corpus ossave hominis condita sunt*, e subito dopo riporta il parere di Celso secondo il quale non diventa religioso l'intero fondo, ma solo la frazione dove sono sepolte le spoglie, tuttavia il problema rimane complesso e pressoché insolubile perché per esempio Paolo (D. 6.1.43 [Paul. 27 *ad ed.*]) afferma che sono *religiosae* anche le *res* che *religiosis adhaerent*, e un altro testo di Ulpiano (D. 47.12.3.2 [Ulp. 25 *ad ed.*]) allude chiaramente a uno spazio più ampio. Poiché si parla di *ossa hominis*, è incontestabile – e peraltro confermato dalle fonti – che religioso è anche il luogo ove è seppellito un servo. Non parliamo poi dei liberti, sovente sotterrati a fianco del patrono. Più intricato si presenta il problema relativo a coloro che presentano caratteri fisici in varia misura difformi rispetto all'uomo normale. Si tratta degli *ostenta*, termine che figura in un noto passo ulpianeo (D. 50.16.38 [Ulp. 25 *ad ed.*]) ove è riferito il pensiero di Labeone, che distingue tra quelli in cui non viene meno la riconoscibilità umana (per esempio esseri con tre mani o tre piedi) e quelli del tutto abnormi che rientrano nel *prodigium* in quanto – dirà altrove Ulpiano – con fattezze *magis animalis quam hominis*. Spiega l'Autrice che per il riconoscimento del carattere religioso del luogo di sepoltura veniva in rilievo la *persona*, «in qualsiasi suo declinare, considerata tale nella vita e nella morte» (129, 161), onde soltanto in rapporto alle *reliquiae* dei primi si poteva parlare di un luogo di diritto divino. Gli ermafroditi ricevono in tal senso una pur non lusinghiera riabilitazione, in quanto da mostri portatori di sventure diventano in età imperiale ambiti strumenti di piacere. Esclusi sono inoltre i nati morti, in quanto mai stati *personae*, così come i feti abortiti. Il cambio di destinazione non opera inoltre circa il luogo ove è inumato un nemico, sebbene ciò capiti assai di rado, o, fino alla *Constitutio Antoniniana*, uno straniero che non gode dell'*hospitium*. Perché il luogo diventi religioso occorre che il proprietario del medesimo, legittimato a provvedere alle esequie, con autonomo atto di volontà vi seppellisca un morto (Gai. 2.6). In un fondo altrui si può inumare su

concessione, anche *a posteriori*, del *dominus*, tuttavia nel caso di sepoltura abusiva quest'ultimo non può operare l'esumazione senza preventiva autorizzazione pontificale o del principe (D. 11.7.8 pr. [Ulp. 25 *ad ed.*]). Il suolo provinciale, che non è oggetto di proprietà quiritaria, non può diventare religioso, ma, come scrive Gaio (2.7), *pro religioso habetur*. La sepoltura viene concepita come unitaria, nel senso che il corpo inanimato ('*corpus*', non '*cadaver*', in genere riferibile all'insepolto) è da intendersi quale entità indivisa: se per avventura parti dello stesso si trovano sotterrate in posti diversi, poiché a un defunto non possono corrispondere più luoghi religiosi, è tale per Paolo (D. 11.7.44 [Paul. 3 *quaest.*]) quello che ne custodisce il capo, ossia l'*imago* della persona; e dev'essere anche definitiva, rivestendo pertanto il carattere della perpetuità: il luogo ove un corpo è inumato in via provvisoria rimane profano. Discussa, e tendenzialmente negata, è la natura di *res religiosa* del cenotafio, il monumento alla memoria privo di resti umani, anche se una propensione favorevole compare in Marciano (D. 1.8.6.5 [Marc. 3 *inst.*]), che cita in proposito l'autorità di Virgilio. Si tratta, per concludere, di una monografia elegante, con opzioni esegetiche sorvegliate e ragionevoli, ove convergono suggestive tematiche antropologiche, di diritto pontificale e – queste più familiari ai cultori della nostra disciplina – di diritto civile romano. Ampio è l'apparato critico, piana e gradevole la prosa. Nella nota *in limine* (VII) l'Autrice allude alla difficoltà, nel suo caso superata grazie agli affetti, di non farsi sopraffare da uno studio sulla morte, «impresa – aggiunge – non facile, per di più in un momento come questo». Tematiche a parte, è un pensiero che espresso in diverse forme affiora mestamente in molti libri pubblicati negli ultimi due anni. Tuttavia – e ciò è consolante – negli stessi si percepisce pure, implicita ma chiara, la convinzione che in ogni caso la ricerca scientifica, in qualunque campo, rimane una delle migliori risposte al dramma che stiamo vivendo.

Renzo Lambertini

A proposito di

Tesserae iuris, II.2 (2021)
issn 2724-2013

Quale sorte per la *stipulatio* in età tardo imperiale?

Salvatore Puliatti
Università di Parma

Al tema della *stipulatio* con riguardo a un momento ben determinato della sua evoluzione, l'età tardoimperiale e in particolare giustinianea, si rivolge il breve ma incisivo saggio dedicato all'argomento da Fabrizio Lombardo.[1] La ricerca prende avvio, nell'introduzione, dalla delineazione dei profili che costituiscono il presupposto della successiva indagine. Rilevata infatti la diffusa attenzione dedicata dalla dottrina romanistica all'istituto, data la sua centralità in età classica non solo "in ambito contrattuale, ma più in generale nell'intero diritto privato romano", l'autore ne sottolinea esattamente il minor interesse suscitato per quel che riguarda gli sviluppi tardoimperiali e giustinianei in conseguenza di una concezione che vuole scorgere il realizzarsi in quell'età di un processo degenerativo che avrebbe ridotto la *stipulatio* prima a contratto letterale e "quasi contemporaneamente a mera clausola di stile" come effetto degli interventi dell'imperatore Leone (C. 8.37.10 del 472) e di Giustiniano (C. 8.37.14 del 531). Al riesame di tale impostazione si rivolge appunto la monografia di Lombardo, in considerazione della necessità di un maggior approfondimento conseguente alla particolare complessità del fenomeno. A questo scopo lo studioso traccia, nella stessa introduzione, un quadro ragionato delle varie impostazioni degli studiosi in argomento, evidenziandone gli spunti più significativi ai fini di una riconsiderazione del fenomeno che, peraltro, correttamente egli ritiene debba impostarsi non su considerazioni "valoriali" precostituite d'ordine generale, ma su uno stretto esame esegetico delle fonti normative e dei commenti giurisprudenziali di V e VI secolo. Rilevato pertanto come i sostenitori della tesi della degenerazione postclassica dell'istituto rintraccino i prodromi di tale fenomeno già in età classica in conseguenza dell'attenuarsi dei requisiti di forma (specie per quel che riguarda immediatezza e congruità della risposta), del diffondersi del ricorso al documento probatorio e di consuetudini proprie delle province orientali favorevoli al contratto letterale, l'autore, onde verificare tali impostazioni e l'idea che dopo Diocleziano sia iniziato un lento processo di riduzione della *stipulatio* a contratto letterale, si sofferma, in apertura del secondo capitolo, sull'esame della costituzione che ad avviso della dottrina richiamata più avrebbe inciso su quella trasformazio-

1. F. Lombardo, *Studi su «stipulatio» nel diritto giustinianeo*, LED, Milano, 2020.

ne, ossia la costituzione di Leone del 472 in C. 8.37.10. È ad essa infatti che secondo i suaccennati autori andrebbe ricondotta la riduzione dei *verba* "ad un ruolo ancillare rispetto alla *compositio*", intesa come redazione documentale, e il conseguente riconoscimento di valore costitutivo all'*instrumentum*. Per meglio comprendere, però, l'esatto valore del disposto normativo leoniano lo studioso, in linea con le premesse di metodo formulate, ritiene utile rivolgere lo sguardo alla interpretazione che di quel provvedimento offrono le Istituzioni giustinianee (I. 3.15.1). Traendo indicazioni dall'ultima parte del testo imperiale e aderendo alle considerazioni formulate in proposito dal MacCormack, l'autore si orienta condivisibilmente a ritenere l'intervento leoniano volto al superamento della congruenza verbale, attribuendo valore centrale all'accordo delle parti "indipendentemente dai *verba* adoperati per il perfezionamento del contratto", mantenendo peraltro la natura verbale del negozio. Meno lineare appare il tentativo esperito di individuare il valore tecnico da assegnarsi ai due aggettivi "*sollemnia*" e "*directa*" ricorrenti nel testo leoniano e di precisare le possibili ulteriori implicazioni del disposto imperiale. Le ipotesi formulate in proposito dalla dottrina sono ricordate e considerate nelle loro criticità, senza peraltro fornire una chiara linea di orientamento. Evidenziato così il carattere "molto meno dirompente" di quanto ritenuto da larga parte della dottrina del provvedimento leoniano, l'autore si rivolge alle riforme giustinianee per verificare "se per il loro tramite si sia effettivamente arrivati alla «degenerazione» della *stipulatio* in contratto letterale o, addirittura, a mera clausola documentale". In proposito ruolo centrale riveste l'analisi della disposizione in C. 8.37.14 del 531. Richiamate le tesi e i possibili indizi circa il carattere composito del provvedimento, frutto forse della «fusione» di due diversi provvedimenti dello stesso Giustiniano, lo studioso si sofferma sull'esame della portata sostanziale della disposizione. Delle due diverse presunzioni dalla stessa introdotte Lombardo rileva a ragione la diversa natura, rivestendo quella relativa allo *status* dello schiavo, alla sua appartenenza al *dominus* e partecipazione alla *stipulatio*, di cui l'*instrumentum* forniva attestazione, carattere assoluto, mentre carattere relativo assumeva quella relativa alla contestuale presenza delle parti nel giorno e nel luogo di confezione del documento, in conseguenza della possibilità della prova contraria. Ma l'approfondito esame riservato a tali diversi effetti, condotto anche attraverso l'esame delle fonti bizantine, porta lo studioso a una più attenta valutazione del portato del disposto imperiale, specie per quanto concerne la presunzione re-

lativa alle *stipulationes* concluse dallo schiavo. L'analisi delle possibili conseguenze dell'applicazione di tale presunzione induce infatti Lombardo a ritenere che essa, e la disposizione giustinianea in tema di *stipulationes* servili, dovesse trovare applicazione con riguardo all'intervento dello schiavo quale *stipulator* e non viceversa in qualità di *promissor*, dal momento che – rileva l'autore – tale fattispecie si doveva "evidentemente ritenere disciplinata in maniera soddisfacente dalle disposizioni e dalle prassi probatorie relative ai singoli provvedimenti autorizzativi di volta in volta rilevanti". Considerazioni di ancor maggior rilievo, con riguardo ai caratteri della *stipulatio*, lo studioso trae dalla presunzione "relativa" riguardante la contestuale presenza delle parti. Dal tenore letterale della norma in esame Lombardo ricava, infatti, la conclusione che questa non intendesse operare sul piano sostanziale, superando il requisito formale della presenza delle parti alla conclusione del contratto, ma volesse agire sotto il profilo processuale, ponendo un "freno alle misure di ostruzionismo processuale" cui controparti poco corrette avrebbero potuto fare ricorso. Meno condivisibili appaiono, invece, le ulteriori deduzioni tratte dallo studioso dal confronto, condotto con particolare riferimento all'ambito di assenza delle parti (*civitas* per C. 8.37.14; *aliis locis* per I. 3.19.12), tra la disposizione come attestata dal Codice rispetto a come richiamata dalle Istituzioni imperiali, non risultando sufficienti elementi testuali a favore di una considerazione più latamente "circostanziale" e non meramente locativa della espressione utilizzata nel testo istituzionale. Anzi il richiamo operato da Lombardo al testo della parafrasi teofilina sembra attestare esplicitamente per l'analoga valenza locativa delle due espressioni, anche se la prospettazione tiene conto di angolazioni diverse nell'utilizzo dei termini considerati. Ciò posto appare anche problematico trarre, come vorrebbe lo studioso, da tali deduzioni ulteriori conseguenze circa la natura composita del provvedimento e l'eventuale processo di generalizzazione da questo subito. Le considerazioni formulate con riguardo al testo giustinianeo trovano, peraltro, ulteriore sostegno nell'analisi condotta dal Lombardo delle testimonianze fornite dalla "dottrina giuridica del sesto secolo" ricavabile dagli scolii ai Basilici in tema di forma stipulatoria. Da esse infatti l'autore, se da un lato trae elementi per riscontrare l'evoluzione intervenuta rispetto alla disciplina classica, con particolare riguardo al superamento dello schema formale della domanda e della congrua risposta, dall'altro ricava, sia pure attraverso un'analisi delle fattispecie considerate non sempre perspicua, utili indicazioni circa l'attenzione pre-

stata dalla riflessione dottrinale dell'epoca alla disciplina risultante dall'intervento giustinianeo, con particolare riguardo alla richiesta presenza delle parti non superata dalla presunzione di veridicità del documento (oltre che elementi indicativi della ancora riconosciuta validità della *stipulatio* orale e della natura non meramente tralatizia della clausola stipulatoria). Evidenziato così come la *stipulatio* "non si fosse ridotta, in epoca tardoimperiale, a nulla più che a una mera clausola di stile", ma mantenesse vitalità soprattutto in ambito processuale, lo studioso si propone nel cap. III di verificarne i campi di impiego con particolare riguardo al mutuo, alla azionabilità dei patti e alla funzione accessoria assolta, sotto profilo processuale, rispetto a una obbligazione tipica. In specie con riferimento al mutuo lo studioso, sottolineato come fosse abituale sin da antico accompagnarne la conclusione con una *stipulatio*, si sofferma ad analizzarne la finalità, individuata in ragioni di utilità pratica legate alla maggiore ampiezza del contenuto della *stipulatio*, e le problematiche suscitate in dottrina dall'inquadramento dogmatico. L'analisi delle diverse impostazioni seguite in proposito e in particolare della dottrina combinatoria del Groeschler in confonto con le teorie novatorie e dell'assorbimento portano l'autore, attraverso una complessa analisi delle fonti estesa anche all'apporto delle fonti bizantine, da un lato a riconoscere il ruolo conservato in relazione all'istituto considerato dalla *stipulatio*, dall'altro, attraverso un attento esame dell'ambito di operatività dalla *exceptio non numeratae pecuniae*, a evidenziare l'incidenza da questa esercitata in confronto a tendenze sempre più indirizzate in età tardoimperiale a far valere la forza costitutiva del documento. Quanto poi al rapporto tra *pactum* e *stipulatio*, l'autore non si limita a ricordare come da uno scolio di Taleleo (sc. 1 a Bas. 11.1.88) si possa rilevare come fosse prassi usuale "riversare in una *stipulatio* il contenuto di un patto per renderlo azionabile (e, rispettivamente, fosse da considerare valido "il patto immediatamente successivo alla *stipulatio*"), ma da un esame approfondito della trattazione dedicata da un frammento di Stefano (a margine di Bas. 11.1.7) alle *conventiones iuris gentium* si possa trarre elementi del manifestarsi nella riflessione dell'*antecessor* di una non meno rilevante corrispondenza tra *actio praescriptis verbis* e *actio incerti ex stipulatu* in conseguenza del perseguimento di analoghe finalità di tutela contrattuale generale e sussidiaria e della diffusione della clausola stipulatoria, risultando così, nel contesto considerato, "la *stipulatio*, come ed ancor più che in età classica, ... la pietra di paragone dell'elaborazione dottrinale della dogmatica del patto". Ciò è confermato anche da

altre indicazioni tratte dall'autore dalle testimonianze dei maestri bizantini, dalle quali è possibile ricavare come non solo fosse prassi consueta ricorrere alla *stipulatio* per fornire una tutela tipica a convenzioni atipiche, di modo che la tutela processuale così offerta venisse a costituire un "elemento costante del traffico giuridico", ma la stessa clausola stipulatoria non costituisse "un mero prodotto tralatizio privo di riscontro giuridico" ma assumesse "una specificità funzionale delle diverse modalità di possibile conclusione della *stipulatio* di chiusura" determinandone le conseguenze giuridiche "a seconda della *conceptio verborum* adottata dalle parti e documentata dall'*instrumentum*". Modello processuale utilizzabile in caso di *stipulatio certa* sarebbe stato quello della *condictio* "considerata *actio generalis*" ma "che nella sua forma pura avrebbe specificamente tutelato rapporti stipulatori". Una funzione attestata, secondo l'analisi condotta dallo studioso, da uno scolio di Stefano (sc. 10 a Bas. 23.1.9), per il quale la *condictio certi* costituirebbe "un'azione generale, esperibile tendenzialmente solo per obbligazioni relative a *certa pecunia*, ma di fatto estensibile anche a pretese di altre cose…, purchè l'attore effettuasse, prima di agire, una stima del proprio credito e chiedesse in giudizio il controvalore pecuniario di esso". Posto quindi come "la *stipulatio* fosse considerata lo strumento privilegiato per sottoporre rapporti di credito derivanti dalle più disparate fonti di obbligazione alla disciplina del mutuo" (avvalendosi per farli valere della *condictio certi* o dell'*actio ex stipulatu*), l'autore in chiusura del cap. III si sofferma sulla *stipulatio poenae* per delinearne, attraverso un complesso esame di alcuni scolii dell'*antecessor* Stefano, l'impiego accessorio rispetto a contratti di buona fede e il regime (alternativo) dell'*actio ex stipulatu* per la pena convenzionale rispetto all'azione derivante da tali rapporti. Un quadro ricostruttivo, quello fornito dallo studio qui considerato, che suscita interesse sia per gli elementi di rimeditazione di una visione ormai consolidata dell'evoluzione dell'istituto studiato sia per la particolare natura delle fonti in prevalenza utilizzate, le opere degli *antecessores* bizantini, il cui impiego testimonia dell'importanza da esse rivestite, se valutate con accortezza e appropriato approfondimento, per una corretta ricostruzione non solo della disciplina passata, ma per la stessa valutazione della realtà giuridica tardoimperiale. Ne risulta uno studio serio, ben condotto, anche se a volte un po' frammentario nella ricostruzione di alcuni aspetti di dettaglio dell'istituto, che restituisce, attraverso una esposizione talvolta complessa, una visione rinnovata degli sviluppi conosciuti dall'istituto in esame.

Tesserae iuris, II.2 (2021)
issn 2724-2013

Contribuciones al Estudio del Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental romano

José Luis Zamora Manzano
Universidad de las Palmas de Gran Canaria

No es exagerado afirmar que nos encontramos ante uno de los libros más importantes que se haya editado en España dentro de la disciplina del Derecho romano; y por ello, no nos parece descabellado que pueda ostentar el título de *magnum opus*[1], ya que hace honor a su título cuando habla de contribuciones. Es, sin lugar a dudas, una monografía ejemplar que, con prístina luz, marca el sendero del Derecho administrativo romano con todos los cánones exigibles. Como señalaba Luis Borges, «Que cada hombre construya su propia catedral. ¿Para qué vivir de obras de arte ajenas y antiguas?», y es que, el profesor Antonio Fernández de Buján, con esta obra consigue una oda de autorrealización con un estudio minucioso en el que trata de descorrer ese velo plurisignificativo de toda la problemática que se plantea en el estudio de las fuentes romanas y su tradición en el ámbito administrativo, fiscal y medioambiental, aportando a toda la Escuela un templo jurídico del saber, que ha facilitado la proyección nacional e internacional de nuestros estudios y, por ende, la de sus discípulos y discípulas a los cuales va dedicada la monografía. No es mi pretensión buscar un lisonjero halago del autor, ya que de todos es conocido, como gran Maestro, su rigor científico y su vocación como romanista, de ahí las numerosas Publicaciones, Proyectos I+D y Congresos dirigidos con la excelencia de su magisterio, que además revierte, con su erudición, en el Derecho actual. Por ello, también debemos destacar sus numerosas publicaciones, más de trescientas cincuenta en el ámbito del Derecho romano, procesal y civil, con más de 470 referencias en Dialnet; su pertenencia como vocal de consejos de redacción de una treintena de revistas jurídicas. A mayor abundamiento, el Prof. es fundador y director de la RGDR de iustel, que ha obtenido el sello de calidad de la FECYT el presente año, y también fundador y director de la Colección más importante de Monografías de Derecho romano y Cultura Clásica de la editorial Dykinson, que cuenta con más de 140 títulos publicados; a lo que debemos añadir seis

1. Fernández de Buján A., *Contribuciones al Estudio del Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental romano*, Colección monografías derecho romano y cultura clásica. Sección: derecho administrativo y fiscal, Dykinson, Madrid, 2021, 1-616.

doctorados Honoris Causa, el último en la Universidad de la Laguna, aprobado en la sesión del Claustro el 9 de noviembre de 2021.

Igualmente, esta obra es, *per se*, una invitación a todo jurista a adentrarse en un elenco de materias cuidadosamente seleccionadas, que conforman el eje y la trayectoria vital del Prof. Antonio Fernández de Buján. Un corpus jurídico que el A. presenta de manera diáfana, propia de un Maestro, que hace fácil aquello que nos resulta más complicado a lo largo de sus 616 páginas, que vertebra en cuatro partes: Estudios, Estudios no incluidos en el texto, Prólogos y Varii. Para los estudiosos de la metodología de investigación, los asuntos de rigor relacionados con la calidad de la misma, son un asunto central, y este libro cumple con estos parámetros de forma fulgente. Marco Aurelio dijo «Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida», y esta capacidad se denota en el A. en cada apartado de la monografía, de manera encomiable.

En la primera parte (pp. 17-429) aborda 19 materias conectadas con la importantísima línea pionera establecida por el A. en materia de Derecho administrativo romano, con una serie de reconstrucciones dogmáticas hechas con rigurosidad y notoriedad, entra las que podemos destacar:

I. El análisis de la acción popular con un estudio en varios trabajos, en los que delimita, de forma nítida, diferentes perspectivas que afectan a este instrumento de defensa de los intereses generarles en el que, además, señala un orden cronológico que, de forma reflexiva y certera, el A. nos vertebra: las acciones *pro populo*, previstas en la época de las *legis actiones*, los interdictos populares que tutelan el uso público de las cosas, las acciones que persiguen los crimina, las previstas en las leyes comiciales, municipales y coloniales, las de los edicto pretorios o edilicios (vd. p. 25 ss.). Pero el A. va más allá de las meras premisas programáticas y análisis de las fuentes romanas ya que se prodiga en diferentes ángulos en la proyección de esta figura que, como señala con convicción y aportando las evidencias pertinentes, «conserva la denominación romana, y se incardina en la concepción clásica de participación directa de la ciudadanía en la justicia» (p. 91), estableciendo paralelismos con: el art.125 de nuestra Constitución de 1978, la ley del Suelo y Rehabilitación Urbana RDL 7/2015, y la Ley 29/1998 de Jurisdicción contencioso-administrativa. E incluso, haciendo Derecho comparado con

la legislación iberoamericana, como por ej. la Constitución de Brasil art. 5.72, la Constitución de Portugal de 1976, art.52.3, las *Citizen suits* y *class actions* americanas, entre otras (p. 94 ss.).

En este sentido, debemos destacar la afirmación que, el Prof. Fernández de Buján de forma reflexiva y acertada, hace sobre la materia, al considerar que:

> «la relevancia histórica de las acciones populares, no se corresponde sin embargo, con las investigaciones específicas de la romanística sobre la materia, ni con la escasa atención que se les dedica en los manuales de Derecho romano de los últimos cincuenta años, en los que se enmarca la clasificación general de las acciones o en el estudio de las acciones penales, en contraste con su papel central en la concepción del Estado en el ámbito de la Justicia, especialmente en la etapa republicana romana que se prolongó por un periodo de tiempo cercano a los seis siglos, dada su función de contrapeso del aparato estatal, y su íntima conexión con los conceptos de ciudadanía y soberanía»,

criterio que compartimos plenamente *ad pedem litteraris*.

Además, nuestro Maestro, que como experto interviene en numerosas Codificaciones de Codificación y en Leyes en las que ha sido el *alma mater*, como la de Jurisdicción Voluntaria, Ley 14/2014 de 2 de julio, subraya:

> «la necesidad de reformar el régimen jurídico de la acción popular, mediante una mejor delimitación de su objeto y finalidad, y lo está, en buena medida, debido al uso espurio y abusivo de esta acción en los últimos años por litigadores profesionales que, al igual que sucedía en la Roma republicana, la ejercen con fines vindicativos, de controversia política, de acoso y chantaje a los afectados, no obstante el importante papel, que ha cumplido, en determinadas materias la legitimación procesal popular. La utilización de la acción popular como expediente para actuaciones movidas por la animadversión o la venganza, no debería, sin embargo, considerarse una motivación suficiente para su desnaturalización, aunque si debe ser tenido en cuenta en una futura reforma de su régimen jurídico, que ataje los riesgos de una utilización torticera de la institución para el logro de intereses ajenos al proceso, y ponga en el acento no tanto en el control del Ministerio Fiscal que, salvo casos excepcionales, cumple con rigor y eficacia la esencial función que la Constitución le atribuye en defensa de la legalidad y el interés público, sino en la participación de la ciudadanía en la Administración de Justicia en aras del interés general, la utilitas pública, que caracterizó a la acción popular en su génesis en el periodo áureo de la Atenas democrática y la Roma republicana» (vd. p. 117).

Las consideraciones del Prof. son un acierto para quien, con su experiencia en labores de codificación y de manera ejemplar con ojo avizor jurídico, establece las necesidades de adaptación de dicha acción a una realidad social cambiante a la que Anatole France, premio nobel de literatura, se refería en una frase lapidaria sobre la reforma, según la cual: «el árbol de las leyes ha de podarse continuamente».

Por consiguiente, son hechos que el A., de forma irrefutable, subraya al considerar sobre este mecanismo procesal que:

> «el uso inadecuado, temerario o abusivo de la acción popular, sin embargo, no pone en cuestión, a mi juicio, su papel de refuerzo de la conciencia jurídica del ciudadano y sus resultados en determinados supuestos de especial gravedad, como la corrupción, o la conculcación de intereses generales ligados a los derechos públicos difusos o colectivos, al uso público de los bienes públicos o al medioambiente» (p. 220).

En este sentido, los interrogantes y el fructuoso estudio poliédrico del A. permite recalcar, en materia de *actiones* populares, la necesidad de determinar de forma diáfana, entre otros aspectos: los supuestos en los que la personación única es suficiente para la apertura del juicio oral en proceso penal, si es en delitos de ámbito difuso, colectivos o meta individuales; la problemática de tramitación de la misma en supuestos de corrupción, pero tratando siempre, eso sí, teniendo presente que «la legitimación popular resulta útil para reforzar la conciencia jurídica del ciudadano y hacerle sentir una unión más íntima entre la propia persona y el Estado[2]» (p. 265 n.32).

II. Otra de las materias nucleares que debemos destacar de esta *magnum opus,* es el Derecho Administrativo romano, en el cual el A. ha hecho, a lo largo de su ejemplarizante trayectoria, su buque insignia. A pesar de unos comienzos inciertos, el Prof. apostó como pionero en esta temática, incorporándola a su manual Derecho público romano en 1996, en el cap. XVI. De esta forma, la nueva línea de investigación, novedosa por la que decidió asumir el reto el Prof. Fernández de Buján, ha sido un acierto, derivando en una singladura de más de veinte años, y constituyendo uno de los ejes centrales de la investigación de toda la Escuela, de la que no podemos olvidar que cuenta con discípulos en más de 25 universidades nacionales y extranjeras, que siguen sus enseñanzas y sabios consejos. No en vano como cita el A. (p. 222):

Sobre esta materia se han publicado desde entonces más de un centenar de estudios, básicamente en la Revista General de Derecho Romano, de Iustel, ... y 25 monografías específicas, en la Colección de Monografías de Derecho romano y Cultura Clásica, de Dykinson, a lo que se añaden varios logros, como continúa el A.:

> «En esta línea de investigación, la Revista Digital de Derecho Administrativo de la Universidad del Externado de Colombia ha dedicado dos números específicos dirigidos

2. Scialoja V., *Studi giuridici* I, Roma 1933, 310 ss.

por el Dr. Aníbal Zárate y por quién suscribe estas líneas, el XVI de julio-diciembre de 2016 y XVII de 2017, al Derecho Administrativo Romano, en los que han participado, entre otros destacados autores, los miembros de la mencionada escuela romanística».

En la misma línea manifiesta que:

«En Derecho Administrativo Romano, nuestro grupo de investigación ha celebrado cuatro Congresos Internacionales, el último de ellos en 2015, en la Universidad de Turín, se han defendido 12 Tesis Doctorales, y nos han concedido 11 Proyectos de Investigación, de ámbito estatal y autonómico, los dos últimos todavía vigentes, uno de ellos, residenciado en la Universidad de Córdoba, concedido en 2016, codirigido por los profesores Alburquerque y Jiménez Salcedo, y rubricado: 'Experiencia Administrativa y Medioambiental romana. Bienes Públicos, medioambiente y *salubritas*, urbanismo y delitos por actividad ilícita de los magistrados', y el segundo residenciado en la Universidad Autónoma de Madrid, concedido en 2018, codirigido por el Prof. Agudo y por quien se encuentra en el uso de la palabra, y rubricado: La construcción de un Derecho Administrativo, Medioambiental y Fiscal Romano».

Estos Congresos Internacionales, a los que debemos añadir el último celebrado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, los días 11 y 12 de diciembre de 2019, y las Actas publicadas en torno a estos eventos, y donde las últimas, bajo el título IV Hacia un Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental Romano, constan de dos volúmenes; ello nos hace ver, sin ningún género de dudas, la importancia y la envergadura que el proyecto de nuestro Maestro tiene, a pesar de que, como el mismo señala, empezó *in illo tempore*.

El poeta romano Virgilio decía «la fortuna está al lado de quien se atreve», y ese ha sido el resultado que ha obtenido el Prof. Antonio Fernández de Buján al asumir el reto que G. Impallomeni le propuso años atrás, en Jerez (p. 408), sobre el estudio del Derecho administrativo romano. Es cierto que, los romanos, no teorizaron ni construyeron una teoría general sobre el Derecho administrativo, si bien ello no implica que no utilizaran estructuras e institutos que concuerdan perfectamente con el Derecho vigente, en este sentido como señala el A.:

«cuando los estudiosos de disciplinas de Derecho público vigente deciden estudiar las aportaciones puntuales de la investigación histórica correspondientes a la experiencia administrativa romana, o bien acuden directamente a las fuentes, suelen constatar la existencia de una compleja problemática administrativa en el seno de una sociedad, como la romana, en constante expansión y desarrollo, en la que se encuentran planteadas y satisfactoriamente resueltas numerosas cuestiones teóricas y prácticas del Derecho administrativo actual» (p. 223).

No puedo dejar de compartir algunas de las reflexiones del A. cuando cita a administrativistas de prestigio como García Enterría, Villar Palasí, Parada Vázquez, entre otros, que han destacado y valorado la influencia notable del Derecho romano, al considerar que:

> «Sin embargo, es superior la influencia ejercida por el Derecho romano en el desarrollo y la evolución del Derecho administrativo moderno, y en el Derecho público en general, que le ha sido reconocida por la actual doctrina administrativa» (p. 352).

Como advertirá el lector en las páginas de la monografía, el Prof. da buena cuenta de su visión en relación a la reconstrucción dogmática del Derecho administrativo, estableciendo los pilares de la continuidad histórica en la regulación, sentando las premisas que permiten formular los principios informadores en numerosas instituciones administrativas de enorme calado en el Derecho romano que guardan concomitancias con el Derecho vigente, por mencionar algunas destaca, entre varias: la noción de dominio público, la distinción entre cosas de uso público y cosas públicas patrimoniales del estado, que se corresponde con las actuales nociones de bienes demaniales y bienes del patrimonio del estado, la noción de *publicatio* como acto administrativo, las ideas de concesión y autorización administrativa, la prestación de servicios públicos por entidades privadas o semipúblicas, el régimen de uso y explotación de vías, minas o aguas públicas, la contratación de obras públicas con una sociedad privada, la organización administrativa de provincias y municipios, la progresiva concepción de la función pública y del estatuto de los empleados públicos, la idea de interés público o común y los interdictos destinados a la tutela del uso colectivo de las diferentes cosas o lugares de dominio público.

En definitiva, se observa un posicionamiento novedoso y claro, que parte de la reconstrucción de conceptos, principios y dogmas propios de la Administración pública romana, en la que el A. contribuye colmando las lagunas que existen ante las carencias que encontramos en la literatura romanística, que demanda esa conexión entre la investigación histórica y la dogmática moderna, necesaria para el progreso de la Ciencia. A todo ello contribuye el Prof. en su Tratado, cuya impronta se refleja en toda la Escuela que dirige, contribuyendo con su apoyo y magisterio al progreso de la Ciencia romanística. Porque la misma palabra progreso, indica una dirección; y en el mismo momento en que, por poco que sea, dudamos respecto a la dirección, pasamos a titubear en el mismo grado del progreso, de ahí la necesidad de contar con monografías como la que es objeto de la presente reseña.

III. Otro de los apartados que queremos destacar es el Derecho fiscal, en el cual el A., en su Estudio sobre los Principios tributarios: una visión desde el Derecho romano *Ius Fiscale*: Instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario', ofrece un posicionamiento claro y novedoso en la conformación de instituciones del actual Derecho financiero y tributario. De forma magistral, el Prof., analiza los pilares básicos de la regulación tributaria a lo largo de la historia, dando profusión y solidez a un estudio que necesitaba un desarrollo y enfoque interdisciplinar, por ello enfatiza esta cuestión cuando señala (p. 301) que:

> «el actual derecho financiero y tributario, que recibe su nombre del ius fiscale romano y de la voz *tributum*, al igual que los demás sectores del Ordenamiento jurídico, no puede ser rectamente entendido, sino a través del hilo conductor que supone su proceso histórico. En este sentido, al igual que sucede con otras materias de Derecho público, como el Derecho Administrativo o el Derecho Penal, que no han sido estudiadas por la romanística en profundidad que se deriva de su relevancia histórica, se hace necesaria una visión dogmática del ius fiscale romano, que al propio tiempo resulte respetuosa con la realidad histórica, sin por ello renunciar a la utilización de esquemas conceptuales modernos, destaque los aspectos e instituciones de la antigüedad clásica en este ámbito de conocimiento jurídico, con especial consideración de aquéllos que resulten de mayor interés para el jurista actual».

En este sentido, nos sumamos a las palabras del A. cuando señala la falta de observación de diferentes instrumentos de política financiera que demandan de mayor reflexión e investigación, en especial los relativos a los índices de inflación, flujos monetarios, devaluaciones de moneda, creación de moneda única, modelos privado y público de financiación de obras públicas, reducción o aumentos de los gastos generales por coyuntura económica o el análisis contable, con el fin de observar y adaptar las partidas contables a las profundas transformaciones sociales; contención del gasto público, inversión de capitales, franquicias aduaneras, control de contrabando aduanero, entre otros, aspectos; todos ellos, de enorme enjundia que permite buscar en el pasado soluciones para presente.

El trabajo y el itinerario de investigación en esta línea, nos permite afirmar el valor permanente de los fundamentos romanísticos sobre el que se asienta el Derecho tributario actual, y que, además, constituyen el germen de los principios informadores del sistema tributario.

Hay que mencionar, además que el A., con su inestimable análisis de las fuentes romanas, aporta los testimonios, como acta notarial y como fiel cro-

nista de excepción del *ius fiscale*, de los precedentes que recoge el art.3 de la Ley general tributaria (p. 313 ss.) en relación a: Proporcionalidad y capacidad económica, Principio de Igualdad y Generalidad de la Imposición, Benignidad, Humanidad y Equidad, Principio de Legalidad o Reserva de Ley, Principio de Indisponibilidad, Principio de Objetividad y Seguridad Jurídica, Principio de Razonabilidad y Utilidad Común y el de Preclusión.

El A. hace un estudio pormenorizado de todos ellos, seleccionando las reflexiones jurisprudenciales de cada uno, depurando, aclarando y contextualizando las fuentes que toda investigación exige, prevaleciendo su rigor académico frente a ideas pretéritas preconcebidas que necesitaban de un nuevo enfoque.

IV. El Arbitraje constituye otro de los ámbitos de examen que el A. ha dedicado parte de su dilatada trayectoria de investigación, no en vano fue objeto del Discurso leído en el año 2014, bajo el título '*La deuda histórica del arbitraje moderno*' para su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación como Académico de Número, y contestado por D. Luis Díez Picazo y Ponce. A ello debemos agregar, su incorporación como miembro del pleno de la Corte de Arbitraje de Madrid, por ser uno de los expertos nacionales más importantes en la disciplina.

El A. en su estudio deduce las bases del arbitraje actual, en atención a la similitud existente entre numerosos pasajes que casan con principios de Ley 60/2003 de Arbitraje, de 23 de diciembre, modificada por Ley 11/2011, de 20 de mayo, pero sin soslayar la importancia que tuvo la génesis del mismo en Atenas. En el ensayo recogido en la monografía sobre el Arbitraje en Atenas, el Prof. nos trae a colación la existencia en la época homérica el arbitraje, conforme aparece atestiguado en diversos textos contenidos en la Ilíada y la Odisea como fórmula extra jurisdiccional de resolución de conflictos. En este sentido, Platón, en ese mismo período, en su certera frase «volvamos sobre nuestros pasos para llegar al fundamento de la razón» define perfectamente el minucioso estudio del A. en ese andar y desandar de la institución del arbitraje en la que, no sólo analiza los arbitrajes públicos, de carácter obligatorio, en los que la causa se tramita mediante un procedimiento regular, con resolución es apelable , sino también el arbitraje voluntario, en el que el árbitro es elegido por las partes y el laudo, no es susceptible de apelación. Destacándose las amplias competencias de los árbitros públicos en materia de: filiación,

patria potestad, tutela, declaraciones de herederos, servidumbres, reclamaciones por deuda líquida, reclamaciones por vejaciones, acciones por daños contractuales, extracontractuales y procesales, acciones contra los fiadores de exigencia de la garantía prevista, ejecución de sentencia en una causa pública, rendición de cuentas de los tutores, acción por injurias o calumnias y acción a la víctima por robo, siendo el resto, como apunta el A., resueltas por los Tribunales sumarios de causas mensuales.

En su exposición también el A. reflexiona, siguiendo a Karabelais (*L´arbitrage privé dans Athénes classique*, en *L'assistance dans la résolution. Recueils de la societé Jean Bodin*, Bruselas 1996, 9-35) que:

> «el derecho ático configuró un sistema completo de resolución de conflictos por vía extrajudicial muy frecuente y eficaz. El arbitraje privado de derecho ateniense de la época clásica se distingue de forma neta del arbitraje público entronca con la institución análoga del actual derecho francés y muestra como las soluciones adoptadas por sistemas jurídicos diferentes obedecen en ocasiones a principios similares» (p. 275).

A esta contribución se suma su estudio sobre el arbitraje en Derecho público en la experiencia jurídica romana (p. 328 ss.), que también se recoge en la monografía, así el A. suscribe como premisa que (p. 328):

> «El arbitraje, conocido y practicado en el ámbito del comercio internacional, habría sido una práctica frecuente de resolución de conflictos en los mercados de la Roma primitiva, en los que los árbitros, que serían a la vez garantes y peritos, actuarían dirimiendo las controversias que se planteaban en el tráfico mercantil»

Con el fin de desarrollar como este instituto del arbitraje, como fórmula para resolver las controversias, era frecuente en el mundo helenístico y en el asiático, conforme se recoge en numerosas inscripciones que atestiguan la práctica de dirimir, de forma voluntaria, las controversias entre ciudades o comunidades independientes, unos con contenido militar, otros con la impronta obligatoria de ser un acto de gobierno e, incluso de naturaleza mixta; así el A. desglosa, con la claridad expositiva y la elegancia del discurso que le caracteriza, el arbitraje internacional, federal, administrativo y legal.

Antecede a la tercera parte de la obra, la enumeración de textos no incluidos en la monografía (II), que no podemos soslayar y que, una vez más, demuestra la prolífica labor de nuestro Maestro como estudioso y reputado romanista y que, como hemos señalado, daría para elaborar un tratado con varios tomos, al margen del presente trabajo que es, de forma indubitada, una *magnum opus*.

Volviendo a la III parte, Prólogos, quién acepta la ardua tarea de ser prologuista, como ocurre con el Prof. Antonio Fernández de Buján a lo largo de los 22 prólogos recogidos (pp. 433-571), asume la responsabilidad que, con su sabio magisterio, le permite actuar con la autoridad en la materia presentando al autor y su obra, ofreciendo su punto de vista, aportando claridad y justificando la labor del romanista, que la ha elaborado.

En unos casos se tratan de trabajos que constituían tesis doctorales; en otras, por ser experto, dada la heterogeneidad de saberes de un Maestro de la romanística como lo es el A. contribuye a dar solidez y profusión en el estudio, constituyendo una garantía o aval y parte del patrimonio de un buen trabajo de investigación. Por todo ello la labor del A. es modélica al dar firmeza y unidad a los que conformamos su Escuela; no sólo brinda al lector una introducción o exordio paradigmático, es mucho más, es la credibilidad y el epílogo de la investigación. Escribía, Henry Adams (1918) en su obra sobre la educación que: «el maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuando se detiene su influencia», al escribir cada Prólogo el Prof. Fernández de Buján deja esa impronta necesaria, esa credencial académica, de quien es capaz de hacer una invitación para adentrarse en el contenido de cada obra.

Si observamos detenidamente cada uno de ellos, en cada texto preliminar, el Prof. ha realizado una síntesis sucinta en los que, no sólo nos acerca a la figura del que escribe el libro, sino también es capaz de estimular la lectura reflexiva y crítica de los contenidos, al ser escritos con la honradez científica y desde la vocación de un Maestro.

Por ello, siempre se percibe su calidez humana cuando manifiesta, en cada uno de ellos: «su satisfacción por prologar...», su responsabilidad de redactarlo, y sus palabras de afecto hacia cada autor, donde expresa, con rigor, la relevancia del investigador que está prologando.

Por consiguiente, todo ello lo hace tributario de una inestimable deuda de gratitud que tenemos con el Prof. Antonio Fernández de Bujan, ya que cada Prólogo sirve de acicate para poder proseguir en nuestra investigación histórica y la dogmática moderna, tan necesaria para el progreso de la ciencia del Derecho. Decía Ortega y Gasset, «la vida nos ha sido dada, pero no nos ha sido dada hecha», ello implica que somos responsables de construir nuestra propia trayectoria vital mediante esfuerzo y dedicación.

En nuestro caso como romanistas, el Prof. Antonio Fernández de Buján, que es ejemplo de vocación y dedicación, nos ha facilitado y allanado el cami-

no en ese recorrido con ese magisterio exponencial, que se infiere de cada uno de los prólogos redactados.

La IV. parte de su obra, *varii*, (pp. 575-609), última, y no por ello la menos importante, se destaca la interdisciplinariedad de su obra en las presentaciones realizadas a Congresos Internacionales y Jornadas inaugurales, en su mayoría. La responsabilidad de inaugurar cualquier acto solemne, ya sea Congreso, Jornada, Sesión, tiene su enjundia y requiere la presencia siempre de una persona que sea capaz de transmitir y ostentar la cualidad de un Maestro, y de abarcar los distintos ámbitos del saber, con el correspondiente andamiaje intelectual.

Es indubitado, y así lo podemos constar de los diferentes discursos inaugurales, que el Prof. Antonio Fernández de Buján cumple con dicha función por sus cualidades como jurista, en la que siempre contribuye con su entrega, aportando cohesión a toda la Ciencia romanística; y armonía intelectual en cada una de sus brillantes intervenciones que ayudan y sirven de tamiz en la senda de la concordia y el progreso del conocimiento. No en vano todas y cada una de las Jornadas reflejan la impronta necesaria en la que, por citar un ejemplo (p. 600), el Prof. señala que:

> «hay que estudiar el Derecho como un producto histórico, que va más allá de un mera perspectiva historicista o economista, sin renunciar, cuando fuera necesario, a la utilización de los términos y expresiones propias del derecho actual, para designar ideas y realidades acaecidas en la experiencia romana».

Una vez leída esta valiosa obra, a la que hemos calificado, *a priori*, como *magnum opus,* podemos concluir que estamos en presencia de una monografía que se ha de convertir en una ineludible referencia, no solo para cualquier romanista, sino también para cualquier estudioso del Derecho positivo que quiera adentrarse en la problemática del Derecho romano desde la antigüedad y toda la tradición que ser refleja con concomitancias en el Derecho vigente.

En este sentido, el A. se ha propuesto un reto que no era fácil de realizar, una obra de envergadura que condensara una serie de contribuciones sobre el Derecho administrativo, fiscal y medioambiental, y que, sin lugar a dudas, ha sabido realizar, aunando una claridad conceptual expositiva con todo un mosaico de fuentes jurídicos perfectamente integrados con el rigor y la minuciosidad de una metodología que no está exenta de dificultades, al tener que recoger un denso material y proceder a su análisis sistemático para cada una

de las partes de la obra; emprender esta labor parecería disuasoria, pero el A., con su vocación y el rigor que le caracteriza, ha sabido llevar a buen puerto tras un camino que no ha sido fácil, cumpliendo su noble labor y la ardua tarea, sin conocer reposo hasta su completa realización.

Por este motivo, esta recensión no puede concluir sin dar mi más cordial enhorabuena al A. por la magnífica monografía realizada que constituye una aportación de gran calado para la Ciencia romanística. Un estudio muy valioso y de lectura obligada que permite al lector adentrarse en cada uno de los aspectos que aporta el Derecho administrativo romano, y la indudable permanencia de todos sus principios que conforma en el Derecho actual. Tucídides, al referirse a la historia nos afirma que ésta es «*un incesante volver a empezar*», y es obvio, que se producen ciclos y reiteraciones a lo largo de la misma.

La obra del Prof. Antonio Fernández de Buján, refleja las lecciones que nos da el ordenamiento jurídico romano y su enorme aportación, con la reconstrucción que realiza de la experiencia administrativa en la que se encuentran, perfectamente planteadas, las cuestiones teóricas y prácticas del Derecho administrativo actual, por ello la monografía hace honor a su título como hemos dicho en las primeras líneas de la presente reseña, ya que son «Contribuciones maestras» que ayudan a buscar soluciones a problemas actuales con perspectiva histórica.

Sullo scaffale

La sezione raccoglie notizie bibliografiche organizzate per voci e relative a pubblicazioni edite negli anni 2020 e 2021.

Sullo scaffale è stato redatto da Lorena Atzeri (Milano Statale), Diane Baudoin (Parigi - Collège de France), Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Università Jagellonica), Alessia Carrera (Torino), Alice Cherchi (Cagliari), Federica De Iuliis (Parma), Marina Evangelisti (Modena e Reggio Emilia), Veronica Forlani (Modena e Reggio Emilia), Luca Ingallina (Milano Bicocca), Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), David Magalhães (Coimbra), Giorgia Maragno (Ferrara), Jorge Menabrito Paz (Città del Messico - UNAM), Ana Mohino Manrique (Madrid - UNED), Eleonora Nicosia (Catania), Alberto Rinaudo (Torino), Andrea Sanguinetti (Modena e Reggio Emilia), Marios Tantalos (Groningen), Daniil Tuzov (San Pietroburgo - Università Statale), con il coordinamento di Enrico Sciandrello (Torino).

2020

FONTI GIURIDICHE

a) Edizioni di fonti

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

Cossa G., *Nuove riflessioni sulla presenza dei libri singulares nella massa 'edittale'*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 389-387.

Lambrini P., *Per un rinnovato studio della tradizione manoscritta del Digesto: il caso di aer nell'elencazione delle res communes omnium*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 817-827.

Lucrezi F., *Ipotesi su un'interruzione*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 901-918.

Maganzani L., *Testi giuridici nel Corpus Agrimensorum Romanorum: il frammento De sepulchris*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 919-938.

c) Opere palingenetiche

d) Fonti medievali

SUSSIDI

a) Enciclopedie

***b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie,* ecc.**

The Oxford Handbook of Ancient Biography, a cura di K. De Temmerman, Oxford University Press, Oxford 2020, ISBN 9780198703013.

c) Repertori bibliografici

d) Sussidi informatici

Fargnoli I., *Il Codice Teodosiano ex machina*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 613-623.

Lambertini R., *Il colloquio virtuale di due Codici, 'rec.'* a *ACTI 2.0 Auxilium in Codicem Theodosianum Iustinianumque investigandos*, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 149-151.

Ligios M.A., *DigilibLT: una biblioteca digitale della tarda latinità*, '*rec.*' a *Digital Library of Late-antique Latin Texts*, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 121-124.

e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, ISBN 9788869521355.

Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C., a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, ISBN 9788836130535.

Schermaier M., '*rec.*' a *Le Istituzioni di Gaio. Avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, Sehepunkte, 20.11 (2020).

b) Studi in onore

c) Pubblicazioni varie

D'Orta M., *Diritto e storia. Percorsi in sinergia. Il diritto nell'età globale*, Giappichelli, Torino 2020, ISBN 9788892135185.

Studi pubblicati nel volume:
Diritto e storia: percorsi in sinergia (2006);
Scansioni temporali e rappresentazione dell'esperienza giuridica romana tra "historia interna" e "historia externa" (2009);
Come il seme dicotiledone ... le "duae positiones" dello "studium iuris". Nota sulla dicotomia "ius publicum - ius privatum" (D.1.1.1.2, Ulp. 1 inst.) (2013);
La dicotomia ciceroniana "privatum consilium" - "publicum consilium" e l'ideale del "princeps civis" (2016);
Dalla 'potenza' al 'potere'. Rileggere i "Primordia civitatis" di Pietro De Francisci (2018);
Dall'"humanitas" ai diritti umani. Storia di valori e categorie (2019);
Dalla morfogenesi alla struttura del diritto commerciale: imprenditorialità e diritto. L'esperienza di Roma antica (2007);
Il diritto nell'ambiente in trasformazione. Forma e comunicazione giuridica nella tarda repubblica romana (2017).

I rapporti fiduciari: temi e problemi, a cura di A. Petrucci, Giappichelli, Torino 2020, 9788892135734.

Libertas and Res Publica in the Roman Republic. Ideas of Freedom and Roman Politics, a cura di C. Balmaceda, Brill, Leiden - Boston 2020, ISBN 9789004441293.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

Casavola F.P., *Nient'altro che storia*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 1-11.

Lambertini R., *La polisemia di ius e l'identità dei Quirites*, '*rec.*' a Nicosia G., *Ex iure Quiritium*, Libreria Editrice Torre, Catania 2018, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 115-117.

b) Studi sulle fonti giuridiche

Albers G., *CTh. 3.13.4: Eine missverständliche Reform des Dotalrechts und die Datierung des westgotischen Gaius*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 639-656.

Ammirati S., *Il codice veronese delle Institutiones di Gaio. Paleografia e codicologia*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 321-358.

Babusiaux U., *Die Institutiones im Rahmen der gaianischen Werke*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 51-95.

Battaglia F., *Strutture espositive in Gaio: per una morfologia delle Institutiones*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 205-278.

Biccari M.L., *Primi spunti ricostruttivi della lex Visellia*, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 131-146.

Briguglio F., *Il codice veronese delle Istituzioni di Gaio e gli interventi editoriali. Analisi multispettrale e formazione del testo*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 391-408.

Colella L.C., *La storia editoriale delle Institutiones nei secoli XX-XXI*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 451-485.

Di Cintio L., *Il naufragio e la Lex Raetica Curiensis. Un caso particolare di epitome*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 465-491.

Di Marco A., *La storia editoriale delle Institutiones di Gaio dall'editio princeps ai lavori di Krüger e Studemund*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 409-450.

Dursi D., *Una bibliografia ragionata intorno alle Istituzioni di Gaio in Omnem 1: dalla scuola storica del diritto ai giorni nostri*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 673-682.

Ferrary J.-L., *Gaius avant la découverte du Codex Veronensis*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 717-741.

Ferri R., *Teaching Roman Law in an Ancient Western School*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 565-576.

Humbert M., *Gaius et les XII Tables*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 97-133.

Johnston D., *Gaius and the Liber singularis regularum Attributed to Ulpian*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 303-318.

Lambertini R., *Il lungo travaglio critico delle XII Tavole*, '*rec.*' a Monteverdi D., *La questione decemvirale. Itinerari e risultati di una complessa vicenda storiografica*, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2019, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 158-159.

Liebs D., *Biographical Matters about Gaius*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 3-28.

Manthe U., *Gaiuszitate in der Collatio und in anderen Werken der Spätantike*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 489-511.

Mantovani D., *Sul Liber Gai. Trasmissione, forma, contenuti e storia degli studi*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 577-638.

Mantovani D., *Sulle tracce dei rescripta richiesti da privati nella tarda antichità*, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 9-46.

Platschek J., *Das Verhältnis der Institutiones zu den so genannten Res cottidianae sive aurea*, in

Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 279-302.

Rocchi S., *C. Gaius Gaius (Noster): il nome dell'autore delle Institutiones e altri ragionamenti letterari ed epigrafici (con un'Appendice sulla tecnica di citazione dei nomi degli auctores nel Digesto)*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 29-50.

Rochett B., *I grecismi in Gaio*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 135-163.

Rodríguez Martín J.-D., *Gayo a través de los Fragmenta Augustodunensia: cuestiones exegéticas*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 531-564.

Romano E., *Le Institutiones di Gaio e la tradizione manualistica antica*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 167-203.

Sirks B., *Law and Administration in the Collectio Avellana*, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 47-58.

Stolfi E., *Primi appunti sulle notae giurisprudenziali fra II e III secolo d.C.*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1499-1518.

c) Studi sulle fonti non giuridiche

Agnati U., *Diritto e politica in un'omelia di Leone Magno*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 13-34.

Carro V., *La matrice geopolitica dell'Italia nella Tabula Peutingeriana*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 235-243.

Casella M., *Echi libaniani nell'attività normativa imperiale?*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 253-269.

Giordano L., *Le rappresentazioni esegetiche della loquacitas nei Moralia in Job*, Codex, 1 (2020), 107-124.

Imperial Panegyric from Diocletian to Honorius, a cura di A. Omissi - A.J. Ross, Liverpool University Press, Liverpool 2020, ISBN 9781789621105.

Laurendi R., *Le Leggi di Numa e la Ninfa Egeria: la manipolazione della tradizione pagana in S. Agostino*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 829-840.

Pavese M.P., *Terminos constituimus. Osservazioni su alcuni testi dei Gromatici veteres*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1257-1271.

Squillante M., *Tra retorica e diritto: le Interpretationes Vergilianae di Tiberio Claudio Donato*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1489-1497.

Wibier M., *On Homer and the Invention of Money: The Jurist Gaius in Servius' Georgics Commentary (3.306-307)*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 513-529.

d) Metodologia romanistica

Avenarius M., *Gaio e l'ascesa e il declino della critica delle interpolazioni*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 767-802.

Baldus C., *Storia del metodo giuridico - Metodo della storia giuridica. Il margine di azione decisionale quale cardine della riflessione sul metodo storico-giuridico*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 85-101.

Miglietta M., *Sulla formazione del giurista 'attrezzato'. Osservazioni dalla prospettiva storica del diritto*, Codex, 1 (2020), 179-210.

Trisciuoglio A., *Ripensare l'Università*, '*rec.*' a Obarrio Moreno J.A. - Piquer Marí J.M., *Repensar la Universidad. Refléxion histórica de un problema actual*, Dykinson, Madrid 2015, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 187-192.

e) Storia della romanistica

Baldus C., '*rec.*' a Sturm F., *Ausgewählte Schriften zum Recht der Antike* 1-2. *Mit einem Geleitwort von Andreas Wacke sowie einer bibliographischen Ergänzung und einem Quellenverzeichnis von Gudrun Sturm*, Jovene, Napoli 2018, QLSD, 10 (2020), 252-255.

Diliberto O., *Una lettera inedita di Theodor Mommsen e il viaggio in Italia del 1871*, Codex, 1 (2020), 3-10.

Diliberto O., *Una nuova lettera inedita di Theodor Mommsen e il viaggio in Italia del 1871*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 539-545.

Fargnoli I., *Le affinità giuridico-culturali con l'America Latina nella testimonianza di Emilio Betti*, Roma e America, 41 (2020), 327-338.

Garofalo L., *Carl Schmitt: da nemico ad amico del diritto romano*, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 7-52.

Garofalo L., *Carl Schmitt e gli «zwei geistige Söhne» di Savigny*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 705-719.

Masi Doria C., *Robert Louis Stevenson: tra Gibbon, (Hugo) e Jhering*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1021-1027.

Varvaro M., *Savigny a Bethmann-Hollweg, 27 agosto 1817: diritto e fede nella Historische Rechtsschule*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1579-1598.

Wacke A., *'In memoriam'. Hans Ankum (1930-2019)*, QLSD, 10 (2020), 229-240.

f) Teoria generale e comparazione giuridica

Agnati U., *La terra e il diritto. La legge 168/2017 sui domini collettivi e l'indagine storico-giuridica*, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 93-102.

Cacace S., *La natura della divisione. Un falso problema*, Roma e America, 41 (2020), 485-508.

Calore E., *Consideraciones en torno a la regla superficies solo cedit en el Derecho romano y en el Còdigo civil argentino del 1869*, Roma e America, 41 (2020), 451-474.

Catalano P., *Fondamenti e convergenze: tra Roma e Pechino contro l'individualismo*, Roma e America, 41 (2020), 15-30.

Di Salvo S., *Istituti di diritto romano in vis expansiva*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 533-537.

D'Orta M., *Legata pro anima e officium pietatis. Le disposizioni testamentarie pro anima nell'ordinamento giuridico italiano. Prospettive storico-comparatistiche*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 547-570.

Lo Iacono S., *Il divieto dei patti successori tra diritto argentino e diritto romano*, Roma e America, 41 (2020), 389-414.

Marini R., *Sul problema della revoca del testamento in Dalmacio Vèlez Sarsfield*, Roma e America, 41 (2020), 431-450.

McClintock A., *Dal servus poenae alla «servitù penale». Storia di una nozione*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1071-1085.

Menabrito Paz J., *Die Entwicklung des Darlehens im mexicanischen Recht - vom römischen Recht zum schweizerischen Obligationenerecht*, Roma e America, 41 (2020), 365-372.

Palma A., *Del buon uso della prudentia: giustizia e senso comune*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1207-1220.

Perani R., *La resilienza dell'anticresi tra diritto romano e diritto argentino*, Roma e America, 41 (2020), 415-430.

Porcelli S., *Il Codice civile della Repubblica Popolare Cinese frutto del dialogo tra Cina e diritto romano*, Roma e America, 41 (2020), 265-304.

Petrucci A., *Il nuovo Codice civile della Repubblica popolare cinese e l'autonomia contrattuale: osservazioni minime*, Roma e America, 41 (2020), 193-212.

Santucci G., *'Beni comuni'. Note minime di ordine metodologico*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1395-1406.

Stoppani M.D.R., *Il principio di bona fides e il notariato latino come elementi di identità del sistema giuridico romanistico*, Roma e America, 41 (2020), 509-520.

g) Florilegi, raccolte di casi

h) Tradizione giuridica europea

Barrientos Grandon J., *El oficio en su cultura jurisdiccional: una mirada posesoria*, Ius Fugit, 23 (2020), 7-40.

Blicharz G., *Conclusion: A Historical and Comparative Perspective*, in *The Battle for Religious Freedom. Jurisprudence and Axiology*, ed. G. Blicharz - A. Vanney - P. Roszak, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, 409-421.

Cardilli R., *Derecho chino y tradición romanistica a la luz del nuovo Código civil de la República Popular China*, Roma e America, 41 (2020), 213-232.

Ferretti P., *Fondamenti del diritto europeo*, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 103-107.

Landi A., *Deus ex orationibus placatur, et propterea pestilentias remittit. Percezioni proto-moderne dell'epidemia*, Roma e America, 41 (2020), 475-484.

Pichonnaz P., *Die Gefahrtragung beim Kaufvertrag: Methodologische und Diachronische Elemente*, Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 39.1 (2020), 7-34.

Schipani S., *Vie dei Codici civili e Codice civile cinese*, Roma e America, 41 (2020), 151-192.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

Amunátegui Perelló C., *On Florentinus' definition of Libertas*, Fundamina, 26.2 (2020), 364-373.

Atorino A., '*rec*'. a Greco G., *'Turpitudo'. Alle origini di una categoria giuridica,* Satura, Napoli 2018, QLSD, 10 (2020), 243-251.

Carbone M., *Il rescritto dei Severi a Gemina (C. 5, 18, 1): una risposta apparentemente dissonante*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 223-234.

Labruna L., *Dall'isola sacra all'arcipelago giuridico*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 799-802.

Lambertini R., *Tutti i volti del pater*, '*rec.*' a Capogrossi Colognesi L. - Cenerini F. - Lamberti F. - Lentano M. - Rizzelli G. - Santorelli B., *Anatomie della paternità. Padri e figli nella cultura romana*, Edizioni Grifo, Lecce 2019, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 156-158.

Lambertini R., *Uno storico, sconfinato 'nonluogo'*, '*rec.*' a Palma A., *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, Giappichelli, Torino 2020, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 153-156.

Lentano M., *L'identità come ruolo. Lucrezia e la fondazione dell'"ordo matronarum'*, QLSD, 10 (2020), 11-23.

Licandro O., *Legislazione de habitu, ius togae e cittadinanza in età tardoantica*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 841-861.

Marotta V., *Una breve nota sulla civitas Romana dopo la constitutio Antoniniana*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1003-1019.

Oliviero Niglio G.M., *Si quis eam, cuius tutor fuerit, corruperit*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1189-1205.

Pasquino P., *D. 40,9,9 pr.: Elio Marciano, le manomissioni e la voluntas domini*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1237-1255.

Reduzzi Merola F., *Cenni sulla schiavitù volontaria a Roma*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1363-1366.

Schiavo S., *Seneca, il beneficio della manomissione e l'accusatio ingrati liberti*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1407-1422.

b) Diritti reali

Balestra G., '*rec.*' a Procchi F., *Profili giuridici delle 'insulae' a Roma antica*. I. *Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica ed alto impero,* Giappichelli, Torino 2020, QLSD, 10 (2020), 256-262.

Basile R., *Res communes omnium: tra Marciano e Giustiniano*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 119-137.

Bianchini M., *CTh. 15, 1, 9 e la sua Interpretatio: una dissonanza sospetta*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 139-146.

Cacace S., *La natura della divisione. Un falso problema*, Roma e America, 41 (2020), 485-508.

Calore E., *Consideraciones en torno a la regla superficies solo cedit en el Derecho romano y en el Còdigo civil argentino del 1869*, Roma e America, 41 (2020), 451-474.

Capone P., *La vendita voluntate creditoris del bene pignorato da parte del debitore nel commento di Marciano alla formula hypothecaria*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 203-221.

Cassarino A., *La fides e l'hostis al tempo delle XII Tavole: qualche spunto di riflessione*, in *I rapporti fiduciari: temi e problemi*, a cura di A. Petrucci, Giappichelli, Torino 2020, 1-18.

Fasolino F., *Note in tema di prospetto, veduta e panorama in diritto romano*, QLSD, 10 (2020), 177-210.

Perani R., *La resilienza dell'anticresi tra diritto romano e diritto argentino*, Roma e America, 41 (2020), 415-430.

Tassi Scandone E., *Nuovi dati sul concetto di sanctum. Gli scritti dei Gromatici Veteres*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1519-1536.

Vacca L., *Osservazioni in tema di vendita, trasferimento della proprietà e pagamento del prezzo*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1549-1558.

Vallocchia F., *Città e risorse tra attività economiche e pubblica utilità*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1559-1577.

c) Obbligazioni

Cardilli R., *Philipp Lotmar e la dottrina dell'errore*, '*rec.*' a Lotmar Ph., *Das römische Recht vom Error*, voll. I-II, a cura di I. Fargnoli, Klostermann, Frankfurt a.M. 2019, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 135-151.

De Maddalena L., *Perle di qualità? La dazione ai fini dell'acquisto tra utilità delle parti e atipicità negoziale*, QLSD, 10 (2020), 161-175.

Desanti L., *D. 47, 2, 52, 20 (Ulp. 37 ad ed.) e la sottrazione della razza equina*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 449-463.

Grillone A., *Per un'ontologia della fiducia nel diritto romano classico*, in *I rapporti fiduciari: temi e problemi*, a cura di A. Petrucci, Giappichelli, Torino 2020, 21-34.

Lambertini R., *Emptio venditio e locatio conductio, una parentela stretta, 'rec.*' a Longo S., *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino 2019, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 151-153.

Lambertini R., *L'archetipo negoziale e la versione fiduciaria, 'rec.*' a Marra P., *Fiduciae causa*, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2018, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 181-228.

Lombardo F., *Studi su stipulatio e azioni stipulatorie nel diritto giustinianeo*, LED, Milano 2020, ISBN 9788879169653.

Papa G., *La 'cavillatio' di CTh. 2,27,1,4,* KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1221-1236.

Petrucci A., *Affidamento ed esercizio delle attività economiche organizzate (negotiationes): riflessioni minime sull'esperienza giuridica romana*, in *I rapporti fiduciari: temi e problemi*, a cura di A. Petrucci, Giappichelli, Torino 2020, 57-79.

Petrucci A., *Ancora sulle attività bancarie nel Tardo Antico*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1311-1325.

Pietrini S., *A proposito di un recente studio sullo sfruttamento edificatorio del suolo urbano*

nell'antica Roma, '*rec.*' a Procchi F., *Profili giuridici delle insulae a Roma antica. I. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica ed alto principato*, Giappichelli, Torino 2020, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 175-179.

Solidoro L., *Contratti socialmente tipici e clausole pattizie nell'esperienza giuridica romana. L'exemplum della societas venaliciaria*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1463-1487.

Terreni C., *Actio redhibitoria come sanzione della lesione del rapporto fiduciario: il caso della schiava sterile come fattispecie non lesiva di tale rapporto*, in *I rapporti fiduciari: temi e problemi*, a cura di A. Petrucci, Giappichelli, Torino 2020, 39-54.

Torres Parra M.J., *Compraventa de esclavos hermafroditas o con trastornos en los órganos reproductores regulación en derecho romano*, Ius Fugit, 23 (2020), 157-193.

Vacca L., *Osservazioni in tema di vendita, trasferimento della proprietà e pagamento del prezzo*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1549-1558.

d) Successioni e donazioni

Avenarius M., *The Pre-Classical fidei committere and the Order to be Established Upon Death. Emotion as the Basis of the Legal Bindingness of the Decedent's Last Wishes*, in *Writing Order and Emotion. Affect and the Structures of Power in Greek and Latin Authors*, a cura di A. Bettenworth - J. Hammerstaedt, Georg Olms, Hildesheim - Zurich - New York 2020, 65-91.

Besson A., *La succession ab intestat dans le Liber Gai*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 657-671.

Buongiorno P., *Cicerone, gli affari di Cerellia e un enigmatico senatoconsulto in heredes C.Vennonii*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 193-201.

Ferretti P., *La recezione della donatio ante nuptias nel diritto romano*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 655-668.

Lambertini R., *L'intangibile mutevolezza della voluntas defuncti*, '*rec.*' a Lo Iacono S., *Ambulatoria est voluntas defuncti? Ricerche sui "patti successori" istitutivi*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 153-185.

Merotto M.F., *Riflessioni sulla disposizione dell'eredità futura (?). Nuovi spunti palingenetici per l'esegesi di D. 18.4.11 (Ulp. 32 ad ed.)*, QLSD, 10 (2020), 143-160.

Muñoz Catalán E., *De donaciones ante nuptias a propter nuptias para una igualdad en el matrimonio romano*, Ius Fugit, 23 (2020), 107-131.

Salomone A., *Vat. Fragm. 283 e Diocl. et Max. CJ. 8, 54(55), 2: un confronto testuale*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1367-1378.

Scotti F., *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia,* Jovene, Napoli 2020, ISBN 9788824326575.

e) Processo

Koch E., *Die Lehre von der venditio bonorum. War die Entdeckung des Veroneser Gaius ein Wendepunkt?*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 743-766.

Lambertini R., *Gai. 2, 119-120: bonorum possessio secundum tabulas e rescriptum Antonini. In tema di exceptio doli generalis nel settore ereditario*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 803-816.

Lambertini R., *La spendita del nomen actionis*, '*rec.*' a Sciortino S., *Il nome dell'azione nel libellus conventionis giustinianeo*, Giappichelli, Torino 2018, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 159-161.

Sanna M.V., *L"enigmatica' actio de pastu pecoris: da Huvelin a noi*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1379-1393.

Sitzia F., *Alcune riflessioni sul regime arcaico dell'actio aquae pluviae arcendae*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1451-1462.

Sorka K., *Rzymska przysięga procesowa jako prototyp umowy dowodowej* [*Il giuramento processuale romano come prototipo di un contratto probatorio*], Prawo w Działaniu, 44 (2020), 259-272.

DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

Buis E.J., *Lo justo y lo tangible los objetos materiales en la escena judicial del escudo de Aquiles (Ilíada XVIII, 497-508)*, Ius Fugit, 23 (2020), 133-156.

Bravo Bosch M.J., '*rec.*' a Obarrio Moreno J.A., *Un estudio sobre la Antigüedad: la apología de Sócrates*, Dykinson, Madrid 2018, Codex, 1 (2020), 211-215.

b) Diritto privato

Dössel A., *Das Handeln von Dritten im athenischen Darlehnsrecht des 4. Jarhunderts v. Chr.*, Dike, 23 (2020), 3-41.

Kloppenborg J.S., *Greco-Roman Associations: Texts, Translations and Commentary*, III, *Ptolemaic and Early Roman Egypt*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, ISBN 9783110707687.

Simonetti C., *Le terre del re e quelle dei suoi sudditi. Il regime degli immobili nel Codice Ḥammurapi*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1437-1449.

c) Diritto pubblico e penale

Carawan E., *Control of the Laws in the Ancient Democracy at Athens*, Johns Hopkins University Press, Baltimore (MD) 2020, ISBN 9781421439495.

Pepe L., *Attenuante o aggravante? L'ebbrezza nei tribunali di Atene*, Codex, 1 (2020), 157-178.

Rizzi M., *Le funzioni dei 'syllogeis tou demou' ad Atene nel IV secolo a. C. attraverso la testimonianza della legge di Nicofonte*, QLSD, 10 (2020), 25-40.

d) Storia, cultura e tradizioni

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

Chernoglazov D., *'rec.'* a Papaioannou S. (ed.), *Michael Psellus, Epistulae. Vol. 1–2*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ByzRev 2 (2020), 13-18.

Falcone G., *Ancora sul divieto giustinianeo di commentarii al Digesto*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 599-611.

Mattioli F., *Un altro esempio di capita geminata: D. 39, 5, 20, 1 (Marcell. 22 dig.) e D. 35, 2, 46 (Ulp. 76 ad ed.) e la compilazione del Digesto*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1063-1070.

Miglietta M., *Le deliberazioni senatorie nella riflessione della scienza giuridica bizantina. Tracce per una indagine*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1087-1114.

Reinsch D.R., *Dukas. Chronographia. Byzantiner und Osmanen im Kampf um die Macht und das Überleben (1341–1462). Griechisch/Deutsch, Eingeleitet, neu ediert, übersetzt und mit Anmerkungen versehen. In Zusammenarbeit mit L.H. Reinsch-Werner*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, ISBN 9783110697643.

Signes Codoñer J., *'rec.'* a Wahlgren S., *The Chronicle of the Logothete. Translated with introduction, commentary and indices*, Liverpool University Press, Liverpool 2019, ByzRev, 2 (2020), 88-93.

Stolte B.H., *Gaius in the Paraphrase of Theophilus*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 683-714.

Vespignani G., *'rec.'* a Eramo I., *Appunti di tattica. De militari scientia, Testo critico, traduzione e commento*, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon 2018, RSBS, 21 (2020), 275-277.

b) Diritto privato

Chitwood Z., *'rec.'* a de Jong H., 'Εντολή *(mandatum) in den Basiliken*, Brill, Leiden 2019, ByzRev, 2 (2020), 105-109.

Fasolino F., *Le garanzie astratte nella legislazione del VI secolo*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 625-637.

Gagliardi L., *La trasmissione della querela inofficiosi testamenti. Corpus Iuris Civilis e Basilica cum scholiis*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 683-703.

Goria F., *La pretesa avanzata dalla vedova a nome del figlio minorenne secondo il pp. Efesto (anni 551-552)*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 763-779.

Kazazakis Th., *The Advocates in Byzantium during 12th century according to "Ecloga Basilicorum"*, JEHL, 11.2 (2020), 57-67.

Lombardo F., *Studi su stipulatio e azioni stipulatorie nel diritto giustinianeo*, LED, Milano 2020, ISBN 9788879169653.

Lysenko O., *Ehe – und Familienrecht in der byzantinischen Ecloge (8. Jahrhundert) mit Blick auf römisches, orientalisches und Kirchenrecht*, JEHL, 11.2 (2020), 118-122.

c) Diritto pubblico e penale

Arena G., *Privilegio dell'immunità all'oratorium sancti apostoli Iohannis: alle origini della normativa giustinianea sugli adscripticii/ ἐναπόγραφοι*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 63-83.

Guasco A., *Riflessioni sui termini di custodia cautelare in carcere alla luce degli interventi giustinianei*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 781-797.

Liva S., *Prospectus maris, res gratissima omnium: Giustiniano e la tutela del paesaggio*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 863-873.

Matino G., *Echi della legislazione giustinianea nel De aedificiis di Procopio di Cesarea*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1049-1061.

Minale V.M., *Oltre le fonti giuridiche: i manichei nell'Alexiadis' di Anna Comnena*, QLSD, 10 (2020), 211-228.

Minale V.M., *Sulla regolamentazione giuridica dell'importazione, del commercio e della produzione della seta tra tardoantico ed età bizantina*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1127-1146.

Τουρπτσογλου Β., Δίκαια και χωρικές ρυθμίσεις στην Παλαιστίνη. Το γειτονικό δίκαιο στα Ταλμούδ με παράλληλες αναφορές στο ελληνορωμαϊκό και

στο τοπικό εθιμικό [*Legal and spatial arrangements in Palestine. Neighboring law according to the Talmoud in comparison to Greco-Roman and local customary law*], Nisos, Αθήνα 2020, ISBN 9789605891381.

Tuccillo F., *Strani decemviri: Pomponio, le XII tavole e interpretazioni (pseudo)storiche nel diritto bizantino*, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 44.2 (2020), 1537-1548.

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

Acerbi S., *Imperatrici e monaci: narrazioni agiografiche di incontri a Palazzo (sec. V-VII)*, RSBS, 21 (2020), 1-23.

Acerbi S., Ἐνδημοῦσα σύνοδος*: nuevas fuentes para la redefinición de una institución eclesiástica exquisitamente oriental*, CCO, 17 (2020), 7-35.

Agar C., *'Thou shalt not kill', or something like that. Saints committing acts of violence in Coptic hagiography*, Byzantinist, 10 (2020), 10-17.

Alexopoulos Th., *Anna Komnene's description of the battle of Dyrrachium. Similarities with the descriptions of the battle of Hastings taken from anglo-norman chroniclers*, BNH, 39 (2020), 209-227.

Bara P., *'rec.'* a *Latin in Byzantium* I, *Late Antiquity and Beyond*, Garcea A. - Rosellini M. - Silvano L. (eds.), Brepols, Turnhout 2019, ByzRev, 2 (2020), 230-240.

Beihammer A., *'rec.'* a Shawcross T. - Toth I. (ed. by), *Reading in the Byzantine Empire and Beyond*, Cambridge University Press, Cambridge 2018, The English Historical Review, 135 (2020), 1289-1291.

Bozzarello L., *Napoli e Bisanzio*, RSBS, 21 (2020), 37-75.

Dalmasso M., *'rec.'* a Angelov D., *The Byzantine Hellene. The Life of Emperor Theodore Laskaris and Byzantium in the Thirteenth Century*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, RSBS, 21 (2020), 222-225.

Dimitriadis S., *'rec.'* a Kaldellis A., *Romanland. Ethnicity and Empire in Byzantium*, Harvard University Press, Cambridge-London, ByzRev, 2 (2020), 5-8.

Goldwyn A.J., *'rec.'* a Melichar P., *Empresses of Late Byzantium. Foreign Brides, Mediators and Pious Women*, Peter Lang, Berlin 2019, ByzRev, 2 (2020), 1-4.

Greenwood T., *'rec.'* a Riedel M.L.D., *Leo VI and the Transformation of Byzantine Christian Identity. Writings of an Unexpected Emperor*, Cambridge University Press, Cambridge 2018, The English Historical Review, 135 (2020), 985-986.

Guzzetta G., *Minima byzantina Siciliae: qualche testimonianza dal territorio di Grammichele*, RSBS, 21 (2020), 25-35.

Heinemann I., *Mehmed II as Roman Emperor Kritovoulos' History contextualised*, Byzantinist, 10 (2020), 4-9.

Lykaki M., *The byzantine masculinity at war: An approach on the manliness of the army in the Middle Byzantine Era*, BNH, 39 (2020), 229-253.

McKitterick R., *Rome and the Invention of the Papacy. The Liber Pontificalis*, Cambridge University Press, Cambridge 2020, ISBN 9781108836821.

McMahon L.R., *'rec.'* a Sheppard S., *Constantinople AD 717–18. The Crucible of History*, Bloomsbury Publishing, Oxford 2020, ByzRev, 2 (2020), 22-27.

Naccari N., *Esportare le riforme. Primato papale ed ecclesiologia nei rapporti con la Chiesa greca tra XI e XII secolo*, in *Contra Latinos et adversus Graecos. The Separation between Rome and Constantinople from the Ninth to the Fifteenth Century*, ed. by A. Bucossi - A. Calia, Peeters, Leuven-Paris-Bristol 2020, 129-152.

Pontani F., *Scholarship in the Byzantine Empire (529–1453)*, in *History of Ancient Greek Scholarship. From the Beginnings to the End of the Byzantine Age*, ed. by F. Montanari, Brill, Leiden-Boston 2020, 373-529.

Prigent V., *Notes on the Production and Circulation of the Byzantine Ravennate Coinage*, in *Ravenna and the Traditions of Late Antique and Early Byzantine Craftsmanship: Labour, Culture, and the Economy*, ed. by S. Cosentino, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, 293-310.

Shea J., *Politics and Government in Byzantium. The Rise and the Fall of the Bureaucrats*, I.B. Tauris, London 2020, ISBN 9780755601943.

Signes Codoñer J., *La falsificación en Bizancio: la cancillería patriarcal*, Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística, 34 (2020), 27-51.

Vespignani G., *'rec.'* a Cortés Arrese M., *Las mil caras de Teodora de Bizancio*, Reino de Cordelia Editorial, Madrid 2021, RSBS, 21 (2020), 267-273.

Wahlbring J., *'rec.'* a Schwarze M.F., *Byzanz und das 6. Jahrhundert. Alltagskultur, Hinterlassenschaft und Veränderung – Aufbruchund Umbruch im Reich der Römer*, Books on Demand, Norderstedt 2018, ByzRev, 2 (2020), 11-12.

Wahlbring J., *'rec.'* a Schwarze M.F., *Römische Militärgeschichte. Band 2.Studie zur römischen Armee und ihrer Organisation im sechsten Jahrhundert n. Chr.*, Books on Demand, Pfungstadt 2018, ByzRev, 2 (2020), 36-41.

Whately C., *'rec.'* a Stouraitis Y. (ed. by), *A Companion to the Byzantine Culture of War, ca.300–1204*, Brill, Leiden-Boston 2018, The English Historical Review, 135 (2020), 43-445.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

Contra Latinos et adversus Graecos. The Separation between Rome and Constantinople from the Ninth to the Fifteenth Century, ed. by A. Bucossi - A. Calia, Peeters, Leuven-Paris-Bristol 2020, ISBN 9789042937857.

History of Ancient Greek Scholarship. From the Beginnings to the End of the Byzantine Age, ed. by F. Montanari, Brill, Leiden-Boston 2020, ISBN 9789004427402.

Ravenna and the Traditions of Late Antique and Early Byzantine Craftsmanship: Labour, Culture, and the Economy, ed. by S. Cosentino, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, ISBN 9783110684322.

DIRITTO PENALE E PROCESSO

Banfi A., *Aruspicina e potere imperiale nella tarda antichità*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 103-118.

Botta F., *Pro legibus facit inquisitio. Processo provinciale e nomen christianum nelle opere apologetiche di Tertulliano*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 147-174.

Centola D.A., *La disciplina dei tempi processuali nella repressione criminale fra IV e V secolo d.C.*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 291-304.

Consoli M.E., *Nefas e Ius nell'Orestis tragoedia di Draconzio*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 315-330.

Fercia R., *'Verità' della norma giuridica e 'falsità' della sentenza nell'ordinamento imperiale*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 639-654.

Ferrari M., *Le mani del fisco sul patrimonio dell'erede del reo in un rescritto di Alessandro Severo*, QLSD, 10 (2020), 115-141.

Giumetti F., *Traiano e un caso di applicazione della disciplina militaris in tema di adulterium. (A proposito di Plin., ep. 6, 31, 1-6)*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 749-762.

Hillner J., *Female Crime and Female Confinement in Late Antiquity*, in *Social Control in Late Antiquity: The Violence of Small Worlds*, a cura di K. Cooper - J. Wood, Cambridge University Press, Cambridge 2020, 15-38.

Lambertini R., *Illeciti pagati a peso d'oro*, *'rec.'* a Maragno G., *'Punire e sorvegliare'. Sanzioni in oro Imperatori Burocrazia*, Jovene, Napoli 2020, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 161-164.

Lambertini R., *La pena che migliora l'uomo, 'rec.'* a Manni A., *Poena constituitur in emendationem hominum. Alle origini di una riflessione giurisprudenziale sulla pena*, Jovene, Napoli 2017, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 118-119.

Malafronte E., *La repressione criminale nella tarda antichità: brevi osservazioni sul confronto tra Chiesa e Stato*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 939-954.

Mandas A.M., *State-sponsored Torture in the Name of Public Safety: Warnings from the Roman Legal Experience*, Codex, 1 (2020), 125-156.

Neri V., *La condanna cristiana della cupiditas ultionis. Vendetta privata e vendetta attraverso la legge*, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 97-128.

Pennacchio C., *Reus, partecipes vel socius: quando più personae partecipano ad un reato*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1273-1291.

Schiavo S., *Seneca, il beneficio della manomissione e l'accusatio ingrati liberti*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1407-1422.

Scognamiglio M., *Oratio publicata res libera est (Symm., epist. 1, 31). Note minime sul plagio letterario*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1423-1436.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

Smith C.J., *The past and future of kingship. Recollections of the past in the development of constitutional thought in central Italy*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 3-21.

b) Repubblica

Falcon M., *Funzioni e poteri dei 'quaestores' nel V e IV secolo a.C.*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 71-102.

Garofalo P., *Tra Latini e Romani: le magistrature a Lanuvium nel V e IV sec. a.C.*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 189-210.

Humm M., *Nascita ed evoluzione della censura a Roma dal V alla fine del IV secolo*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 129-147.

Laurendi R., *Regio imperio duo sunto... praetores iudices consules appellamino (Cic. Leg. 3.3.8). Dal potere del rex a quello dei consoli*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 23-48.

Moatti C., *The Notion of Res Publica and Its Conflicting Meanings at the End of the Roman Republic*, in *Libertas and Res Publica in the Roman Republic. Ideas of Freedom and Roman Politics*, a cura di C. Balmaceda, Brill, Leiden - Boston 2020, 118-137.

Pasquino P., *I 'decemviri legibus scribundis': miti, similitudini, allegorie*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 103-127.

Pina Polo F., *The Consulship under the Triumvirs: a Phantom Office?*, in *Libertas and Res Publica in the Roman Republic. Ideas of Freedom and Roman Politics*, a cura di C. Balmaceda, Brill, Leiden - Boston 2020, 138-152.

Santangelo F., *L'espansione dell'Italia a Roma* ('*rec.*' a Terrenato N., *The early Roman expansion into Italy, Elite Negotiation and Family Agendas*, Cambridge University Press, Cambridge 2019), OSTRAKA, 29 (2020), 153-158.

Seazzu G.C., *'Mandatum' magistratuale e tribuni della plebe*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 49-69.

Vacanti C., *Per una palingenesi del primo trattato romano-punico*, QLSD, 10 (2020), 41-97.

c) Principato

Barrett A.A., *Rome is Burning. Nero and the Fire that ended a Dinasty*, Princeton University Press, New York [NJ] 2020, ISBN 9780691172316.

Hurlet F., *The Auctoritas and Libertas of Augustus: Metamorphosis of the Roman Res Publica*, in *Libertas and Res Publica in the Roman Republic. Ideas of Freedom and Roman Politics*, a cura di C. Balmaceda, Brill, Leiden - Boston 2020, 170-188.

Koortbojian M., *Crossing the Pomerium. The Boundaries of Political, Religious, and Military Institutions from Caesar to Constantine*, Princeton University Press, New York [NJ] 2020, ISBN 9780691195032.

Lambertini R., *L'auctoritas di Traiano e la iustitia di Plinio*, '*rec.*' a Arcaria F., *«Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam». Princeps, giudici e iustitia in Plinio il Giovane*, Satura, Napoli 2019, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 111-113.

Levick B., *Vespasian*, Routledge, London-New York 2020, ISBN 9780367868611.

d) Dominato

Arcaria F., *Syndici litigantes. Il syndicus nei secoli V e VI dell'Impero romano*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 41-61.

Greco G., *Gli onori da tributare all'immagine imperiale secondo CTh. 15.4.1*, QLSD, 10 (2020), 99-113.

Huck O., *Audience épiscopale et forum shopping (encore à propos de l'ep. III, 36 de Symmaque)*, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 53-95.

Puliatti S., *Aspetti della formazione di una identità cristiana nella normazione tardoimperiale*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1351-1361.

Sandirocco L., '*rec.*' a Marcone A., *Giuliano. L'imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo*, Satura, Napoli 2019, QLSD, 10 (2020), 266-273.

e) Opere varie e generali

AMMINISTRAZIONE E FISCO

Pergami F., *La riforma della riscossione delle imposte nel sistema fiscale della tarda antichità*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1293-1309.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

Bettenworth A., *Raumkonzepte und Antikenrezeption in Abdelaziz Ferrahs Roman „Moi, Saint Augustin"*, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 115.3-4 (2020), 250-267.

Di Luzio M.J., *A Place at the Altar. Priestesses in Republican Rome*, Princeton University Press, New York [NJ] 2020, ISBN 9780691202327.

Padilla Peralta D., *Divine Institutions. Religions and Community in the Middle Roman Republic*, Princeton University Press, Princeton - Oxford 2020, ISBN 9780691168678.

Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, a cura di J.H.F. Dijkstra - C.R. Raschle, Cambridge University Press, Cambridge 2020, ISBN 9781108494908.

Rodriguez de la Pena M.A., *Konstantin der Große und christliche Weisheit*, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 115.3-4 (2020), 234-249.

Rüpke J., *Pantheon. A New History of Roman Religion*, Princeton University Press, New York [NJ] 2020, ISBN 9780691211558.

b) Società e costume

Cascione C., *Κυαιστὼρισσα-*quaestorissa: una nota minima*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 245-251.

Conca F., '*rec.*' a Mecella L., *Ciro di Panopoli. Potere politica e poesia alla corte di Teodosio II*, Edizioni del Prisma, Catania-Roma 2020, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1635-1643.

Di Paola Lo Castro L., *Ancora sulle figure femminili nell'Epistolario di Ennodio di Pavia*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 493-513.

Di Pinto L., *Per uno studio sulle scuole di retorica e di diritto nell'Occidente tardoantico. Brevi riflessioni*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 515-531.

Dillon M. - Garland L., *The Ancient Romans: History and Society from the Early Republic to the Death of Augustus*, Routledge, London-New York 2020, ISBN 9780415741521.

Fargnoli I., *'Quod ex terra ... natum'. L'eco del consumo di cereali in età classica nella voce legislativa*, Studi Urbinati, A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche, 71.1-2 (2020), 221-236.

Flohr M., *Urban Space and Urban History in the Roman World*, Routledge, London-New York 2020, ISBN 9780367406226.

Germino E., *Medici e medicina in una pagina di Plinio il vecchio*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 721-747.

Grainger S., *The Story of Garum. Fermented Fish Sauce and Salted Fish in the Ancient World*, Routledge, London-New York 2020, ISBN 9781138284074.

Lambertini R., *Diritto, etica ed estetica*, '*rec.*' a Corbo C., *Diritto e decoro urbano in Roma antica*, Satura, Napoli 2019, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 113-115.

Massimilla G., *Berito «suolo di Giustizia» nelle Dionisiache di Nonno di Panopoli*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1029-1048.

Mecella L., *Ciro di Panopoli. Potere politica e poesia alla corte di Teodosio II*, Edizioni del Prisma, Catania-Roma 2020, ISBN 9788886808538.

Social Control in Late Antiquity: The Violence of Small Worlds, a cura di K. Cooper - J. Wood, Cambridge University Press, Cambridge 2020, ISBN 9781108479394.

Wiseman T.P., *Not the tomb of Romulus (but perhaps some more interesting)*, OSTRAKA, 29 (2020), 5-9.

c) Economia

Amarelli F., *I metallarii: sensibilità ed indifferenza del legislatore imperiale verso la loro condizione*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 35-39.

Capital, Investment, and Innovation in the Roman World, a cura di P. Erdkamp - K. Verboven - A. Zuiderhoek, Oxford University Press, Oxford 2020, ISBN 9780198841845.

Dari-Mattiacci G. - Kehoe D.P., *Roman Law and Economics,* I, *Institutions and Organisation*, Oxford University Press, New York [NJ] 2020, ISBN 9780198787204.

Dari-Mattiacci G. - Kehoe D.P., *Roman Law and Economics,* II, *Exchange, Ownership, and Disputes*, Oxford University Press, New York [NJ] 2020, ISBN 9780198787211.

Duckworth C.N. - Wilson A., *Recycling and Reuse in the Roman Economy*, Oxford University Press, New York [NJ] 2020, ISBN 9780198860846.

Erdkamp P. - Verboven K. - Zuiderhoek A., *Capital, Investment, and Innovation in the Roman World*, Oxford University Press, New York [NJ] 2020, ISBN 9780198841854.

James P., *Food Provisions for Ancient Rome. A Supply Chain Approach*, Routledge, London-New York 2020, ISBN 9780367143398.

Vera D., *Aspetti economici del tardo impero*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1599-1616.

d) Storia militare

Elliott S., *Romans at War. The Roman Military in the Republic and Empire*, Oxbow Books, Oxford-Philadelphia 2020, ISBN 9781612008851.

Rinaudo A., *L'esercito romano e l'alba dell'Europa*, '*rec.*' a *L'esercito romano e l'alba dell'Europa. Modelli concettuali e sperimentazioni sociali tra linguaggi, istituzioni e diritto (secoli IV-VIII)*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2020, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 167-169.

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

Agnati U., *Livio, Padova e l'universo veneto*, '*rec.*' a *Livio, Padova e l'universo veneto nel bimillenario della morte dello storico. Atti della giornata di studio (Padova, 19 ottobre 2017)*, a cura di F. Veronese, L'Erma di Bretschneider, Roma 2018, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 127-133.

Ando C., *Ex Imperio Libertas: Freedom and Republican Empire*, in *Libertas and Res Publica in the Roman Republic. Ideas of Freedom and Roman Politics*, a cura di C. Balmaceda, Brill, Leiden - Boston 2020, 104-117.

Coppola Bisazza G., *Politica e cultura nell'età di Costantino*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 331-348.

Corbo C., *In commune omnibus, divitibus atque pauperibus, terra fundata est. Ambr., Nab.1,1-2: qualche considerazione a margine*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 349-362.

Cassia M., *La morte dell'imperatore Giuliano: sprezzo del pericolo o desiderio d'immortalità?*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 271-290.

Costabile F., *La memoria di Germanico nel Tardoantico: dalla continuità di culto severiana al vandalismo cristiano*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 389-406.

Garbarino P., *Il fascino di Giuliano, 'rec.'* a Marcone A., *Giuliano*, Salerno Editrice, Roma 2019, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 120-121.

Garbarino P., *Il linguaggio politico di Diocleziano*, '*rec.*' a Carlà-Uhink F., *Diocleziano*, Il Mulino, Bologna 2019, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 164-166.

Goldberg C., *Roman Masculinity and Politics from Republic to Empire*, Routledge, London-New York 2020, ISBN 9780367480462.

Lambertini R., *Menas e Thomas, nomi evocativi*, '*rec.*' a Licandro O., *Cicerone alla corte di Giustiniano. "Dialogo sulla scienza politica" (Vat. Gr. 1298)*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2017, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 117-118.

Nardiello G., *Tra teoria della* βασιλεία *e antropologia cristiana: l'imperatore quale* ομώνυμος *di Dio 'Grande Re' nel De regno di Sinesio di Cirene*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1167-1187.

Neri V., *La condanna cristiana della cupiditas ultionis. Vendetta privata e vendetta attraverso la legge*, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 97-128.

Polara G., *Greco e latino a Napoli da Vico a De Sanctis*, KOINΩNIA, 44.2 (2020), 1333-1349.

Sciandrello E., *Il dialogo incessante tra storia e diritto*, '*rec.*' a *Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico*, a cura di P. Garbarino - P. Giunti - G. Vanotti, Le Monnier, Firenze 2020, Tesserae Iuris, 1.2 (2020), 170-171.

Stevenson W., *The Origins of Roman Christian Diplomacy. Constantius II and John Chrysostomus Innovators*, Routledge, London-New York 2020, ISBN 9781138219465.

van Nuffelen P. - van Hoof L., *Clavis Historicorum Antiquitatis Posterioris. An Inventory of Late Antique Historiography (A.D. 300-800)*, Brepols, Turnhout 2020, ISBN 9782503552958.

f) Studi vari e di carattere generale

Barbero A., *Il beneficium dall'antichità classica all'età romano-barbarica*, Tesserae Iuris, 1.1 (2020), 59-90.

Bramante M.V., *Appunti per una ricerca. Convergenza dei saperi tra sismologia storica e diritto romano*, KOINΩNIA, 44.1 (2020), 175-191.

Gallo A., *Le istituzioni di Capua*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 231-249.

Gallo A., '*rec.*' a *Boundaries of Territories and Peoples in Roman Italy and beyond*, F. Luciani - E. Migliario (eds.), Edipuglia, Bari 2019 e '*rec.*' a *Per totum orbem terrarum est... limitum constitutio. II. Confinazioni d'altura*, a cura di A. Baroni - E. Migliario, Edizioni Quasar, Roma 2019, QLSD, 10 (2020), 263-265.

Gorostidi Pi D., *L'ordinamento istituzionale del municipium antiquissimum Tusculanum: fra storia, mitistoria ed epigrafia*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 175-188.

Life in the Limes. Stories of the People and Objects of the Roman Frontiers, eds. R. Collins - F. Mc Intosh, Oxbow Books, Oxford-Philadelphia 2020, ISBN 9781789253856.

Maras D.F., *Taedio annuae ambitionis (Liv. 5.1.3). Ordinamenti istituzionali in Etruria meridionale tra V e IV secolo a.C.*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 149-174.

Miano D., *From Kyme to Cumae: Cumaean (hi)stories of continuity and eradication*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 251-274.

Polito M., *Le istituzioni di Neapolis greca: un problema ancora aperto*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 275-291.

The Isola Sacra Survey: Ostia, Portus and the port of Imperial Rome, eds. S. Keay - M. Millet - K. Strutt - P. Germoni, Oxbow Books, Oxford-Philadelphia 2020, ISBN 9781902937908.

g) Papirologia

De Romanis F., *The Indo-Roman Pepper Trade and the Muziris Papyrus*, Oxford University Press, New York [NJ] 2020, ISBN 9780198842347.

Fressura M., *P.Oxy. XVII 2103 e la storia del testo delle Institutiones di Gaio*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, 359-389.

Kloppenborg J.S., *Greco-Roman Associations: Texts, Translations and Commentary*, III, *Ptolemaic and Early Roman Egypt*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, ISBN 9783110707687.

h) Epigrafia e paleografia

Buonocore M., *Due documenti epigrafici per la storia di Corfinium in età imperiale (II/III sec. d.C.)*, Codex, 1 (2020), 89-106.

Di Fazio M., *Le forme del potere in società 'liquide'. Epigrafia magistratuale del Lazio meridionale 'volsco'*, in *Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi - C. Pelloso, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, 211-230.

Giuffrida C., *Aurelius Samohil between ius and identity*, Codex, 1 (2020), 59-88.

Kloppenborg J.S., *Greco-Roman Associations: Texts, Translations and Commentary*, III, *Ptolemaic and Early Roman Egypt*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, ISBN 9783110707687.

Licandro O., *Forme istituzionali e politiche di inclusione delle élites nell'età giulio-claudia. Note su vecchi e nuovi documenti epigrafici*, Codex, 1 (2020), 11-58.

Roman Port Societies. The Evidence of Inscriptions, a cura di P. Arnaud - S. Keay, Cambridge University Press, Cambridge 2020, ISBN 9781108486224.

Tomlin R.S.O., *Britannia Romana. Roman Inscriptions and Roman Britain*, Oxbow Books, Oxford-Philadelphia 2020, ISBN 9781789255485.

2021

FONTI GIURIDICHE

a) Edizioni di fonti

Sánchez-Ostiz Á., *The Tabula Lugdunensis* ('*rec.*' a *The Tabula Lugdunensis. A Critical Edition with Translation and Commentary*, trad. S.J.V. Malloch, Cambridge University Press, Cambridge 2020), The Classical Review, 71.2 (2021), 412-414.

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

Institutes de Justinien, Traduction française avec le texte latin en regard par P. Cocatre-Zilgien - J.-P. Coriat, Dalloz, Paris 2021, ISBN 9782247198108.

Ronin M., '*rec.*' a Gaurier D., *Les 50 livres du Digeste de l'Empereur Justinien, Édition traduite et annotée*, Éditions La Mémoire du Droit, Paris 2017 (3 Bde.), ZSS, 138 (2021), 824-826.

Saracyn W., *O Najwyższej Trójcy i o wierze katolickiej i o tym, aby nikt o niej nie ośmielił się publicznie dyskutować. 8 fragment 1 tytułu 1 księgi Kodeksu Justyniańskiego. Tekst - Tłumaczenie - Komentarz* [*De summa Trinitate et ut nemo de ea publice contendere audeat C. 1,1,8. Testo - traduzione - commentario*], Zeszyty Prawnicze, 21.2 (2021), 325-343.

Tadajczyk K., *'Epistulae Hadriani Ad Aphrodisienses' Listy Hadriana do Afrodyzyjczyków*, Zeszyty Prawnicze, 21.2 (2021), 23-39.

c) Opere palingenetiche

Cascione C., *A Roman Jurist in the Imperial Council* ('*rec.*' a *Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex*, cur. e trad. di M. Brutti, L'Erma di Bretschneider, Roma 2020), The Classical Review, 71.2 (2021), 578-580.

Stagl J.F., *Scriptores Iuris Romani: Zu Schiavones Edition der römischen Rechtsschriftsteller und ihrem ersten Band Quintus Mucius Scaevola*, ZSS, 138 (2021), 568-594.

d) Fonti medievali

Trump D., *Rezeptionsspuren in der Handschrift Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 4419 (Epitome monachi)*, ZSS, 138 (2021), 607-615.

SUSSIDI

a) Enciclopedie

b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.

The Cambridge Companion to Ancient Athens, a cura di J. Neils - D.K. Rogers, Cambridge University Press, Cambridge 2021, ISBN 9781108723305.

c) Repertori bibliografici

d) Sussidi informatici

e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

Atzeri L., '*rec.*' a *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica. Atti del Convegno Redhis (Pavia, 17–18 marzo 2016)*, a cura di D. Mantovani, Edipuglia, Bari 2019, ZSS, 138 (2021), 776-781.

Babusiaux U., '*rec.*' a *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2020, ZSS, 138 (2021), 828-849.

Domisch J., '*rec.*' a *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21–24, 2017)*, a cura di O. Hekster - K. Verboven, Brill, Leiden 2019, ZSS, 138 (2021), 704-711.

Harke J.D., '*rec.*' a *Diocleziano: La frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck - S. Puliatti, Pavia University Press, Pavia 2018, ZSS, 138 (2021), 761-771.

Jurists and Legal Science in the History of Roman Law, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, Routledge, London - New York 2021, ISBN 9780367333331 e Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892135888.

L'Antiquité tardive dans l'Est de la Gaule. III: La présence de l'État dans l'Est de la Gaule durant l'Antiquité tardive: 250-450 ap. J.-C.: actes du colloque international de Dijon, 8-10 novembre 2021, a cura di B. Fort - A. Hostein - S. Janniard - M. Kasprzyk - Y. Labaune, RAE, Dijon 2021, ISBN 9782915544862.

L'expérience de la mobilité de l'Antiquité à nos jours, entre précarité et confiance, a cura di C. Moatti - E. Chevreau, Ausonius, Bordeaux 2021, ISBN 9782356134257.

Pandemia e diritto delle persone, a cura di R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021.

Pfeifer G., '*rec.*' a *Debt in Ancient Mediterranean Societies. A Documentary Approach. Legal Documents in Ancient Societies VII (Paris, August 27–29, 2015)*, a cura di S. Démare-Lafont, Droz, Genf 2019, ZSS, 138 (2021), 802-805.

Viginti quinque annis. II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. jubileumi tanévében = Viginti quinque annis. II. Memorial conference in honor of János Zlinszky in the 25th academic year of PPKE JÁK, a cura di N. El Beheiri - I. Szabó, Pázmány Press, Budapest 2021, ISBN 9789633084083.

Weggen K., '*rec.*' a *Gnaeus Pompeius Magnus. Ausnahmekarrierist, Netzwerker und Machtstratege. Beiträge der Heidelberger Pompeius-Tagung am 24. September 2014*, a cura di G.-Ph. Schietinger, Leidorf, Rahden (Westfalen) 2019, Historische Zeitschrift, 312.3 (2021), 755-758.

b) Studi in onore

Kaiser W., '*rec.*' a *Kállistos Nómos. Scritti in onore di Alberto Maffi*, a cura di B. Biscotti, Giappichelli, Torino 2018, ZSS, 138 (2021), 808-823.

Late Antique Studies in Memory of Alan Cameron, a cura di W.V. Harris - A.H. Chen, Brill, Leiden - Boston 2021, ISBN 9789004449367.

Segetis certa fides meae. Hommages offerts à Gérard Freyburger, a cura di C. Notter - M. Pfaff-Reydellet, Brepols, Turnhout 2021, ISBN 9782503590141.

c) Pubblicazioni varie

Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages, a cura di C. Brélaz - E. Rose, Brepols, Turnhout 2021, ISBN 9782503590103.

Colonies, territoires et statuts: nouvelles approches (Dialogues d'Histoire Ancienne, S 23)*,* a cura di M. Tarpin, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2021, ISBN 9782848677736.

Coudry M., *Senatus. Treize études*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, ISBN 9783515130110.

Studi pubblicati nel volume:

Calendrier des séances et lieux de réunion du Sénat républicain: la contribution de l'épigraphie (1982);
La lex Gabinia sur les ambassades (1984);
Quorum et prise de décision dans le Sénat romain aux deux derniers siècles de la République (1990);
Sénatus-consultes et acta senatus: rédaction, conservation et archivage des documents émanant du Sénat, de l'époque de César à celle des Sévères (1994);
Le princeps senatus: vie et mort d'une institution républicaine (1993);
Contrôle et traitement des ambassadeurs étrangers sous la République romaine (2004);
La réforme syllanienne du Sénat: une réévaluation? (2018);
Gouverner avec le Sénat: Auguste entre utopie et pragmatisme (2020);
Princeps et Sénat sous les Julio-claudiens: des relations à inventer (1995);
L'image du Sénat chez Valère Maxime: construction rhétorique et contenu idéologique (1998);
Institutions et procédures politiques de la République romaine: les choix lexicaux de Cassius Dion (2016);
Sénat et magistrats à la veille de la guerre civile entre Pompée et César dans l'Histoire romaine de Cassius Dion (2016);
Electoral Bribery and the Challenge to the Authority of the Senate: Two Aspects of Dio's View of the Late Roman Republic (Books 36-40) (2019).

De Francisci P., *Scritti scelti*, I, a cura di L. Capogrossi Colognesi - L. Garofalo, Jovene, Napoli 2021, ISBN 9788824326339.

Studi pubblicati nel volume:

Idee vecchie e nuove intorno alla formazione del diritto romano (1947);
La formazione della comunità politica romana primitiva (1951);
Appunti e considerazioni intorno alla columna bellica (1953);
Intorno alla natura e alla storia dell'auspicium imperiumque (1953);
La comunità sociale e politica romana primitiva (1956);
Intorno all'origine etrusca del concetto di imperium (1956);
Quelques remarques sur la creatio des magistrats (1958);
Appunti intorno ai mores maiorum e alla storia della proprietà romana (1967);
Sull'acquisto del possesso per mezzo dello schiavo (1907);
Iudicia bonae fidei editti e formulae in factum (1906);
Studii sopra le azioni penali e la loro intrasmissibilità passiva (1912);
La misura delle spese ripetibili coll'actio funeraria (1915);
La legittimazione attiva nell'azione funeraria (1915);
L'evizione della res data in solutum e i suoi effetti (1915);
La legittimazione passiva nell'azione funeraria (1920);
Intorno alla libera testamenti factio del liberto. Note esegetiche (1921);
Translatio dominii. Note riassuntive (1921);
Intorno all'acquisto per occupazione delle res hostium (1923);
La revocatio in servitutem del liberto ingrato (1926);
Note esegetiche intorno all'alienazione dell'usufrutto (1931);
La prova giudiziale (a proposito di Gellio, N.A. 14.2) (1961);
Intorno alle origini della manumissio in ecclesia (1912);
Saggi romanistici (1913);
Per la storia dell'episcopalis audientia fino alla nov. XXXV (XXXIV) di Valentiniano (1915);
La dottrina bizantina della datio in solutum di fronte al materiale papirologico (1920);
Intorno alla c. 6 C. 5.70 de curatore furiosi vel prodigi e alle riforme giustinianee anteriori alla c. Deo auctore (1921);
Quelques observations sur l'histoire du testament conjonctif réciproque (1924);

Intorno all'origine del contratto livellare (1931);
Coll. 6.7.1 ss. (1952);
Iustum pretium (1955);
I diritti orientali mediterranei e la loro supposta derivazione comune (1921);
La supposta unità delle forme della vendita nei diritti orientali mediterranei (1922);
Ancora dei diritti orientali mediterranei e dei loro rapporti (1922).

Garofalo L., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Altri saggi*, Jovene, Napoli 2021, ISBN 9788824327107.

Studi pubblicati nel volume:
L'omicidio nella legislazione di Numa (2021);
Sull'Orazio sororicida. Variazioni tra ius osculi e disapplicazione del diritto in Roma arcaica (2020);
Ancora sulle vicende giudiziarie di Paolo di Tarso (2021);
Frammenti di un glossario (2018);
Ancora sulle convenzioni sinallagmatiche atipiche nel pensiero dei giuristi classici (2021);
Storia e contenuto di un libro inedito (2021);
Carl Schmitt: da nemico ad amico del diritto romano (2020);
Nicolás Gómez Dávila: un pungente fustigatore dei giuristi romani (2019).

Emperors and Emperorship in Late Antiquity. Images and Narratives, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Puertas, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004446908.

Garofalo L. - Vacca L., *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, Jovene, Napoli 2021, ISBN 9788824327053.

Le >Declamazioni maggiori< pseudo-quintilianee nella Roma imperiale, edited by A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, De Gruyter, Berlin - Boston 2021, ISBN 9783110737103.

Les mystères au IIe siècle de notre ère: un tournant, a cura di N. Belayche - F. Massa, P. Hoffmann, Brepols, Turnhout 2021, ISBN 9782503594590.

Rulers and Ruled in Ancient Greece, Rome, and China, a cura di H. Beck - G. Vankeerberghen, Cambridge University Press, Cambridge 2021, ISBN 9781108485777.

Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom, herausgegeben von M. Nebelin - Cl. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, ISBN 9783525367605.

Veni, vidi, scripsi: écrire l'histoire dans l'Antiquité, a cura di P. Duchêne - M. Bellissime, Ausonius, Bordeaux 2021, ISBN 9782356133793.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

Avenarius M., *Il Foro di Augusto come espressione della restituzione della cultura giuridica privatistica e mezzo per il ristabilimento della dottrina del diritto naturale*, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 9-39.

Cardilli R., *Fondamento romano dei diritti odierni*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892140493.

D'Alessio R., *«Quasi sine tempore». La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, Jovene, Napoli 2021, ISBN 9788824327190.

Fargnoli I. - Honsell H., *Römisches Recht*[9], Stämpfli, Bern 2021, ISBN9783727216640.

Földi A. - Hamza G., *A római jog története és institúciói = History and Institutions of Roman Law*, Novissima Kiadó, Budapest 2021, ISBN 9786155499791.

Fuenteseca M., *Escuelas de juristas y argumentación dialéctica*, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 41-81.

Giunti P. - Lamberti F. - Lambrini P. - Maganzani L. - Piro I., *Il diritto nell'esperienza di Roma antica*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892140257.

Kaser M. - Knütel R. (bearb.) - Lohsse S. (fortgef.), *Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch*[22], C.H. Beck, München 2021, ISBN 9783406744129.

Riccobono S., *Esbozo de la evolución del derecho romano,* (*Outlines of the Evolution of Roman Law*, traduzione di J.F. Chamie Gandur), Revista de Derecho Privado-Universidad Externado, 40 (2021), 497-512.

Siklósi I., *Római magánjog* I-II = *Roman private law* I-II, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2021, ISBN 9789633123157.

b) Studi sulle fonti giuridiche

Ando C., *Roman Law and Roman Jurists in American Legal Culture*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, Routledge, London - New York 2021 e Giappichelli, Torino 2021, 101-114.

Astolfi R., *Sabino e le rubricae del ius civile*, IVRA, 69 (2021), 492-494.

Babusiaux U., '*rec.*' a Daalder E.S., *De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus. Recht en rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus. Proefschrift Universiteit Leiden, 23 oktober 2018*, Boom Juridisch, Den Haag 2018, ZSS, 138 (2021), 674-691.

Brutti M., *Stories of Legal Dogmas, Stories of Roman Jurists: An Uncompleted Transition*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman*

Law, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, Routledge, London - New York 2021 e Giappichelli, Torino 2021, 13-50.

Candy P., *'Judging beyond the sandal': Law and rhetoric in D.19,2,31 (Alf. 5 dig. a Paulo epit.)*, ZSS, 138 (2021), 310-337.

Castagnetti S., *Le membranae di Nerazio Prisco. Saggi introduttivi, testo, traduzione e commento*, Jovene, Napoli 2021, ISBN 9788824327152.

Clemente Fernández A.I., *'rec.'* a Rodríguez Montero R.P., *Cinco estudios sobre interpretación jurisprudencial,* Andavira, Santiago de Compostela 2020, Glossae, 18 (2021), 540-547.

Corbino A., *Visione culturale e ordine giuridico nel mondo delle antiche poleis. Brevi riflessioni sui fondamenti del ius gentium*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 145-168.

Di Maria S., *L'ordine Krüger nel settimo libro ad edictum di Paolo*, Cultura giuridica e diritto vivente, 8 (2021).

Diliberto O., *Law and Literature. The Case of Roman Jurisprudence in Latin Literary Works*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, London - New York 2021 e Giappichelli, Torino, 2021, 115-136.

Diliberto O., *Sullo stato dei nostri studi in tema di Legge delle XII Tavole*, IVRA, 69 (2021), 497-500.

Dovere E., *Ius principale e canones. Un incrocio funzionale tra fonti del diritto tardoantico*, Specula iuris, 1.1 (2021), 67-79.

du Plessis P.J., '*rec.*' a Lehne-Gstreinthaler C., *Iurisperiti et oratores. Eine Studie zu den römischen Juristen der Republik*, Böhlau, Köln - Weimar - Wien 2020, Sehepunkte, 21.7/8 (2021).

Falcone G., *Concerning Paul. 29 Ad. Ed., D. 13.6.17.3: Officium, Beneficium, Commodare (With an Appendix on the Alterity between Morality and Law)*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, Routledge, London - New York 2021 e Giappichelli, Torino 2021, 159-188.

Falcone G., *Sul c.d. Fragmentum Dositheanum*, Specula iuris, 1.1 (2021), 203-227.

Gerkens J.-F., '*rec.*' a Ernst W., *Justinian's Digest 9.2.51 in the Western Legal Canon. Roman Legal Thought and Modern Causality Concepts*, Intersentia, Cambridge 2019, ZSS, 138 (2021), 691-698.

Herrero Medina M., *Gell. 1.22.7: Nec vero scientia iuris maioribus suis defuit*, IVRA, 69 (2021), 303-333.

Kelly M.J., *Isidore of Seville and the Liber Iudiciorum. The Struggle for the Past in the Visigothic Kingdom*, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004343986.

Lambertini R., *Qui erat Callistratus?*, *'rec.*' a Puliatti S., *Callistratus. Opera,* L'Erma di Bretschneider, Roma 2020, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 217-220.

Lambrini P., *I Fasti di Ovidio e i Digesta di Alfeno Varo*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 471-480.

Liebs D., *The Code System. Reorganizing Roman Law and Legal Literature in the Late Antique Period*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, Routledge, London - New York 2021 e Giappichelli, Torino 2021, 261-285.

Lovato A., *Historicity of Law and Ius Controversum in Italian Historiography of the Twentieth Century. The Work of Riccardo Orestano and Luigi Raggi*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, Routledge, London - New York 2021 e Giappichelli, Torino 2021, 75-100.

Mantovani D., *Aspects of the Critical Edition of Roman Juristic Works. The Example of Ulpian's De Officio Proconsulis*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, Routledge, London - New York 2021 e Giappichelli, Torino 2021, 235-260.

Marotta V., *Roman Jurists and the Empire: History and Interpretation*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, Routledge, London - New York 2021 e Giappichelli, Torino 2021, 189-260.

Nasti F., *Greek Thought and Roman Jurists: A Preliminary Survey on Pomponius's Enchiridion*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, Routledge, London - New York 2021 e Giappichelli, Torino 2021, 137-158.

Peachin M., '*rec.*' a Lehne-Gstreinthaler C., *Iurisperiti et oratores. Eine Studie zu den römischen Juristen der Republik*, Böhlau, Wien 2019, ZSS, 138 (2021), 643-652.

Peppe L., *Nota in materia di deontologia professionale e onorari nella pratica giuridica romana: giuristi, oratori, avvocati*, ZSS, 138 (2021), 180-218.

Rüfner Th., *'rec.'* a Riedlberger P., *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten*

Sanktionen gegen Heterodoxe, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, IVRA, 69 (2021), 614-625.

Schiavone A., *Singularity and Impersonality in the Thought of Roman Jurists*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, Routledge, London - New York 2021 e Giappichelli, Torino 2021, 13-50.

Sirks B., *Did the published Theodosian Code include obsolete constitutions?*, TR, 89.1-2 (2021), 70-92.

Stolfi E., *'Kunstgeschichte' and 'Künstlergeschichte'. The Problem of Literary Genres in the Roman Legal Literature*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti - A. Schiavone, translated by P. Christie, Routledge, London - New York 2021 e Giappichelli, Torino 2021, 51-74.

Wibier M., '*rec.*' a Riedlberger P., *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*, Frommann-Holzboog, Stuttgart - Bad Cannstatt 2020, ZSS, 138 (2021), 771-776.

c) Studi sulle fonti non giuridiche

Ash R., *A stylish exit: Marcus Terentius' swansong (Tacitus, Annals 6.8), Curtis Rufus and Virgil*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 330-346.

Breij B., *Inter ignes et flagella: uses of torture in the Major Declamations*, in *Le >Declamazioni maggiori< pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, edited by A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, De Gruyter, Berlin - Boston 2021, 1-32.

Brescia G., *L'oracolo e il parricidio. Mito 'in filigrana' nella Declamazione maggiore 4*, in *Le >Declamazioni maggiori< pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, edited by A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, De Gruyter, Berlin - Boston 2021, 33-52.

Buongiorno P., *Orazioni di senatori nel primo principato: fra tecnica declamatoria e saperi giuridici*, in *Le >Declamazioni maggiori< pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, edited by A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, De Gruyter, Berlin - Boston 2021, 53-76.

Cancela Cilleruelo Á., *Seneca, Qvaestiones natvrales 4b.4.2: aeris or temporis? Remarks on the meaning of tempvs*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 276-284.

Cristini M., *Cassiodorus, Institutiones 1.28.3 and Lactantius, Divinae institutiones 3.28.22*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 465-466.

Di Marco Á., *Per la nuova edizione del De verborum significatione di Festo. Studi sulla tradizione e specimen di testo critico (lettera O)*, Olms, Hildesheim - Zürich - New York 2021, ISBN 9783487159706.

Diggle J., *Notes on seven passages of Plutarch's Lives*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 454-458.

Donadio N., *Da nemico di fazione a criminale pericoloso: percorsi di una strategia accusatoria dalla pro Roscio Amerino alle Filippiche*, IVRA, 69 (2021), 221-302.

Enrico M., *Contre un ennemi disparu? Tyrans et tyrannicides dans les Déclamations du pseudo-Quintilien*, in *Le >Declamazioni maggiori< pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, edited by A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, De Gruyter, Berlin - Boston 2021, 107-122.

Fiorentini M., *Imperial Panegyrics* ('*rec.*' a *Imperial Panegyric from Diocletian to Honorius*, a cura di A. Omissi - A.J. Ross, Liverpool University Press, Liverpool 2020), The Classical Review, 71.2 (2021), 367-369.

Gay M., *A New Edition of Rhetorica Ad C. Herennium* ('*rec.*' a *Cornifici seu Incerti Auctoris Rhetorica ad C. Herennium. Vol. I: Prolegomena, testo critico e traduzione. Vol. II: Commento, bibliografia e indici. Vol. III: Lexicon verborum omnium quae in Rhet. Her. adhibita sunt*, cur. e trad. di G. Calboli, De Gruyter, Berlin - Boston 2020), The Classical Review, 71.2 (2021), 391-394.

Greco G., *Follia, processo e responsabilità nella Pro Sextio Roscio Amerino*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892140394.

Hook B.S., *Patron and Client in Latin Poetry* ('*rec.*' a Flores Militello V., *Tali dignus amico. Die Darstellung des patronus-cliens-Verhältnisses bei Horaz, Martial und Juvenal*, Narr Francke Attempto, Tübingen 2019), The Classical Review, 71.2 (2021), 410-412.

Kołodko P., *'Quaestor Populi Romani ad praetorem in ius vocari posset'? Uwag kilka na tle fragmentu Gell. 13,13* [*'Quaestor Populi Romani ad praetorem in ius vocari posset'? Alcune osservazioni sullo sfondo del passaggio Gell. 13,13*], Zeszyty Prawnicze, 21.2 (2021), 7-21.

Kozlowski J.M., *Attis on Ogygia: Catullus' carmen 63 and the Odyssey*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 230-239.

Lamberti F., *Stereotipi familiari nelle Declamazioni maggiori*, in *Le >Declamazioni maggiori< pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, edited by A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, De Gruyter, Berlin - Boston 2021, 163-184.

Lambrini P., *I Fasti di Ovidio e i Digesta di Alfeno Varo*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 471-480.

Manuwald G., *Cicero, Post Reditum Speeches: Introduction, Text, Translation, and Commentary*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780198850755.

Masi Doria C., *Immagini del processo nelle declamazioni pseudo-quintilianee*, in *Le >Declamazioni maggiori< pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, edited by A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, De Gruyter, Berlin - Boston 2021, 267-286.

McNamara J., *Pliny, Tacitus and the monuments of Pallas*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 308-329.

Ortving Lindholmer M., *The Time of Composition of Cassius Dio's "Roman History": a Reconsideration*, Klio, 103.1 (2021), 133-159.

Pasetti L., *I termini paragiuridici nelle Declamationes maiores*, in *Le >Declamazioni maggiori< pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, edited by A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, De Gruyter, Berlin - Boston 2021, 287-306.

Pérez Carrandi J., *El derecho romano en las Metamorfosis de Apuleyo*, RFD-UNAM, 71.280.1 (2021), 177-212.

Piantanida F.M., *Diodoro Sículo como fuente para el estudio de las guerras serviles sicilianas: ὠφέλεια, ἐπιείκεια y τυχή en su narrativa*, Gerión, 39.1 (2021), 9-40.

Ramsey J.T., *Addendum to 'did Cicero "proscribe" Marcus Antonius?'*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 452-454.

Ravallese M., *La città che divora. Aspetti paideutici e giuridici nella XII Declamazione maggiore dello Pseudo-Quintiliano*, in *Le >Declamazioni maggiori< pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, edited by A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, De Gruyter, Berlin - Boston 2021, 319-342.

Reitzenstein-Ronning Chr., '*rec.*' a *Imperial Panegyric from Diocletian to Honorius*, a cura di A. Omissi - A.J. Ross, Liverpool University Press, Liverpool 2020, Sehepunkte, 21.9 (2021).

Rizzelli G., *Il fr. 3 Stramaglia delle Declamazioni maggiori e la circolazione di temi fra retori e giuristi*, in *Le >Declamazioni maggiori< pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, edited by A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, De Gruyter, Berlin - Boston 2021, 343-360.

Shedd M., *The Historia Avgvsta before Ms Pal. lat. 899: lost manuscripts and scribal mediation*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 402-421.

Stloukalová K., '*rec.*' a Zabłocki J., *Scripta Gelliana*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2020, Právněhistorické Studie, 51.2 (2021), 135-138.

Strunk T.E., *History by Analogy: Cato the Younger and Caesar in Livy's Account of the Second Punic War*, The Ancient History Bulletin, 35 (2021).

Tarwacka A., *W jakim wieku, z jakiej rodziny i według jakiego rytuału dziewica westalska jest zabierana przez przewodniczącego kolegium pontyfików. Aulus Gellius, 'Noce Attyckie' 1,12 = Auli Gellii 'Noctes Atticae' 1,12 Virgo Vestae quid aetatis et ex quali familia et quo ritu quibusque caerimoniis et religionibus ac quo nomine a pontifice maximo capiatur*, *Tekst - Tłumaczenie - Komentarz = Testo - traduzione - commentario,* Zeszyty Prawnicze, 21.2 (2021), 395-403.

Welsh J.T. - Hill J., *A neglected manuscript of the Glossary of Placidus and the history of the text*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 422-439.

d) Metodologia romanistica

Fargnoli I., *Il titolo 9.2 del Digesto ex machina. Un modello per la risoluzione automatizzata delle controversie?*, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 141-146.

Korporowicz Ł.J., *O cyfryzacji badań historycznoprawnych. Kilka uwag na marginesie książki Johna B. Nanna i Morrisa L. Cohena pt. The Yale Law School Guide to Research in American Legal History* [*Sulla digitalizzazione della ricerca storico-giuridica. Alcune osservazioni sui margini del libro John B. Nann and Morris L. Cohen, The Yale Law School Guide to Research in American Legal History*], Yale University Press, New Haven - London 2018, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 14.2 (2021), 280-284.

Wiewiorowski J., *Kilka uwag o problemach interdyscyplinarności w warsztacie i dydaktyce badacza prawa rzymskiego* [*Alcune osservazioni sui problemi di interdisciplinarità nel laboratorio e nella didattica di un ricercatore di diritto romano*], in *Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych*, a cura di M. Balwicka-Szczyrba - J. Kruczalak-Jankowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, 113-130.

e) Storia della romanistica

Amico A., *«Non le pare?»: uno scambio inedito dal carteggio tra Gaetano De Sanctis e Vincenzo Arangio-Ruiz*, Codex, 2 (2021), 47-64.

Andrés Santos F.J., *'rec.'* a Beggio T., *Paul Koschaker (1879-1951). Rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition,* Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2018, Glossae, 18 (2021), 548-551.

Atzeri L., *Roman Law from the Desert: A.S. Hunt, F. de Zulueta, E. Levy, V. Arangio-Ruiz and the Editing of Legal Papyri*, ZSS, 138 (2021), 446-506.

Czech-Jezierska B., *Kilka uwag o nowych zadaniach polskiej romanistyki powojennej = A few remarks on Roman law scholars' new tasks after the World War II*, Studia Prawnicze KUL, 85.1 (2021), 35-55.

Diliberto O., *Togliatti, Gramsci, Pacchioni e le XII Tavole*, Codex, 2 (2021), 3-17.

El Beheiri N., *Zlinszky János világnézete, a római jog és az Egyház szociális gondolkodása = The worldview of János Zlinszky, Roman law and the social thinking of the Church*, in *Viginti quinque annis. II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. jubileumi tanévében = Viginti quinque annis. II. Memorial conference in honor of János Zlinszky in the 25th academic year of PPKE JÁK*, a cura di N. El Beheiri - I. Szabó, Pázmány Press, Budapest 2021, 29-47.

Falcone G., *Chiazzese e i confronti ritrovati. Una replica e una postilla*, Codex, 2 (2021), 247-265.

Fernández de Buján F., *Il diritto romano vigente e il diritto civile classico*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 245-270.

Fernández de Buján A., *Tradición Romanística*, RGDR, 36 (2021).

Halberda J., '*rec.*' a Korporowicz Ł.J., *Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka* [*Il diritto romano in Inghilterra nel XVIII secolo. Insegnamento, studio, apprendimento*], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 14.1 (2021), 123-125.

Hamza G., *Emlékezés James Bryce-ra (1838-1922), a kiemelkedő államférfira és a római jog jeles művelőjére = Remembrance of James Bryce (1838-1922), a prominent statesman and prominent cultivator of Roman law*, Polgári Szemle: Gazdasági És Társadalmi Folyóirat, 17.1-3 (2021), 227-230.

Jakab É., *Elemér Pólay*, Forum: Acta Juridica Et Politica, 11.2 (2021), 185-201.

Jhering R. von, *Lo scopo nel diritto*, II, traduzione e cura di M.G. Losano, Aragno, Torino 2021, ISBN 9788893801140.

Jońca M., '*rec.*' a Szczygielski K., *Prawa antyczne w piśmiennictwie polskim w latach 1900-1945* [*Le leggi dell'antichità nella dottrina polacca tra il 1900 e il 1945*], Wyd. Temida 2, Białystok 2020, Zeszyty Prawnicze, 21.2 (2021), 349-353.

Jońca M. - Atzeri L., *Dowiedzieć się więcej, więcej zrozumieć* [*Imparare di più, capire di più*], Zeszyty Prawnicze, 21.2 (2021), 307-324.

Kuryłowicz M., '*rec.*' a Szczygielski K., *Prawa antyczne w piśmiennictwie polskim w latach 1900-1945* [*Le leggi dell'antichità nella dottrina polacca tra il 1900 e il 1945*], Wyd. Temida 2, Białystok 2020, Studia Prawno-Ekonomiczne, 119 (2021), 163-168.

Nicosia G., *Per i '70 anni di IVRA'*, IVRA, 69 (2021), 1-2.

Obarrio Moreno J.A., *'rec.'* a Fernández de Buján F., *El derecho creación de Roma. Meditaciones universitarias de un académico de Federico Fernández de Buján*, Dykinson, Madrid 2020, RGDR, 36 (2021).

Ribas Alba J.M., *Derecho romano ad intra et ad extra. Una reflexión sobre la obra «El derecho, creación de Roma. Meditaciones universitarias de un académico» de Federico Fernández de Buján,* RGDR, 36 (2021).

Tulejski T., *Prawo rzymskie to nie tylko Digesta. Kilka uwag nad książką Łukasza Jana Korporowicza „Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka"* [*Il diritto romano non è solo Digesto. Alcuni commenti sul libro di Łukasz Jan Korporowicz, Il diritto romano in Inghilterra nel XVIII secolo. Insegnamento, studio, apprendimento*], Studia Iuridica Lublinensia, 30.2 (2021), 447-457.

Valiño Arcos A., *'rec.'* a *Impresiones (sobre todo ajenas) sobre el Derecho romano en el siglo XXI: a propósito de la obra de F. Fernández de Buján, El Derecho, creación de Roma. Meditaciones universitarias de un Académico,* Dykinson, Madrid 2019, Glossae, 18 (2021), 469-476.

Vojáček L., *Gregor Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov,* Časopis pro právní vědu a praxi, 29.3 (2021), 699-701.

Zabłocka M., *Witold Wołodkiewicz (1929–2021)*, Czasopismo Prawno-Historyczne, 73.1 (2021), 445-450.

Zabłocki J., *'Vir peritus multos erudivit'. Świętej pamięci profesora Witolda Wołodkiewicza (1929-2021)* ['*Vir peritus multos erudivit'. Il defunto professor Witold Wolodkiewicz (1929-2021)*], Zeszyty Prawnicze, 21.2 (2021), 361-366.

Zabłocki J., *'Vir peritus multos erudivit'. To the memory of Professor Witold Wołodkiewicz (1929–2021)*, Právněhistorické Studie, 51.2 (2021), 141-145.

Zamora Manzano J.L. - Ortega González T., *'rec.'* a Obarrio Moreno J.A., *Cartas a un amigo alemán (Albert Camus). Diálogos entre el Derecho y la Literatura: Los totalitarismos II*, Dykinson, Madrid 2021, Glossae, 18 (2021), 493-496.

f) Teoria generale e comparazione giuridica

Bahamonde Rodríguez S.A., *La elección de cargos públicos: de Roma a la Constitución cubana de 2019*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, a cura di R. Cardilli - G. Lobrano - R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 133-186.

Blicharz G., *Inheritance Tax and the Poor: the Augustan Exemption, Germany in 1920s, and Modern Spanish Law*, JUS-online, 7.4 (2021), 68-85.

Cardilli R., *Archetipi romanistici del diritto delle persone*, in *Pandemia e diritto delle persone*, a cura di R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 9-54.

Cardilli R., *Diritto pubblico romano e nuova costituzione della Repubblica di Cuba*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, a cura di R. Cardilli - G. Lobrano - R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 47-82.

Cascione C., '*rec.*' a Jacob R., *Les formes premières du droit en Occident. I. La parole imperieuse*, PUF, Paris 2020, IVRA, 69 (2021), 581-590.

Catalano P., *Caprera 1882, Cuba 2016: il secolo lunghissimo di eroi e avvocati di fronte al diritto romano*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, a cura di R. Cardilli - G. Lobrano - R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 3-16.

Corbo C., *Diritto e marginalità sociale in età tardoantica. Alcuni profili del quadro normativo*, JUS-online, 7.4 (2021), 30-67.

D'Orta M., *'Legata pro anima' e 'officium pietatis'. Le disposizioni testamentarie 'pro anima' nell'ordinamento giuridico italiano. Prospettive storico-comparatistiche*, RGDR, 36 (2021).

Dalla Massara T., *Sulla relazione tra pactum de non petendo e mora: ovvero riflessioni preliminari tra obbligazione e azione*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 205-244.

Facciuto Kaed A., *El estado de excepción en la Constitución Nacional Argentina y sus antecedentes en el derecho romano*, PERVIVENCIA, 5 (2021).

Galante O., *La proprietà fondiaria. L'importazione del modello romano da parte del sistema giuridico cinese*, AG, 153.2 (2021), 571-601.

Gambaro A., *Ultime riflessioni in tema di proprietà*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 315-324.

Garbarino P., *Carl Schmitt, tra pensiero politico e diritto (romano)*, '*rec.*' a Garofalo L., *Intrecci schmittiani,* Il Mulino, Bologna 2020, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 215-216.

Garbarino P., *La 'dicatio ad patriam' dei beni culturali*, '*rec.*' a Falcon M., *'Dicatio ad patriam'. La collocazione in pubblico di beni privati nella riflessione dei giuristi romani,* Jovene, Napoli 2020, e a Falcon M., *Pellegro Piola e la 'dicatio ad patriam' della Madonna degli Orefici*, Pacini Editore, Pisa 2020, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 213-215.

González Herrero T., *Protección del comprador-consumidor. Perspectiva histórica y tendencias actuales*, RGDR, 36 (2021).

González Quevedo J., *Derecho público romano: su trascendencia para el derecho cubano*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, a cura di R. Cardilli - G. Lobrano - R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 83-99.

Guerrero Lebrón M., *Pandemia y ritos funerarios: una aproximación jurídica a propósito de la «peste antonina» y la Covid-19*, in *Pandemia e diritto delle persone*, a cura di R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 175-200.

Guida G., *Iura condere: il problema della certezza del diritto nel prisma frammentato delle giurisdizioni*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 459-470.

Hernández Aguilar O., *La voluntad popular («potestas») en la Constitución de la República de Cuba de 2019: lugar, contenido y alcance*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, a cura di R. Cardilli - G. Lobrano - R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 119-131.

Ingallina L., *Il modello romano sulla rilevanza della follia nel rapporto di coniugio*, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 159-182.

Isola L. '*rec.*' a Krupa M.S., *Blutige Hand nimmt kein Erbe. Eine rechtshistorische und -vergleichende Studie zum Rezeptionsweg der römischen indignitas in den französischen, österreichischen und deutschen Privatrechtskodifikationen*, Peter Lang, Berlin 2019, ZSS, 138 (2021), 725-736.

Lobrano G., *Derecho romano y constitucionalismo latino*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, a cura di R. Cardilli - G. Lobrano - R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 31-44.

Mannino V., *Few Comments on the Sidelines of the Restitution's Action*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 481-492.

Marini R., *Alcune riflessioni su 'persona' e 'famiglia': diritto romano e nuova costituzione cubana*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova*

costituzione cubana, a cura di R. Cardilli - G. Lobrano - R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 203-224.

Marini R., *Persona e centralità dell'uomo. Alcune osservazioni di diritto romano attuale (durante la pandemia)*, in *Pandemia e diritto delle persone*, a cura di R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 475-494.

Marino S., *Senatus principi par est. I Glossatori e la forza normativa degli atti del senato romano*, IVRA, 69 (2021), 445-483.

Mrozek N., '*rec.*' a Blicharz G.*, Commons - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych = Commons - Jointly-used Goods: Comparative Aspects of the Use of Water Resources*, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2017, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 14.2 (2021), 263-267.

Nedić T., *Suvremena recepcija Ciceronove prirodnopravne postavke o vrhovnosti dobrobiti i spasa naroda u kontekstu izvanrednih stanja aktualiziranih pandemijom COVID-19 = Contemporary Reception of Cicero's Natural Law Postulate on the Supremacy of Well-Being and Salvation of the People In the Context of States of Emergency Actualized by the COVID-19 Pandemic*, Politička misao, 58.3 (2021), 105-131.

Ortega Gonzalez T., *Legado rem legatarii como supuesto de aplicación de D. 34.7.1 y sus concordancias con el derecho actual*, RGDR, 36 (2021).

Pérez Hernández L., *El municipio: de Roma a la Constitución cubana de 2019*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, a cura di R. Cardilli - G. Lobrano - R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 187-201.

Pókecz Kovács A., *Antik reminiszcenciák a francia közigazgatási jog intézményeinél = Antique reminiscences in French administrative law institutions*, Glossa Iuridica, 8.1-2 (2021), 11-38.

Pókecz Kovács A., *Az új Ptk.-ban szabályozott fuvarozási szerződés alapjai a római klasszikus jogban a veszélyviselés körében = Basis of the contract of carriage regulated in the new Civil Code in Roman classical law in the field of endurance*, in *Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére: Labor est etiam ipse voluptas*, a cura di Z. Peres - G. Bathó, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest 2021, 931-940.

Prieto Valdés M., *La constitutio, de Roma a Cuba*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, a cura di R. Cardilli - G. Lobrano - R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 101-118.

Ratowski E., '*rec.*' a Blicharz G.*, Commons - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych = Commons - Jointly-used Goods: Comparative Aspects of the Use of Water Resources*, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2017, Państwo i Prawo, 2021/6, 140-143.

Schmidlin B., *Vertragskonsens im römischen und europäischen Zivilrecht. Drei Skizzen: Ulpian D. 2.14 pr.-4; Grotius, De Iure Belli ac Pacis, Lb. II, Cap. 11; Savigny, System des heutigen römischen Rechts, III, 308*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 629-648.

Zamora Manzano J.L. - Ortega González T., *'rec.'* a Obarrio Moreno J.A., *1984 (George Orwell) Diálogos entre el Derecho y la Literatura: Los totalitarismos,* Dykinson, Madrid 2021, Glossae, 18 (2021), 552-556.

Zamora Manzano J.L., *El matrimonio precoz y forzado como forma de violencia en la mujer: De Roma a la era digital,* Glossae, 18 (2021), 429-462.

g) Florilegi, raccolte di casi

Frier B.W., *A Casebook on the Roman Law of Contracts*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780197573228.

Hausmaninger H. - Gamauf R., *Casebook zum römischen Sachenrecht*[12], Manz Verlag Wien, Wien 2021, ISBN 9783214149734.

Hausmaninger H. - Gamauf R., *Casebook zum römischen Vertragsrecht*[8], Manz Verlag Wien, Wien 2021, ISBN 9783214052652.

Jabbour M., *Musterfall. FÜM 1 – Exegese*, JAP, 1 (2021/2022), 9-15.

Pichler A. - Kossarz E., *Casebook Römisches Recht. 80 Musterfälle*[2], Facultas, Wien 2021, ISBN 9783708920030.

Pichler A. - Kossarz E., *Kombipaket Casebook Römisches Recht und 24 Musterexegesen zum römischen Recht*[2], Facultas, Wien 2021, ISBN 9783708921846.

h) Tradizione giuridica europea

Andrés Santos F.J., *'rec.'* a Castro Sáenz A., *Cuadrivio. Filosofía europea y derecho romano: Vico, Kant, Savigny*, Bosch, Ortega, Barcelona 2019, Glossae, 18 (2021), 463-466.

Brutti M., *La teologia giuridica di Jean Domat*, Specula iuris, 1.1 (2021), 157-202.

Cimachowicz K., *Aequitas w poglądach Azona* [*Aequitas nelle vedute di Azon*], Studia Prawno-Ekonomiczne, 119 (2021), 31-47.

Cimachowicz K., *'rec.'* a Alexandrowicz P.*, Kanonistyczne uzasadnienie swobody umów w*

zachodniej tradycji prawnej [*La giustificazione canonica della autonomia contrattuale nella tradizione giuridica occidentale*], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020, Zeszyty Prawnicze, 2 (2021), 345-348.

Fernández de Buján F., *Il diritto romano vigente e il diritto civile classico*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 245-270.

García Fueyo B., *Tráfico mercantil marítimo internacional, origen de un proceso civil en Avilés, año 1605, y la recepción del Derecho romano, C. Th. 7, 16, 3*, e-Legal History Review, 34 (2021).

Gerkens J.-F., '*rec.*' a Ernst W., *Justinian's Digest 9.2.51 in the Western Legal Canon. Roman Legal Thought and Modern Causality Concepts*, Intersentia, Cambridge 2019, ZSS, 138 (2021), 691-698.

González-Palenzuela M.ªT., *El mandato de crédito en el derecho romano justinianeo y en el derecho común*, RGDR, 36 (2021).

Grillone A., *Las 'Siete Partidas' e il diritto romano come esplicito fondamento de 'la riforma concursal de mecanismo de segunda oportunitad' ('RDL 1/2015, de 27 de Febrero y ley 25/2015, de 28 de Julio'): riflessioni a margine del nuovo articolato de la 'ley concursal'*, TSDP, 14 (2021).

Häusler A., *Droit romain et rhétorique maistrienne. D'un usage ironique de la loi des Douze Tables à l'héritage politique romain*, in *Joseph et Xavier de Maistre écrivains*, a cura di B. Berthier - M. Kohlhauer - A.-S. Nardelli [Revue des études maistriennes, 16], 2021, 45-70.

Held H.-R., *Mala fides superveniens (non) nocet kod dosjelosti u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji i suvremenim pravnim sustavima = Mala fides superveniens (non) nocet in Acquisitive Prescription in Romano-Canonical Legal Rradition and Contemporary Legal Systems*, Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 12.1 (2021), 131-151.

Jakab É., *Háború és béke: Néhány gondolat Hugo Grotiushoz = War and Peace: Some Thoughts for Hugo Grotius*, in https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32263112 a cura di P. Kruzslicz - M. Sulyok - A. Szalai, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete (SZTE ÁJK NRTI), Szeged 2021, 543-555.

Jhering R. von, *Lo scopo nel diritto*, II, traduzione e cura di M.G. Losano, Aragno, Torino 2021, ISBN 9788893801140.

Jońca M., '*rec.*' a Alexandrowicza P., *Kanonistyczne uzasadnienie swobody umów w zachodniej tradycji prawnej*, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 14.2 (2021), 268-270.

Kania-Chramęga A., *Ius publicum a ius privatum - między kontradykcją a koherencją?* [*Ius publicum versus ius privatum - tra contraddizione e coerenza?*], Czasopismo Prawno-Historyczne, 73.1 (2021), 117-127.

Karlović T., *Presumpcije u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji. Poseban osvrt na njihovu ulogu u postupcima proglašenja ništavosti ženidbe = Presumptions in the Roman-Canonical Legal Tradition with a Special Review of Their Role in the Cases to Declare the Nullity of Marriage*, in *Dokaz o ništavosti ženidbe. Zbornik radova IX. Međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Potocima (Mostar), 9. - 10. listopada 2015*, ed. by L. Boljat, Glas koncila, Zagreb 2021, 191-225.

Lewandowski M., '*rec.*' a Jońca M., *Roman Law. Mirabilia*, C.H. Beck, Warszawa 2020, Review of European and Comparative Law, 45.2 (2021), 221-225.

Petrak M., *"Pro anima sua pauperibus in piis causis". Intestatno nasljedivanje „za spas duše" u statutima istočnojadranskih gradova i njegovi bizantski temelji = "Pro anima sua pauperibus in piis causis". The Intestate Succession „for the Salvation of the Soul" in the Statutes of Eastern Adriatic Cities and its Byzantine Foundations*, in *Zadužbine i fondacije u Crnoj Gori*, ed. by Z. Rašović, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2021, 187-206.

Přibyl S., *Kanonické právo jako aplikovaná ekleziologie = Canon Law as Applied Ecclesiology*, Revue církevního práva, 82.27 (2021), 41-55.

Schermaier M., '*rec.*' a Köpcke M., *A Short History of Legal Validity and Invalidity. Foundations of Private and Public Law*, Intersentia, Cambridge 2019, ZSS, 138 (2021), 711-725.

Skrzywanek-Jaworska D., *Polemika Leona Pinińskiego na temat corpus possessionis z wybranymi przedstawicielami XIX-wiecznej nauki prawa = Leon Pininski's discussion on corpus possessionis with selected representatives on the XIXth century legal science*, Studia Prawno-Ekonomiczne, 118 (2021), 95-118.

Veljak L., *O povijesti pojma slobode = On the History of the Notion of Freedom*, Filozofska istraživanja, 41.1 (2021), 5-18.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

Amilien A., '*rec.*' a Bur C., *La citoyenneté dégradée. Une histoire de l'infamie à Rome (312 av. J.-C.-96 ap. J.-C.)*, Ecole française de Rome, Rome 2019, L'Antiquité Classique, 90 (2021), 286-288.

Astolfi R., '*rec.*' a Agnati U., *Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, ESI, Napoli 2017, IVRA, 69 (2021), 501-545.

Besson A., *Roman Citizenship Outside Rome* ('*rec.*' a *Être citoyen romain dans le monde grec au IIe siècle de notre ère*, a cura di G. Frija, Ausonius, Bordeaux 2020), The Classical Review, 71.2 (2021), 505-507.

Brtko R., *Vybrané aspekty správy pekúlia v klasickom a justiniánskom rímskom práve = Selected aspects of administration of peculium in the classical and Justinian Roman law*, Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 40.1 (2021), 5-13.

Casarotti L., *La genealogia degli istituti tutelari: un problema di metodo*, '*rec.*' a Herrero Medina M., *Origen y evolución de la tutela impuberum. Protección procesal a través de la actio rationibus distrahendis y la accusatio suspecti tutoris,* Marcial Pons, Madrid 2019, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 239-264.

Cassarino A., *Diritto di famiglia e pandemia: riflessione sulle spoglie del deceduto*, in *Pandemia e diritto delle persone*, a cura di R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 237-259.

Chevalier C., *'Fictio' e 'natura': due metodi alternativi per la realizzazione dell"aequitas'*, TSDP, 14 (2021).

Chorus J., *The Splendour & Misery of Legal Dogmatics: Some Proprietary Effects of the Prohibition of Donations Between Spouses in Classical Roman Law*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 117-144.

Cidoncha Redondo F., *Un concubinato y un matrimonio legítimo en una inscripción romana de Aquileia (CIL V, 936-937)*, Latomus, 80.1 (2021), 3-21.

Domínguez López E., *Los Actores en Roma. Algunas ideas básicas a propósito de su consideración jurídica*, RGDR, 36 (2021).

Erdődy J., *A lex Laetoria az oktatás tükrében = The lex Laetoria in the light of education*, in *Viginti quinque annis. II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. jubileumi tanévében = Viginti quinque annis. II. Memorial conference in honor of János Zlinszky in the 25th academic year of PPKE JÁK*, a cura di N. El Beheiri - I. Szabó, Pázmány Press, Budapest 2021, 171-186.

Fernández-Rivera González P., *Hermaphroditum cui comparamus? Del binarismo a la teoría del predominio sexual (qui eo praevalet) en derecho romano*, e-Legal History Review, 34 (2021).

Giannozzi E., *Le vir bonus en droit romain*, Presses universitaires de Liège, Liège 2021, ISBN 9782875622747.

Greco G., *Follia, processo e responsabilità nella Pro Sextio Roscio Amerino*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892140394.

Huemoeller K.P.D., *Captivity for All? Slave Status and Prisoners of War in the Roman Republic*, Transactions of the American Philological Association, 151.1 (2021), 101-125.

Ingallina L., *Il modello romano sulla rilevanza della follia nel rapporto di coniugio*, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 159-182.

Lavan M. - Ando C., *Roman and Local Citizenship in the Long Second Century CE*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780197573884.

Lentano M., '*rec.*' a McClintock A., *Contributi allo studio della follia in diritto romano*, I, Jovene, Napoli 2020, IVRA, 69 (2021), 604-608.

McGinn T.A.J., *'rec.*' a Di Nisio V., *Partus vel fructus. Aspetti giuridici della filiazione ex ancilla*, Jovene, Napoli 2017, IVRA, 69 (2021), 561-576.

Reboreda Morillo S., *'rec.'* a Casamayor Mancisidor S., *La vejez femenina en la antigua Roma: cuerpos, roles y sentimientos*, Grupo Deméter, Oviedo 2019, Gerión, 39.1 (2021), 370-372.

Reduzzi Merola F., *De quoi parle-t-on quand on parle d'esclavage volontaire à Rome?,* Dialogues d'histoire ancienne, 47.1 (2021), 159-177.

Sciuto P., *'Latium maius' e 'Latium minus' nella rappresentazione di Gaio: una diversa proposta di lettura*, TSDP, 14 (2021).

Torrent A., *El senadoconsulto Dasumiano y otros de época adrianea (Vitrasiano, Articuleiano, Iunciano) de fideicommissariis libertatibus*, AG, 153.1 (2021), 39-104.

Viaro S., *Si quid in funus mortui servi impensum sit: considerazioni sulla sepoltura degli schiavi nell'ultima età repubblicana*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 729-750.

Zamora Manzano J.L., *El matrimonio precoz y forzado como forma de violencia en la mujer: De Roma a la era digital,* Glossae, 18 (2021), 429-462.

b) Diritti reali

Adame Goddard J., *El concepto jurídico de «bienes»*, RGDR, 36 (2021).

Bellodi Ansaloni A., *Il legato di libri e l'interpretazione della voluntas testatoris*, AG, 153.2 (2021), 371-412.

Babusiaux U., '*rec.*' a Griese L., *Die Nutzung von Land nach römischem Recht. Ordnungsmodelle für die Kolonien und für die Provinz*, Nomos, Baden-Baden 2019, ZSS, 138 (2021), 698-704.

Backhaus R., '*rec.*' a von Alvensleben G., *Die res extra commercium im römischen Recht*, Peter Lang, Berlin 2019, ZSS, 138 (2021), 660-668.

Bianchi P., *Ancora sugli agri abbandonati, sterili, deserti: alcune considerazioni*, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 107-140.

Corbino A., '*rec.*' a Schiavon A., *Interdetti 'de locis publicis' ed emersione della categoria delle res in usu publico*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, IVRA, 69 (2021), 625-640.

Deli G., *A tulajdon mint fétis = Property as a fetish*, in *Viginti quinque annis. II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. jubileumi tanévében = Viginti quinque annis. II. Memorial conference in honor of János Zlinszky in the 25th academic year of PPKE JÁK*, a cura di N. El Beheiri - I. Szabó, Pázmány Press, Budapest 2021, 115-124.

Díaz Bautista Cremades A.A., *La protección del propietario pretorio en derecho clásico y su recepción en el código civil español*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 43.1 (2021), 241-261.

Ernst W., '*rec.*' a Benke N. - Meissel F.-S., *Roman Law of Property. Origins and Basic Concepts of Civil Law*, vol. I. Translated by C.M. Grasl, Manz, Wien 2019, ZSS, 138 (2021), 801-802.

Fiorentini M., *I Romani ed i paesaggi. Un rapporto conflittuale*, IVRA, 69 (2021), 3-87.

Galante O., *La proprietà fondiaria. L'importazione del modello romano da parte del sistema giuridico cinese*, AG, 153.2 (2021), 571-601.

Garbarino P., *La 'dicatio ad patriam' dei beni culturali*, '*rec.*' a Falcon M., *'Dicatio ad patriam'. La collocazione in pubblico di beni privati nella riflessione dei giuristi romani,* Jovene, Napoli 2020, e a Falcon M., *Pellegro Piola e la 'dicatio ad patriam' della Madonna degli Orefici*, Pacini Editore, Pisa 2020, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 213-215.

McGinn T.A.J., '*rec.*' a Di Nisio V., *Partus vel fructus. Aspetti giuridici della filiazione ex ancilla*, Jovene, Napoli 2017, IVRA, 69 (2021), 561-576.

Megías Quirós J.J., *Raíces romanas de los derechos de adquisición preferente*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 43.1 (2021), 57-79.

Obarrio Moreno J.A., *'rec.'* a Molla Nebot M.ªA., *Disposiciones legales sobre edificaciones privadas. Estudio particular de la mujer propietaria*, Dykinson, Madrid 2019, RGDR, 36 (2021).

Pool E.H., *Causa und titulus: Die Qualifikation von Besitzlagen und ein terminologischer Wandel in Ulp. D. 5,3,13,1*, ZSS, 138 (2021), 83-179.

Pozsonyi N., *Alltäglicher Rechtsstreit zwischen Eigentümer und Wohnrechtsinhaber: Exegese zu D. 8,2,41 pr. (Scaev. 1 resp.)*, in *Neue Grenzen = New Frontiers*, a cura di L. Darázs - E. Cs. Herger - É. Jakab - K. Karsai - L. Imre Komlósi, Gondolat Kiadó, Budapest 2021, 121-129.

Sitzia F., *L'actio publiciana nella riflessione dei giuristi bizantini del VI secolo*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 715-728.

c) Obbligazioni

Andrés Santos F.J., *'rec.'* a Hernando Aguayo I., *Fiducia. Estudio de Derecho Romano,* Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 2020, Glossae, 18 (2021), 521-524.

Baamonde Méndez M.ªJ., *Antecedentes del contrato de vitalicio en el derecho romano: una aproximación a su estudio a través de un documento epistolar*, RGDR, 36 (2021).

Babusiaux U., '*rec.*' a Zarro G., *I 'Nova Negotia'. Dalla mera nuda 'conventio' alla protezione giudiziaria*, Satura Editrice, Napoli 2018, ZSS, 138 (2021), 751-756.

Bělovský P., *Obligace z kontraktu. Smlouva a její vymahatelnost v římském právu = Obligation from contract. Contracts and its enforcebility in Roman law*, Auditorium, Praha 2021, ISBN 9788087284865.

Benke N. - Meissel F.-S., *Roman Law of Obligations*, Manz Verlag Wien, Wien 2021, ISBN 9783214021887.

Costa P., *'Constituta per litteras' e riconoscimento del debito: ipotesi esegetiche*, TSDP, 14 (2021).

Cerami P., *Cels. 3 dig. D. 12.4.16. Una controversa fattispecie negoziale*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 69-116.

Cerami P., *Riflessioni sul genus negotiationis qualificato, nei scc. de aedificiis non diruendis, cruentissimum e tam foedum*, IVRA, 69 (2021), 143-168.

Cortese B., *Tra 'rischio' e 'responsabilità': una questione di prospettive*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 169-188.

Dalla Massara T., *Sulla relazione tra pactum de non petendo e mora: ovvero riflessioni preliminari tra obbligazione e azione*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 205-244.

El Beheiri N., *Actio de pauperie. El caso del oso escapado*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 43.1 (2021), 39-55.

El Beheiri N., *Actio de pauperie: rugdosó lovak, támadó ökrök és egy kiszökött medve = Actio de pauperie: kicking horses, attacking oxen and an escaped bear*, in *Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából*, a cura di A.K. Tahyné, Pázmány Press, Budapest 2021, 83-92.

Fercia R., *Notae sulla classificazione delle obligationes nei libri regularum di Modestino*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 271-294.

Fercia R., *Sui presupposti funzionali dell'autoconcessione negoziale nella riflessione della giurisprudenza romana classica*, IVRA, 69 (2021), 335-389.

Forlani V., *Se il leone concede qualcosa. Brevi note in tema di societas leonina*, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 147-158.

Galeotti S., *'Capitani di sventura' e Drittschadensliquidation romano more: a proposito di una nota recensione di C.A. Cannata*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 295-314.

Garofalo L., *Ancora sulle convenzioni sinallagmatiche atipiche nel pensiero dei giuristi classici*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 399-438.

González-Palenzuela M.ªT., *El mandato de crédito en el derecho romano justinianeo y en el derecho común*, RGDR, 36 (2021).

Harke J.D., *Tryphonin, Papinian und die Rücksicht auf immaterielle Nachteile im Schuldrecht*, ZSS, 138 (2021), 274-309.

Harke J.D., *Cautio de rato und naturale debitum bei Venuleius D.46,8,8,1*, ZSS, 138 (2021), 507-522.

Jurewicz A.R., *Servus non in omnibus rebus sine poena domino dicto audiens esse solet... (Eine Glosse zum Alfeni libro secundo digestorum, D. 44.7.20)*, Studia Iuridica Lublinensia, 30.4 (2021), 281-300.

Lambertini R., *Il mare indomito e le regulae iuris*, '*rec.*' a Galeotti S., *Mare monstrum Mare nostrum. Note in tema di pericula maris e trasporto marittimo nella riflessione della giurisprudenza romana (I secolo a.C. - III secolo d.C.),* Jovene, Napoli 2020, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 221-223.

Linares J.L., '*rec.*' a Buchwitz W., *Schiedsverfahrensrecht in Antike und Mittelalter. Eine historische Grundlegung*, Böhlau, Köln 2020, IVRA, 69 (2021), 551-560.

Mannino V., *Few Comments on the Sidelines of the Restitution's Action*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 481-492.

Martín Minguijón A., *Furtum usus et furtum possessionis. La quaestio del animus furandi*, RGDR, 36 (2021).

Martínez de Morentin Llamas M.ªL., *Solutio et satisfactio en derecho romano*, RGDR, 36 (2021).

Meissel F.-S., '*rec.*' a Sciortino S., *Ricerche in tema di società questuarie*, Giappichelli, Torino 2019, ZSS, 138 (2021), 745-750.

Merola G.D., '*rec.*' a Galeotti S., *Mare monstrum. Mare nostrum. Note in tema di pericula maris e trasporto marittimo nella riflessione della giurisprudenza romana (I secolo a.C. - III secolo d.C.),* Jovene, Napoli 2020, IVRA, 69 (2021), 576-581.

Morgera G., *Il receptum argentarii*, Satura, Napoli 2021, ISBN 9788876072215.

Morgera G., *Studi sull'assunzione del debito altrui*, Satura, Napoli 2021, ISBN 9788876072239.

Oręziak B., *Zasady odpowiedzialności prawnej tzw. sztucznej inteligencji na podstawie rzymskich regulacji dotyczących niewolników* [*Principi di responsabilità giuridica della cosiddetta intelligenza artificiale sulla base delle norme romane sulla schiavitù*], Zeszyty Prawnicze, 21.2 (2021), 41-70.

Palmirski T., *'Societas leonina' w poglądach Antonio Gomeza oraz Davida Meviusa i ich odbicie we współczesnym francuskim prawie cywilnym* [*La "societas leonina" nelle opinioni di Antonio Gomez e David Mevius e il loro riflesso nel diritto civile francese contemporaneo*], Zeszyty Prawnicze, 21.3 (2021), 125-140.

Pelloso C., *Sulla responsabilità contrattuale di fullo e sarcinator nel II secolo d.C.: considerazioni a margine del pensiero di C.A. Cannata*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 493-526.

Pennitz M., *Zu Ursprung und Zweck der sog. laesio enormis*, ZSS, 138 (2021), 379-445.

Petrucci A., *Brevi riflessioni su alcune normative privatistiche in tempi di pestilenze ed epidemie nell'esperienza giuridica romana*, in *Pandemia e diritto delle persone*, a cura di R. Marini, Wolters Kluwer Cedam, Milano 2021, 154-174.

Polo Arévalo E.M., *Tratamiento de la diligencia en las fuentes romanas: especial referencia a la 'diligentia quam in suis rebus adhibere solet' en el ámbito contractual*, RGDR, 36 (2021).

Roncati S., *Si per creditorem steterit quo minus accipiat: alcune riflessioni sulla mora del creditore*,

in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 561-580.

Sacchi A., *"Eterogenesi dei fini nella regolazione di un fenomeno giuridico": qualche riflessione sui profili sostanziali e procedurali dell'agere praescriptis verbis' nelle testimonianze dei giuristi romani*, TSDP, 14 (2021).

Scevola R., *Considerazioni sulla divisio obligationum di Modestino (2 reg. D. 44.7.52)*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 581-628.

Scheibelreiter P., *Zu einem möglichen Aristoteles-Zitat im ius civile des Quintus Mucius Scaevola (pontifex)*, IVRA, 69 (2021), 181-220.

Schermaier M., '*rec.*' a Forster D., *Ona'ah und laesio enormis. Preisgrenzen im talmudischen und römischen Kaufrecht*, C.H. Beck, München 2018, TR, 89.1-2 (2021), 263-268.

Schmidlin B., *Vertragskonsens im römischen und europäischen Zivilrecht. Drei Skizzen: Ulpian D. 2.14 pr.-4; Grotius, De Iure Belli ac Pacis, Lb. II, Cap. 11; Savigny, System des heutigen römischen Rechts, III, 308*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 629-648.

Skřejpek M., *Commercium inter gentes*, in *Liber amicorum Monika Pauknerová*, eds. M. Pfeiffer - J. Brodec - P. Bříza - M. Zavadilová, Wolters Kluwer ČR, Praha 2021, 439-447.

Sobczyk M., *Porozumienie co do podstawy prawnej świadczenia jako przesłanka konstrukcyjna 'condictio ob rem'* [*Accordo sulla base giuridica della prestazione come presupposto strutturale della „condictio ob rem"*], Zeszyty Prawnicze, 21.3 (2021), 7-50.

Valenzuela Aranguiz F.M., *La responsabilidad sin culpa en el vocabulario de los juristas romanos clásicos*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 43.1 (2021), 81-105.

Vera M.E., *De los contratos en Roma. Su pervivencia en la actualidad*, PERVIVENCIA, 5 (2021).

Viaro S., *Si quid in funus mortui servi impensum sit: considerazioni sulla sepoltura degli schiavi nell'ultima età repubblicana*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 729-750.

Wegmann Stockebrand A.A., *Aliud est enim credere, aliud deponere. Sobre la relación entre las causas crediticias y depósito en el derecho romano clásico*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 43.1 (2021), 135-161.

Žiha N., *The Insurance Function of Roman Maritime Loan*, in *Maritime Risk Management. Essays on the History of Marine Insurance, General Average and Sea Loan*, ed. by P. Hellwege - G. Rossi, Duncker & Humblot, Berlin 2021, 35-60.

Ziliotto P., *Le ingiurie allo schiavo*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 751-781.

d) Successioni e donazioni

Astolfi R., '*rec.*' a Scotti F., *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia*, Jovene, Napoli 2020, IVRA, 69 (2021), 641-658.

Astolfi R., *Sabino e il consortium ercto non cito*, IVRA, 69 (2021), 490-492.

Avenarius M., *Et isto me heredem fecit. La consegna dell'anello nel contesto della successione romana*, Specula iuris, 1.1 (2021), 43-65.

Bellodi Ansaloni A., *Il legato di libri e l'interpretazione della voluntas testatoris*, AG, 153.2 (2021), 371-412.

Blicharz G., *Inheritance Tax and the Poor: the Augustan Exemption, Germany in 1920s, and Modern Spanish Law*, JUS-online, 7.4 (2021), 68-85.

Chorus J., *The Splendour & Misery of Legal Dogmatics: Some Proprietary Effects of the Prohibition of Donations Between Spouses in Classical Roman Law*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 117-144.

Dajczak W., *Matematica e intuizione. Calcolo delle quote ereditarie da parte dei giuristi romani*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 189-204.

Galleni L., *Reflexiones sobre el origen de la sucesión mortis causa en Roma*, PERVIVENCIA, 5 (2021).

Grebieniow A., '*rec.*' a Lo Iacono S., *Ambulatoria est voluntas defuncti? Ricerche sui „patti successori" istitutivi*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 14.2 (2021), 259-262.

Isola L., '*rec.*' a Lo Iacono S., *Ambulatoria est voluntas defuncti? Ricerche sui "patti successori" istitutivi*, Giuffrè, Milano 2019, ZSS, 138 (2021), 736-745.

Jakab É., *Parakatatheke und letztwillige Verfügungen: Zum Hintergrund von D.32,37,5*, ZSS, 138 (2021), 338-378.

Jakab É., *Roman Law in the Provinces: A Case Study*, Karoli Mundus, 1.1 (2021), 215-227.

Lambertini R., *Emptio venditio hereditatis, una figura giuridica bifronte*, '*rec.*' a Marelli E., *La*

compravendita dell'eredità in diritto romano, Giappichelli, Torino 2020, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 226-228.

Lambertini R., *Il settore artigianale tessile in un frammento di Ulpiano*, '*rec.*' a Scotti F., *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia,* Jovene, Napoli 2020, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 223-225.

Martín Minguijón A.R., *El funus romano y su tutela procesal*, e-Legal History Review, 34 (2021).

Ortega Gonzalez T., *Legado rem legatarii como supuesto de aplicación de D. 34.7.1 y sus concordancias con el derecho actual*, RGDR, 36 (2021).

Rüfner Th., '*rec.*' a Riedlberger P., *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, IVRA, 69 (2021), 614-625.

Sanz Martín L., *Consideraciones doctrinales sobre la hereditas romana: proyección mortis causa de la continuidad de la institución familiar*, RGDR, 36 (2021).

Torrent A., *El senadoconsulto Dasumiano y otros de época adrianea (Vitrasiano, Articuleiano, Iunciano) de fideicommissariis libertatibus*, AG, 153.1 (2021), 39-104.

Wacke A., *Quae vivus/viva praestabam. Unterhaltsfortzahlungsvermächtnisse nach Maßgabe lebzeitiger Zuwendungen*, IVRA, 69 (2021), 391-443.

Willems C., *Zwischen Infektionsschutz und Schutz des Erblasserwillens: Das sogenannte testamentum tempore pestis conditum in C.6,23,8 (290): Ralph Backhaus zum 70. Geburtstag*, ZSS, 138 (2021), 616-634.

e) Processo

Bertoldi F., *Il ruolo del pretore e dei giuristi nell'evoluzione del processo formulare alla luce della formula muciana*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 25-50.

Bianchini M., *La supplicatio contro le sentenze del praefectus praetorio nella prospettiva dell'interpretatio visigotica*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 51-54.

Blanch Nougués J.M. - Quintana Orive E., *'rec.'* a Agudo Ruiz A., *La apelación civil en la legislación de Justiniano*, Dykinson, Madrid 2020, RGDR, 36 (2021).

Cannata C.A., *Considerazioni intorno all'actio depensi*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 15-22.

Chevalier C., *'Fictio' e 'natura': due metodi alternativi per la realizzazione dell''aequitas'*, TSDP, 14 (2021).

Cornu-Thénard N., *La notion de fait dans la jurisprudence classique: étude sur les principes de la distinction entre fait et droit*, De Boccard, Paris 2021, ISBN 9782701805245.

Di Maria S., *Il titolo edittale de vadimoniis nel commentario di Paolo: libro VI*, Cultura giuridica e diritto vivente, 8 (2021).

Kołodko P., *'Quaestor Populi Romani ad praetorem in ius vocari posset'? Uwag kilka na tle fragmentu Gell. 13,13* [*'Quaestor Populi Romani ad praetorem in ius vocari posset'? Alcune osservazioni sullo sfondo del passaggio Gell. 13,13*], Zeszyty Prawnicze, 21.2 (2021), 7-21.

Linares J.L., '*rec.*' a Buchwitz W., *Schiedsverfahrensrecht in Antike und Mittelalter. Eine historische Grundlegung*, Böhlau, Köln 2020, IVRA, 69 (2021), 551-560.

Liva S., *Il procedimento d'appello davanti al giudice 'ad quem': la disciplina del 'novum' probatorio*, TSDP, 14 (2021).

Ortuño Pérez M.ªE., *'rec.'* a Agudo Ruiz A., *La apelación civil en la legislación de Justiniano*, Dykinson, Madrid 2020, RGDR, 36 (2021).

Peppe L., *Dei rischi processuali in diritto romano: la figura del giudicante*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 527-550.

Pozsonyi N., *Adalékok az in iure eljárási szak előkészítésének gyakorlatához a praetori perben: A TPSulp. 27 exegézise = Additives to the Practice of Preparing the In iure Procedure Course in the Praetori Litigation: TPSulp. 27 exegesis*, Forum: Acta Juridica Et Politica, 11.1 (2021), 71-92.

Pozsonyi N., *A vadimonium alapvonalai a formuláris eljárásban = Baselines of Vadimonium in the Formula Procedure*, Forum: Acta Juridica Et Politica, 11.3 (2021), 331-338.

Sacchi A., *"Eterogenesi dei fini nella regolazione di un fenomeno giuridico": qualche riflessione sui profili sostanziali e procedurali dell'"agere praescriptis verbis' nelle testimonianze dei giuristi romani*, TSDP, 14 (2021).

Torrent A., *El senadoconsulto Dasumiano y otros de época adrianea (Vitrasiano, Articuleiano, Iunciano) de fideicommissariis libertatibus*, AG, 153.1 (2021), 39-104.

Villanueva Martínez A., *IURGARE: se hace derecho por medio del juramento*, Glossae, 18 (2021), 404-428.

DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

Corpus of Ptolemaic Inscriptions. Part I: Greek, Bilingual, and Trilingual Inscriptions from Egypt. Volume 1: Alexandria and the Delta (Nos. 1-206), a cura di A.K. Bowman - C.V. Crowther - S. Hornblower et al., Oxford University Press, Oxford 2021, ISBN 9780198860495.

Ivantchik A., *Greek and Latin Inscriptions of Tyras and Vicinity*, Ausonius, Bordeaux 2021, ISBN 9782356134240.

Käppel E.C., *Die Prostagmata der Ptolemäer*, Brill, Leiden 2021, ISBN 9783506760692.

b) Diritto privato

Kapparis K., *Women in the Law Courts of Classical Athens*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2021, ISBN 9781474446723.

Sänger P., '*rec.*' a Saba S., *Isopoliteia in Hellenistic Times*, Brill, Leiden 2020, Historische Zeitschrift, 313.1 (2021), 170-172.

Zanovello S., *From Slave to Free. A Legal Perspective on Greek Manumission*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2021, ISBN 9788836131600.

c) Diritto pubblico e penale

Bernini J., *Archontes, prytanes et prostatai. Observations sur la présidence du Conseil et de l'Assemblée en Carie à l'époque Hellénistique*, ZPE, 219 (2021), 111-120.

Dmitriev S., '*rec.*' a Pont A.-V., *La fin de la cité grecque. Métamorphoses et disparition d'un modèle politique et institutionnel local en Asie Mineure, de Dèce à Constantin*, Droz, Genève 2020, Sehepunkte, 21.10 (2021).

Giombini S., *La legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente nelle tetralogie B e Γ di Antifonte*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 43.2 (2021), 659-677.

Gorman V.B., *Democracy and the Law in Classical Athens* ('*rec.*' a Gagarin M., *Democratic Law in Classical Athens*, University of Texas Press, Austin 2020), The Classical Review, 71.2 (2021), 463-465.

Lasagni C., '*rec.*' a Knäpper K., *Hieros kai Asylos. Territoriale Asylie im Hellenismus in ihrem historischen Kontext*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2018, Klio, 103.1 (2021), 305-311.

Ma J., '*rec.*' a Pont A.-V., *La fin de la cité grecque. Métamorphoses et disparition d'un modèle politique et institutionnel local en Asie Mineure, de Dèce à Constantin*, Droz, Genf 2020, Klio, 103.1 (2021), 369-373.

Paga J., *Building Democracy in Late Archaic Athens*, Oxford University Press, New York 2021, ISBN 9780190083571.

Rhodes P.J., '*rec.*' a Gagarin M., *Democratic Law in Classical Athens*, University of Texas Press, Austin 2020, Sehepunkte, 21.9 (2021).

Worthington I., *The Date of the Athenian-Roman foedus*, Klio, 103.1 (2021), 90-96.

d) Storia, cultura e tradizioni

Harter-Uibopuu K., '*rec.*' a *Ethnos and Koinon. Studies in Ancient Greek Ethnicity and Federalism*, a cura di H. Beck - K. Buraselis - A. McAuley, Steiner, Stuttgart 2019, ZSS, 138 (2021), 635-638.

Scheibelreiter P., '*rec.*' a Pfeifer G., *Zur intellektuellen Infrastruktur des Rechts im alten Orient*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, Wiener Studien: Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition, 134 (2021), 14-17.

Wojciech K., '*rec.*' a Barbato M., *The Ideology of Democratic Athens. Institutions, Orators and the Mythical Past*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2020, Historische Zeitschrift, 313.1 (2021), 169-170.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

Andrés Santos F.J., *La pervivencia del derecho romano en Bizancio. Una nota a partir del uso de latinismos en algunas fuentes jurídicas bizantinas*, Specula iuris, 1.1 (2021), 133-155.

Cherchi A., *'rec.'* a Signes Codoñer J. - Rodríguez Martín J.D. - Andrés Santos F.J. (redacción y coordinación), *Diccionario jurídico bizantino griego-español. Sobre la base de la Introducción al derecho del patriarca Focio y de las Novelas de León VI El Sabio*, Comares, Granada 2019, ByzZ, 114.3 (2021), 1429-1432.

Giannouli A., *The Synoptic Account of the Seven Ecumenical Councils: Revisiting Hoeschel's version*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 25-82.

Haldon J., *A New Edition of the De cerimoniis: No Longer a 'geteiltes Dossier'?*, Millennium, 18 (2021) 389-404.

Minale V.M., *Legal Elements in Digenis Akritas*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 97-110.

Monticini F., *'rec.'* a Reinsch D.R., *Dukas. Chronographia. Byzantiner und Osmanen im*

Kampf um die Macht und das Überleben (1341–1462). Griechisch/Deutsch, Eingeleitet, neu ediert, übersetzt und mit Anmerkungen versehen. In Zusammenarbeit mit L.H. Reinsch-Werner, ByzRev, 3 (2021), 241-246.

Penna D., *Of the nomophylax: John Xiphilinos' scholia on the Basilica*, ByzZ, 114.3 (2021), 1263-1301.

Penna D., *The eleventh-century Byzantine jurist Nicaeus. His scholia on the Basilica laws and his connection to the Meditatio de nudis pactis*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 111-132.

Ροδολακης Γ.Ε., Ο Νόμος Ροδίων Ναυτικός στην Αυξημένη Εισαγωγή. «Κριτική έκδοση» και προβληματισμοί = *The Rhodian Sea Law in the Eisagoge Aucta. Reflections and a new critical edition*, EKEIED, 50 (2020-2021), 87-129.

Schminck A., *Thessalonizensische Jurisprudenz in der Palaiologenzeit*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 133-142.

Signes Codoñer J., *Las dos versiones de la Crónica breve atribuida al patriarca Nicéforo y su vinculación con la obra de Jorge Sincelo*, REByz, 79 (2021), 5-68.

Simon D. - Neye S., *Harmenopulos liest die Peira*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 179-238.

Simon D., *Die Peira*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 323-344.

Simon D., *Zachariae von Lingenthal bei Contardo Ferrini*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 143-166.

Stolte B.H., *Praefatio to the Basilica On-Line*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 239-264.

Tantalos M.Th., *Ein Kommentar zur Synopsis Pselli des elften Jahrhunderts und seine Spuren*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 265-278.

Tantalos M.Th., *Peira 26.12: A fragment of Theophilus' Index of the Digest?*, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 183-210.

van Bochove T.E., *(No) Problem for a Translator. Bas. 3.1.44/Nov. 123.28: Did or didn't bishop have to pay sportulae?*, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 83-104.

b) Diritto privato

Blanch Nougué J.M - Quintana Orive E., *'rec.'* a Agudo Ruiz A., *La apelación civil en la legislación de Justiniano*, Dykinson, Madrid 2020, RGDR, 36 (2021).

Buongiorno P. - Cherchi A., *Riflessioni sul senatus consultum Afinianum e sull'adoptio ex tribus maribus*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 289-322.

Di Maria S., *Nuove tendenze nella legislazione giustinianea in tema di processo: le Novelle 125 e 126*, RDR, 21 (2021).

González-Palenzuela M.T., *El mandato de crédito en el derecho romano justinianeo y en el derecho común*, RGDR, 36 (2021).

Heinemeyer S., *'rec.'* a de Jong H., *Ἐντολή (mandatum) in den Basiliken*, Brill, Leiden 2019, ZSS, 138 (2021), 805-808.

Kaiser W., *Zur Bedeutung von σύγκτησις bei byzantinischen Geschichtsschreibern*, ZSS, 138 (2021), 540-542.

Ortuño Pérez M.E., *'rec.'* a Agudo Ruiz A., *La apelación civil en la legislación de Justiniano*, Dykinson, Madrid 2020, RGDR, 36 (2021).

Simon D., *Antwort auf eine teörichte Behauptung.* (Ἀπάντησις πρὸς τὸν λέγοντα κεκωλυμένον εἶναι τὸν ἐκ τριγενείας γάμον καὶ ἀσυγχώρητον), in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 167-178.

Sitzia F., *L'actio publiciana nella riflessione dei giuristi bizantini del VI secolo*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 715-728.

Tantalos M.Th., *Forms of suretyship in the Peira in the light of the Basilica*, RHD, 89.1-2 (2021), 93-124.

c) Diritto pubblico e penale

Castejón Luque F., *El escandaloso proceso a Anatolio*, Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística, 37 (2021), 13-20.

Cristini M., *Justinian, Vitiges and the peace treaty of 540 (Proc. Bell. Goth. 2.29.2)*, ByzZ, 114.3 (2021), 1001-1012.

Kaiser W., *Zur Bedeutung von σύγκτησις bei byzantinischen Geschichtsschreibern*, ZSS, 138 (2021), 540-542.

Penna D., *Some Observations on Tree Protection in Roman and Byzantine Law*, REByz, 79 (2021), 269-296.

Pezzato E., *Il morbo di Giustiniano e la legislazione imperiale*, TSDP, 14 (2021).

Simon D., *Anfang und Ende der byzantinischen Rechtsgeschichte*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 1-24.

Wassilou-Seibt A.-K., Κομμερκιάριος τοῦ βαμβακίου. *Ein neuer Aspekt in der byzantinischen Finanz- und Verwaltungsgeschichte*, REByz, 79 (2021), 323-331.

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

A Companion to Procopius of Caesarea, eds. M. Meier - F. Montinaro, Brill's Companions to the Byzantine World, vol. 11, Brill, Leiden-Boston 2021, ISBN 9789004498778.

Agoritsas D.K., «Λοιμική τις νόσος ἐνέσκηψε»: Ο Άθως τον καιρό της πανώλης (β΄ μισό 14ου/15ος αι) = *«At that time a pestilential epidemic fell upon»: plague epidemics in Mount Athos during the 14th and 15th centuries*, Erytheia, 42 (2021), 117-133.

Alexaki M., *Icons as punishers. Two narrations from the Vaticanus gr. 1587 manuscript (BHG 1390 f)*, ByzZ, 114.1 (2021), 35-64.

Apostolopoulos D., *Puiser aux sources byzantines. Nouveaux éléments sur l'utilisation du registre synodal byzantin par la chancellerie patriarcale post-byzantine (1489/1490, 1499, 1530)*, REByz, 79 (2021), 221-236.

Bádenas de la Peña P., *'rec.'* a Cortés Arrese M., *Las mil caras de Teodora de Bizancio*, Reino de Cordelia Editorial, Madrid 2021, Erytheia, 42 (2021), 372-374.

Burgess R.W., *The Origin and Evolution of Early Christian and Byzantine Universal Historiography*, Millennium, 18 (2021), 53-154.

Carolla P., *Ambascerie regali. Esempi di contiguità tra lessico del potere e della diplomazia*, Codex, 2 (2021), 139-154.

Cheynet J.-C., *Byzance. L'Empire romain d'Orient*[6], Armand Colin, Malakoff 2021, ISBN 9782200632182.

Chryssogelos K., *Several Remarks on Eustratios of Nicaea's Dialogue*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 11-28.

Cortés Arrese M., *Las mil caras de Teodora de Bizancio*, Reino de Cordelia Editorial, Madrid 2021, ISBN 9788418141416.

Dumont B., *La Dispute contre les juifs de l'Abbé Anastase (CPG 7772), les Dialogica polymorpha antiiudaica (CPG 7796) et les «Livres contre les juifs» perdus d'Anastase le Sinaïte*, REByz, 79 (2021), 69-94.

Filipczak P., *'rec.'* a Smorczewski Ł., *Administracja diecezji Pontu w późnym cesarstwie rzymskim*, Instytut Historii UAM, Poznań 2019, ByzZ, 114.3 (2021), 1433-1439.

Gandila A., *Free Market, Black Market or No Market? Money and Annona in the Northeastern Balkans (Sixth to Seventh Century)*, Journal of Late Antiquity, 14.2 (2021), 294-334.

Giannouli A., *'rec.'* a Loukaki M., *Les Grâces à Athènes. Éloge d'un gouverneur byzantin par Nikolaos Kataphlôron*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, ByzRev, 3 (2021), 236-240.

Gilmer J.M., *The Battle of Kalavrye Revisited*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 153-175.

Gkoutzioukostas A., *The conspiracy of Michael Traulos against Leo V: A critical approach to the primary sources and modern interpretations*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 83-96.

Grünbart M., *'rec.'* a Schmidt T., *Politische Tierbildlichkeit in Byzanz. Spätes 11. bis frühes 13. Jahrhundert*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020, ByzRev, 3 (2021), 93-98.

Günther H.-C., *'rec.'* a Shurgaia G., *Vaxt'ang I Gorgasali re di Kartli. Alle origini dell'autocefalia della Chiesa ortodossa di Georgia*, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2018, ByzZ, 114.1 (2021), 447-456.

Ivanovic F., *Il pensiero patristico bizantino dei secoli IV-VIII e l'ambiente*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 139-152.

Katsoni P., *'rec.'* a Angelov D., *The Byzantine Hellene. The Life of Emperor Theodore Laskaris and Byzantium in the Thirteenth Century*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, ByzRev, 3 (2021), 1-45.

Khislavski G., *Das ‚Schisma von 1054' als mikro- und makrohistorisches Ereignis. Überlegungen zu einem theologisch-kirchenpolitischen Erklärungsmodell*, Millennium, 18 (2021), 405-481.

Kislinger E., *Diskretion bis Verschleierung. Der Weg zur byzantinischen Anerkennung des Kaisertums von Karl dem Großen, vor allem im Spiegel diplomatischer Aktivitäten 802 – 812*, Millennium, 18 (2021), 271-312.

Kostourakis N.L., *Literary Representations of Descent and Social Mobility: the Case of the Lakapenoi*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 29-50.

Kyriakidis S., *The portrayal of Syrgiannes Palaiologos Philanthropenos in the historical works of Nikephoros Gregoras and John Kantakouzenos*, ByzZ, 114.1 (2021), 221-238.

Lillington-Martin C. - Stewart M., *Turning Traitor: Shifting Loyalties in Procopius' Gothic Wars*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 281-305.

Lin S., *Bede, the Papacy, and the Emperors of Constantinople*, The English Historical Review, 136 (2021), 465-497.

Lopez-Santos Kornberger F., *Byzantine perceptions of the West in John Kinnamos account on the reign of Manuel Komnenos (1143-1180)*, Bisanzio e l'Occidente, 3 (2021), 1-10.

Makripoulias C. - Kolias T. - Kardaras G., *An overview of the armed conflicts in Late Byzantium. Theoretical Foundations and*

Current Research, Βυζαντινὰ Σύμμεικτα, 31 (2021), 177-191.

Menze V., '*rec.*' a Grazianskij M., *Kaiser Justinian und das Erbe des Konzils von Chalkedon*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, Sehepunkte, 21.9 (2021).

Monticini F., *'rec.'* a Bucossi A. - Calia A. (ed. by), *Contra Latinos et adversus Graecos. The Separation between Rome and Constantinople fromthe Ninth to the Fifteenth Century*, Peeters, Leuven 2020, ByzRev, 3 (2021), 190-199.

Mulhall J.*, Confronting Pandemic in Late Antiquity: The Medical Response to the Justinianic Plague*, Journal of Late Antiquity, 14.2 (2021), 498-528.

Muresan D.I., *Précisions chronologiques sur l'histoire du patriarcat de Constantinople entre 1492 et 1465. À propos du patriarche Sôphronios Ier (Sylvestre) Syropoulos*, REByz, 79 (2021), 183-220.

Niewöhner P., *A Hidden Agenda of Imperial Appropriation and Power Play? Iconological Considerations Concerning Apse Images and Their Role in the Iconoclast Controversy*, Millennium, 18 (2021), 251-270.

Obarrio Moreno J.A., *'rec.'* a Bravo Bosch Mª J., *Teodora y el feminismo jurídico en Bizancio,* Tirant lo Blanch, Valencia 2021, Glossae, 18 (2021), 506-514.

Ortega Soto M., *La Cristiandad bizantina en la Rus de Kiev (c. 862-c.1230), pilar religioso ruso*, Revista Chilena de Estudios Medievales, 19 (2021), 63-72.

Papaioannou S., *'rec.'* a Loukaki M., *Les Grâces à Athènes. Éloge d'un gouverneur byzantin par Nikolaos Kataphlôron*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, ByzZ, 114.1 (2021), 426-429.

Pawlik R., *Cesarska epifania. Ernst H. Kantorowicz jako badacz bizantyńskiej teologii politycznej* [*Epifania imperiale. Ernst H. Kantorowicz come ricercatore di teologia politica bizantina*], Vox Patrum, 77 (2021), 7-34.

Petkoff P., *The Byzantine Commonwealth and the Emerging Features of a Law of Nations in the First Millennium*, in *Christianity and International Law. An Introduction*, ed. by P. Slotte - J. Haskell, Cambridge University Press, Cambridge 2021, 17-40.

Pezzato E., *Il morbo di Giustiniano e la legislazione imperiale*, TSDP (2021).

Prinzing G., *'rec.'* a Leszka M.J - Marinow K. (ed. by), *The Bulgarian State in 927–969. The Epoch of Tsar Peter I*, Uniwersytet Lodzki, Lodz 2018, ByzZ, 114.1 (2021), 415-426.

Salazar Andreu J.P., *Teodora de Bizancio*, Tirant lo Blanch, Valencia 2021, ISBN 9788418656521.

Sharkey B., *The Patriarch of the Issue*, Byzantinist, 11 (2021), 14-16.

Simon D., *Über einige Motive byzantinische Rechtsgeschichte zu studieren*, in *Fontes Minores*, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, 279-288.

Takirtakoglou K., *John II Komnenos' campaign in Cilician Armenia*, ByzZ, 114.3 (2021), 1329-1349.

Ulbricht M., *Der Islam-Diskurs bei Niketas von Byzanz: Themen und Argumentation in seinem Hauptwerk „Widerlegung des Korans"* (Ἀνατροπὴ τοῦ Κορανίου), ByzZ, 114.3 (2021), 1351-1403.

Vachaviolos D., *Church Union and Balance of Powers in Late Byzantium: The Testimony of Georgios Sphrantzes*, Βυζαντινὰ Σύμμεικτα, 31 (2021), 379-400.

Viermann N., *Herakleios, der schwitzende Kaiser. Die oströmische Monarchie in der ausgehenden Spätantike*, De Gruyter, Berlin - Boston 2021, ISBN 9783110711141.

Vircillo Franklin C., *'rec.'* a McKitterick R., *Rome and the Invention of the Papacy. The Liber Pontificalis*, Cambridge University Press, Cambridge 2020, Journal of Late Antiquity, 14.2 (2021), 542-544.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

Fontes Minores, 13, W. Brandes (Hrsg.), De Gruyter, Berlin-Boston 2021, ISBN 9783110727913.

The Oxford Handbook of Byzantine Literature, ed. by S. Papaioannou, Oxford University Press, Oxford 2021, ISBN 9780199351763.

DIRITTO PENALE E PROCESSO

Bertocchi A., *L'avversione per la servitus poenae nell'immaginario cristiano attraverso un'analisi delle Sacre Scritture*, AG, 153.1 (2021), 241-276.

Burckhardt L., '*rec.*' a Karataş S., *Zwischen Bitten und Bestechen. Ambitus in der politischen Kultur der römischen Republik – Der Fall des Cn. Plancius*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, Klio, 103.1 (2021), 342-345.

Donadio N., *Da nemico di fazione a criminale pericoloso: percorsi di una strategia accusatoria dalla pro Roscio Amerino alle Filippiche*, IVRA, 69 (2021), 221-302.

Licandro O., '*rec.*' a Maragno G., *'Punire e sorvegliare'. Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Jovene, Napoli 2020, IVRA, 69 (2021), 591-604.

Loska E., *Jak uniknąć skazania w rzymskim procesie karnym? - kilka porad praktycznych* [*Come evitare la condanna in un processo penale romano? - alcuni*

consigli pratici], Acta Iuridica Resoviensia, 33.2 (2021), 81-90.

Martínez Patón V., *El origen no romano del brocardo societas delinquere non potest*, RGDR, 36 (2021).

Piacentin S., *Financial Penalties in the Roman Republic. A Study of Confiscations of Individual Property, Public Sales, and Fines (509-58 BC)*, Brill, Leiden-Boston 2021, ISBN 9789004498730.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

Capogrossi Colognesi L., *Tra miti di fondazione e pratiche di governo: genesi e funzione del ius migrandi*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo - L. Vacca, Jovene, Napoli 2021, 55-68.

Franciosi A., *Lo 'ius' dei 'Quirites' e il cabiro 'dimenticato': culto e diritto ai primordi della città*, TSDP, 14 (2021).

McClintock A., '*rec.*' a Pelloso C., *Ricerche sulle assemblee quiritarie*, Jovene, Napoli 2018, IVRA, 69 (2021), 608-614.

Nasti F., *Dalla monarchia alla repubblica: Pomponio lettore di Dionigi (D. 1.2.2.3, Pomp. l.s. ench., L. 178)*, IVRA, 69 (2021), 169-180.

Ribas Alba J.M., *La naturaleza jurídica del pomerium. Un estudio de Derecho Romano Augural*, RGDR, 36 (2021).

b) Repubblica

García Cardiel J., *Un enclave fronterizo entre las provincias hispanas: la difícil definición de la Bastetania y la identidad étnica bastetana en el s. II a.C.*, Gerión, 39.1 (2021), 95-124.

Hebib M., '*rec.*' a Jaramaz Reskušić I., *Izbori i izborna korupcija u Rimskoj Republici, s Kratkom raspravom o izbornom natjecanju Kvinta Tulija Cicerona i govorima Za Plancija i Za Murenu Marka Tulija Cicerona = Elections and Electoral Corruption in the Roman Republic, with a Short Debate on the Electoral Competition of Quintus Tullius Cicero and Speeches For Plancius and For Murena by Marcus Tullius Cicero*, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb 2020, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 71.2 (2021), 285-289.

Hiebel D., *La figure de l'ennemi intérieur: le vocabulaire de la mort et son évolution sous la République romaine*, in *Évolutions du vocabulaire du droit. Changements de mots, de discours, de paradigmes,* a cura di C. Fabregoule - J.-J. Menuret, LexisNexis, Paris 2021,45-66.

Hölkeskamp K.-J., '*rec.*' a Elster M., *Die Gesetze der späten römischen Republik. Von den Gracchen bis Sulla*, Verlag Antike V&R, Göttingen 2020, ZSS, 138 (2021), 638-643.

Karataş S., *Supplicationes. Dankfeste als Komponente inneraristokratischer Konkurrenz in der römischen Republik*, Klio, 103.1 (2021), 211-237.

Knopf F., '*rec.*' a Pina Polo F. - Díaz Fernández A., *The Quaestorship in the Roman Republic*, De Gruyter, Berlin - Boston 2019, Klio, 103.1 (2021), 345-349.

Laffi U., *Il principio dell'irretroattività della legge nell'esperienza giuridica romana dell'età repubblicana*, ZSS, 138 (2021), 245-273.

Lundgreen C., *amicus – inimicus – hostis. Die Philippischen Reden Ciceros und der Umgang mit radikaler Devianz*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - Cl. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 373-418.

Pennitz M. '*rec.*' a Pina Polo F. - Díaz Fernández A., *The Quaestorship in the Roman Republic*, De Gruyter, Berlin 2019, ZSS, 138 (2021), 652-660.

Piantánida F.M., *¿Una historia de los vencedores? Acerca de las grandes revueltas de esclavos en la República romana*, CIRCE, 25.1 (2021), 99-122.

Raaflaub K.A., *The "Denial of Civil War": Late Republican Responses to Civil War in Language, Ideology, and Politics*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - Cl. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 105-126.

Robb M.A., *Seditio and seditiosi: Political Opposition and Violence in the Works of Cicero*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - Cl. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 359-372.

Schreiber Ł., *Kilka uwag na temat cenzury Kwintusa Cecyliusza Metellusa Macedońskiego* [*Alcune osservazioni sulla censura di Quinto Cecilio Metello Macedonico*], Zeszyty Prawnicze, 21.3 (2021), 81-124.

Sisani S., *Il duovirato nei municipia italici: contributo allo studio della fase finale del processo di municipalizzazione nell'Italia centrale e meridionale*, Gerión, 39.1 (2021), 41-93.

Słapek D., '*rec.*' a *Sulla. Politics and Reception*, a cura di A. Eckert - A. Thein, De Gruyter, Berlin

- Boston 2019, Historische Zeitschrift, 313.1 (2021), 172-173 .

Tiersch C., *Optimates und populares als politische Kampfbegriffe?*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - Cl. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 333-358.

Timmer J.M., *Der dritte Mann. Versöhnungen von Aristokraten in der späten Republik*, Historische Zeitschrift, 313.1 (2021), 1-31.

Valiño Arcos A., *La declaración del estado de emergencia frente a las epidemias en la República romana*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 43.1 (2021), 107-134.

Vermeulen F., *The impact of Later Republican Colonisation on Coastal Settlement Dynamics in Central Adriatic Italy: the Case of Potentia*, in *Colonies, territoires et statuts: nouvelles approches* (Dialogues d'Histoire Ancienne, S 23), a cura di M. Tarpin, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2021, 149-178.

Worthington I., *The Date of the Athenian-Roman foedus*, Klio, 103.1 (2021), 90-96.

Zanin M., '*rec.*' a Hölkeskamp K.-J., *Roman Republican Reflections. Studies in Politics, Power and Pageantry*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, Sehepunkte, 21.6 (2021).

c) Principato

Álvarez Melero A., *Power Management in the Early Imperial Period* ('*rec.*' a Sella J., *Tenir le loup par les oreilles. Prendre le pouvoir et le conserver dans la Rome impériale des prémiers siècles: D'Auguste aux Sévères*, Champ Vallon, Ceyzérieu 2020), The Classical Review, 71.2 (2021), 498-500.

Álvarez-Ossorio Rivas A., *'rec.'* a Caballos Rufino A.F. (a cura di), *De Trajano a Adriano. Roma matura, Roma mutans,* Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2019, Gerión, 39.1 (2021), 352-356.

Beard M., *Twelve Caesars. Images of Power from the Ancient World to the Modern*, Princeton University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780691222363.

Besson A., *Roman Citizenship Outside Rome* ('*rec.*' a *Être citoyen romain dans le monde grec au IIe siècle de notre ère*, a cura di G. Frija, Ausonius, Bordeaux 2020), The Classical Review, 71.2 (2021), 505-507.

Bönisch-Meyer S., *Dialogangebote. Die Anrede des Kaisers jenseits der offiziellen Titulatur*, Brill, Leiden - Boston 2021, ISBN 9789004443730.

Brandt H., *Die Kaiserzeit. Römische Geschichte von Octavian bis Diocletian. 31 v.Chr.–284 n.Chr.*, C.H. Beck, München 2021, ISBN 9783406775024.

Galimberti A., *Herodian's World. Empire and Emperors in the III Century*, Brill, Leiden-Boston 2021, ISBN 9789004500457.

God on Earth: Emperor Domitian. The re-inventor of Rome at the end of the 1st century AD, eds. A. Raimondi Cominesi - N. de Haan - E.M. Moormann - C. Stock, Oxbow Books, Oxford-Philadelphia 2021, ISBN 9789088909542.

Gómez García N., *'rec.'* a González-Conde Puente MªP., *Las provincias de Hispania en los años de Adriano*, Libros Pórtico, Zaragoza 2019, Gerión, 39.1 (2021), 402-404.

González-Conde Puente MªP., *Adriano y Gades: una relación familiar*, Gerión, 39.1 (2021), 149-165.

Imrie A., '*rec.*' a Besson A., *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3e siècle*, Schwabe, Basel 2020, Sehepunkte, 21.5 (2021).

Kubala M., *Historical and Legal Context and Significance... of Selected Roman Public Law Institutions of the Early Principate Described in Canonical Gospels of the New Testament*, The Biblical Annals, 11.4 (2021), 659-687.

Lavan M. - Ando C., *Roman and Local Citizenship in the Long Second Century CE*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780197573884.

López García A., *Una corte di giustizia presso il Foro di Traiano? Analisi sulla funzionalità degli auditoria adrianei*, MEFRA, 133.1 (2021), 149-171.

Michels C., '*rec.*' a Seebacher Chr., *Zwischen Augustus und Antinoos. Tradition und Innovation im Prinzipat Hadrians*, Steiner, Stuttgart 2020, Historische Zeitschrift, 313.1 (2021), 174-175.

Montero S., *'rec.'* a Villaret A., *Les dieux augustes dans l'Occident romain. Un phénomène d'acculturation*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2019, Gerión, 39.1 (2021), 364-366.

Ortiz Córdoba J., *Alieni in Augusta Emerita: desde la fundación de la colonia hasta la promulgación de la Constitutio Antoniniana*, Gerión, 39.1 (2021), 167-196.

Pérez Carrandi J., *Occidente, Oriente y África: El derecho romano en el Imperio*, RFD-UNAM, 71.281.1 (2021), 385-414.

Reitzenstein-Ronning C., '*rec.*' a Drinkwater J.F., *Nero. Emperor and Court*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, Klio, 103.1 (2021), 349-353.

Sawinski P., *Holders of Extraordinary imperium under Augustus and Tiberius. A Study into the Beginnings of the Principate*, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9780367725334.

Sellars J., *Marcus Aurelius*, Routledge, London-New York 2020, ISBN 9780367146078.

d) Dominato

Amunátegui Perelló C., *Deo Auctore. Ideología del poder en la antigüedad tardía*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 43.2 (2021), 709-721.

Begass C., '*rec.*' a Moser M., *Emperor and Senators in the Reign of Constantius II. Maintaining Imperial Rule between Rome and Constantinople in the Fourth Century AD*, Cambridge University Press, Cambridge 2018, Klio, 103.1 (2021), 377-380.

Emperors and Emperorship in Late Antiquity. Images and Narratives, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Puertas, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004446908.

Escribano M.V., *The Letter from Magnus Maximus to Valentinian II (CA 39): Two Imperial Images in Conflict*, in *Emperors and Emperorship in Late Antiquity. Images and Narratives*, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Puertas, Brill, Leiden 2021, 177-198.

Fiorentini M., *A Portrait of the Emperor Honorius* ('*rec.*' a Doyle C., *Honorius. The Fight for the Roman West AD 395–423*, Routledge, London - New York 2019), The Classical Review, 71.2 (2021), 527-529.

García Ruiz M.P., *The Caesars: A Myth on Julian's Emperorship*, in *Emperors and Emperorship in Late Antiquity. Images and Narratives*, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Puertas, Brill, Leiden 2021, 95-111.

Maier F.K., *Rückzug aus Kalkül. Das Palastkaisertum im Weströmischen Reich unter Honorius*, Historische Zeitschrift, 313.2 (2021), 301-330.

Puliatti S., *Innovare cum iusta causa: continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892138490.

Sirks A.J.B., *Could after the division of administration in 364 an emperor issue a law for the entire empire?*, ZSS, 138 (2021), 555-567.

Tantillo I., *Emperors and Tyrants in the Fourth Century. Outlining a New Portrait of the Ruler and of His Role through Images and Words*, in *Emperors and Emperorship in Late Antiquity. Images and Narratives*, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Puertas, Brill, Leiden 2021, 15-52.

e) Opere varie e generali

Andrés Santos F.J., *'rec.'* a Ribas Alba J.M., *Territorio, Pueblo, Nación, Estado. La experiencia romana*, Tecnos, Madrid 2020, Glossae, 18 (2021), 500-503.

Arena V., *The Statue of Marsyas, Liber, and Servius: an Instance of an Ancient Semantic Battle?*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - C. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 427-456.

Benoist S., *'rec.*' a Koortbojian M., *Crossing the Pomerium. The Boundaries of Political, Religious, and Military Institutions from Caesar to Constantine*, Princeton University Press, Princeton - Oxford 2020, Sehepunkte, 21.9 (2021).

Cases Mora N., *'rec.'* a González Herrero M., *El culto imperial en el mundo romano*, Editorial Síntesis, Madrid 2020, Gerión, 39.1 (2021), 360-363.

Dipper C., *Reinhart Kosellecks Konzept >>semantischer Kämpfe<<*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - Cl. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 55-72.

Eckhardt B., *Romanisierung und Verbrüderung: Das Vereinswesen im römischen Reich*, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, ISBN 9783110752182.

Flaig E., *Plebs und Princeps. Neue Praktiken und semantische Restrukturierungen im frühen Prinzipat*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - C. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 157-186.

Gagliardi L., *'rec.'* a Martínez-Pinna J.*, Roma y los latinos. ¿Agresividad o imperialismo?*, Ediciones Complutense, Madrid 2017, Gerión, 39.1 (2021), 344-347.

Jehne M., *Die Chance, eine Alternative zu formulieren, und die Chance, eine Alternative zu verwirklichen. Das Sagbare und das Machbare im republikanischen und augusteischen Rom*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - C. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 73-104.

Lintott A., *Provocatio in the Second Century BC*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und*

Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom, herausgegeben von M. Nebelin - C. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 419-426.

Martin P.M., *L'évolution de la notion de regnum entre la République et le Principat*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - C. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 299-332.

Mattiangeli D., *Auswirkungen der römischen Staatsbürgerschaft nach der Constitutio Antoniniana auf die Wirtschaft*, RGDR, 36 (2021).

Meier M., *Der Untergang des Römischen Reiches: Warum der Osten überlebte*, Historische Anthropologie, 29.1 (2021), 51-74.

Nebelin M., *Semantischer Extremismus? Asymmetrische Gegenbegriffe in Rom zwischen Republik und Prinzipat*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - C. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 187-298.

Nebelin M., *Zur Einführung: Semantische Kämpfe in Rom?*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - C. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 9-54.

Sisani S., *Tra autonomia e integrazione: diritti locali e giurisdizione prefettizia nelle comunità di cives sine suffragio*, in *Colonies, territoires et statuts: nouvelles approches* (Dialogues d'Histoire Ancienne, S 23), a cura di M. Tarpin, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2021, 95-148.

Smith C., *Conclusions: The Future of the Study of Roman Colonization*, in *Colonies, territoires et statuts: nouvelles approches* (Dialogues d'Histoire Ancienne, S 23), a cura di M. Tarpin, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2021, 243-250.

Tarpin M., *Vrbem condere/coloniam deducere: la procedure de "fondation" coloniale,* in *Colonies, territoires et statuts: nouvelles approches* (Dialogues d'Histoire Ancienne, S 23), a cura di M. Tarpin, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2021, 13-94.

Timmer J., *Freundschaft, Patronage und die Sprache des Vertrauens*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - C. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 127-156.

Tirologos G., *Antoni iussu colonia Victrix Philippensium: réflexions sur la première fondation coloniale de Philippes (Macédoine orientale, Grèce)*, in *Colonies, territoires et statuts: nouvelles approches* (Dialogues d'Histoire Ancienne, S 23), a cura di M. Tarpin, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2021, 213-242.

Valditara G., *Auctoritas fra autorevolezza e autorità*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892138667.

van der Blom H., *Novitas between Republic and Empire*, in *Semantische Kämpfe zwischen Republik und Prinzipat? Kontinuität und Transformation der politischen Sprache in Rom*, herausgegeben von M. Nebelin - C. Tiersch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 457-478.

AMMINISTRAZIONE E FISCO

Aly S.A., *Receipts for Various Taxes from Elephantine*, ZPE, 219 (2021), 149-156.

Arena G., *Il lessico 'fiscale' nella Geografia straboniana: equivoco esegetico o equipollenza semantica?*, Codex, 2 (2021), 93-112.

Bravo Bosch M.J., *'rec.'* a Zamora Manzano J.L., *La industria del sexo en la época romana: Categorización social de la prostituta, medidas fiscales y control de la administración,* Dykinson, Madrid 2019, Glossae, 18 (2021), 497-499.

Buonocore M., *A proposito di Maria Vittoria Bramante, Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'Edictum de pretiis di Diocleziano,* Satura Editrice, Napoli 2019, Codex, 2 (2021), 269-279.

Cafaro A., *Governare l'impero. La praefectura fabrum fra legami personali e azione politica (II sec. a.C. – III sec. d.C.)*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, ISBN 9783515125222.

Chevreau E., *Citoyenneté et mobilité*, in *L'expérience de la mobilité de l'Antiquité à nos jours, entre précarité et confiance*, a cura di C. Moatti - E. Chevreau, Ausonius, Bordeaux 2021, 23-30.

Dębiński A., *Koncept advocatus fisci. Uwagi na marginesie książki Bronisława W. Sitka „Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa" = A concept of advocatus fisci. A Few Remarks on Bronisław W. Sitek's Book "Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa"*, Studia Prawnicze KUL, 86.2 (2021), 339-348.

Decourt J.-C. - Lucas G., *Lyon dans les textes grecs et latins. La géographie et l'histoire de Lugdunum, de la fondation de la colonie à l'occupation burgonde (43 avant - 460 après J.-C.)*, Nouvelle édition augmentée, MOM éditions, Lyon 2021, ISBN 9782903264529.

Dupuis X. - Kasdi Z., *Remarques sur quelques gouverneurs de Maurétanie césarienne de la période sévérienne*, MEFRA, 133.1 (2021), 249-263.

Eisenberg M. - Tedesco P., *Seeing the churches like the state: taxes and wealth redistribution in late antique Italy*, Early Medieval Europe, 29.4 (2021), 505-534.

Gautier G., *Le monnayage en argent de la réforme de Dioclétien (294-312 p.C.)*, Ausonius, Bordeaux 2021, ISBN 9782356134349.

Hermon E., *Quelques considérations sur la réception du modèle de gestion fiscale du risque d'alluvionnement dans l'Empire romain: le cas du Nil*, IVRA, 69 (2021), 89-142.

Jakab É., *Róma és a tartományok: Igazságszolgáltatás és politika = Rome and the Provinces: Justice and Politics*, Forum: Acta Juridica Et Politica, 3 (2021), 169-175.

Jiménez Salcedo C., *'rec.'* a Trisciuoglio A., *Temas de derecho administrativo romano comparado*, Dykinson, Madrid 2021, RGDR, 36 (2021).

Jusztinger J., *Gondolatok a köztársaság korabeli adóztatás hatékonyságáról az ókori Rómában = Thoughts on the effectiveness of republican taxation in ancient Rome*, in *Viginti quinque annis. II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. jubileumi tanévében = Viginti quinque annis. II. Memorial conference in honor of János Zlinszky in the 25th academic year of PPKE JÁK*, a cura di N. El Beheiri - I. Szabó, Pázmány Press, Budapest 2021, 147-160.

Kaiser W., *Zur Bedeutung von σύγκτησις bei byzantinischen Geschichtsschreibern*, ZSS, 138 (2021), 540-542.

Kaiser W., *Zur Bedeutung von σὺγκτησις in Inschriften*, ZSS, 138 (2021), 523-539.

Karlović T., *Neka razmatranja o uređenju organizacije zaštite od požara u rimskom pravu = Some Considerations on the Organization of Fire Protection Services in Roman Law*, Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 12.1 (2021), 113-130.

Lepore G. - Silani M., *Lo sviluppo di una conquista. Dalla fondazione della colonia di Sena Gallica all'organizzazione dell'ager*, in *Colonies, territoires et statuts: nouvelles approches* (Dialogues d'Histoire Ancienne, S 23), a cura de M. Tarpin, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2021, 179-212.

Licandro O., *'rec.'* a Maragno G., *'Punire e sorvegliare'. Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Jovene, Napoli 2020, IVRA, 69 (2021), 591-604.

Marotta V., *Ideali universalistici o fiscalismo imperiale? Decima hereditatium e constitutio Antoniniana de civitate*, Specula iuris, 1.1 (2021), 111-131.

Obarrio Moreno J.A., *'rec.'* a Fernández de Buján A., *Contribuciones al estudio del derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano*, Dykinson, Madrid 2021, RGDR, 36 (2021).

Pezzato E., *La questura di Giunillo*, AG, 53.2 (2021), 547-570.

Puliatti S., *Innovare cum iusta causa: continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892138490.

Purpura G., *'rec.'* a Bramante M.V., *Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'edictum de pretiis di Diocleziano*, Satura Editrice, Napoli 2019, IVRA, 69 (2021), 545-551.

Raepsaet-Charlier M.-T., *'rec.'* a *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, sous la direction de A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-Ch. Moretti, MOM Éditions, Lyon 2019, L'Antiquité Classique, 90 (2021), 280-286.

Raepsaet-Charlier M.-T., *Institutions et fastes de la province romaine de Gaule Belgique, d'Auguste à l'Empire gaulois (27 av. n.è. – 260 d. n.è.)*, ULB, Bruxelles 2021, ISBN 9782960202946.

Reiter F., *Il lessico fiscale dell'impero Romano nella provincia d'Egitto: le tasse in denaro*, Codex, 2 (2021), 203-214.

Slootjes D., *Managing the Empire while Securing the Throne: Theodosius I and the Administrative Structures of His Empire*, in *Emperors and Emperorship in Late Antiquity. Images and Narratives*, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Puertas, Brill, Leiden 2021, 218-233.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

Addey C., *Divination and Knowledge in Graeco-Roman Antiquity*, Routledge, London-Philadelphia 2021, ISBN 9781138212992.

Amabile M., *'Nefaria secta'. Sulla normativa imperiale "de Iudaeis" (IV-VI secolo)*, II, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892136649.

Berthelot K., *Jews and Their Roman Rivals. Pagan Rome's Challange to Israel*, Princeton University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780691199290.

Chapinal Heras D., *'rec.'* a Valdés Guía M., *Prácticas rituales y discursos femeninos en Atenas. Los espacios sacros de la gyne*, Editorial Universidad de Sevilla–UAM Ediciones, Sevilla-Madrid 2020, Gerión, 39.1 (2021), 337-339.

Clark E.A., *Melania the Younger. From Rome to Jerusalem*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780190888220.

Corona Encinas Á., *'rec.'* a Huttunen N., *Early Christians Adapting to the Roman Empire: Mutual Recognition*, Brill, Leiden 2020, Glossae, 18 (2021), 529-532.

D'Amati L., *Dis Manibus (Sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Cacucci, Bari 2021, ISBN 9791259650245.

Drobner H.R., *Augustins Predigten: «Dokumente prallen Lebens». Animation zu frischer Lektüre*, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 116.1-2 (2021), 1-13.

Eisenberg M. - Tedesco P., *Seeing the churches like the state: taxes and wealth redistribution in late antique Italy*, Early Medieval Europe, 29.4 (2021), 505-534.

Gross S., *Being Roman in the Sasanian Empire: Revisiting the Great Persecution of Christians under Saphur II*, Studies in Late Antiquity, 5.3 (2021), 361-402.

Hillner J., '*rec.*' a Barry J., *Bishops in Flight. Exile and Displacement in Late Antiquity*, University of California Press, Oakland 2019, Early Medieval Europe, 29.4 (2021), 614-617.

Ledo Caballero A.C., *Aqua mater: a vueltas con el teónimo Betatun*, Gerión, 39.1 (2021), 221-245.

Neri V., *Il dovere della carità: il rapporto diretto con i poveri ed il rapporto mediato dalle istituzioni ecclesiastiche (IV-VI secolo)*, JUS-online, 7.4 (2021), 7-29.

Ovadiah R. - Ovadiah A., *Una cabeza de mármol de Ares en el Antiguo Museo Arqueológico de Calcis, Eubea (Grecia)*, Gerión, 39.1 (2021), 295-301.

Poulos A., *Text Critical Remarks on Several Poems of Gregory of Nazianzus*, Museum Helveticum, 78.1 (2021), 53-60.

Rüfner Th., '*rec.*' a Riedlberger P., *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, IVRA, 69 (2021), 614-625.

Salzman M.R., *Politics and Religion in the Later Roman Empire*, in *Late Antique Studies in Memory of Alan Cameron*, a cura di W.V. Harris - A.H. Chen, Brill, Leiden - Boston 2021, 198-219.

Sommar M.E., *The Slaves of the Churches: a History*, Oxford University Press, New York [NJ] 2020, ISBN 9780190073268.

Witetschek S., *Wie kommt Nero ins Petrus-Martyrium?*, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 112.2 (2021), 218-237.

Wyrwińska K., *The Vestal Virgins' Socio-political Role and the Narrative of Roma Aeterna*, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 14.2 (2021), 127-151.

b) Società e costume

Amilien A., '*rec.*' a Bur C., *La citoyenneté dégradée. Une histoire de l'infamie à Rome (312 av. J.-C.-96 ap. J.-C.)*, Ecole française de Rome, Rome 2019, L'Antiquité Classique, 90 (2021), 286-288.

Ancona R. - Tsouvala G., *New Directions in the Study of Women in the Graeco-Roman World*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780190937638.

Angius A., *Mesoi politai e classi sociali a Roma tra Tarda Repubblica e Principato*, Codex, 2 (2021), 71-92.

Arnaoutoglou I., *La violence et les associations privées dans l'Antiquité gréco-romaine*, Dialogues d'histoire ancienne, 47.1 (2021), 13-25.

Ben Akacha W., *L'évolution urbaine d'Althiburos, de la période numide à l'époque impériale romaine*, Dialogues d'histoire ancienne, 47.1 (2021), 179-211.

Boatwright M.T., *Imperial Women of Rome. Power, Gender, Context*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780190455897.

Bravo Bosch M.J., *'rec.'* a Zamora Manzano J.L., *La industria del sexo en la época romana: Categorización social de la prostituta, medidas fiscales y control de la administración,* Dykinson, Madrid 2019, Glossae, 18 (2021), 497-499.

Cassia M., *Fra 'suono latino' e 'lingua dei Romani': calchi e traduzioni in Strabone di Amaseia*, Codex, 2 (2021), 155-178.

Chevreau E., *The Sea Journey in the Roman World: a "Legal In-Between"*, in *L'expérience de la mobilité de l'Antiquité à nos jours, entre précarité et confiance*, a cura di C. Moatti - E. Chevreau, Ausonius, Bordeaux 2021, 97-108.

Chiné Zapater L., *'rec.'* a *Paesaggi domestici. L'esperienza della natura nelle case e nelle ville romane. Pompei, Ercolano e l'area vesuviana*, a cura di A. Anguissola - M. Iadanza - R. Olivito, L'Erma di Bretschneider, Roma 2020, Gerión, 39.1 (2021), 377-381.

Cidoncha Redondo F., *'rec.'* a Álvarez Melero A., *Matronae equestres. La parenté féminine des chevaliers romains originaires des provinces occidentales sous le Haut-Empire romain (Ier-IIIe siècles)*, Institut Historique Belge de Rome, Bruxelles-Roma 2018, Gerión, 39.1 (2021), 357-359.

Degelmann C., *Barbatoriam facere. Distinktion und Transgression in der römischen Kaiserzeit*, Millennium, 18.1 (2021), 1-27.

Doukellis P., *Violence and the Ascent to the Extraordinary: a Rural Community's Petition to the Emperor Gordian III*, Dialogues d'histoire ancienne, 47.1 (2021), 27-42.

Futrell A. - Scanlon T.F., *The Oxford Handbook Sport and Spectacle in the Ancient World*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780199592081.

Geiger J., *Varro and Pompey: some more (multiple) hebdomads?*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 253-258.

Giacomini A., *La suddivisione dei cittadini etruschi nelle Spura*, JUS-online, 7.3 (2021), 1-23.

Giannella N., *Between Slave Catchers and Slave Harborers: Trust on a Roman Road*, in *L'expérience de la mobilité de l'Antiquité à nos jours, entre précarité et confiance*, a cura di C. Moatti - E. Chevreau, Ausonius, Bordeaux 2021, 157-170.

Girotti B., *Sulla fides dei martiri e la verecundia dei vescovi. Incroci di valori cristiani e pagani tra Ammiano Marcellino e Codice Teodosiano*, L'Antiquité Classique, 90 (2021), 141-153.

Gómez García N., *'rec.'* a Rothe U., *The Toga and the Roman identity,* Bloomsbury Academic, London-New York 2020, Gerión, 39.1 (2021), 367-369.

Hächler N., *'rec.'* a Begass Chr., *Die Senatsaristokratie des oströmischen Reiches, ca. 457–518. Prosopographische und sozialgeschichtliche Untersuchungen*, Beck, München 2018, Historische Zeitschrift, 313.2 (2021), 469-471.

Meister J.B., *Leichenzüge und Lachen. Humorräume und Lachkultur im antiken Rom*, Klio, 103.1 (2021), 188-210.

Morelli D., *The family traditions of the gens marcia between the fourth and third centuries b.C.*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 189-199.

Perrot G., *Nourris au sein de Roma. De la condition des porteurs des cognomina Threptus et Trophimus sous le Haut Empire*, Dialogues d'histoire ancienne, 47.1 (2021), 131-137.

Piantanida F.M., *La dicotomía ciudadano/esclavo y el comportamiento de los aporoi en las guerras serviles tardorrepublicanas: contradicción entre ideología dominante y praxis popular,* Dialogues d'histoire ancienne, 47.1 (2021), 97-129.

Sadowski P., *Status społeczno-prawny kucharza w Republice i Cesarstwie Rzymskim* [*Stato socio-giuridico del cuoco nella Repubblica Romana e nell'Impero*], Acta Iuridica Resoviensia, 33.2 (2021), 146-164.

Sot M., *La rhétorique, malaimée des arts libéraux, entre Antiquité et Moyen Âge*, in *Droit, pouvoir et société au Moyen Âge. Mélanges en l'honneur d'Yves Sassier*, a cura di E. Chevreau - O. Descamps - G. Davy - F. Lachaud, Presses universitaires de Limoges, Limoges 2021, 223-232.

Stankiewicz L., *Funkcja moralizatorska sentencji Appiusza* [*Funzione moralizzatrice delle frasi di Appio*], Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 31.1 (2021), 265-284.

The Routledge Handbook of Diet and Nutrition in the Roman World, eds. P. Erdkamp - C. Holleran, Routledge, London-New-York 2021, ISBN 9780367680756.

Timmer J.M., *Der dritte Mann. Versöhnungen von Aristokraten in der späten Republik*, Historische Zeitschrift, 313.1 (2021), 1-31.

Vlassopoulos K., *Historicising Ancient Slavery*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2021, ISBN 9781474487214.

c) Economia

Astolfi R., *'rec.'* a Scotti F., *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia*, Jovene, Napoli 2020, IVRA, 69 (2021), 641-658.

Carneiro A., *Cambio de protagonistas: la gestión de las actividades económicas en la Lusitania tardoantigua*, Gerión, 39.1 (2021), 197-220.

Cerami P., *Riflessioni sul genus negotiationis qualificato, nei scc. de aedificiis non diruendis, cruentissimum e tam foedum*, IVRA, 69 (2021), 143-168.

Gellar-Goad T.H.M., *The Lexicon of Profit and Commerce in Ovid's Ars Amatoria and Others Works*, American Journal of Philology, 142.2 (2021), 287-318.

Lambertini R., *La monumentale legge del Tetrarca*, *'rec.'* a Bramante M.V, *Contributo allo studio dell'Edictum de pretiis di Diocleziano,* Satura, Napoli 2019, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 228-231.

Mairat J. - Wilson A., *Coin Hoards and Hoarding in the Roman World*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780198866381.

Merola G.D., *'rec.'* a Galeotti S., *Mare monstrum. Mare nostrum. Note in tema di pericula maris e trasporto marittimo nella riflessione della giurisprudenza romana (I secolo a.C. - III secolo*

d.C.), Jovene, Napoli 2020, IVRA, 69 (2021), 576-581.

Peréx Agorreta M.J., *'rec.'* a *Economía romana en Castilla-La Mancha*, coord. G. Carrasco Serrano, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2020, Gerión, 39.1 (2021), 405-406.

Suárez Blázyzquez G., *Antecedentes históricos y jurídicos romanos de la economía global*, RGDR, 36 (2021).

Adams C., *Associations and the Economy in Roman Egypt* ('*rec.*' a Venticinque P.F., *Honor among Thieves. Craftsmen, Merchants, and Associations in Roman and Late Roman Egypt*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2016), The Classical Review, 71.2 (2021), 518-519.

Cifani G., *The Origins of the Roman Economy. From the Iron Age to the Early Republic in a Mediterranean Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, ISBN 9781108478953.

Eich A., '*rec.*' a Terpstra T., *Trade in the Ancient Mediterranean. Private Order and Public Institutions*, Princeton University Press, Princeton [NJ] 2019, Historische Zeitschrift, 312.3 (2021), 752-753.

Taub L., '*rec.*' a *Mathematics, Metrology, and Model Contracts. A Codex from Late Antique Business Education*, a cura di R.S. Bagnall - A. Jones, New York University Press, New York 2019, Sehepunkte, 21.10 (2021).

d) Storia militare

Armstrong J. - Fronda M.P., *Romans at War. Soldiers, Citizens, and Society in Roman Republic*, Routledge, London-New-York 2021, ISBN 9781032089164.

Brélaz C., *Deviating Soldiers: Officials on the Move and Local Communities at Risk in Roman Asia Minor and Greece*, in *L'expérience de la mobilité de l'Antiquité à nos jours, entre précarité et confiance*, a cura di C. Moatti - E. Chevreau, Ausonius, Bordeaux 2021, 171-188.

Brodersen K., '*rec.*' a *Greek and Roman Military Manuals. Genre and History*, a cura di J.T. Chlup - C. Whately, Routledge, London - New York 2020, Sehepunkte, 21.7/8 (2021).

Debouy E. - Warin I., *Arma. L'Antiquité en guerre*, Les Belles Lettres, Paris 2021, ISBN 9782251452074.

Di Donato G., *Diritto militare romano ai confini dell'impero: alcuni esempi dalle tavolette di Vindolanda*, JUS-online, 7.3 (2021), 24-57.

Eck W. - Gradel I., *Eine Konstitution für das Heer von Mauretania Tingitana vom 20. September 104 n.Chr.*, ZPE, 219 (2021), 248-261.

Eck W. - Pangerl A., *Eine Konstitution Vespasians für das Heer Syriens vom 9. April 79 n.Chr.*, ZPE, 219 (2021), 237-247.

Le Bohec Y., '*rec.*' a Eaton J., *Leading the Roman army. Soldiers and emperors, 31 BC - AD 235*, Pen & Sword Military, Barnsley 2020, Sehepunkte, 21.9 (2021).

Lin S., *Justinian's Frankish War, 552 - ca 560*, Studies in Late Antiquity, 5.3 (2021), 403-431.

Machado D., *Deconstructing Discipline: Disentangling Ancient and Modern Ideologies of Military Discipline in the Middle Repuplic*, American Journal of Philology, 142.3 (2021), 425-460.

Pearson E.H., *Exploring the Mid-Republican Origins of Roman Military Administration. With Stylus and Spear*, Routledge, London-New-York 2021, ISBN 9780367820732.

Sancho Gómez M.P., *El fin de la Britania romana. Breves consideraciones sobre la inteligencia militar a partir de dos pasajes de Amiano Marcelino y Vegecio*, AHAMM, 55.1 (2021), 24-37.

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

Angelova D., *Constantines Radiate Statue and the Founding of Constantinople*, Studies in Late Antiquity, 5.3 (2021), 292-360.

Angius A. - Marcone A., *Premessa*, Codex, 2 (2021), 67-70.

Arena P., *Il lessico delle appellazioni imperatorie: lingua latina e lingua greca a confronto*, Codex, 2 (2021), 113-137.

Bertocchi A., *L'avversione per la servitus poenae nell'immaginario cristiano attraverso un'analisi delle Sacre Scritture*, AG, 153.1 (2021), 241-276.

Capponi L., *Cleopatra*, Laterza, Roma-Bari 2021, ISBN 9788858144510.

Chenault R.R., *"Thick Clouds and Continuous Cold": The Date and Political Context of Symmachus's Embassy to Trier*, JLA, 14.2 (2021), 213-228.

Dahl Sørensen A., *On the Political Outlook of the 'Anonymus Iamblichi' (Diels–Kranz 89)*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 95-107.

Fischer G., *The Roman World from Romulus to Muhammad. A New History*, Routledge, London - New York 2021, ISBN 9780415842877.

Guidetti F., *Between Expressionism and Classicism: Stylistic Choices as Means of Legitimisation in Late Fourth-Century Imperial Portraits*, in *Emperors and Emperorship in Late Antiquity. Images and Narratives*, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Puertas, Brill, Leiden 2021, 139-176.

Kim H.J. - Lieu S.N.C. - Mc Laughlin R., *Rome and China. Points of Contact*, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9781138241275.

Kötter J.-M., *'rec.'* di *The Fragmentary Latin Histories of Late Antiquity (AD 300–620). Edition, Translation and Commentary*, a cura di L. van Hoof - P. van Nuffelen, Cambridge University Press, Cambridge 2020, Historische Zeitschrift, 313.2 (2021), 466-467.

Leorza M.J., *Figuras de la tiranía en las vidas de Dión y Timoleón de Plutarco*, AHAMM, 55.1 (2021), 1-23.

Noreña C.F., *'rec.'* a Benoist S., *Le pouvoir à Rome: espace, temps, figures (Ier s. av. - IVe s. de n. è.). Douze variations (scripta varia)*, CNRS Éditions, Paris 2020, Sehepunkte, 21.6 (2021).

Ravallese M., Λῃσταί, Τύραννοι, Βασιλεῖς*: prime osservazioni su regalità e banditismo nel Bell. Iud. di Flavio Giuseppe*, Codex, 2 (2021), 179-202.

Rosillo-López C., *Political Conversation in Late Republican Rome*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780192856265.

Rovegno Proust B., *Las intenciones de Heródoto: una lectura política a los ojos de la Pentecontecia y del imperialismo ateniense,* Revista Historias del Orbis Terrarum (Temas de Historia Antigua y Medieval), 26 (2021), 81-115.

Ryan G., *Greek Cities and Roman Governors. Placing Power in Imperiasl Asia Minor*, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9780367756840.

Sánchez González V., *'rec.'* a Hölkeskamp K.J., *La cultura política de la república romana, un debate historiográfico internacional*, Prensas de la Universidad de Zaragoza-Editorial Universidad de Sevilla, Zaragoza 2019, Gerión, 39.1 (2021), 348-351.

Scardino C., *'rec.'* a van Nuffelen P. - van Hoof L., *Clavis Historicorum Antiquitatis Posterioris. An Inventory of Late Antique Historiography (A.D. 300-800)*, Brepols, Turnhout 2020, Sehepunkte, 21.9 (2021).

Scheidel W., *Escape from Rome: The Failure of Empire and the Road to Prosperity*, Princeton University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780691216737.

Schultz C.E., *Fulvia. Playing for Power at the End of the Roman Republic*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780197601839.

Shaw E., *Sallust and the Fall of Republic. Historiography and Intellectual Life at Rome*, Brill, Leiden-Boston, 2021, ISBN 9789004501737.

Simons B., *'rec.'* a Burden-Strevens Chr., *Cassius Dio's Speeches and the Collapse of the Roman Republic. The Roman History. Books 3–56*, Brill, Leiden 2020, Historische Zeitschrift, 313.1 (2021), 175-177.

Space, Movement and the Economy in Roman Cities in Italy and Beyond, eds. F. Vermeulen - A. Zuiderhoek, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9780367371562.

Usages of the Past in Roman Historiography, a cura di A. Damtoft Poulsen - A. Jönsson, Brill, Leiden - Boston 2021, ISBN 9789004445024.

Vanotti G. - Rosso N., *Appunti sull'uso del termine* τυραννος */ tyrannus nelle fonti letterarie di lingua greca e latina fra I secolo a.C. e I d.C. (a partire da Cicerone)*, Codex, 2 (2021), 215-244.

Vignodelli G., *'rec.'* a Renswoude I., *The Rhetoric of Free Speech in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, Early Medieval Europe, 29.4 (2021), 641-644.

Volk K., *The Roman Republic of Letters. Scholarship, Philosophy, and Politics in the Age of Cicero and Caesar*, Princeton University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780691193878.

Watts E.J., *The Eternal Decline and Fall of Rome. The History of a Dangerous Idea*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780190076719.

Wolf G., *Rome. An Empire's Story*, Oxford University Press, New York [NJ] 2021, ISBN 9780192895172.

f) Studi vari e di carattere generale

Alburquerque J.M., *La inmanencia del pensamiento de Séneca en el método educativo de la institución universitaria*, RGDR, 36 (2021).

Alviz Fernández M., *'rec.'* a *Eros imperat. Poder y deseo en la Antigüedad*, a cura di R. Sanz Serrano - M. Díaz Bourgeal - J.R. Pérez-Accino, Guillermo Escolar, Madrid 2020, Gerión, 39.1 (2021), 389-391.

Building for Eternity. The History and Technology of Roman Concrete Engineering in the Sea, eds. C.J. Brandon - R.L. Hohlfeelder - M.D. Jackson - J.P. Oleson, Oxbow Books, Oxford-Philadelphia 2021, ISBN 9781789256369.

Canfora L., *Il tesoro degli Ebrei. Roma e Gerusalemme*, Laterza, Roma-Bari 2021, ISBN 9788858144411.

Carrasco Serrano G., *'rec.'* a *Parva Oppida. Imagen, patrones e ideología del despegue monumental de las ciudades en la Tarraconense hispana (siglos I a.C.-I d.C.)*, a cura di J. Andreu Pintado, Fundación Uncastillo, Tudela 2020, Gerión, 39.1 (2021), 400-401.

Cascione C., *Noterella sull'etimologia di consul*, IVRA, 69 (2021), 485-489.

Cosme P. - Roddaz J.-M. - Hurlet F. - Christol M., *Histoire romaine. Tome II D'Auguste à Constantin*, Fayard, Paris 2021, ISBN 9782213712086.

Costa P., *"Scoppiò un grande tumulto" (At. 19, 23-40). Efeso, la 'Via' e gli argentieri: studio esegetico e storico-giuridico*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892139459.

Dajczak W., *Die Handschrift des Digestum vetus aus der Bibliothek in Kórnik (BK 824). Vom ikonographischen Programm der mittelalterlichen Künstler zur Hypothese über die Unterrichtsmethode*, Specula iuris, 1.1 (2021), 81-109.

Domokos T., '*rec.*' a Pál S., *Az ókeresztény államelmélet alapvonalai című művéről = On the Basics of Early Christian State Theory*, Miskolci Keresztény Szemle: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoportjának Ökumenikus Kulturális Folyóirata, 3 (2021), 89-91.

Fiorentini M., *I Romani ed i paesaggi. Un rapporto conflittuale*, IVRA, 69 (2021), 3-87.

Forty S., *Limits of Empire*, Oxbow Books, Oxford-Philadelphia 2021, ISBN 9781636240763.

Hächler N., *Et divites et omnibus bonis ornati sunt. The Depiction of Roman civitates in the Expositio totius mundi et gentium in the Middle of the 4th Century CE*, Museum Helveticum, 78.1 (2021), 87-113.

Mayorgas Rodríguez A., *'rec.'* a Rojas F., *The Pasts of Roman Anatolia. Interpreters, Traces, Horizons,* Cambridge University Press, Cambridge 2019, Gerión, 39.1 (2021), 396-399.

Neira Jiménez L., *El programa iconográfico de los mosaicos de la villa romana de "El Alcaparral" (Casariche, Sevilla) en el conventus Astigitanus*, Gerión, 39.1 (2021), 303-336.

Nicosia G., *Il 'Forcellinus'*, IVRA, 69 (2021), 495-496.

Perea Yébenes S., *'rec.'* a Montero S., *Prodigios en la Hispania romana. Rayos, terremotos, epidemias, eclipses*, Guillermo Escolar Editor, Madrid 2020, Gerión, 39.1 (2021), 407-411.

Plácido D., *'rec.'* a *Visiones sobre la lactancia en la Antigüedad. Permanencias, cambios y rupturas*, dir. S. Reboreda Morillo, Presses Universitaires de Franche-Comté, Franche-Comté 2019, Gerión, 39.1 (2021), 392-395.

Rallo G.E., *What does the term togata 'really' mean?*, The Classical Quarterly, 71.1 (2021), 216-229.

Sánchez González V., *'rec.'* a Roller M.B., *Models from the Past in Roman Culture. A world of Exempla,* Cambridge University Press, Cambridge, 2018, Gerión, 39.1 (2021), 373-376.

Sánchez González V., *'rec.'* a Thomas R., *Polis Histories*, *Collective Memories and the Greek World*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, Gerión, 39.1 (2021), 340-343.

g) Papirologia

Atzeri L., *Roman Law from the Desert: A.S. Hunt, F. de Zulueta, E. Levy, V. Arangio-Ruiz and the Editing of Legal Papyri*, ZSS, 138 (2021), 446-506.

Dolganov A. - Rebillard É., *Not a Roman Trial of Christians: A Reassessment of P.Mil.Vogl. VI 287*, JLA, 14.2 (2021), 177-212.

Lambertini R., *La fulgida stagione della papirologia*, *'rec.*' a Atzeri L., *Diritto romano dal deserto. Percorsi editoriali di papiri giuridici nella prima metà del Novecento,* Giappichelli, Torino 2020, Tesserae Iuris, 2.1 (2021), 231-235.

Moss C.L., *Between the Lines: Looking for the Contributions of Enslaved Literate Laborers in a Second-Century Text (P. Berol. 11632)*, Studies in Late Antiquity, 5.3 (2021), 432-452.

Nowak M., *Will of Apollos Daughter of Paesis from Oxyrhynchos*, ZSS, 138 (2021), 543-554.

The Oxyrhynchys Papyri, vol. LXXXVI, a cura di A. Benaissa - M. Zellmann-Rohrer, The Egypt Exploration Society, London 2021, ISBN 9780856982491.

Wedgwood J., *P.CtYBR inv. 708: A Letter from the Prefect and a Court Summons*, ZPE, 219 (2021), 161-182.

Yiftach U., *Experimenting Security: P. Col. inv. 497 and the Mortgage Regime in early Second Century Oxyrhynchos*, ZPE, 219 (2021), 16-31.

h) Epigrafia e paleografia

Belfiore V., *Il lessico del Cippo di Perugia. Alcune annotazioni sulle divisioni di proprietà*, MEFRA, 133.1 (2021), 75-84.

Beltrán Fortes J., *Las inscripciones del "mausoleo de los Pompeyos" de Torreparedones (Baena, Córdoba). Apuntes sobre las relaciones familiares*, Gerión, 39.1 (2021), 265-294.

Buonocore M., *I tituli Mummiani di Trebula Mutuesca. Una messa a punto*, Codex, 2 (2021), 19-31.

Caballos Rufino A., *Inscripción del anfiteatro de Itálica con la mención TAVRVS IVPPIT[ER]*, Gerión, 39.1 (2021), 247-263.

Caballos Rufino A., *Un senadoconsulto del año 14 d. C. en un epígrafe bético*, ZPE, 219 (2021), 305-326.

Coarelli F., *Un frammento di tabula frumentaria e la porticus Minucia*, MEFRA, 133.1 (2021), 141-147.

Corpus of Ptolemaic Inscriptions. Part I: Greek, Bilingual, and Trilingual Inscriptions from Egypt. Volume 1: Alexandria and the Delta (Nos. 1-206), a cura di A.K. Bowman - C.V. Crowther - S. Hornblower et al., Oxford University Press, Oxford 2021, ISBN 9780198860495.

Eck W. - Gradel I., *Eine Konstitution für das Heer von Mauretania Tingitana vom 20. September 104 n.Chr.*, ZPE, 219 (2021), 248-261.

Eck W. - Pangerl A., *Eine Konstitution Vespasians für das Heer Syriens vom 9. April 79 n.Chr.*, ZPE, 219 (2021), 237-247.

Guidetti F., *Nota al testo della tavola latina di Eraclea: regolamentazione del traffico e indicazioni temporali*, ZPE, 219 (2021), 299-301.

Hadas-Lebel J., *La parola tezan sul Cippo di Perugia*, MEFRA, 133.1 (2021), 53-58.

Hernando Sobrino M.d.R., *'rec.'* a Ramírez Sádaba J.L., *Catálogo de inscripciones votivas de Augusta Emerita*, Museo Nacional de Arte Romano -Asociación de Amigos del Museo -Fundación de Estudios Romanos, Mérida 2019, Gerión, 39.1 (2021), 412-414.

Kulikowski M., *Revisiting Prefects in Bronze: New and Rediscovered Tesserae*, JLA, 14.2 (2021), 257-266.

Last R., *A Fictive Membership Rush and Curatorial Fraud in the Lex of the Collegivm of Ivory and Citrus-Wood Merchants (CIL 6.3885 = ILS 7214)*, The Classical Quarterly, 71 (2021), 347-358.

Mastino A., *'rec.'* a *Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL IV. Suppl. 4.2), consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis editum, Voluminis quarti suplementum, Partis quartae Fasciculus secundus, Inscritiones parietariae Pompeianae*, ediderunt H. Solin - A. Varone - P. Kruscevitz, adiuvantibus S. Rocchi - I. Gradante, De Gruyter, Berlin 2020, EPIGRAPHICA, 83 (2021), 643-647.

Mastino A., '*rec.*' a *Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano. Atti del Convegno internazionale (Catania, 28-29 giugno 2019)*, a cura di C. Soraci, L'Erma di Bretschneider, Roma 2020, EPIGRAPHICA, 83 (2021), 637-642.

Montero S., *'rec.'* a Villaret A., *Les dieux augustes dans l'Occident romain. Un phénomène d'acculturation*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2019, Gerión, 39.1 (2021), 364-366.

Moreno Benito A., *'rec.'* a Fernández Corral M., *La epigrafía funeraria de época romana del área autrigona. Conmemoración, relaciones familiares y sociedad*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2020, Gerión, 39.1 (2021) 419-421.

Oliva F., *I liberti e le liberte della gens Norbana a Roma, alla luce di una nuova testimonianza epigrafica*, EPIGRAPHICA, 83 (2021), 613-617.

Ortiz Córdoba J., *Alieni in Augusta Emerita: desde la fundación de la colonia hasta la promulgación de la Constitutio Antoniniana*, Gerión, 39.1 (2021), 167-196.

Paredes Martín E., *'rec.'* a Hidalgo Martín L.Á. - Edmondson J. - Márquez Pérez J. - Ramírez Sádaba J.L., *Nueva Epigrafía Funeraria de Avgvsta Emerita (NEFAE). Tituli sepulcrales urbanos (ss. I-VII) y su contexto arqueológico*, Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida 2019, Gerión, 39.1 (2021), 415-418.

Remesal Rodríguez J. - Bermúdez Lorenzo J.M., *La presencia de sellos sobre ánforas Dressel 20 en Londinium–Camulodunum y Mogontiacum: un análisis cuantitativo-comparativo y sus dinámicas comerciales derivadas*, Gerión, 39.1 (2021), 125-147.

Scheibelreiter Ph. - Rafetseder N., *Neue Überlegungen zu Rechtsquellen der Provinz Noricum: Eine rechtshistorische Perspektive auf die Gesetzesfragmente aus Lauriacum*, ZSS, 138 (2021), 1-82.

Stanco E.A. *Un flamen Iulialis de Lucus Feroniae e i sacerdozi di Agrippa*, EPIGRAPHICA, 83 (2021), 505-520.

Tassi Scandone E., *Il cippo di Perugia e i communalia etruschi. Note sugli statuti legali delle terre comuni nell'Italia antica*, MEFRA, 133.1 (2021), 85-95.

Thür G., *Wer ließ in der Grabinschrift I.Milet VI 2,570 sieben Zeilen eradieren?*, ZSS, 138 (2021), 595-606.

Wypustek A., *Laughing in the Face of Death: a Survey of Unconventional Hellenistic and Greek-Roman Funerary Verse-Inscriptions*, Klio, 103.1 (2021), 160-187.

Per i titoli di saggi e monografie in lingue slave e in rumeno è proposta una traduzione in italiano, quando manca nell'originale quella in inglese o in altra lingua occidentale.

ELENCO DELLE RIVISTE SPOGLIATE

(anno 2020)

Bizantinistica. Rivista di studi Bizantini e Slavi (RSBS)
Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística
Byzantine Review (ByzRev)
Byzantion nea hellás. Revista anual de estudios griegos, bizantinos y neohelénicos (BNH)
Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, politici e sociali
Collectanea Christiana Orientalia (CCO)
Fundamina. A Journal of Legal History
Ius Fugit. Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos
Journal on European History of Law (JEHL)
KOINΩNIA. Rivista dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi
OSTRAKA. Rivista di antichità
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto (QLSD)
Roma e America. Diritto Romano Comune
Tesserae Iuris
The Byzantinist. The Newsletter of the Oxford Byzantine Society (Byzantinist)
The English Historical Review

(anno 2021)

Acta Iuridica Resoviensia (Polonia)
American Journal of Philology
Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna (AHAMM)
Archivio Giuridico (AG)
Bisanzio e l'Occidente
Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística
Βυζαντινὰ Σύμμεικτα
Byzantine Review (ByzRev)
Byzantinische Zeitschrift (ByzZ)
Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, politici e sociali

Cultura giuridica e diritto vivente
Czasopismo Prawno-Historyczne (Polonia)
Dialogues d'histoire ancienne
e-Legal History Review
EPIGRAPHICA. Periodico internanzionale di epigrafia
Erytheia. Revista de estudios bizantinos y neogriegos (Erytheia)
Forum: Acta Juridica Et Politica (Ungheria)
Gerión. Revista de Historia Antigua
Glossae. European Journal of Legal History
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske (Croazia)
Historische Zeitschrift
IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico
Journal of Late Antiquity
JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche
Klio. Beiträge zur Alten Geschichte
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa (Polonia)
L'Antiquité Classique. Revue interuniversitaire d'études classiques
Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité (MEFRA)
Millennium. Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr./Yearbook on the Culture and History of the First Millennium C.E. (Millennium)
Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft
Revista Chilena de Estudios Medievales
Revista de Derecho Romano "Pervivencia" - Universidad del Salvador (PERVIVENCIA)
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
Revista de la Facultad de Derecho de México - Universidad Nacional Autónoma de México (RFD-UNAM)
Revista General de Derecho Romano (RGDR)
Revue des Études Byzantines (REByz)
Sehepunkte
Specula Iuris. An International Journal on Legal History and Comparative Jurisprudence
Studia Iuridica Lublinensia (Polonia)
Studia Prawnicze KUL (Polonia)
Studia Prawno-Ekonomiczne (Polonia)
Studies in Late Antiquity
Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)
Tesserae Iuris
The Byzantinist. The Newsletter of the Oxford Byzantine Society (Byzantinist)
The English Historical Review
The Classical Quarterly
The Classical Review
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TR) / Revue d'Histoire du Droit (RHD) / The Legal History Review
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Croazia)
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung (ZSS)

Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)
Zeszyty Prawnicze. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polonia)

Chiunque fosse interessato alla segnalazione di uno o più contributi nella sezione 'Sullo scaffale' può inviare il pdf all'indirizzo *sulloscaffale.tesseraeiuris@gmail.com*. Le pubblicazioni a stampa possono essere inviate al Direttore, Prof. Salvatore Puliatti (salvatore.puliatti@unipr.it), Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali, Via Università 12, 43121 Parma.

Indice

Saggi 5

D. 26.10.7, 26.10.2, 26.10.4 e l'*accusatio suspecti tutoris*: la competenza del *praetor tutelaris* e del *praefectus urbi* sulla *remotio tutoris* e quella del *praetor urbanus* sulla *missio in possessionem rei servandae causa* 7
Francesco Arcaria

La responsabilidad de cuidar el buen estado de las vías urbanas de Roma y de municipios y colonias 39
Rosario de Castro-Camero

La *lex Caecilia Didia*: una importante disposizione in un momento di crisi 57
Andrea Sanguinetti

Periscopio 113

Sapientia iudicis. Brevi note in calce a un passo di Cicerone 115
Anna Bellodi Ansaloni

Il caso della *relegatio in agros* di Tito Manlio 133
Marco A. Fenocchio

L'équité hors du droit 169
Diane Baudoin

Sul tavolo 175

Jhering tradotto in italiano 177
Paolo Garbarino

I confini del Tardoantico 178
Paolo Garbarino

Geniale la loro lingua, speciale la loro storia 180
Renzo Lambertini

Il profilo lessicale della follia in Roma antica 184
Renzo Lambertini

La problematica del fedecommesso al vaglio di uno specialista 188
Renzo Lambertini

Un velato antesignano dello Stato confessionale 192
Renzo Lambertini

Un manuale a dodici mani femminili 197
Renzo Lambertini

Manes, i buoni dell'aldilà 201
Renzo Lambertini

A proposito di 207

Quale sorte per la *stipulatio* in età tardo imperiale? 209
Salvatore Puliatti

Contribuciones al Estudio del Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental romano 215
José Luis Zamora Manzano

Sullo scaffale 227

2020

Fonti giuridiche 231
(Edizioni di fonti; Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti; Opere palingenetiche; Fonti medievali)

Sussidi 231
(Enciclopedie; Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.; Repertori bibliografici; Sussidi informatici; Lessici)

Raccolte di scritti 231
(Atti di congressi, convegni, ecc.; Studi in onore; Pubblicazioni varie)

Opere di interesse generale 231
(Profili generali del diritto romano; Studi sulle fonti giuridiche; Studi sulle fonti non giuridiche; Metodologia romanistica; Storia della romanistica; Teoria generale e comparazione giuridica; Florilegi, raccolte di casi; Tradizione giuridica europea)

Diritto privato 234
(Persone e famiglia; Diritti reali; Obbligazioni; Successioni e donazioni; Processo)

Diritti dell'antico Oriente mediterraneo 236
(Fonti e studi sulle fonti; Diritto privato; Diritto pubblico e penale; Storia, cultura e tradizioni; Raccolte di scritti e atti di convegni)

Diritto bizantino 237
(Fonti e studi sulle fonti; Diritto privato; Diritto pubblico e penale; Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente; Raccolte di scritti e atti di convegni)

Diritto penale e processo 239

Storia della costituzione romana 239
(Stato città; Repubblica; Principato; Dominato; Opere varie e generali)

Amministrazione e fisco 240

Storia della civiltà antica 240
(Religione; Società e costume; Economia; Storia militare; Ideologie, politica, storiografia, ecc.; Studi vari e di carattere generale; Papirologia; Epigrafia e paleografia)

2021

Fonti giuridiche 245
(Edizioni di fonti; Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti; Opere palingenetiche; Fonti medievali)

Sussidi 245

(Enciclopedie; Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.;
Repertori bibliografici; Sussidi informatici; Lessici)

Raccolte di scritti 245
(Atti di congressi, convegni, ecc.; Studi in onore; Pubblicazioni varie)

Opere di interesse generale 247
(Profili generali del diritto romano; Studi sulle fonti giuridiche;
Studi sulle fonti non giuridiche; Metodologia romanistica;
Storia della romanistica; Teoria generale e comparazione giuridica;
Florilegi, raccolte di casi; Tradizione giuridica europea)

Diritto privato 255
(Persone e famiglia; Diritti reali; Obbligazioni; Successioni e donazioni; Processo)

Diritti dell'antico Oriente mediterraneo 260
(Fonti e studi sulle fonti; Diritto privato; Diritto pubblico e penale;
Storia, cultura e tradizioni; Raccolte di scritti e atti di convegni)

Diritto bizantino 260
(Fonti e studi sulle fonti; Diritto privato; Diritto pubblico e penale;
Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente; Raccolte di scritti e atti di convegni)

Diritto penale e processo 263

Storia della costituzione romana 264
(Stato città; Repubblica; Principato; Dominato; Opere varie e generali)

Amministrazione e fisco 267

Storia della civiltà antica 268
(Religione; Società e costume; Economia; Storia militare;
Ideologie, politica, storiografia, ecc.; Studi vari e di carattere generale;
Papirologia; Epigrafia e paleografia)